



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter

**DDL S. 859-1357-1378-1484-1553-D**

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

# Indice

1. DDL S. 859-1357-1378-1484-1553-D - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	4
1.2.1. Testo DDL 859-1357-1378-1484-1553-D.....	5
1.2.2. Testo approvato 859-1357-1378-1484-1553-D (Bozza provvisoria).....	12
1.2.3. Testo 1.....	17
1.3. Trattazione in Commissione.....	20
1.3.1. Sedute.....	21
1.3.2. Resoconti sommari.....	22
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia).....	23
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 266 (pom.) del 27/01/2016.....	24
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 267 (pom.) del 28/01/2016.....	27
1.4. Trattazione in consultiva.....	30
1.4.1. Sedute.....	31
1.4.2. Resoconti sommari.....	32
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	33
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/01/2016.....	34
1.5. Trattazione in Assemblea.....	37
1.5.1. Sedute.....	38
1.5.2. Resoconti stenografici.....	39
1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016.....	40
1.5.2.2. Seduta n. 584 (ant.) del 02/03/2016.....	94

# **1. DDL S. 859-1357-1378-1484-1553-D - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 859-1357-1378-1484-1553-D

**XVII Legislatura**

---

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

---

Iter

**2 marzo 2016:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[S.859](#)

T. U. con [S.1357](#), [S.1378](#), [S.1484](#), [S.1553](#)

approvato in testo unificato

[C.3169](#)

assorbe [C.361](#), [C.562](#), [C.959](#), [C.1430](#), [C.1475](#), [C.1643](#), [C.1646](#), [C.1677](#),  
[C.2068](#), [C.2192](#), [C.2263](#), [C.3366](#)

approvato con modificazioni

[S.859-1357-1378-1484-  
1553-B](#)

approvato con modificazioni

[C.3169-B](#)

approvato con modificazioni

**S.859-1357-1378-1484-  
1553-D**

**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. [41/16](#) del 23 marzo 2016, GU n. 70 del 24 marzo 2016.

---

Iniziativa Parlamentare

**[Domenico Scilipoti Isgro'](#)** ( [PdL](#) )

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

S.1357 - **[Ciro Falanga](#)** ( [PdL](#) )

S.1378 - **[Claudio Moscardelli](#)** ( [PD](#) ) e altri

S.1484 - **[Giacomo Stucchi](#)** ( [LN-Aut](#) )

S.1553 - **[Nadia Ginetti](#)** ( [PD](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **22 gennaio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 565 del 26 gennaio 2016.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , OMICIDIO , CIRCOLAZIONE STRADALE

## Articoli

UBRIACHEZZA (Artt.1, 2, 3, 4, 7), DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE (Artt.1, 2, 3, 4, 7), PENE DETENTIVE (Artt.1, 2, 3, 4, 5, 7), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Artt.1, 2, 3), PATENTE (Artt.1, 2, 6), REVOCA (Artt.1, 2, 6), ARRESTO (Art.5), FLAGRANZA NEL REATO (Art.5), PREFETTI E PREFETTURA (Art.6), LIMITI DI VELOCITA' (Artt.1, 2), LESIONI PERSONALI (Artt.2, 5, 6), QUERELA (Art.2), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.2), PENE ACCESSORIE (Art.6), ABROGAZIONE DI NORME (Art.3), ATTI SCRITTI (Art.4), UFFICIALI GIUDIZIARI (Art.4), COLPA (Art.1), MORTE (Art.1), INCIDENTI STRADALI (Art.1), VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE (Art.1), CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED ESIMENTI (Art.1), DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Art.6)

## Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 gennaio 2016).

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 267 del 28 gennaio 2016.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

## Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 25 gennaio 2016.

Annuncio nella seduta pom. n. 565 del 26 gennaio 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 859-1357-1378-1484-1553-D

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 859-1357-1378-1484-1553-D**

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 10 giugno 2015, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. *Stampati nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553*)

d'iniziativa dei senatori **SCILIPOTI ISGRÒ** (859); **FALANGA** (1357); **MOSCARDELLI**, **CUOMO**, **DI GIORGI**, **FABBRI**, **GIACOBBE**, **MATTESINI**, **ORRÙ**, **PAGLIARI**, **PEZZOPANE**, **RUTA**, **SCALIA**, **SPILABOTTE**, **ASTORRE**, **CHITI**, **CIRINNÀ**, **VALENTINI**, **CUCCA**, **FAVERO**, **FORNARO**, **LUMIA**, **RICCHIUTI**, **CANTINI**, **LEPRI**, **PUGLISI** e **CARIDI** (1378); **STUCCHI** (1484); **GINETTI** (1553)

(V. *Stampato Camera n. 3169*)

modificato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2015

(V. *Stampato n. 859-1357-1378-1484-1553-B*)

nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2015

(V. *Stampato Camera n. 3169-B*)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 gennaio 2016*

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

### DISEGNO DI LEGGE

### DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:  
«Art. 589-bis. -- (*Omicidio stradale*). -- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

1. *Identico.*

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-*ter*. -- (*Fuga del conducente in caso di omicidio stradale*). -- Nel caso di cui all'articolo 589-*bis*, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dai seguenti:

2. *Identico.*

«Art. 590-*bis*. -- (*Lesioni personali stradali gravi o gravissime*). -- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. -- (*Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali*). -- Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater. -- (*Computo delle circostanze*). -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. -- (*Definizione di strade urbane e extraurbane*). -- Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

3. *Identico.*

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma»

sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

4. *Identico.*

a) all'articolo 224-*bis*, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale»;

b) all'articolo 359-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

5. *Identico.*

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

«*m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*»;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 189, il comma 8 è abrogato;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

6. *Identico:*

a) all'articolo 189, il comma 8 è **sostituito dal seguente:**  
**«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;**

b) *identica;*

«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

d) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

e) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, 7. *Identico*.  
le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo  
comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica  
ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 30 aprile  
1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di  
sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. 8. *Identico*.

## 1.2.2. Testo approvato 859-1357-1378-1484- 1553-D (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 859-1357-1378-1484-1553-D**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 marzo 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 859 d'iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò; n. 1357 d'iniziativa del senatore Falanga; n. 1378 d'iniziativa dei senatori Moscardelli, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Giacobbe, Mattesini, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Astorre, Chiti, Cirinnà, Valentini, Cucca, Favero, Fornaro, Lumia, Ricchiuti, Cantini, Lepri, Puglisi e Caridi; n. 1484 d'iniziativa del senatore Stucchi; n. 1553 d'iniziativa della senatrice Ginetti, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. - (*Omicidio stradale*). -- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade

extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

*Art. 589-ter. - (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).* -- Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

«*Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).* -- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

*Art. 590-ter. - (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).* -- Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

*Art. 590-quater. - (Computo delle circostanze).* -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

*Art. 590-quinquies. - (Definizione di strade urbane e extraurbane).* -- Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive,

dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

«*m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*»;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-*bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla

revoca; per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-*ter*. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, primo comma, e 590-*bis* del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b*) e *c*), e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-*quater*. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

*c*) all'articolo 219, comma 3-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 222»;

*d*) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-*bis* del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-*bis* del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

*e*) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**1° marzo 2016**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (859-1357-1378-1484-1553-D)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **1.100**

PALMA, CALIENDO

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «delitto di lesioni personali colpose» inserire le seguenti: «o il delitto di omicidio stradale».*

---

##### **1.101**

GIOVANARDI

*Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dal primo comma e dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale».*

---

— 2 —

**1.102**

MUSSINI

*Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale».*

---

€ 1,00

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 859-1357-1378-1484-1553-D

**XVII Legislatura**

---

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 266 \(pom.\)](#)

27 gennaio 2016

[N. 267 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2016

Attività

Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 27  
gennaio 2016 alle  
ore 18:00

Testo di  
emendamenti  
allegato al  
resoconto Esito:  
**concluso l'esame**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 266 (pom.) del 27/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016  
266ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[D'ASCOLA](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(859-1357-1378-1484-1553-D\)](#) **Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente [D'ASCOLA](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla 1ª Commissione sul provvedimento in titolo. Fissa quindi fin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi, ricordando che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole modificazioni apportate dalla Camera.

Si sofferma poi rapidamente sulla modifica apportata, in quarta lettura, dall'altro ramo del Parlamento in ordine al comma 6, dell'articolo 1; in sostanza la nuova formulazione proposta dalla Camera dei deputati riscrive il comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che il Senato aveva abrogato. Tale nuova formulazione esclude l'ipotesi dell'arresto in flagranza di reato ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Prende quindi la parola il relatore [CUCCA](#) (PD). Dopo aver formulato sinceri auguri al presidente

D'Ascola per la sua elezione a guida della Commissione giustizia, sente di dover ringraziare il presidente Palma per aver presieduto eminentemente la Commissione in questi tre anni, svolgendo un ruolo senz'altro *super partes*, al di là della sua appartenenza politica. Quindi passa ad illustrare il provvedimento in titolo per la sola parte modificata dall'altro ramo del Parlamento e sulla quale si è già soffermato esaustivamente il presidente D'Ascola.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale, pur mostrando un certo apprezzamento per la modifica che esclude l'arresto obbligatorio per il caso di flagranza di reato in caso di soccorso da parte del conducente, a fronte di lesioni personali colpose, evidenzia che l'intervento modificativo sarebbe stato più coerente laddove avesse incluso anche l'ipotesi di omicidio stradale. Infatti potrebbe risultare alquanto difficile, per il conducente, distinguere nell'immediatezza del fatto tra l'evento di lesioni e quelle di morte .

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*), dopo essersi associato alle considerazioni svolte in via preliminare dal senatore Cucca, dichiara la propria complessiva contrarietà al disegno di legge in esame; esso contiene norme paradossali, in base alle quali si sottopongono ad un trattamento sproporzionatamente severo situazioni che meriterebbe una maggiore comprensione, come ad esempio nel caso di una mamma che, conducendo il proprio figlio a scuola, provochi colposamente un incidente stradale, causando magari, la morte del figlio medesimo, la quale verrebbe immediatamente arrestata per effetto della nuova normativa.

Egli ritiene pertanto che il disegno di legge in esame non debba essere approvato dal Parlamento, in quanto gli italiani e soprattutto le vittime degli incidenti stradali si aspettano una legge diversa da quella che i *media* stanno falsamente propagandando.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) ricorda che il Governo ha testé emanato il decreto legislativo n. 8 del 2016 che, come è noto, sancisce la depenalizzazione di alcuni reati, tra i quali la guida senza patente, laddove il testo in esame prevede un'aggravante di pena per la guida senza patente. Ritiene le due scelte fra loro evidentemente contraddittorie.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che, per effetto del citato decreto legislativo, la guida senza patente di cui all'articolo 116 del codice della strada costituisce un illecito amministrativo. Peraltro, in caso di recidiva, tale condotta continua ad essere prevista come reato.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), replicando soprattutto in particolare al senatore Caliendo, ricorda che il testo in esame è ormai giunto alla quinta lettura dell'esame parlamentare; pertanto i due rami del Parlamento hanno l'obbligo di assumersi una responsabilità decisionale essendo ormai improcrastinabile l'approvazione del testo finale.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) osserva che, se gli emendamenti presentati dal senatore Caliendo ovvero da altre forze politiche dovessero essere migliorativi del testo, assumerebbe poco rilievo il ritardo delle Camere nell'approvazione del disegno di legge in esame.

Interviene in replica il relatore, senatore [CUCCA](#) (*PD*). Pur ritenendo meritevole di attenzione l'osservazione del senatore Caliendo - per cui potrebbe essere non agevole distinguere nell'immediatezza di un incidente il verificarsi di un evento di lesioni dal verificarsi di un evento di morte - crede che una ulteriore modificazione del testo in esame potrebbe indurre solo ad una

riproposizione del vecchio testo dell'articolo 189 del codice della strada sul punto in questione e a nulla di più. In ultima analisi ritiene che, sulla base di una valutazione complessiva, sia necessario approvare quanto prima il disegno di legge in titolo senza modifiche.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva che la norma modificata può essere valutata sia sotto l'aspetto soggettivo, ove si metta in primo piano la meritevolezza del comportamento del conducente che presta soccorso, sia sotto l'aspetto oggettivo, ove si ritenga di attribuire preminente rilievo alla gravità del fatto.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede ai rappresentanti del Gruppo del Partito Democratico se non siano disposti ad una ulteriore valutazione della previsione in questione, a prescindere dalla sede in cui un'eventuale correzione potrebbe essere introdotta.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del proprio Gruppo, ribadisce che il testo in esame deve essere approvato al più presto. In ogni caso non esclude una disponibilità ad una ulteriore riflessione, senza che ciò possa però intendersi come un impegno a modificare un asserito errore del testo in esame.

Dopo che il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) ha ringraziato il presidente D'Ascola per le sue considerazioni di ordine tecnico testé esposte, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 267 (pom.) del 28/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016**  
**267ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ASCOLA](#)**

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(859-1357-1378-1484-1553-D\)](#) *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati***  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.1. 1.2 e 1.3, il senatore **[GIOVANARDI](#)** (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*) illustra l'emendamento 1.4 (pubblicati in allegato), sottolineando come tale proposta emendativa sia volta a correggere una palese assurdit , quale   quella risultante dalla nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 189 del Codice della strada, proposta dalla Camera dei deputati, laddove la stessa esclude completamente l'ipotesi di omicidio stradale colposo dal suo ambito di applicazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea come il tema specifico di un intervento sul comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada sia stato introdotto per la prima volta con l'approvazione dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia nel corso della seconda lettura in Senato. La Camera è intervenuta al riguardo e, se il suo intervento può senz'altro ritenersi migliorativo, lo stesso però pone indubbiamente un problema sul piano della conformità a ragionevolezza della nuova previsione normativa, nonché sul piano dell'efficacia dell'impianto normativo considerato, in quanto il comportamento del conducente - che, avendo causato un incidente, si ferma, presta soccorso e si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria - è un comportamento meritevole che va incentivato anche al fine di garantire una maggiore effettività della nuova normativa in approvazione.

Aggiunge infine la propria firma all'emendamento 1.3.

Il senatore [BRUNI](#) (*CoR*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) - verificata la presenza del numero prescritto di senatori - pone in votazione l'emendamento 1.1, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.2 e 1.3, che risulta respinto.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.4.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo da ultimo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [859-1357-1378-1484-1553-D](#)

Art. 1

### 1.1

[DLMAGGIO](#)

*Al comma 6 sopprimere la lettera a)*

### 1.2

[DLMAGGIO](#)

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole : "derivi il delitto" inserire le seguenti: "di omicidio colposo o".*

### 1.3

[PALMA, FALANGA](#)

*Al comma 6, lettera a) dopo le parole "delitto di lesioni personali colpose" inserire le seguenti "o il delitto di omicidio stradale"*

### 1.4

[GIOVANARDI](#)

*Al comma 6, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale".*



## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 859-1357-1378-1484-1553-D

**XVII Legislatura**

---

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 133 \(pom.\)](#)

26 gennaio 2016

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016  
133ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PALERMO](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

**[\(859-1357-1378-1484-1553-D\)](#) *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LO MORO](#) (PD), dopo aver illustrato le ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1946) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

(Parere alla 13a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti presentati al testo unificato.

Sugli emendamenti 1.139 e 1.140 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel disporre l'assorbimento di tutte le aree protette nel nuovo parco, a seguito della sua istituzione, appare suscettibile di ingenerare problemi interpretativi e possibili conflitti di competenza nei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali interessati.

Quanto agli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.9 propone di formulare un parere non ostativo, rilevando l'opportunità che la nomina del presidente del Parco nazionale sia effettuata previa intesa con i

Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade, in tutto o in parte, il Parco, in quanto la mera consultazione appare insufficiente.

Sull'emendamento 5.119 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando, al comma 1, la necessità che sia rimessa alla Regione e alla Provincia autonoma la scelta dello strumento attraverso il quale provvedere. Rileva inoltre che, nei commi successivi, sono contenute norme di eccessivo dettaglio, suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle Regioni, nonché le speciali condizioni di autonomia attribuite alle Province autonome.

Quanto all'emendamento 6.32, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta a sopprimere la norma che assicura il necessario coinvolgimento della Regione nell'individuazione delle aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale.

Sull'emendamento 17.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che la regolazione, con legge dello Stato, della figura di guardiaparco, riferita alle aree protette regionali, è suscettibile di ingenerare dubbi di natura interpretativa circa l'assetto delle competenze in materia nei rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Infine, sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 859-1357-1378-1484-1553-D

**XVII Legislatura**

---

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 583 \(pom.\)](#)

1 marzo 2016

Attività (esito)

#### **Dibattito connesso**

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 1 marzo 2016 alle ore 20:00

[N. 584 \(ant.\)](#)

2 marzo 2016

#### **Questioni procedurali**

Respinta questione sospensiva.

#### **Discussione generale**

*Replica del Governo*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione articolo unico del ddl, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

#### **Trattazione articoli**

Discussa questione di fiducia su approvazione articolo unico del ddl, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale: favorevoli 149, contrari 3, astenuti 15, votanti 167, presenti 169.

Votata questione di fiducia su approvazione articolo unico del ddl, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 149, contrari 3, astenuti 15, votanti 167, presenti 169

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 583a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 1° MARZO 2016

Presidenza del presidente GRASSO

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 584 e 587 del 2 e 8 marzo 2016

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 febbraio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sul conferimento del premio Oscar al musicista Ennio Morricone

**PRESIDENTE.** Collegli, desidero esprimere i sentimenti miei personali, anche a nome dell'Assemblea, ad Ennio Morricone (*L'Assemblea si leva in piedi. Generali applausi*). Finalmente è stato conferito il premio Oscar al maestro Ennio Morricone, straordinario compositore, orgoglio dell'Italia intera, che con le sue musiche ha accompagnato la storia di noi italiani, sin da ragazzi.

Sulla pronuncia della Corte di cassazione in merito alla vicenda giudiziaria del senatore Margiotta

**ZANDA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD).** Signor Presidente, vorrei comunicare all'Assemblea che la Suprema Corte di Cassazione ha assolto, con sentenza irrevocabile, senza rinvio, il senatore Salvatore Margiotta (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AL-A, AP (NCD-UDC) e del senatore Candiani*), che era stato condannato, con decisione che oggi possiamo dire ingiusta. Voglio altresì comunicare all'Assemblea che il senatore Margiotta è senatore del Gruppo del Partito Democratico.

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato

**GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)).** Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori, rinnovando al Presidente la sollecitazione già avanzata in Commissione giustizia, affinché sia richiesta al Governo la memoria presentata alla Corte costituzionale e decisa mercoledì scorso, che riguarda argomenti di grande attualità, ovvero il tema delle adozioni e quello della *stepchild adoption*.

Poiché il Governo si è pronunciato in quella memoria e ha dato indicazioni precise, credo che i rappresentanti della Nazione, i senatori, abbiano il diritto di conoscere qual è l'opinione del Governo presentata alla Corte costituzionale e ciò è importante anche per il prosieguo dei nostri lavori.

In Commissione giustizia avevo capito che il ministro Orlando, presente, si era impegnato a consegnare questa memoria; oltretutto il procedimento si è già concluso mercoledì scorso e ritengo sia un atto pubblico. Pertanto, chiedo nuovamente al Presidente del Senato di richiedere al Governo questo atto e di metterlo a disposizione dei senatori.

### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,41)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Collegli, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 17 marzo.

La seduta di oggi sarà dedicata all'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

A partire da domani saranno discussi i seguenti disegni di legge: omicidio stradale, delega riforma della magistratura onoraria, legge quadro sulle missioni internazionali.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, saranno discussi i disegni di legge istitutivi, rispettivamente, della giornata di ricordo delle vittime dell'immigrazione e delle vittime delle mafie. In relazione alla richiesta di un'informativa del Governo sulla situazione in Libia, sarà acquisita la disponibilità del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri.

Il calendario della settimana dal 15 al 17 marzo prevede inoltre l'esame dei disegni di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto, sulla promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo, nonché - ove conclusi dalle Commissioni competenti - dei disegni di legge sul terzo settore e sull'istituzione del sistema delle agenzie ambientali.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 16 marzo, il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo dei giorni successivi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 marzo si svolgerà il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016:

- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 1738 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 951 - Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e relativa aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia

- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- Disegno di legge n. 1870 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 marzo 2016:

Martedì	1°	marzo	pom.	h. 16,30	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	2	marzo	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Norme penali sull'omicidio stradale ( <i>Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i> )

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1738 e connessi - Delega riforma magistratura onoraria ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 1917 - Legge quadro sulle missioni internazionali ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
Giovedì	3	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D (Norme penali sull'omicidio stradale) e n. 1738 e connessi (Delega riforma magistratura onoraria) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 1° marzo.

Martedì	8	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	9	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 1878 e connesso - Giornata memoria vittime immigrazione ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> )
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1894 e connessi - Giornata memoria vittime mafie
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	10	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1878 e connesso (Giornata memoria vittime immigrazione) e n. 1894 e connessi (Giornata memoria vittime mafie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 3 marzo.

Martedì	15	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 951 e connesso - Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto
"	"	"	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1581 - Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-14	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016 ( <i>mercoledì 16, pom.</i> ) - Disegno di legge n. 1870 - Terzo settore ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> ) Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> )
Giovedì	17	"	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 951 e connesso (Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto) e n. 1581 (Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 marzo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1870 (Terzo settore) e n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

### Ripartizione dei tempi per la discussione

**sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri  
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016**

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenziati	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo che tutta l'Assemblea sarebbe d'accordo con me nel ragionamento che abbiamo provato a fare in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Signor Presidente, nel momento in cui si rincorrono notizie sempre più precise e anche preoccupanti sulla Libia, nonché su un'eventuale guida italiana per un intervento in quel Paese, non credo sia accettabile che l'Assemblea non abbia una informativa da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri e che quindi non abbia la possibilità di poter apprendere notizie, e anche di poterlo fare rapidamente. Sembra assurdo che io dica questo, dal momento che soltanto il Parlamento dovrebbe decidere su eventuali interventi, sulle missioni, perché le prerogative del Parlamento su questi temi sono assolutamente chiare e precise. Per tale motivo siamo preoccupati.

Sappiamo tutti che ci troviamo in questa situazione internazionale, anche con riferimento al terrorismo (mi riferisco al pericolo ISIS) per delle scelte sbagliate, che non riguardano solo l'Iraq e l'Afghanistan, ma anche la Libia.

Quindi, riteniamo urgente che il Parlamento possa affrontare questa discussione e disporre di tutti gli elementi e le determinazioni. Non è tollerabile apprendere le notizie soltanto dalla stampa e dai giornali. Per questo le chiedo di inserire giovedì mattina l'informativa del presidente del Consiglio Renzi. Sappiamo che il ministro Gentiloni è a New York, quindi a maggior ragione può venire qui il presidente Renzi. Credo peraltro sia necessario che proprio il Presidente del Consiglio debba fornire le informazioni ed ascoltare il dibattito e le indicazioni di quest'Assemblea.

Signor Presidente, ricordo che abbiamo posto varie volte la questione dei disegni di legge delle opposizioni, che hanno fatto una rapida comparsa qualche tempo fa, come prevede il nostro Regolamento, ma poi sono stati immediatamente tolti dall'Assemblea e giacciono ora in Commissione. Credo sia arrivato il momento di riportarli in Aula, nella settimana che va dall'8 al 10 marzo. Mi riferisco in particolare all'identificativo delle Forze dell'ordine, inserendo inoltre nella stessa settimana o in quella successiva (su questo non abbiamo problemi), anche la questione del reddito di cittadinanza e due mozioni: la prima, sulle Ferrovie dello Stato, perché è assurdo che continuiamo a non discutere di una questione strategica per il nostro Paese, e la seconda, la n. 505 a prima firma della senatrice Bellot, relativa a tutte le vicende bancarie e più specificamente la questione dell'omessa vigilanza da parte del Governatore della Banca d'Italia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[CATALEO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato il 21 gennaio scorso un atto di sindacato ispettivo indirizzato al Ministero dell'interno in cui si chiedeva di sapere i motivi del trasferimento del prefetto Fernando Guida da Enna ad Isernia e la sua mancata sostituzione. Il prefetto Guida ha rivestito un ruolo nelle inchieste relative alla Fondazione Kore e nella vicenda relativa alla facoltà di medicina rumena Dunarea ed il Fondo Proserpina. Il MIUR ha già emanato tre diffide e diversi avvisi dichiarando l'illegittimità della facoltà stessa; inoltre, per il ministro Stefania Giannini questa facoltà è fuori legge.

Cinque persone, tra le quali l'ex senatore Crisafulli, sono state iscritte dalla procura nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, invasione di edificio pubblico e falso per soppressione. Mi dispiace - e lo dico qui in quest'Aula - essere venuta a conoscenza che qualche deputato regionale e nazionale sia andato addirittura all'inaugurazione della facoltà dichiarata illegittima e fuori legge dal ministro Giannini.

È notizia di pochi giorni fa che il ministro dell'interno Angelino Alfano è stato indagato per abuso d'ufficio.

Al seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta stranamente priva del prefetto per quasi sessanta giorni poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie che si è poi effettivamente insediata solo il 22 febbraio scorso.

Ora, è particolarmente grave il fatto che il Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in un caso come quello di Enna nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti e documenti, testimonianze e intercettazioni. Il ministro Alfano ha dichiarato, dopo l'annuncio della presentazione della mozione di sfiducia, che questo caso è superato e smentito dai fatti. Il fatto è, invece, che il Ministro ha lasciato la città di Enna senza prefetto per più di 60 giorni, rimuovendo in modo particolarmente strano il prefetto Guida.

Inoltre, dalle fonti di stampa sappiamo anche di intercettazioni che riguardano Ugo Malagnino, che è capo della segreteria del vice ministro Bubbico al Ministero dell'interno, nelle quali Crisafulli dice che bisogna risolvere questa cosa prima che il Ministro parta per la vacanza. Per gli inquirenti, in questa telefonata Crisafulli si riferisce proprio al trasferimento del prefetto Guida.

In altre dichiarazioni, quelle dell'ex procuratore ennese Calogero Ferrotti del 30 dicembre 2015, pochi giorni prima di andare in pensione, si dice che vi sono stati dei contatti tra Crisafulli e gli ambienti romani per far trasferire con grandissima urgenza il prefetto Guida.

Ora, noi riteniamo che questo sia un fatto gravissimo e chiediamo pertanto che venga inserita in calendario la mozione di sfiducia al ministro Alfano. (*Brusio*).

Chiedo ai colleghi di darmi la possibilità di parlare.

Oltre a questo, chiediamo che la mattina di venerdì 11, visto che il ministro Gentiloni si trova fuori d'Italia, l'Assemblea possa riunirsi per l'informativa del ministro Gentiloni sulla questione della Libia. Nella Conferenza dei Capigruppo, il capogruppo del PD Zanda ha detto che giovedì 10 o venerdì 11 non può garantire la presenza dei senatori. Io credo che questo sia un tema assolutamente sentito da tutti i senatori e quindi sono sicura che anche i senatori colleghi del Partito Democratico sarebbero d'accordo nell'inserire un'informativa anche di giovedì o venerdì mattina, quando l'Aula normalmente non si riunisce.

Per quanto riguarda i disegni di legge delle opposizioni, mi unisco alla richiesta della senatrice De Petris di inserire, nella settimana dall'8 al 10 marzo, il disegno di legge sulla identificazione delle Forze dell'ordine. Ricordo ancora a quest'Aula, e a lei presidente Grasso, che dei disegni di legge delle opposizioni, in questi tre anni, non ne è stato discusso neanche uno.

A questo mi ricollego per ribadire la richiesta di inserimento del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che giace in Commissione da ben tredici mesi. Credo che questo sia assolutamente vergognoso. Inoltre, chiedo l'inserimento in calendario delle mozioni n. 1-00421, sull'ecobonus, e n. 1-00525, sull'euribor. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo sottolineato quanto stia diventando urgente lo svolgimento dell'informativa del Governo sul problema della Libia.

Leggiamo sui giornali della presenza di agenti britannici, francesi e statunitensi nel territorio libico e sappiamo che gli alleati dovrebbero riservare all'Italia il ruolo guida dell'eventuale intervento, successivamente alla richiesta da parte del Governo libico, laddove questo dovesse ottenere la fiducia del Parlamento di Tobruk, o addirittura dopo il via libera (che, per certi versi, è già avvenuto) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Di queste cose non sappiamo nulla e leggiamo sui giornali che quanto scritto dovrebbe avvenire in tempi ravvicinati.

Ritengo assolutamente importante che il Parlamento sia informato di quanto sta per accadere o delle decisioni che il Governo intende assumere. Anche a noi risulta evidente l'estrema delicatezza del problema in questione. Inoltre, intervenendo il Presidente del Consiglio in Assemblea il 16 marzo in vista del Consiglio europeo che si svolgerà nei due giorni successivi, non conoscendone ancora l'ordine del giorno e non sapendo se in quella sede ci sarà la possibilità di discutere anche del problema della Libia, il *premier* Renzi dovrebbe intervenire anche su questo problema qui in Senato. Quindi, non sappiamo nulla nel merito, né con riferimento alle procedure che dovrebbero presiedere ad un'eventuale decisione.

Tenuto conto della delicatezza del problema e con il senso di responsabilità che sempre ci appartiene quando sono in gioco gli interessi del nostro Paese, riteniamo utile e fondamentale, a questo punto, che il Governo proceda ad un'informativa più precisa sul problema della Libia.

Conosciamo gli impegni internazionali del ministro Gentiloni e siamo al corrente della sua impossibilità ad essere presente nei prossimi giorni. Ciò nonostante, signor Presidente, la solleciterei a prevedere lo svolgimento di un'informativa del Ministro su questo problema nel primo pomeriggio di giovedì 10 marzo, in quanto mi risulta che il Ministro tornerà nella mattinata di quel giorno.

Mi pare che la presidente De Petris sia già intervenuta su questo tema, che riguarda tutti. Ribadisco che, laddove non ci fosse certezza e contezza del fatto che il Governo prenderà posizione su questo argomento nel dibattito in sede di Consiglio d'Europa, è obbligatorio che, questa volta, il Parlamento prenda in esame il problema con lo svolgimento dell'informativa del Ministro degli affari esteri.

**SCHIFANI** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SCHIFANI** (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo per avanzare la richiesta di una piccola modifica al calendario dei lavori approvato oggi a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, con riferimento alla calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Premetto che nel merito ritengo che, come ha dichiarato lo stesso ministro Alfano, la vicenda sia morta prima di nascere, perché quando egli ebbe a dichiarare i fatti erano conclamati, ossia il commissariamento dell'università Kore era già stato realizzato dal prefetto vicario che svolgeva le funzioni del prefetto trasferito. Ulteriori e qualificanti elementi di merito si sono aggiunti alle considerazioni del ministro Alfano in occasione delle dichiarazioni del prefetto Guida, il quale ha pubblicamente affermato come quel trasferimento fosse concordato e condiviso vuoi per l'esigenza di avvicinamento alla propria sede, vuoi per il fatto notorio - mi rivolgo agli addetti ai lavori e sicuramente anche a noi legislatori - che la prefettura di Enna è in fase di abolizione nella logica di riordino dei costi dei presidi di Governo sul territorio.

Signor Presidente, fatta questa premessa di merito, vorrei formulare la seguente richiesta. Lo stato degli atti è regolato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1: come lei mi insegna, signor Presidente, questi eventi vengono esaminati dal Tribunale dei ministri, il quale ha novanta giorni di tempo perentori per valutare la fondatezza o meno dell'indagine, archiviare o eventualmente trasmettere alla procura le proprie valutazioni per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio o il venir meno della richiesta di autorizzazione a procedere.

È già trascorso un mese, signor Presidente, perché gli atti sono stati trasmessi il 1° febbraio; quindi ci sono soltanto altri due mesi perché il Tribunale dei ministri si possa pronunciare su questa vicenda (noi

siamo certi che si pronunzierà per l'archiviazione). Dico questo anche per un'economia dei lavori parlamentari e per evitare dibattiti che, se dovessero essere necessari, si faranno senz'altro (nessuno vuole sottrarsi a questo), ma eventualmente a tempo debito e con un evento più maturo nel caso in cui dovessero acclararsi eventuali responsabilità, che sicuramente non verranno acclamate, perché il caso si è sgonfiato da sé.

Vengo alla richiesta, signor Presidente. Chiedo che la calendarizzazione della mozione di sfiducia possa essere presa in esame non prima di due mesi a partire da oggi, in maniera tale da prenderla in esame quando il Tribunale dei ministri avrà doverosamente compiuto i propri adempimenti ed avrà manifestato la propria opinione in ordine all'eventuale archiviazione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE**. Salutiamo allieve, allievi, docenti ed accompagnatori dell'Istituto alberghiero «Severo Savioli» di Riccione, in provincia di Rimini, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

**DIVINA (LN-Aut)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DIVINA (LN-Aut)**. Signor Presidente, anche noi volevamo chiedere un'integrazione, più che una modifica. Abbiamo letto tutti ieri le agenzie ed oggi le testate dei nostri quotidiani nazionali, in cui si dice sostanzialmente che gli americani hanno deciso di operare un intervento in Libia. L'Italia si trova suo malgrado reclutata, in quanto le è stata affidata la guida del contingente plurinazionale di intervento in quell'area. La domanda che noi ci poniamo e che il cittadino italiano si pone è se siamo entrati in guerra senza neanche saperlo e senza neanche accorgercene. Poiché la dichiarazione di guerra dovrebbe spettare alle Camere, queste dovrebbero quanto meno sapere che tipo di intervento i nostri militari andranno a fare in quelle zone, giusto o non giusto che sia. Ognuno avrà opinioni diverse in merito e magari la Lega può anche essere d'accordo su un intervento militare di sicurezza nazionale, in quanto davanti a noi si trova uno Stato in subbuglio, con una presenza di terroristi che deve preoccupare tutti quanti noi. Ci dobbiamo chiedere però chi decide per gli italiani quando è il caso di mobilitare la propria difesa e i propri eserciti. Decide il Parlamento italiano o il Presidente degli Stati Uniti d'America? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È stata chiesta, da parte del Presidente di Forza Italia, la presenza del ministro degli affari esteri Gentiloni. Ma, vista la complessità della questione e la rilevanza della stessa, noi pensiamo che debba essere addirittura il presidente Renzi a venire e relazionare in Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**D'AMBROSIO LETTIERI (CoR)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**D'AMBROSIO LETTIERI (CoR)**. Signor Presidente, colleghe e colleghi, è nota la posizione del mio Gruppo parlamentare in ordine alle mozioni di sfiducia. Noi siamo sempre uguali a noi stessi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persona appartenente alla maggioranza o all'opposizione; certamente non influisce sulla nostra decisione il fatto che vi sia un ruolo di Governo. Io credo che, se e quando l'esito delle determinazioni del tribunale dei Ministri produrrà delle informazioni utili a formarsi un convincimento più adeguato, il problema verrà affrontato.

Semmai, signor Presidente, colgo l'occasione per rappresentare a lei e all'Assemblea, parlandosi del Ministro dell'interno ed essendosi fatto riferimento anche al ministro Gentiloni, la necessità e l'opportunità, che poi tramite il Gruppo, unitamente ai colleghi, formalizzerò nei modi di rito, di audire in Aula il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno.

Ieri - anzi, per essere più precisi, avantieri - il ministro Alfano è stato a Bari in relazione alla grave, gravissima emergenza che si sta determinando in ragione dei rischi connessi con i flussi migratori.

Signor Presidente, non apro qui una discussione sui principi e sui valori della solidarietà e dell'accoglienza, che hanno sempre trovato la Puglia con le braccia aperte; tuttavia, non vorrei che quella Regione, che ha il perimetro costiero più esteso di tutta Italia, si trovasse da sola a fronteggiare un'emergenza particolarmente grave, soprattutto approssimandosi il periodo di più alto impegno sul versante turistico.

Credo che, per parlare di argomenti che riguardano l'economia reale del Paese e i profili di sicurezza e di legalità dei territori, forse sarebbe più opportuno concentrare la nostra attenzione su audizioni di questo genere, che gioverebbero anche alla nostra azione legislativa a tutela dei territori e della nostra comunità nazionale. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Non ho ben capito la proposta di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Chiedo la possibilità di audire, eventualmente anche di concerto, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno in relazione al rischio, di cui oggi parlano tutti i quotidiani, in particolare quelli del Sud, determinato dalla pressione esercitata sul confine macedone e alla possibilità che approdino, presumibilmente anche sul territorio pugliese, decine di migliaia di profughi che scappano dalle guerre, dalla povertà e dalle dittature. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

**PRESIDENTE**. Visto che nel calendario è già prevista un'informativa sulla situazione in Libia, considerato che siamo in attesa di acquisire la disponibilità del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri e che sono state proposte varie soluzioni (giovedì, venerdì, Presidente del Consiglio o ministro degli affari esteri Gentiloni), tenuto presente che, comunque attendiamo una risposta su questo tema e che, appena pervenuta, si provvederà a calendarizzare l'informativa, metto ai voti la proposta di modifica al calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire, con data certa, l'audizione del Governo sul tema della Libia.

**Non è approvata.**

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Restiamo comunque in attesa dell'acquisizione della disponibilità del Presidente del Consiglio o del ministro Gentiloni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare i disegni di legge concernenti l'identificativo per le Forze dell'ordine e il reddito di cittadinanza, presentata sia dalla senatrice De Petris, sia dalla senatrice Catalfo.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di altre mozioni.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

**SCHIFANI** *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Presidente, mettiamo ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Senatore, è stato deciso di non inserire nel calendario la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Secondo me, Presidente, la mia proposta era diversa.

PRESIDENTE. Lo comprendo, però lei dice di calendarizzarla «non prima di». Già c'è la proposta di non calendarizzarla.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Scusi, Presidente, ma non è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Lo capisco, ma è un'ulteriore specificazione.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). La mia proposta era chiara. Io la invito a metterla in votazione, poi veda lei. La mia proposta è diversa, e credo - spero, Presidente - di averla motivata ampiamente.

PRESIDENTE. Certamente, ma la proposta di non calendarizzarla contiene in sé quella di calendarizzarla tra due mesi.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). No, Presidente, perché può esserne chiesta la calendarizzazione tra una settimana e ogni settimana. In questo caso invece l'Assemblea decide di prendere in esame la calendarizzazione quando il Tribunale dei ministri avrà esaurito il suo compito. Aveva un senso. *(Commenti dai Gruppi LN-Aut e del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Si decide indipendentemente dall'esito del Tribunale dei ministri; non possiamo calendarizzare la discussione a condizione di un esito del Tribunale dei ministri: è questo il punto, senatore Schifani. Mi dispiace ma siccome lei ha detto, all'esito della pronuncia del Tribunale dei ministri...

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Nel momento in cui il Tribunale dei ministri si pronunzierà prenderemo in esame l'eventuale calendarizzazione; è una sospensiva.

PRESIDENTE. Vorrà dire che la prenderemo in esame.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Chiedo il voto su questo, Presidente, perché altrimenti ogni settimana ci troveremo a votare questa richiesta. La mia istanza credo fosse abbastanza razionale. Se poi lei non vuole metterla in votazione, se ne assumerà la responsabilità. *(Commenti dei senatori Crimi e Santangelo)*.

PRESIDENTE. La voteremo ogni volta che sarà richiesto.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Dissento, però ne prendo atto.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'audizione dei Ministri dell'interno e degli affari esteri sull'emergenza profughi in Puglia.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad una delegazione di funzionari della House of Lords

**PRESIDENTE**. Informo l'Assemblea che sta assistendo ai nostri lavori una delegazione di funzionari della House of Lords in Senato per un periodo di studi e di cooperazione amministrativa. Li salutiamo e auguriamo loro buon lavoro. *(Applausi)*.

#### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV-quater, n. 2) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,14)***

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 2, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non essendo presente in aula il relatore, senatore Giarrusso, chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.

**STEFANO, f. f. relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostituisco il relatore Giarrusso, che non era stato avvertito e oggi risulta assente, per evidenziare preliminarmente che, come precisato anche dall'ex senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2015, per i medesimi fatti la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il tribunale di Padova, a seguito della quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11, conclusosi con richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013.

Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal giudice per le indagini preliminari, è stata ritenuta l'operatività dell'articolo 68 della Costituzione.

Atteso che nel procedimento penale n. 8026/11 del giudice per le indagini preliminari l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del sindacato della Giunta e oggi dell'Aula rimane quello civile n. 3804 del 2013, inerente ai medesimi fatti, in relazione al quale il predetto ex senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

La giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

L'atto di sindacato ispettivo 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga verificatisi) rispetto alla quale si legge testualmente: «l'interrogante chiede di sapere: (...) alla luce dei gravi fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico la preside del liceo classico Canova di Treviso».

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente, anche alla luce della circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta non è in alcun modo necessaria una puntuale e pedissequa corrispondenza dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate *extra moenia* e le opinioni espresse *intra moenia*.

Rispetto al requisito del cosiddetto legame temporale, si rileva che il predetto atto di sindacato

ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso» del 25 maggio 2008.

In occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile, è stato osservato dal relatore che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del legame temporale, purché tale atto risulti prevedibile sulla base della specifica situazione.

Per tali ed altri motivi - Presidente, considerato che è molto faticoso parlare con questo brusio in Aula - la Giunta ha deliberato, su proposta del relatore, senatore Giarrusso, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Discussione del documento:**

***(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 17,25)***

### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 10, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.

Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

**LO MORO, relatrice.** Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta, nella sua integralità, mentre oralmente mi limiterò a riepilogare qual è il punto della questione, anche per chi non avesse avuto il tempo di leggerla.

Signor Presidente, lei ha già detto che è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli a chiedere l'autorizzazione e ha già dato informazioni sufficienti su quanto deciso dalla Giunta. Quindi partirò dalle premesse, in fatto e in diritto, per poi dire qual è la proposta della Giunta.

Innanzitutto, la precisazione su quale sia l'autorità giudiziaria procedente, in questo caso non è una mera formalità, ma un elemento di sostanza, perché si tratta di intercettazioni telefoniche autorizzate nei confronti di terzi non parlamentari da altro giudice per le indagini preliminari e in particolare da quello presso il tribunale di Firenze. Il procedimento in cui sono state raccolte e acquisite queste intercettazioni telefoniche è dunque un altro procedimento, per la verità a carico sempre di Marcello Dell'Utri, oltre che di altri imputati, per un altro reato, che è il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo caso siamo davanti ad un'altra richiesta, perché queste intercettazioni sono state trasmesse alla procura di Napoli, che ne ha chiesto l'utilizzo per un altro procedimento penale, per fatti completamente diversi, in relazione ai quali è contestato un altro reato rispetto alla corruzione e, in particolare, il concorso in peculato.

Dunque, si tratta di due autorità diverse, c'è una parziale identità soggettiva, perché in entrambi i casi è imputato Marcello Dell'Utri, ma i fatti sono completamente diversi. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n.140 del 2003. La richiesta di autorizzazione - a titolo di informazione per i colleghi - riguarda 49 conversazioni telefoniche su 52 che vedono coinvolto l'ex senatore Dell'Utri, registrate in un periodo che va dal 23 gennaio al 21 maggio 2012. È vero che le conversazioni telefoniche sono 49, ma si tratta di un numero che va rapportato con il numero complessivo, che è di 12.878 intercettazioni.

Salto tutta la parte riguardante la descrizione che abbiamo fatto per chiarire che si tratta di fatti diversi e di autorità giudiziarie che procedono in maniera differenziata, una presso il tribunale di Firenze e l'altra - quello che ci riguarda - presso il tribunale di Napoli. Passando quindi al piano metodologico, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la direzione dell'atto di indagine, ossia se lo stesso sia rivolto sul piano funzionale nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione.

In questo caso, per la verità, la decisione non è molto difficile da prendere, perché, per ciò che riguarda il fatto che ci sia una diversità, quello che stiamo esaminando è un caso di scuola, dal momento che c'è una totale diversità anche nei fatti per cui si procede. Quindi, l'idea che si possa procedere per questi fatti e che l'intercettazione sia stata decisa in maniera indiretta, per carpire qualcosa in relazione a questo processo, è un'idea fantasiosa, perché i fatti per cui si procedeva presso il tribunale di Firenze erano completamente diversi. L'occasionalità delle intercettazioni è dunque del tutto evidente: il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 17337 del 2011, a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, procedeva per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inutile che mi dilunghi sul contenuto dei fatti contestati, in quanto anche l'imputazione ne attesta la diversità. Del procedimento presso il tribunale di Firenze, comunque, il Senato non è stato investito dalla competente autorità giudiziaria, quindi non se ne deve occupare. L'ambito conoscitivo della Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alle richieste di utilizzo in titolo trasmesse da un giudice diverso e per un diverso fine.

A parte questa considerazione anche sulla occasionalità che emerge in maniera obiettiva dagli stessi documenti, e che tra l'altro non è stata contestata neanche dall'interessato che non ha presentato alcuna memoria pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'altro elemento che va indagato è quello sulla necessità, o meglio sulla non implausibilità della intercettazione. Anche in relazione a questo mi pare che non ci siano dubbi di alcun genere.

Naturalmente per tutto questo dobbiamo richiamare il contenuto dell'ordinanza del giudice e sotto questo profilo posso evidenziare che in essa si fa ampiamente riferimento alla necessità di queste intercettazioni. In particolare l'autorità giudiziaria scrive che «gli esiti delle intercettazioni sopra ricordate rendono indispensabile l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate, perché dalla loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca partenopea di cui l'amico De Caro era direttore». E ancora, a pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce, rispetto alle ulteriori intercettazioni, che «le stesse appaiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra Dell'Utri e De Caro; costituiscono la prova degli stretti rapporti, anche di carattere fiduciario, intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina di De Caro». In conclusione, nel caso di specie la necessità dell'intercettazione è evidente così come la occasionalità.

Per queste ragioni io ho proposto alla Giunta, che ha votato a maggioranza queste conclusioni che ripropongo all'Assemblea, che sia concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al documento in discussione.

Ho già detto - e quindi mi limito a ribadirlo - che non abbiamo elementi diversi provenienti dall'interessato e aggiungo, perché è un'argomentazione suggestiva ed è più che motivata nella relazione scritta, che in questo caso non dobbiamo fare alcun riferimento all'eventuale legittimità o illegittimità, perché non siamo la Corte di cassazione, ma il Senato e gli elementi che dobbiamo valutare sono quelli della occasionalità e della necessità. Questo perché? Cosa succederebbe se nell'altro processo, quello presso il tribunale di Firenze, venisse sancita l'illegittimità delle intercettazioni, ovviamente per via giudiziaria? Chiaramente, se le intercettazioni sono illegittime non sono utilizzabili, ma questo non interferisce sul giudizio di oggi che è riferito all'altro procedimento. Allo stato non siamo stati informati di nulla di tutto questo, quindi ci limitiamo ad osservare gli aspetti di nostra competenza. Per queste ragioni non penso che si possa evitare di confermare la votazione che c'è stata in Giunta.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**CRIMI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRIMI (M5S).** Signor Presidente, premettendo che vorrei rappresentare il fatto che il collega Giarrusso è a casa in malattia e non assente per altri motivi, come qualcun'altro ha specificato, e che non eravamo al corrente di dover trattare gli argomenti che sono stati introdotti nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, vado ad affrontare la questione legata al documento ora in esame.

Stiamo parlando dell'ex senatore Dell'Utri. Forse la vicenda potrebbe sembrare marginale, perché stiamo parlando di sottrazione di libri antichi da una biblioteca. Però la questione è importante e non va sottovalutata perché fa capire qual è la misura della persona, che rapporto ha con la pubblica amministrazione, che rapporto ha con la cosa e con i beni pubblici.

Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari viene precisato che il De Caro, il direttore della biblioteca, «dopo aver assunto le funzioni di direttore della biblioteca, grazie anche alle protezioni politiche di cui da tempo godeva (...)» - ecco un altro meccanismo che purtroppo ancora esiste - «acquisiva il controllo totale della biblioteca (...) e consentiva l'accesso abusivo e incontrollato». Questo dà un po' il quadro nel quale si muoveva l'ex senatore dell'Utri e in cui si muove, purtroppo ancora adesso, gran parte della politica italiana, anche di quella presente in questa Camera e nell'altra.

Il dottor Dell'Utri avrebbe «consentito l'attività di spoliazione della biblioteca», avrebbe favorito «l'ascesa del De Caro ai vertici dell'amministrazione statale» anche in vista della possibilità di incarichi ministeriali e della loro compatibilità con funzioni «di direttore di una biblioteca famosa» appunto per quelle raccolte che erano invidiate in tutto il mondo e che è stato consentito sottrarre e portare altrove.

Credo che tale vicenda non vada sottovalutata ed ho voluto intervenire in sede di dichiarazione di voto per evidenziare quale sia il rapporto che c'è sempre stato tra la politica, le nomine, gli incarichi affidati, gli scambi e tutto ciò che ne consegue. Sappiamo che nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri sono state avanzate accuse ben più pesanti: di organicità alla criminalità organizzata e alla mafia. Ebbene, questa può sembrare una cosa irrilevante, ma invece dà l'idea di come la cultura mafiosa, sia insita talvolta in alcune persone e di come difficilmente venga meno; una cultura che prevede che la cosa pubblica non sia tale ma a disposizione di chi ne ha l'accesso.

Per questo motivo voteremo a favore dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni. Stiamo parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che forse sarebbe il caso di affrontare una volta per tutte, per eliminare il privilegio di cui gode la classe politica di dover ricevere un'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza che finisce per bloccare l'attività giudiziaria in caso di intercettazioni, sequestro o arresto; e tutto ciò affinché la casta possa continuare a tutelare se stessa rispetto alle accuse che le vengono avanzate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, mi pare che si stia prendendo un po' troppo il vizio di avere le primazie etiche in quest'Assemblea. Voglio ricordare, a prescindere dalla vicenda di Dell'Utri su cui non intervengo, che la vicenda della biblioteca dei Girolamini è stata sollevata alla Camera dei deputati da me quando ero nella Commissione cultura. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Crimi)*, quindi non è il caso di dire che anche in quest'Aula c'è l'andazzo comune della politica. Per cortesia, non parliamo di cose che non si conoscono.

Inoltre, vi sono anche delle imprecisioni nelle cose testé dette dal collega Crimi, per cui non usiamole per farci propaganda. Quella della biblioteca dei Girolamini è una vicenda squallida di questo Paese. Si è trattato di nominare direttore della biblioteca chi non aveva neanche i requisiti per ricoprire tale incarico; parliamo della biblioteca di Giambattista Vico e vi sono coinvolti anche ordini monacensi. La faccenda è quindi un po' più complicata di quella che potrebbe riguardare semplicemente una nomina. Dato che, com'è noto, ci sono più cose in cielo e in terra che non nella filosofia del senatore Crimi, chiederei almeno un po' di sobrietà. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Battista, D'Anna e Zuffada)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, di cui al documento IV, n. 10, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

*(Segue la votazione)*.

CASTALDI (M5S). Verdini, devi votare verde!

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Discussione del documento:**

[\(Doc. IV, n. 13\)](#) **Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura**

***cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (ore 17,42)***

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 13, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 56502/2010 RGNR - n. 33575/2015 RG GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

**STEFANO, relatore.** Signor Presidente, credo che sia utile a tutti che io rappresenti sul piano metodologico il ragionamento che ho proposto alla Giunta e sul quale quest'ultima ha deliberato a maggioranza, poiché trattasi di un provvedimento di custodia cautelare e quindi restrittivo della libertà personale di un nostro collega.

Inizio allora precisando, sul piano meramente metodologico, che nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione (come di ogni altra richiesta di arresti domiciliari) tutte le valutazioni vanno ricondotte e circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta, ed oggi dell'Assemblea, che, per un principio di separazione di poteri, non possono sostanzarsi in un giudizio di riesame di identica portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale spettante invece all'esclusiva competenza del cosiddetto tribunale della libertà, né tantomeno può connotarsi secondo modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado e alla fase processuale successiva dinanzi alla Cassazione.

Ritengo pertanto imprescindibile attenerci rigorosamente a tale impostazione metodologica senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo giurisdizionale improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al tribunale del riesame come pure con quello spettante alla Cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma settimo, della Costituzione. Ciò si porrebbe, peraltro, in contrasto con il profilo funzionale, ossia con la tutela della funzione parlamentare che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione le quali rappresentano deroghe al principio di uguaglianza ed in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul cosiddetto *fumus persecutionis*.

A questo proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010, nel prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire negativo dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, ha precisato tuttavia che il sindacato

non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria quanto in un potere di riscontro, attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo dell'assoluta necessità.

Alla luce di tale approccio, evidenzio, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n. 188 del 2010 (che richiamerò più volte), che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene, con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, che il senatore De Siano potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare i reati contestati con particolare riferimento (sottolineato in modo pregnante nella motivazione) al reato di associazione a delinquere. Credo che su tale motivazione andasse svolta, così come abbiamo fatto, la verifica di non implausibilità richiamata nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale.

Chiarisco che sicuramente non sono emersi elementi atti a configurare un *fumus* di primo grado, inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato. Parimenti, a mio avviso non sono emersi nemmeno elementi atti a connotare il *fumus* di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atti a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus*.

Gli elementi degni di approfondimento riguardano soprattutto il cosiddetto *fumus* di terzo grado, il quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. A tal proposito, va ancora ribadito che la Giunta non può sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* oggettivo.

Nel caso di specie, l'annullamento da parte del tribunale del riesame del capo relativo all'associazione a delinquere può fornire elementi di riflessione in tal senso, atteso che la motivazione delle esigenze general-preventive contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari fa riferimento soprattutto a tale reato. Ad utilità di tutti i colleghi dell'Assemblea, evidenzio che a pagina 89 dell'ordinanza (pagina 92 del documento) si legge testualmente: «Tale prognosi circa il futuro comportamento degli indagati a cui è contestato il delitto di cui al capo A), si fonda innanzitutto sull'inserimento degli stessi in una struttura associativa tuttora operativa». Il delitto di cui al capo A), ossia l'associazione a delinquere, assurge quindi a perno per indicazione stessa del magistrato precedente, su cui poggia il pericolo di recidiva.

A conferma di tale impostazione seguita dal giudice delle indagini preliminari, a pagina 91 dell'ordinanza (pagina 94 del documento) si legge: «Orbene, quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere, non può che predisporre lo strumento cautelare degli arresti domiciliari, idoneo a preservare le esigenze special preventive (...)». Da questa ricostruzione, quindi, appare evidente che la misura degli arresti domiciliari è stata commisurata dal magistrato precedente in relazione al capo di imputazione relativo all'associazione a delinquere. Non avrebbe infatti avuto senso l'*incipit* della sopracitata frase: «quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere».

Evidenzio altresì che il capo A) relativo all'associazione a delinquere è stato caducato ad opera del tribunale del riesame. Conseguentemente, sempre in virtù di un approccio di separazione dei poteri, non rientra sicuramente nei compiti della Giunta e dell'Assemblea quello di sindacare tale decisione giurisdizionale, essendo noi obbligati a prenderne atto, anche in virtù della circostanza che l'annullamento del capo di imputazione in questione comporta la caducazione dello stesso, non più efficace e non più esistente e conseguentemente non più soggetto alla nostra valutazione. È il giudice (in particolare il tribunale del riesame) che, nella propria autonomia di giudizio, ha caducato il capo relativo all'associazione a delinquere; ma, se noi dobbiamo necessariamente prendere atto di tale caducazione, allo stesso modo siamo obbligati, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, a verificare la non implausibilità riguardo alla motivazione dell'atto.

Evidenzio anche, pregando i colleghi di concedermi ancora tre minuti ...

PRESIDENTE. Glieli do anche io tre minuti, senatore Stefano.

STEFANO, *relatore*. Non pensavo di avere il tempo contingentato.

In relazione al documento De Siano, assume rilievo la questione della gravità dei reati contestati (che inizialmente comprendevano anche l'associazione a delinquere), presupposto necessario, secondo una prassi parlamentare ampia, per la concessione dell'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, atteso che l'applicazione allo stesso di una misura cautelare detentiva è suscettibile di modificare la composizione numerica dell'Assemblea, alterandone il *plenum*. La finalità precipua sottesa alla garanzia dell'inviolabilità deve essere necessariamente orientata nella direzione della salvaguardia della funzione parlamentare e a conferma di tale impostazione basti rilevare il dato - sancito anche dalla Corte costituzionale - dell'irrinunciabilità di tale prerogativa da parte dell'interessato, atteso che la salvaguardia della funzione parlamentare riveste natura di diritto indisponibile da parte del senatore inquisito ed è quindi rimessa alla nostra esclusiva valutazione.

Alla luce di tale approccio funzionale, in passato le Camere hanno autorizzato l'arresto solo per undici volte ed esclusivamente per otto parlamentari. In particolare, la giurisprudenza parlamentare ha ritenuto costantemente, fino alla XV legislatura, che l'esigenza di tutela del *plenum* dell'Assemblea potesse subire una deroga, ancorata a parametri di ragionevolezza, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato fosse di particolare gravità ed efferatezza. E il reato depotenziato dalla caducazione parziale del tribunale del riesame credo che potrebbe non essere più idoneo a giustificare la riduzione del *plenum* dell'Assemblea conseguente alla misura cautelare.

Aggiungo velocemente, sull'impianto complessivo, che gli altri coindagati del senatore De Siano per gli stessi reati rispetto ai quali oggi, a seguito del riesame, il senatore De Siano risulta indagato non sono stati soggetti ad alcuna misura restrittiva. E, quindi, questa nostra valutazione giunta che oggi rimetto all'Assemblea porta a parificare una posizione che - secondo noi - è allo stesso livello di altri coindagati.

Infine, per i due reati presunti rispetto ai quali il senatore De Siano è indagato insieme ad altri, esistono delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno voluto evidenziare la legittimità dei procedimenti amministrativi di aggiudicazione.

Per tutto questo insieme di ragioni, la mia proposta alla Giunta è stata approvata a larga maggioranza e io la rimetto all'autorevole esame di quest'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Mandralisca» di Cefalù, in provincia di Palermo, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del [documento IV, n. 13](#) (ore 17,55)**

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, non ci siamo. La componente del Movimento 5 Stelle rappresentata nella Giunta per le immunità è stata l'unica ad aver votato in senso diverso da tutte le componenti degli altri Gruppi, respingendo la proposta oggi illustrata dal presidente Stefano. Provo allora a sintetizzare molto brevemente le ragioni che ci hanno spinto a questa determinazione e che oggi motiveranno il nostro voto contrario.

Vorrei partire da una considerazione su quanto avvenuto in Aula proprio poco fa, come spunto di riflessione che poi condurrà a un certo ragionamento. Il capogruppo del Partito Democratico, il senatore Zanda, all'inizio di questa seduta, ha dato una comunicazione relativa alla assoluzione in via

definitiva di un nostro collega, il senatore Margiotta, alla fine della quale è scattato l'applauso. Noi ovviamente non possiamo che essere contenti che un senatore, un membro di quest'Assemblea, sia stato assolto in via definitiva. Immagino, però, che tutti noi si possa condividere l'idea che, se è giusto felicitarsi in maniera pubblica così esteriorizzata per un'avvenuta assoluzione di un parlamentare, allo stesso modo dovremmo essere pronti - e quest'Assemblea dovrebbe essere pronta - a compiere gesti pubblici e massimamente esteriorizzati tutte le volte che è successo o, eventualmente, succederà che membri di quest'Assemblea o dell'altro ramo del Parlamento siano invece attinti da sentenze definitive di condanna.

Signori, o ci mettiamo in testa che dobbiamo dare un segnale al Paese che sta là fuori e che ci guarda, che la politica vuole veramente riconquistare la fiducia e che i parlamentari non sono una casta, oppure non ce ne sarà per nessuno; o, almeno, non ce ne sarà per chi alle parole non fa seguire i fatti. Sul punto mi aspetto che, in futuro, qualora malauguratamente dovesse accadere che un parlamentare sia attinto da una sentenza di condanna, si alzi qualcuno in quest'Aula e proponga - che so - un fischio collettivo invece di un applauso.

Ma veniamo al caso che ci occupa.

Dalla relazione del presidente Stefano si è ricostruito l'*iter* che ha condotto la maggioranza dei membri della Giunta alla proposta di respingimento dell'autorizzazione alla misura coercitiva personale degli arresti domiciliari nei confronti del senatore De Siano. Si è detto che, poiché il tribunale del riesame ha fatto caducare il capo di accusa di associazione a delinquere per mancanza di gravi indizi - evidentemente, come sappiamo, non è un giudizio assolutorio in senso pieno quello del tribunale del riesame - non persistevano le esigenze cautelari in tema di gravi indizi di colpevolezza che giustificavano il mantenimento della misura cautelare disposta dal gip, venendo meno, appunto, le giustificazioni in relazione al reato di associazione a delinquere. Occorre, però, ricordare che permangono le imputazioni per fatti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di concorso in perturbata libertà degli incanti.

Non è che in questa sede si voglia indossare la veste di giustizialisti ad ogni costo, ma nel momento in cui diciamo - ed è stato detto anche nella relazione - che il Senato non vuole costituire un tribunale speciale, un giudice di quarto grado, che interferisca con la normale attività giudiziaria, dobbiamo anche considerare che comunque la misura cautelare, ad oggi, permane, limitatamente ai reati di corruzione e turbativa d'asta. Se facciamo finta di non vedere che è questa la realtà, non solo continuiamo a dare il messaggio, anche all'esterno, che applaudiamo chi viene assolto; non solo stiamo zitti zitti quando qualcuno viene condannato ma, ancora una volta, il cittadino normale non riesce a vedere i membri del Parlamento come suoi degni rappresentanti.

Il filtro di questo tipo di immunità - per carità - in via astratta è ragionevole: è una misura di protezione introdotta all'inizio per mettere un filtro a un'azione giudiziaria che potrebbe essere distorta e che potrebbe veramente rappresentare un *fumus persecutionis*, un caso in cui il potere giudiziario potrebbe intervenire in maniera mirata a colpire un politico o una forza politica.

Se il principio è giusto, come lo sono tanti che regolano l'attività parlamentare, nel corso del tempo si è distorto, e ancora oggi - questo è l'ultimo esempio - se questa Assemblea dovesse approvare la proposta della Giunta, continuerà su questa strada.

Rispetto al fatto, richiamato anche dal presidente Stefano, che la giurisprudenza parlamentare, ancorata a parametri di ragionevolezza, ha nella maggior parte delle volte riconosciuto che le misure limitative della libertà dei parlamentari valgono esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato sia di particolare gravità o efferatezza, bisogna essere pronti a spiegare fuori, a tutte le persone che oggi sono in carcere o agli arresti domiciliari o attinte da misure limitative della libertà - o che lo saranno da domani in poi - perché loro sì e noi no. Ogni ragionamento non sembra trovare alcun convincimento rispetto a quanto è stato rappresentato nella proposta del Presidente della Giunta. Questa è una giurisprudenza parlamentare che vorremmo respingere cambiando il suo corso, fermo restando, ovviamente, il sacrosanto diritto-dovere (in questo caso del senatore De Siano) di difendersi opportunamente davanti all'autorità giudiziaria.

Noi non stiamo parlando dell'innocenza o della colpevolezza di qualcuno, ma del ruolo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve svolgere in questo Parlamento. Altrimenti dovremmo spiegare perché è venuta meno l'accusa, o meglio sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Dovremmo spiegare per quale motivo chi oggi è agli arresti domiciliari, o magari in carcere, per fatti di corruzione o turbativa d'asta non può godere di quello che ormai sembra essere un privilegio indifendibile, e che speriamo nel prossimo Senato - semmai vedrà la luce il "Senatarellum" *monstrum* che verrà fuori dalla riforma costituzionale - verrà abrogato, a maggior ragione, proprio perché l'immunità astrattamente ragionevole non diventi strumento di ricovero di quella classe politica, certo non la migliore - mi riferisco ai Consigli regionali - che troverà usbergo trincerandosi dietro scudi di tal genere.

Il Movimento 5 Stelle, quindi, voterà no alla proposta di respingimento della richiesta degli arresti domiciliari (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**CUCCA (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CUCCA (PD)**. Signor Presidente, francamente mi lascia molto perplesso l'intervento del senatore Buccarella, due volte collega, una volta come senatore e l'altra come avvocato che è persona che ho sempre stimato anche per la sua preparazione specifica nei temi che stiamo trattando. Mi lascia perplesso perché oggettivamente o non ha fatto una buona lettura degli atti oppure non ha ascoltato in maniera attenta le motivazioni portate dal relatore Stefano quando ha proposto di respingere la richiesta formulata di sottoporre il senatore De Siano agli arresti domiciliari. Io ascolto e gradirei anche essere ascoltato.

Il collega Buccarella probabilmente non ha approfondito molto i temi. La risposta che si può dare alla domanda che ha fatto è semplicissima, a prescindere dal fatto che è stato spiegato in maniera esaustiva il motivo per cui essa è stata formulata, che trova riscontro nella semplice lettura degli atti.

Noi non possiamo paragonare il fatto del quale ci stiamo oggi occupando ad un caso per cui, con medesimi capi di imputazione, c'è gente che sta in galera. Nessuno contesta che si debba stare in galera a determinate condizioni, a patto che sussistano quei requisiti che la legge prevede e impone. E, quindi, parlare di fatti che non conosciamo, per i quali sono stati disposti degli arresti, effettivamente ci indurrebbe a parlare di cose delle quali non conosciamo gli esatti contorni.

Nella fattispecie, debbo dire che la relazione del collega Stefano è stata addirittura molto stringata, perché tanti elementi potrebbero essere portati all'attenzione dell'Assemblea. La relazione scritta è stata, invece, assolutamente esaustiva.

Mancano oggi tutti quegli elementi che avevano indotto inizialmente il giudice a richiedere la misura cautelare, e, non ultimo, anche il fatto che è stato già depositato l'avviso di conclusione di indagini, che significa cristallizzazione delle prove. E questo è uno degli elementi essenziali da considerare, perché le prove che sono agli atti sono ormai cristallizzate, e noi viviamo in un sistema in cui la privazione della libertà di un individuo deve essere sempre l'*extrema ratio*.

La riprova è data dalla circostanza che nessuno dei coimputati, pur avendo i medesimi capi d'imputazione, è sottoposto ad alcuna misura restrittiva, e mi sembra che la misura più grande sia quella dell'obbligo di firma per qualcuno di essi.

In base a questi elementi si spiegano le motivazioni per cui il relatore Stefano ha formulato la proposta di respingere la richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari per il collega De Siano.

Infine, voglio richiamare il contenuto delle dichiarazioni svolte in precedenza. Noi non accettiamo lezioni di alcun genere, anche per il fatto che rispettiamo le decisioni della magistratura, di qualunque segno esse siano. In quest'Aula abbiamo dimostrato sempre il massimo rispetto per quelle decisioni, e di recente anche con provvedimenti che sono stati smentiti dalle decisioni di altri organi della stessa magistratura.

In questo senso, abbiamo svolto, anche in Giunta, un lavoro di approfondimento, che ci consente agevolmente di sostenere la proposta formulata. E, pertanto, il Partito Democratico voterà a favore

della proposta del collega Stefano.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SILVESTRO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, domenica scorsa, cittadini e professionisti di Bologna e dell'Emilia-Romagna hanno appreso da un quotidiano che, a seguito di una sanzione comminata dallo specifico Ordine, alcuni medici sono stati sospesi dall'esercizio professionale per aver predisposto protocolli di *team* che prevedono, per particolari, specifiche e puntualmente dettagliate situazioni, che gli infermieri operativi sulle ambulanze del Servizio sanitario di urgenza ad emergenza medica-118 possano somministrare farmaci salvavita.

Quei medici sono stati sanzionati perché hanno previsto un utilizzo pertinente e mirato di competenze infermieristiche certificate e acquisite dopo anni di studio accademico; di abilità tecnico-scientifiche mantenute costantemente nel tempo; di esperienze professionali pluriennali: tutti elementi che hanno dimostrato nel loro insieme integrato di produrre risultati ed esiti per gli assistiti e la collettività assolutamente positivi.

I medici sono stati direttamente sanzionati, ma sono stati indirettamente sanzionati anche gli infermieri che, con quei medici, si impegnano per curare ed assistere. Sono stati tutti sanzionati perché insieme hanno coltivato e tradotto concretamente la diffusa convinzione che abilità, conoscenze ed esperienze di un intero *team* multiprofessionale debbano integrarsi per un risultato comune ed essere, in quel modo, rese fruibili dalla collettività tutta. I medici sanzionati, ma anche tanti altri loro colleghi, hanno preso atto delle competenze e capacità degli infermieri e gli infermieri indirettamente sanzionati hanno dato atto, consapevolmente, di essere capaci e pronti ad operare così come operano i loro colleghi in Europa e nel mondo.

Lo sconcerto dell'intera collettività professionale sanitaria è stato enorme, e non solo per il fatto che i protocolli in questione acclarano una modalità comportamentale certificata da società scientifiche del settore dell'emergenza-urgenza sanitaria, ma anche per il fatto che la loro correttezza e validità giuridica erano e sono state riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i propri uffici legali. Sconcerto, ma anche rabbia e frustrazione hanno trovato espressione in migliaia di commenti che hanno coinvolto tutto l'universo sanitario del Paese e fatto esplodere i *social network*.

Il fatto, oltretutto, è particolarmente grave anche perché un ente ausiliario dello Stato, quale è un ordine e collegio professionale, non ha manifestato le proprie eventuali osservazioni e dubbi in una logica di leale collaborazione tra istituzioni - in questo caso ordine professionale e Regione - ma ha ritenuto di procedere in maniera completamente decontestualizzata, con procedure sanzionatorie che si richiamano ad autodefinita superiorità professionali e a ipotetici *shifting* diagnostici e prestazionali. Le sanzioni sono state comminate ignorando evidentemente direttive europee e leggi dello Stato,

indicazioni regionali e pronunciamenti di diverse procure della Repubblica. D'altra parte, è anche necessario dire che è comunemente acclarato che il rilevamento della perdita o dell'alterazione delle funzioni vitali e i conseguenti interventi salvavita sono effettuati da medici e infermieri - e questo avviene nel mondo - senza che siano indicate prestazioni di tipo esclusivo per gli uni o gli altri, perché è così che viene raggiunto un obiettivo primario: non perdere vite umane e mantenere alta l'efficacia dell'intero sistema.

Proprio in questa logica e obiettivo, internazionalmente riconosciuti, si è strutturato il sistema di emergenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna, che vuole assicurare la migliore risposta possibile alle e nelle situazioni in cui una o più persone si trovino in grave e vitale difficoltà, utilizzando al meglio le risorse professionali (medici e infermieri) e non professionali (tecnici, volontari del soccorso e semplici cittadini), disponibili nell'ambito di una rete che integra e ottimizza il pronto soccorso e gli ospedali. Può essere ritenuta paradossale l'arma utilizzata dall'Ordine dei medici della Provincia di Bologna: un'arma impropria brandita per imporre la propria unilaterale visione nel vivace dibattito attualmente in corso nel Paese sulle relazioni professionali fra medici, infermieri e tutte le altre professioni sanitarie. «Un'arma impropria ed esagerata» - come anche altri hanno già detto - evidenzia l'incapacità dell'Ordine dei medici di Bologna di accettare quello che avviene in tutte le moderne organizzazioni sanitarie: la collaborazione, l'interazione, l'integrazione, il riconoscimento della pari dignità professionale e del rispetto tra tutti senza obsolete scale gerarchico-professionali.

Intervengano, dunque, Ministero, Regioni e chiunque ha a cuore la qualità del nostro sistema salute. Intervengano per porre fine a queste situazioni paradossali che rischiano di far esplodere il contenzioso tra i professionisti e contenere le risposte sanitarie dovute ai cittadini. Intervengano per riconoscere e valorizzare le competenze di tutti i professionisti e gli operatori. Intervengano per dare sostegno e forza a quel lavoro di squadra in cui medici, infermieri e gli altri componenti del *team* possono ottimizzare, integrandole, le loro competenze e capacità ad unico vantaggio dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Presidenza all'inizio della seduta è intervenuta sul maestro Morricone e l'Assemblea ha tributato un lungo applauso.

Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio l'Assemblea per aver celebrato la bella vittoria del maestro Ennio Morricone, che sicuramente dà lustro all'Italia intera, ma colgo questa bella occasione di festa per porre all'attenzione dell'Assemblea un tema che, sabato 13 febbraio, ha portato ad una manifestazione nazionale dei conservatori statali e non statali.

Mi faccio portavoce della richiesta contenuta in una nota, giunta ai membri della Commissione cultura, in cui c'è scritto che le Conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti dei conservatori statali e non statali, riunite congiuntamente a Roma nella sede del MIUR, il 27 gennaio 2016, esprimono la più grande preoccupazione per la situazione del sistema dei conservatori statali e non statali italiani e, più in generale, per la formazione musicale nel nostro Paese. In particolare, ormai da anni viene lamentato il blocco del processo di riforma del sistema, avviato dalla legge n. 508 del 1999, cui si accompagna una grave carenza di risorse pubbliche, nonché una problematicità costante nell'interlocuzione con il livello politico e istituzionale. Le Conferenze denunciano il persistere di un'assenza di progettualità politica e culturale, che riguarda il sistema formativo, nel contesto di una costante sottovalutazione di fatto del valore della musica nell'intero contesto culturale e sociale complessivo del Paese.

Il mio appello al Governo è, dunque, che si dia seguito al cosiddetto cantiere AFAM, che era stato avviato nell'estate del 2014, di cui non vediamo ancora gli esiti, in una proposta governativa di riforma complessiva del settore dell'alta formazione musicale e artistica, riguardando quindi anche l'Accademia di belle arti, e che quindi si festeggino, in modo concreto, la bellezza e l'eccellenza che Ennio Morricone rappresenta per la nostra collettività e si proceda concretamente a lavorare ad un progetto di riforma dell'intero comparto. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bocchino,*

*Cardinali e Liuzzi).*

[MICHELONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire qualche secondo per segnalare all'Assemblea che domenica scorsa il popolo svizzero si è pronunciato in una votazione popolare di estrema importanza per tutti gli stranieri che vivono in Svizzera e, dunque, anche per il mezzo milione di italiani. Domenica, il popolo svizzero è stato chiamato a pronunciarsi su un'iniziativa dell'estrema destra, che proponeva di introdurre nella Costituzione svizzera un elenco di reati che avrebbe obbligato i giudici a pronunciare l'espulsione di chi li avesse commessi, reati che andavano dai più gravi ai più banali.

Sono stati mesi difficili per noi: abbiamo contribuito alla campagna elettorale e c'è stata una grandissima mobilitazione civile in Svizzera. Anche da qui, dall'Aula del Senato, senza poterne parlare prima perché sarebbe stata un'ingerenza, ma a titolo personale, i senatori del collegio estero, il collega Di Biagio e il sottoscritto hanno fatto appello ai nostri doppi cittadini.

Mi preme sottolineare che il popolo svizzero ha respinto quell'iniziativa a larghissima maggioranza, contrariamente ai sondaggi e a quello che ci aspettavamo - il 58,9 per cento degli svizzeri ha detto di no - perché spesso gli abbiamo incollato l'etichetta di xenofobo (regolarmente è chiamato a votare su temi di tal genere, perché in Svizzera vige il sistema della democrazia diretta). Il popolo svizzero, però, ha quasi sempre dato grandissime risposte.

In questa specifica tornata eravamo preoccupati, perché quanto sta accadendo in Europa è benzina per le forze di destra in Svizzera. Era difficile argomentare, nei dibattiti che abbiamo sostenuto, che quella iniziativa era inaccettabile, quando ci veniva risposto che la Svezia annuncia 80.000 espulsioni, che in Francia si rimette in discussione la doppia cittadinanza e in Macedonia ci sono chilometri di filo spinato.

In questo momento la Svizzera ha problemi, perché su una popolazione di otto milioni di abitanti conta due milioni di stranieri e sono circa 300.000 i clandestini che lavorano in nero. Non è vero che tutto è perfetto in quel Paese, no, malgrado queste difficoltà, quel popolo ha detto no. E io ho voluto ricordarlo in questa sede e ringraziare il popolo svizzero per il voto espresso, sperando che sia utile all'Europa affinché rifletta su come adesso si sta comportando nei confronti dei flussi migratori che è chiamata a gestire.

Come ho avuto occasione di dire il 30 agosto dell'anno scorso nel ricordare i 56 italiani morti a Mattmark cinquant'anni fa, sono orgoglioso di essere italiano, sono orgoglioso di questi Governi che salvano vite nel Mediterraneo e oggi sono anche orgoglioso di essere cittadino svizzero, e per questo ne ho voluto parlare a quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bocchino e Campanella).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 2 marzo 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,21).

*Allegato B*

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

*Doc. IV-quater*, n. 2:

sulla votazione riferita alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Lezzi, Lucherini, Marino Mauro Maria, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

**Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Il senatore Margiotta ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico.

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha accettato tale adesione.

**Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 26 febbraio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 26 febbraio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM (2015) 667 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 109).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

**Commissione parlamentare per la semplificazione, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 24 febbraio 2016 (*Doc. XVII-bis*, n. 5).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

On. Bressa Gianclaudio

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (2258)

(presentato in data 29/2/2016).

*C.275 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1059, C.1832, C.1969, C.2339, C.2634, C.2652, C.3426).*

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni in materia di negoziazione assistita (2135)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 01/03/2016);

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Ginetti Nadia ed altri

Introduzione dell'articolo 570-bis del codice penale e modifica all'articolo 315-bis del codice civile, in

materia di obblighi di mantenimento dei genitori (2212)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)  
(assegnato in data 01/03/2016);

*4ª Commissione permanente Difesa*

Sen. Santangelo Vincenzo

Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (2180)  
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 01/03/2016);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni sulla segnalazione erronea alla centrale dei rischi (2136)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/03/2016);

*9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare*

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (1328-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*S.1328 approvato dal Senato della Repubblica*

*C.3119 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati*

(assegnato in data 01/03/2016);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Aracri Francesco ed altri

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (2127)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/03/2016).

### **Inchieste parlamentari, deferimento**

E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

Barani ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori" (*Doc. XXII, n. 30*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

### **Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 103), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (Atto comunitario n. 104), alla 10ª Commissione permanente

e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;  
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM (2016) 6 definitivo) (Atto comunitario n. 105), alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

#### **Affari assegnati**

In data 29 febbraio 2016 è stato deferito all'8a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle questioni attinenti ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus (Atto n. 714).

E' stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (Atto n. 715).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stata deferito - in data 26 febbraio 2016 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 aprile 2016. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 aprile 2016. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 26 aprile 2016.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113 - la tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è stato deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 24 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di settembre 2015 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca (*Doc. CLIV*, n. 6).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dal 30 dicembre 2015, del Prefetto dottor Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.

Con lettere in data 25 e 26 febbraio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Dormelletto (Novara), San Pietro in Lama (Lecce), Zapponeta (Foggia), Arienzo (Caserta), San Giovanni in Persiceto (Bologna), Otricoli (Terni), Quagliuzzo (Torino), Piode (Vercelli), Borgia (Catanzaro), Rotondi (Avellino), Cosenza, Villa di Tirano (Sondrio), Castel Gogio (Terni), Brindisi, Calice Ligure (Savona), San Pietro Mosezzo (Novara), Ariccia (Roma), Lago (Cosenza), Viggianello (Potenza), Brescello (Reggio Emilia), Boscotrecase (Napoli), Gragnano (Napoli), Zambrone (Vibo Valentia), Teggiano (Salerno), Sulmona (L'Aquila), Cassinetta di Lugagnano (Milano), Rondanina (Genova), Laino Borgo (Cosenza), Montaldo Roero (Cuneo), Nucetto (Cuneo).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

La Corte costituzionale, con lettere in data 11, 17 e 19 febbraio 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 21 del 26 gennaio 2016, n. 28 del 13 gennaio 2016, n. 30 e n. 31 del 27 gennaio 2016, e n. 36 del 13 gennaio 2016, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 167*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 168*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, della legge della regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 169*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 170*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 171*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Automobile club d'Italia (ACI) e dei 106 Automobile club Provinciali e Locali (A.C.), per l'esercizio 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 358*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ginetti e il senatore Berger hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00522 della senatrice D'Adda ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Amati, Astorre, Bignami, Borioli, Conte, Cucca, Cuomo, D'adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Di Biagio, Di Giacomo, Fasiolo, Elena Ferrara, Favero, Fucksia, Ginetti, Lai, Mastrangeli, Moscardelli, Orellana, Orrù, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Puppato, Gianluca Rossi, Sangalli, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Ruta, Vaccari, Vacciano e Vattuone hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem; a norma dell'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, l'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem, deve intendersi con procedimento abbreviato.

I senatori Cucca, Puppato e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00359 della senatrice Padua ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02599 della senatrice Moronese ed altri.

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02608 del senatore Santangelo ed

altri.

I senatori Dirindin, Albano, Amati, Cantini, Cucca, Cuomo, Dalla Zuanna, Giacobbe, Ginetti, Idem, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Pignedoli, Puppato e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02610 della senatrice Favero.

Il senatore Russo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05287 della senatrice Fasiolo.

Le senatrici Cantini, Ferrara, Pezzopane e Saggese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05320 della senatrice Fabbri ed altri.

I senatori Molinari, Vacciano, De Petris, Mastrangeli, Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, De Pietro e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05359 della senatrice Mussini.

I senatori Buccarella e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05365 della senatrice Bertorotta ed altri.

Mozioni

[ROMANO](#), [SOLLO](#), [CUOMO](#), [CONTE](#), [SPILABOTTE](#), [FRAVEZZI](#), [SCALIA](#), [ORELLANA](#), [MASTRANGELI](#), [LIUZZI](#), [ASTORRE](#) - Il Senato,

premesse che:

la crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello forense;

lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti-avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali esponendo l'attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente, da attuare anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non siano soggetti in assoluto alla logica del massimo ribasso;

la Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale della persona;

nella nozione di "lavoro" deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo di cui i professionisti sono espressione;

affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell'eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità dell'avvocato, la quale passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione come sancito dall'articolo 2233 del codice civile;

considerato che:

il compenso dell'avvocato è regolato dal codice civile all'articolo 2233 il quale, al comma 1, stabilisce che, se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;

il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2014, n. 77, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario); i parametri hanno valore solo nell'ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all'autonomia privata;

l'avvocatura denuncia che a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto *vulnus* alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose;

il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l'avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale (nella sentenza della Corte di giustizia europea 19 febbraio 2002 in causa C-35/99 il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come associazione di imprese);

la stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono

considerati come imprese ai fini dell'applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese;

considerato inoltre che:

manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa, sia *in malam partem*, con l'imposizione di obblighi *antitrust* e di correttezza commerciale, sia *in bonam partem*, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale, in ragione di un preteso rapporto fiduciario;

i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale;

va pertanto proposta la modifica dell'art. 2233 del codice civile prevedendo una clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del comma 2 del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti ed obblighi,

impegna il Governo a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche presso tutte le sedi competenti, per la modifica dell'art. 2233 del codice civile, con il possibile inserimento di un comma 4 secondo cui: sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.

(1-00524)

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [PETROCELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin per aver manipolato il tasso Euribor (Euro interbank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;

la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili sia ai risparmiatori che ai tribunali italiani;

considerato che:

dopo quasi tre anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;

alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che "In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè "che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001";

considerato, inoltre, che:

la manipolazione dei due tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani

che, nel periodo considerato, avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;  
a quanto risulta ai proponenti numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine che ipotizza il reato di truffa;  
dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor, potrebbero essere derivati ingenti danni anche allo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;  
preso atto che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale";  
ritenuto che, da quanto appena esposto circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente" alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate dal ministro Padoan,

impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria:

- 1) a sostenere, nelle opportune sedi europee, la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, richiamato dal direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, che consente la rimozione della riservatezza che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;
- 2) a sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condizionale della decisione C(2013)8512/1;
- 3) a quantificare i danni derivati allo Stato o agli enti locali dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor, in relazione all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai due tassi interbancari;
- 4) a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati allo Stato o agli enti locali.

(1-00525)

[CATALFO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

in data 26 febbraio 2016 si è appreso che il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, è indagato per abuso d'ufficio dalla procura di Roma, unitamente al viceministro Filippo Bubbico e ad altre 3 persone, tra le quali figurerebbe il presidente dell'università "Kore" di Enna. Il reato sarebbe stato commesso il 23 dicembre 2015, giorno in cui il Consiglio dei ministri approvò il trasferimento ad altra sede dell'allora prefetto di Enna, Fernando Guida;

stando alle notizie di stampa, nell'avviso notificato agli indagati, che vale come informazione di garanzia, si comunica che il Ministro e gli altri indagati risultano sottoposti ad indagini per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, commesso a Roma nella data riportata;

il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale, si configura allorché "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";

la procura della Repubblica di Roma ha trasmesso il procedimento in questione al competente Collegio per i reati ministeriali, al quale gli indagati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Il provvedimento risulterebbe firmato dal sostituto procuratore Felici e dal procuratore aggiunto Caporale;

l'inchiesta, secondo quanto si apprende, riguarda il trasferimento da Enna del prefetto Guida, il quale, in data 28 ottobre 2015, aveva avviato le procedure e gli accertamenti che si sono conclusi, dopo il suo trasferimento, con il commissariamento dell'università Kore. Il 1° febbraio 2016 la prefettura di Enna, con un decreto, ha infatti sciolto gli organi amministrativi dell'ateneo ed ha nominato 3 commissari, per un periodo di 6 mesi, prorogabili. La procedura era stata avviata dopo la proposta, avanzata dalla Fondazione per la libera università della Sicilia centrale Kore, di modificare il proprio statuto;

nell'ambito dell'indagine, emergerebbe, altresì, un'intercettazione telefonica in cui l'ex senatore Crisafulli, fortemente preoccupato per la sorte dell'ateneo, sembrerebbe far presente al capo della segreteria del viceministro Bubbico: «Angelino sta dormendo, questa cosa [il trasferimento del Prefetto] bisogna farla prima che vada in vacanza»;

considerato che:

la gravità dell'atto di trasferimento del prefetto Guida è già stata denunciata dal Movimento 5 Stelle mediante un'interrogazione parlamentare presentata il 21 gennaio 2016 a prima firma Nunzia Catalfo (4-05122) nella quale si chiedeva di sapere se proprio il ministro Alfano fosse a conoscenza dei fatti posti alla base della rimozione del prefetto, di conoscere quali fossero state le ragioni ed i motivi di tale immediato allontanamento di un figura così autorevole e che sino ad allora aveva assunto un ruolo fondamentale nel processo di legalità nel territorio;

nell'atto di sindacato ispettivo, si ricostruiva dettagliatamente la vicenda, a partire dalla sottoscrizione, da parte dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Enna, di un accordo con la fondazione "Proserpina" per fornire il supporto logistico alle attività accademiche connesse alla futura attivazione di corsi di laurea in medicina e in professioni sanitarie promossi dall'università della Romania "Dunarea de Jos di Galati" e la successiva sottoscrizione, da parte della Regione Siciliana di un protocollo d'intesa con la fondazione Proserpina, l'università Kore e la suddetta università rumena per sostenere l'iniziativa accademica. Nell'interrogazione, che qui si richiama solo per sommi capi, si rilevava come la Prefettura di Enna avesse poi accertato che la fondazione proserpina non esiste e che nel registro prefettizio non risultavano registrate fondazioni diverse dalla Kore. La procura della Repubblica ha quindi sequestrato i locali dell'azienda sanitaria utilizzati dagli organizzatori delle attività accademiche romene per invasione di patrimonio pubblico e per falso in atto pubblico. La procura ha successivamente sequestrato i locali utilizzati dal fondo Proserpina presso l'ospedale di Enna in data 11 novembre 2015 ed un mese dopo ha disposto il sequestro del conto corrente della fondazione Kore per uso inappropriato di un contributo economico, ipotizzando il reato di malversazione. Venivano pertanto indagati tutti i componenti della fondazione Kore. Il 18 dicembre 2015, il prefetto di Enna ha comunicato ai componenti della fondazione l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al commissariamento della fondazione per gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio della funzione di controllo e vigilanza. Il 22 dicembre, è stato notificato al prefetto di Enna dottor Guida il suo trasferimento presso la sede di Isernia. Riportando notizie di stampa, si chiedeva conto di possibili tentativi, ipotizzati anche da autorevoli esponenti togati, di bloccare un'indagine della magistratura e di delegittimare, con una denuncia per fatti inesistenti, chi stava conducendo quelle indagini nel pieno rispetto delle regole e senza alcun clamore mediatico;

considerato, altresì che:

il prefetto, organo con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello territoriale, ricopre una funzione chiave nell'organizzazione periferica dell'amministrazione statale e svolge i propri compiti in ambiti molto vari e complessi: l'ambito socio-economico, quello dell'ordine e sicurezza pubblica, la protezione civile, le emergenze ambientali, oltre all'ambito puramente istituzionale, quale riferimento in periferia per gli altri uffici statali periferici, per le autonomie locali ed in generale per tutte le istituzioni pubbliche e private. Il prefetto è altresì investito di funzioni che,

ancorché non codificate, risultano strettamente connesse alla sua posizione funzionale, oltre a funzioni amministrative che spaziano dall'attività paragiurisdizionale ad attività specifiche in materia di cittadinanza, espropriazioni e polizia amministrativa, solo per citarne alcune. Ne deriva, logicamente, la necessità di un'attenta e scrupolosa osservanza, da parte del vertice politico dell'amministrazione dell'interno, dei doverosi principi di rispetto della legalità e della legittimità degli atti nei rapporti con gli organi periferici dello Stato e con gli uffici territoriali del Governo. Peraltro, a seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta priva del prefetto per quasi 60 giorni, poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie, che si è poi effettivamente insediata soltanto il 22 febbraio;

è particolarmente grave ed inusitato (risultano infatti pochissimi precedenti) il fatto che un Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in caso, come quello di Enna, nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti, documenti, testimonianze ed intercettazioni. È stata già rilevata, nell'opinione pubblica, l'anomalia rilevante di un Ministro dell'interno, responsabile della sicurezza pubblica, indagato da quelle stesse forze dell'ordine che, di fatto, da lui dipendono. Ma, a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, che sarà valutata dagli organi competenti, il trasferimento di un prefetto, nelle circostanze esposte e asseritamente su richiesta di un esponente politico locale, configura di per sé un grave abuso di potere ed un pessimo esempio, sia per la fiducia dei cittadini nella legge che per i pubblici dipendenti chiamati ad applicare, imparzialmente, quella stessa legge. Se non si vuole accrescere il *vulnus* già recato alla credibilità delle istituzioni, l'unica via risulta quella delle dimissioni ovvero della revoca del mandato ministeriale;

valutato, inoltre, che:

il Gruppo parlamentare "Movimento 5 Stelle" ha già presentato in Senato altre mozioni di sfiducia individuale nei confronti del Ministro dell'interno. L'ulteriore vicenda che lo vede indagato dimostra, inequivocabilmente, la totale inadeguatezza del Ministro nel ricoprire un così delicato incarico istituzionale;

i numerosi fatti ed atti di cui si è reso protagonista, tra i quali gli eventi di Enna sono solo gli ultimi in ordine temporale, non consentono la sua ulteriore permanenza in una carica di così grave responsabilità ed impegno, incidente sulla tutela di diritti costituzionalmente garantiti che sembrano in antitesi con i comportamenti, anche istituzionali, del Ministro in carica;

considerato, inoltre, che:

l'art. 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». I comportamenti attribuiti al Ministro in più occasioni non assicurano infatti (tanto più in una fase nella quale la garanzia del corretto andamento della pubblica amministrazione e del rapporto tra istituzioni deve rappresentare un elemento imprescindibile della legittimità delle azioni pubbliche di fronte ai cittadini) che le importanti funzioni di vertice politico dell'amministrazione dell'interno, da cui dipendono la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i prefetti, possano essere efficacemente svolte dall'attuale Ministro, la cui condotta denota la totale inadeguatezza a ricoprire un incarico istituzionale di così particolare delicatezza;

a prescindere, inoltre, dall'effettiva responsabilità penale dell'on. Alfano, che rimane costituzionalmente non colpevole sino a condanna definitiva, appare tuttavia necessario che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

il Ministero dell'interno è, come sopra evidenziato, l'organo di attuazione della politica interna dello Stato e le sue principali funzioni riguardano la tutela dei diritti civili, dell'ordine e della sicurezza pubblica, tramite il coordinamento delle forze di polizia, la garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e degli enti locali e l'amministrazione e la rappresentanza del Governo entro lo stesso territorio. Pertanto, ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini penali possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di governo, tanto più se i fatti in questione sono connessi alla funzione svolta;

la totale inidoneità oggettiva e soggettiva del Ministro dell'interno risulta, dunque, del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico a lui affidato, ed il compimento di un abuso di potere, inteso come atto illegittimo ed esorbitante rispetto alla responsabilità politica ed amministrativa del suo dicastero, impongono al Parlamento repubblicano di esprimere la definitiva revoca dal suo incarico, ricoperto peraltro con grave incompetenza, imperizia ed inabilità. Il sereno e corretto esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto inconciliabile con la contemporanea veste di soggetto coinvolto in un procedimento penale, oltre tutto nell'ambito di delitti contro la pubblica amministrazione;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00526)

Interrogazioni

**CROSIO** - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comma 21 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esentato dall'IMU i macchinari fissi, ossia i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che, allo stesso tempo, possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

la nuova normativa è stata resa operativa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2016 che specifica come, dal 1° gennaio 2016, «i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo» non saranno computati nel calcolo della rendita catastale;

la nuova misura riguarda i fabbricati di categoria catastale D ed E, ossia «le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare», per cui, «nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell'unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione»;

per lungo tempo la disciplina riguardante i macchinari imbullonati è stata fonte di problematiche interpretative: l'articolo 10 del regio decreto-legge n. 653 del 1939 prevedeva che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, fosse individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni similari di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trovava però difficile applicazione, quindi, è stato comunemente utilizzato il metodo indiretto, che faceva invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 4T/2009, che prevedeva l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

di rimando, diverse difficoltà interpretative ed applicative si sono riscontrate riguardo alla rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita: i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'interpretazione del regio decreto, non avrebbero dovuto costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;

la stessa incertezza normativa si potrebbe riscontrare oggi, anche dopo la disciplina introdotta nella legge di stabilità: allo stesso modo, infatti, questa nuova formulazione potrebbe dare adito a dubbi interpretativi, in quanto non definisce con certezza cosa siano gli «elementi strutturalmente connessi» ai fabbricati che sono computati nella rendita e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo che non sono invece valorizzati;

neanche la circolare dell'amministrazione finanziaria sembra chiarire in maniera definitiva la questione, poiché in questa si specificano, quali elementi strutturalmente connessi, gli «impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili», ma sussistono comunque

dubbi nell'applicazione della norma ai singoli casi concreti;  
una simile incertezza interpretativa si riscontra soprattutto nel caso delle centrali elettriche, per le quali la distinzione tra simili "elementi strutturalmente connessi" e gli impianti serventi alle linee produttive non è del tutto chiara e per le quali la riduzione della rendita catastale risulterebbe sicuramente molto vantaggiosa;

un simile quadro normativo, quindi, oltre a creare la base per un futuro contenzioso di natura tributaria, costituirà un notevole pregiudizio anche per le entrate dei bilanci comunali, in particolare, per i Comuni montani che potrebbero arrivare a perdere fino all'80 per cento dell'introito IMU, a maggior ragione in considerazione della nuova normativa sul contenzioso tributario che rende immediatamente esecutive le sentenze in materia catastale;

è noto come, nelle zone di montagna, gli abitanti spesso sono già oberati di spese ulteriori rispetto al resto del Paese, in ragione del basso livello di vantaggio delle zone abitate a causa delle condizioni climatiche ed ambientali che spesso influenzano in maniera rilevante anche l'economia di queste zone;

i comuni montani, poi, in ragione della morfologia del territorio, sono molto piccoli e si trovano, anch'essi, a dover sostenere maggiori spese per assicurare i servizi, quali, ad esempio, quelli di trasporto pubblico o manutenzione delle strade, di più difficile erogazione ed elevato costo;

la normativa vigente riconosce le zone di montagna quali zone "climaticamente ed economicamente svantaggiate" che, a rigor di logica, non sarebbe opportuno spogliare di un così importante contributo alle finanze comunali: la compensazione statale, infatti, non risulta sufficiente a saldare il mancato gettito che i Comuni non riceveranno più dalle centrali elettriche;

infatti, se per l'anno 2016 la stessa legge di stabilità prevede un contributo di 155 milioni di euro a compensazione del mancato gettito, a partire dal 2017 sarà invece un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a stabilire la metodologia di calcolo per l'assegnazione del contributo, rendendo assolutamente incerto, per i Comuni, il mantenimento delle stesse entrate fiscali;

oltre tutto, la metodologia che sarà adottata come criterio di ripartizione del contributo potrebbe non essere rispondente alle esigenze di entrata garantite finora ai Comuni montani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire a salvaguardia dei Comuni di montagna, garantendo loro, attraverso specifiche iniziative normative, la certezza di avere a disposizione le stesse entrate fiscali e, laddove questo non fosse possibile, reintrodurre per le centrali elettriche l'inclusione, nel calcolo della rendita catastale, dei macchinari, dei congegni e di tutti gli impianti funzionali al processo produttivo, al fine di evitare gli effetti svantaggiosi in termini interpretativi ed economici.

(3-02626)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge n. 81 del 1993, confluita nel testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ha introdotto nell'ordinamento previsioni relative all'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia. In particolare, ha stabilito che tali soggetti non siano immediatamente rieleggibili alla medesima carica dopo 2 mandati consecutivi. Un terzo mandato consecutivo è consentito soltanto nel caso in cui uno dei 2 mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

la *ratio* della disciplina è solitamente rinvenuta nell'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri riconosciuti al sindaco e al presidente di Provincia dalla legge elettorale del 1993 rispetto a quelli delle Giunte e dei Consigli, attraverso un limite alla permanenza al potere;

da parte della giurisprudenza, in particolare, la *ratio legis* è stata individuata nell'esigenza di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità ed evitare clientelismo (in questo senso la Corte di cassazione, I Sezione civile, nella sentenza 20 maggio 2006, n. 11895);

l'art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 ha stabilito la rieleggibilità per un terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

stando a quanto si apprende dagli organi di stampa, sembra che il Governo stia valutando l'ipotesi di presentare un disegno di legge per introdurre la rieleggibilità per un terzo mandato anche per i sindaci con popolazione superiore ai 3.000 abitanti,

si chiede di sapere se risponda al vero che il Governo stia valutando l'ipotesi di intervenire con propria iniziativa legislativa per novellare la normativa vigente, al fine di sopprimere il divieto di rieleggibilità al terzo mandato per i candidati sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

(3-02627)

[DLBIAGIO](#), [TOMASELLI](#), [VALDINOSI](#), [Luigi MARINO](#), [FABBRI](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

venerdì 19 febbraio 2016, nell'ambito delle operazioni di recupero di un cadavere nelle acque del Brenta, un sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, è deceduto a seguito di un incidente di cui non sembrano ancora essere note le dinamiche ufficiali;

stando a quanto riportato dai *media* e, in particolare, stando a quanto emerge da un video pubblicato sul sito *on line* de "Il Gazzettino", che riprende le concitate fasi che precedono il recupero del corpo dell'operatore subacqueo, emergono alcuni dettagli di natura tecnico-operativa, che sollevano alcuni dubbi circa la carenza di garanzie di sicurezza operativa, entro cui si sono svolte le attività degli operatori;

infatti, stando a quanto risulta, sembra che il sommozzatore fosse collegato alla superficie da una semplice braga, mentre sarebbe risultata assente la braga telefonica in grado di assicurare una comunicazione a voce con il supporto di superficie;

il sommozzatore *stand-by*, che dovrebbe svolgere attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza, pur restando in superficie, non sarebbe apparso pronto, in termini di equipaggiamento ed attrezzatura, al fine di un'immediata immersione di soccorso al compagno in immersione;

vale la pena, inoltre, segnalare che la prassi, le consuetudini e le procedure di sicurezza richiedono che il sommozzatore *stand-by* sia vestito ed attrezzato per immergersi immediatamente in caso di problemi relativi al recupero o riemersione in superficie del sommozzatore e che venga previsto l'utilizzo di un sistema di respirazione alimentato dalla superficie (ombelicale) e casco o maschera integrale per il sommozzatore in immersione;

la morte del sommozzatore, stando alle notizie di stampa, risulta essere avvenuta per asfissia, per mancanza di gas di respirazione; pertanto, qualora fosse stato nelle sue disponibilità un sistema di respirazione, alimentato dalla superficie, tramite un ombelicale, è verosimile che l'evento avverso non si sarebbe verificato;

l'evento descritto sottolinea ancora una volta, e con maggiore forza, l'esigenza di procedere in tempi celeri ad una razionalizzazione dell'intera materia, afferente alla sicurezza, nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche, in riferimento alle quali è stato depositato un disegno di legge (AS 320), recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" e attualmente in 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in attesa di un parere del Governo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano avviare al fine di colmare la palese e pericolosa lacuna normativa ed organizzativa, attualmente sussistente sul versante delle tutele della sicurezza nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche;

se si intenda considerare occasione valida di intervento di rettifica ed approfondimento il provvedimento già oggetto di confronto e analisi presso le competenti Commissioni in Senato.

(3-02629)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che: l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "Disposizioni urgenti per Roma capitale", ha previsto il subentro dello Stato, per il tramite di un commissario straordinario, quale organo di governo, nella gestione delle

passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008, con l'impegno a ripianarle senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

tali passività risalenti fino alla data del 28 aprile 2008 sono state quantificate in 16,97 miliardi di euro quale debito accertato e 5,49 miliardi di euro quale debito in attesa di accertamento definitivo a fronte di un credito accertato, ma largamente inesigibile, di 5,62 miliardi e un credito in attesa di accertamento definitivo di 0,08 miliardi di euro;

l'ultima "Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale", di cui l'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, presentata dall'ex commissario straordinario Varazzani, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 maggio 2015, alla tabella 6, "Riepilogo contratti di servizio (rectius finanziamento) a valere sul contributo statale ex legge 122/2010 e contributi residui", pagina 41, indica alla data del 2 dicembre 2014 l'aggiudicazione della gara per il secondo contratto di servizio, *tranche* attualizzazione;

tale contratto di servizio stima il finanziamento complessivo in 5,02 miliardi di euro per il 2016 a fronte di un contributo assorbito stimato in 7,68 miliardi euro, finanziamento ottenuto da Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari a euribor 6 mesi, aumentato di 200bp;

non si rinvencono le condizioni di convenienza di tale contratto di servizio dato che l'anticipazione dovrebbe essere "tirata" interamente nel 2016, quando il flusso dei pagamenti previsto non supera i 900 milioni di euro, ampiamente coperti dalla disponibilità già in cassa della gestione commissariale o dovuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

le caratteristiche e la data di attivazione del finanziamento implicano extra costi per le finanze pubbliche di circa 500 milioni di euro rispetto ad un finanziamento strettamente calibrato sui flussi di pagamento;

tra il 13 giugno 2007 e il 22 febbraio 2008 il Comune di Roma ha sottoscritto 9 contratti derivati per i quali non vi è una valutazione disponibile sulle caratteristiche della stipula e della chiusura né vi sono notizie sull'ammontare sottostante al derivato sottoscritto;

parte dei contratti derivati sottoscritti sono stati chiusi anticipatamente dal commissario straordinario Varazzani a un costo di circa 220 milioni di euro a fronte di un *mark to market* per l'intero insieme di derivati stimato in 147 milioni di euro;

secondo accurate notizie riportate dalla stampa e non smentite, l'attuale commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, dottoressa Silvia Scozzese, ha presentato al Governo una relazione dai contenuti estremamente preoccupanti, in riferimento in particolare a un debito residuo di circa 13,4 miliardi di euro a carico della gestione commissariale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non considerino necessario verificare l'effettivo tiraggio della seconda *tranche* di attualizzazione e, qualora il tiraggio non fosse ancora avvenuto, intervenire in autotutela per bloccare il previsto tiraggio e conseguentemente verificare l'esistenza di penali per danno erariale;

qualora il tiraggio fosse avvenuto, se non considerino necessario verificare le caratteristiche del contratto di servizio della seconda *tranche* di attualizzazione quale fonte di danno erariale;

se non ritengano urgente trasmettere al Parlamento la relazione predisposta dal commissario governativo dottoressa Silvia Scozzese;

se non considerino utile, ai fini della trasparenza e dell'accertamento di eventuali responsabilità, la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione delle passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008.

(3-02628)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[SUSTA](#) - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

fino al 1972 gli operai e impiegati forestali erano alle dirette dipendenze del Corpo forestale dello Stato;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la gestione dei boschi, le attività di rimboschimento, le attività silvo-pastorali e le attività di bonifica montana comprensive delle sistemazioni dei bacini montani al fine di ridurre il dissesto idrogeologico;

il decreto prevede all'art. 15, comma 8, che: "Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge";

secondo quanto definito dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica il totale del personale statale di ruolo e non da trasferire alle Regioni a statuto ordinario, in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, corrispondeva al tempo a 5.825 unità lavorative, comprensive di livelli dirigenziali, amministrativi, di concetto, operai e personale ausiliario;

successivamente al decreto, gli operai e impiegati forestali venivano ancora gestiti dal Corpo forestale dello Stato anche se già retribuiti con fondi di pertinenza regionale;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito in via definitiva alle Regioni le competenze sul loro coordinamento e utilizzo e le Regioni si sono dotate in tempi diversi di servizi predisposti alla gestione degli operai e impiegati forestali, assunti con contratto idraulico-forestale e non parte della pubblica amministrazione;

in conformità con quanto stabilito dal decreto, le Regioni hanno approvato normative relative ai compiti da attribuire agli addetti forestali, che avrebbero dovuto occuparsi dei lavori inerenti alla prevenzione e alla sistemazione dei danni causati dal dissesto idrogeologico, della protezione dagli incendi e del ripristino delle aree percorse dal fuoco, della pulizia dei corsi d'acqua, dei miglioramenti boschivi, dell'ottimizzazione della funzione protettiva fino alla manutenzione dei sentieri;

la circolare n. 40/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha segnalato alle amministrazioni centrali l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per quelle non obbligatorie e inderogabili. Pertanto, gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione tenendo conto sia delle disposizioni previste nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica;

la circolare ha precisato che le norme devono trovare applicazione anche da parte delle Regioni e Province autonome e riguardano tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dal fatto che il relativo rapporto di lavoro sia un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di tipo privatistico, nel caso specifico con contratto idraulico-forestale. Infatti nel decreto-legge n. 78 del 2010 si fa riferimento per l'applicazione al personale contrattualizzato, nel quale ricade anche quello idraulico-forestale;

ad oggi il sistema di reclutamento del personale operaio e impiegato forestale da parte delle Regioni non segue in alcun modo le procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni in quanto le selezioni sono avvenute senza alcun tipo di concorso o ricerca pubblica di professionalità, in manifesto contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;

attualmente in molte realtà regionali, come risulta all'interrogante, il selezionatore e responsabile degli operai e impiegati forestali non è l'ente regionale, ma un singolo dirigente di un assessorato o, in alcuni casi, di un ente collegato alla Regione stessa, al quale viene delegato il compito di gestire il personale suddetto, compresi l'assunzione a tempo indeterminato o determinato e il licenziamento;

esistono disparità molto grandi tra il numero di unità assunte a tempo determinato e indeterminato da una Regione all'altra, che non paiono corrispondere in alcun modo alle differenze di superficie a bosco presenti in ciascuna regione italiana, ma piuttosto ad esigenze di natura clientelare e puramente assistenzialistica;

da notizie di stampa si apprende che nella Regione Sicilia vi sono in organico 3.500 unità con condanne penali: di questi circa 1.000 hanno sentenze per reati contro il patrimonio, compreso per

alcuni l'incendio doloso, 200 per reati contro la pubblica amministrazione e 600 per reati contro la persona,  
si chiede di sapere:  
quale sia il numero di operai e impiegati forestali di ogni Regione italiana, suddivisi per contratti a tempo determinato e indeterminato, e quale sia la superficie forestale complessiva per ogni regione;  
quale sia la spesa complessiva di ogni Regione per operai e impiegati forestali e quella dell'INPS, considerando che in molti casi si tratta di personale a tempo determinato, che lavora solo per una parte dell'anno;  
quale sia la modalità di selezione, quando presente, e di gestione individuata da ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale;  
nel caso in cui a procedere alle assunzioni e ai licenziamenti di operai e impiegati forestali sia direttamente un dirigente dell'amministrazione regionale o di un ente pubblico strumentale controllato e dette assunzioni siano operate senza concorso o bando pubblico, se tali procedure non contrastino con l'articolo 97 della Costituzione;  
se operai e impiegati forestali delle Regioni siano da ritenersi dipendenti della Regione di appartenenza e in che modo ciò si concili con un contratto di natura privatistica (idraulico-forestale);  
in che modo le Regioni considerino la spesa per gli operai e impiegati forestali nel proprio bilancio e se la Corte dei conti sia mai stata interpellata o si sia mai espressa sul punto;  
come si concili, in Sicilia, la presenza di migliaia di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per incendio doloso con le attività di protezione del territorio a cui sono assegnati;  
se anche in altre Regioni vi sia presenza in organico di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per i medesimi reati e a quante unità questi corrispondano.

(4-05373)

[MANCONI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CANTINI](#), [CASSON](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DE PIN](#), [DEL BARBA](#), [DI MAGGIO](#), [DIRINDIN](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPI](#), [FORNARO](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MIRABELLI](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PETRAGLIA](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [ROMANO](#), [SCALIA](#), [STEFANO](#), [VACCARI](#), [DE PIETRO](#), [IDEM](#), [ORRU'](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

(4-05374)

(Già 3-02625)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 24 febbraio 2016, è stato sgomberato il canile rifugio ex Poverello, a Vitinia (Roma), con un'operazione violenta ed uno sproporzionato dispiegamento delle forze dell'ordine, che ha condotto alla deportazione di tutti gli animali presenti nella struttura, ossia cani anziani e in molti casi malati. Alcuni tra gli animali erano prossimi all'adozione, con tanto di documenti sottoscritti dai futuri proprietari;

i cani, al momento dello sgombero, erano in un terreno di proprietà privata, acquistato dall'associazione, per consentire la piena funzionalità del parco canile. Molto preoccupante, dunque, l'abuso di potere configurato dalle forze dell'ordine, che si sarebbero introdotte senza una specifica autorizzazione in una zona privata, prelevando gli animali presenti;

il rifugio ex Poverello, parco canile di Vitinia, è uno dei canili comunali di Roma (ex Poverello, Muratella, Ponte Marconi ex Cinodromo, area felina di Portaportese) gestiti dall'associazione AVCPP, associazione volontari canile porta portese, che, dal 1997, si impegna per il benessere degli animali e la loro adottabilità, tanto da arrivare nel 2014 a consentire l'uscita di 1.400 cani su 1.400 in ingresso. Il Comune di Roma, nel corso degli anni, non è stato in grado di procedere all'apertura di una gara regolare che oggi viene fortemente richiesta dall'associazione, ed ha provveduto, invece,

all'affidamento diretto della gestione all'AVCPP;

l'azione di sgombero, che ha comportato la chiusura del canile, si inserisce nel contesto di una più ampia criticità della questione relativa alla gestione dei canili comunali di Roma, emersa negli ultimi mesi, grazie alla mobilitazione di lavoratori e volontari, che hanno denunciato forti perplessità sul futuro delle strutture;

nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla delibera della Giunta capitolina del 22 maggio 2015, che ha previsto la chiusura di 3 canili-gattili e il depotenziamento del canile di Muratella, passando per il bando-ponte della fine dell'estate 2015, che ha visto l'esclusione dell'associazione AVCPP (tra dubbi e ricorsi al TAR), la situazione concernente le strutture comunali di accoglienza ha condotto a frequenti tentativi di sgombero e conseguenti proroghe. Da ultima, la proroga al 30 aprile, datata fine gennaio 2016, per il solo canile di Muratella, che ha escluso, invece, il rifugio ex Poverello;

il canile ex cinodromo, attualmente chiuso agli ingressi e che da mesi vive in un regime di autogestione, grazie ai volontari che si prendono cura degli animali presenti nella struttura, teme un prossimo tentativo di sgombero;

è evidente a giudizio dell'interrogante la volontà dell'amministrazione capitolina, attualmente gestita dal Commissario Francesco Paolo Tronca, di procedere ad una frettolosa privatizzazione dei canili e rifugi comunali. Una prospettiva inaccettabile che, come dimostrano i numerosissimi casi di maltrattamenti e condizioni igienico-sanitarie intollerabili, non garantisce in alcun modo il benessere degli animali né l'occupazione dei lavoratori (di cui 17 risultano essere stati già licenziati), che da due decenni acquisiscono esperienza e professionalità nella gestione delle strutture di accoglienza;

nonostante esistano, indubbiamente, associazioni che si occupano degli animali con passione e impegno, è evidente come possano non essere nell'interesse di un privato attività quali la massima promozione delle adozioni per i cani ospitati nelle strutture, essendo proprio la presenza degli animali nelle stesse a garantire l'ingresso di risorse da parte dello Stato. La dispersione degli animali, tra varie strutture sparse per il territorio laziale, che non sempre garantiscono l'accesso al pubblico, impedisce, inoltre, di monitorare le condizioni di vita e di salute degli animali;

da anni volontari e lavoratori richiedono l'internalizzazione del servizio, che consentirebbe decisivi risparmi per la pubblica amministrazione e garanzie occupazionali per i lavoratori, nonché la sospensione delle convenzioni in essere con speculatori privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga che, oltre a configurare ad avviso dell'interrogante un vero e proprio abuso di potere, data la violazione della proprietà privata, un tale dispiegamento di forze dell'ordine non risulti inopportuno per lo sgombero di 19 cani anziani, soprattutto quando nella Capitale risultano essere ben altre le situazioni e le zone in cui la presenza delle forze dell'ordine potrebbe risultare utile ed efficace;

se i Ministri in indirizzo non abbiano intenzione di accertare quali siano le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione capitolina a procedere con tale velocità e violenza allo sgombero del rifugio ex Poverello, come risulta dai filmati girati dai volontari presenti la mattina del 24 febbraio 2016, invece di procedere a una proroga, che avrebbe consentito un ragionamento condiviso con i lavoratori, i volontari e i cittadini che si occupano dei canili comunali da vent'anni;

se il Ministro della salute non abbia intenzione di attivare la *task force* per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili lager" per monitorare la destinazione dei cani trasferiti, le attuali condizioni di vita e la loro piena adottabilità;

se i Ministri non intendano sollecitare le amministrazioni interessate, affinché venga al più presto convocato un Tavolo per la gestione condivisa della fase transitoria, fino all'espletamento di una regolare gara europea per la gestione di tutti i canili.

(4-05375)

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [FILIPPIN](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#), [SOLLO](#), [Gianluca ROSSI](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [SCALIA](#), [MORGONI](#), [IDEM](#), [DIRINDIN](#), [CALEO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

recentemente, il segretario regionale della Lega Nord Veneto, Gianantonio Da Re, ha pubblicamente invitato i sindaci eletti con liste del suo partito a non collaborare alla gestione dell'ospitalità dei profughi presenti in Veneto;

nel corso del vertice che si è tenuto presso la Prefettura di Treviso il 19 febbraio 2016, a cui si è presentata poco più della metà dei sindaci della provincia, il prefetto Laura Lega ha richiamato le amministrazioni comunali alla responsabilità e alla collaborazione, mettendole a conoscenza delle conseguenze a cui si sarebbero esposte nel caso in cui avessero persistito nel loro atteggiamento di chiusura, paventando anche l'adozione di provvedimenti estremi in linea con quanto ventilato anche da altri prefetti, come quello di Udine Zappalorto in un'intervista rilasciata al "Corriere del Veneto" e pubblicata il 24 febbraio;

la linea adottata dal prefetto Lega ha scatenato violente reazioni da parte della segreteria nazionale della Lega Nord, di alcune testate giornalistiche e di alcuni sindaci del territorio che hanno avviato una vera e propria campagna di diffamazione nei suoi confronti;

sul punto si è espresso anche il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che durante la trasmissione "Pomeriggio 5" ha dichiarato "Caro prefetto, vai a casa e cambia lavoro. Pensa agli italiani e poi agli stranieri. (...) si chiama Lega di cognome. Una che si chiama Lega pensa prima ai trevigiani e agli italiani e poi a chi sbarca domani mattina", mentre Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha richiesto spiegazioni direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

lo stesso Ministro in indirizzo, intervenendo nel programma "La Telefonata" di Canale 5 ha sottolineato che il problema lo creano "i comuni che dicono di no, non certo il Prefetto di Treviso";

secondo le stime della Prefettura i 1.865 profughi presenti in provincia di Treviso suddivisi in gruppi da 20 o meno persone potrebbero essere distribuiti in tutti i comuni della provincia trevigiana, con la conseguente chiusura dei cosiddetti *hub* che attualmente accolgono centinaia di profughi;

considerato che:

il Titolo V della Parte II della Costituzione, con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 48), all'articolo 114, delinea la pari ordinazione di tutti gli enti territoriali, Comuni, Province, Città metropolitane e Stato, introducendo così le fondamenta del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra istituzioni della Repubblica, esplicitamente richiamati dal comma secondo dell'art. 120;

detto principio trova altresì fondamento nell'art. 5 della Costituzione (si veda la Corte costituzionale nella sentenza n. 21 del 2016);

la Corte costituzionale, che già nella sentenza n. 49 del 1958 parlava di "ovvia esigenza di collaborazione" e nella sentenza n. 35 del 1972 di "spirito di necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato", ha più volte auspicato l'impiego del principio di collaborazione e cooperazione, già prima della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, per utilizzarlo quale criterio regolatore ai fini del corretto svolgimento dell'azione di Stato e Regioni;

lo stesso principio è stato riaffermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 1976, n. 219 del 1984, n. 359 del 1985, n. 151 del 1986, n. 214 e n. 302 del 1988, fino alle più recenti n. 408 del 1998 e n. 303 del 2003;

in considerazione del ruolo cardine svolto da tale principio nel regolare i rapporti fra i vari enti della Repubblica, lo stesso deve considerarsi alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale;

l'immigrazione è materia di legislazione esclusiva da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *b*), della Costituzione, che la esercita anche tramite le prefetture dislocate sui territori; considerato, inoltre, che:

per la Regione Veneto, sulla base di un'intesa Stato-Regioni, è prevista una quota di accoglienza di 8.612 persone, mentre, al momento, ne sono presenti 7.585, ripartite in maniera proporzionale alla popolazione tra le province;

la mancanza di un coordinamento regionale e l'assenza di collaborazione da parte di alcuni sindaci ha

comportato, in provincia di Treviso, la concentrazione di numerosi ospiti in caserme e altre strutture, con gravi conseguenze sul piano della sicurezza per i cittadini di Casier, Treviso, Fonte, Oderzo e Vittorio Veneto e sul piano della gestione dei programmi sanitari e di integrazione per i profughi; la stessa Regione, nella premessa al rapporto dell'Osservatorio sull'immigrazione del 2015, a firma dell'assessore Lanzarin, scrive "i fenomeni migratori (...) necessitano di capacità di governo, se non si vuole che essi si trasformino in fonte di problemi piuttosto che di risorse per l'intero sistema sociale"; ne consegue che i Comuni che rifiutano di collaborare, sollecitati in tal senso anche dagli organi del Governo regionale, rinunciano a "risorse per l'intero sistema sociale" e alimentano la "fonte di problemi";

con l'arrivo della primavera e dell'estate e, dunque, di condizioni meteorologiche favorevoli, è necessario che il Paese sia preparato all'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo;

considerato, infine, che:

ai sensi del comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)*, dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, sovrintendono "b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto"; nell'esercizio di tali funzioni, i sindaci sono sottoposti al controllo ed al potere sanzionatorio del prefetto;

il comportamento di alcuni esponenti politici volto ad ostacolare la leale collaborazione fra le istituzioni territoriali riguardo alla gestione dei flussi migratori non gode di alcuna legittimazione istituzionale, né giuridica;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se non ritenga di dover adottare gli opportuni provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio, nei confronti di quelle amministrazioni che vengono meno al principio di leale collaborazione tra istituzioni sancito dalla Costituzione italiana.

(4-05376)

[DONNO](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

secondo quanto riportato nella tabella dei siti "sensibili" territoriali, presente nella pagina *web* istituzionale della Provincia di Lecce, nel Comune di Cavallino sono situati 3 diversi impianti attivi nella gestione dei rifiuti. In località "Masseria Guarini", l'impianto complesso trattamento rsu (rifiuti solidi urbani) residuali da raccolta differenziata (selezione, biostabilizzazione), autorizzato con AIA (autorizzazione integrata ambientale) n. 598 del 24 settembre 2008 della Regione Puglia e gestito da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l., nonché l'impianto produzione combustibile da rifiuti (CDR), autorizzato con decreto del Commissario delegato 37/CD del 31 luglio 2007 e alla cui voce è indicato quale gestore: "Progetto Ambiente Provincia di Lecce". Infine, in località "Le Mate" è presente una discarica autorizzata con AIA determina dirigenziale n. 695 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce e gestita da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l.;

la suddetta tabella, inoltre, riporta un'ulteriore discarica, sita ugualmente a Cavallino, in località "Masseria Guarini", entrata in fase di inattività, a seguito di provvedimento di chiusura della determina dirigenziale n. 2647 del 29 novembre 2012;

in riferimento alla discarica sita in località "Le Mate", l'atto di determinazione n. 48 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce riporta che "i rifiuti ammessi in discarica sono quelli corrispondenti ai codici CER riportati al precedente punto 5.1", ovvero, rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi, parte di rifiuti urbani e simili non compostata, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in *pellet*) non specificati altrimenti, metalli ferrosi, altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce "19 12 11". "In particolare si tratta della frazione umida di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, residuali da attività di raccolta differenziata, provenienti dalla raccolta comunale dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ATO LE/1, preventivamente biostabilizzati (RBD ed RBM). Per quanto concerne i rifiuti identificati con CER 19 12 12, si tratta degli scarti non processabili provenienti dal centro di produzione CDR";

considerato che:

con ordine del giorno a prima firma della senatrice Donno, G/2237/29/1e5, al disegno di legge n. 2237, di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 cosiddetto "proroga termini", con precipuo riferimento agli impianti deputati alla gestione e al trattamento dei rifiuti nella città di Cavallino, il Governo si impegnava a "sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia";

in data 15 febbraio 2016, in occasione della presentazione del "Report Ambiente e Salute in provincia di Lecce", predisposto da RePOL (Rete per la prevenzione oncologica leccese) oggi CSA Lecce (Centro salute ambiente provincia di Lecce), la relazione del direttore generale di A.R.P.A. (Agenzia regionale per l'ambiente) Puglia, evidenziava, nei territori della menzionata provincia, la "netta (...) preponderanza della contaminazione associata alla presenza di discariche". Veniva, inoltre, segnalato il rilievo costante di sostanze odorigene da Arpa "attraverso sistemi passivi di campionamento denominati "Radiello" al perimetro degli impianti di biostabilizzazione e discarica di Poggiardo e delle altre discariche presenti nella provincia di Lecce in loc. Masseria Guarini a Cavallino, in loc. Le Mate e presso la discarica di Ugento";

dalla menzionata relazione, inoltre, in riferimento all'impianto di biostabilizzazione di Cavallino, veniva evidenziata "una criticità (mesi di gennaio, febbraio e aprile 2014), legata alle emissioni di sostanze organiche volatili odorigene derivanti dai rifiuti "freschi", di cui il limonene può essere considerato un "tracciante";

nella medesima occasione, la relazione del dottor Giovanni De Filippis, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, evidenziava, tra i vari allarmanti contenuti, un aumento dei tumori vescicali nella popolazione leccese, a cui seguivano le seguenti raccomandazioni: "a) l'adozione da parte della Regione Puglia di un piano organico di monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano dei residui di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, al passo con le nuove evidenze scientifiche come l'inclusione di alcuni pesticidi e insetticidi tra i sospetti cancerogeni IARC, come ad esempio il glifosate (o suoi metaboliti) nelle analisi dell'acqua emunta dai pozzi AQP, di cui la ASL Lecce provvede alla campionatura; b) non derogare da parte della Regione Puglia al criterio idrogeologico previsto dal piano di tutela delle acque, alla luce delle possibili criticità dovute alla morfologia carsica del Salento qualora venisse utilizzato un mero criterio geometrico (distanze di 200 metri dai pozzi di captazione) per la protezione della falda salentina (particolarmente critico il caso di Corigliano d'Otranto); c) l'esecuzione da parte di ARPA Puglia di monitoraggio straordinario "una tantum" di PCBs e diossine nelle acque emunte dai pozzi AQP in aree *cluster* per patologie neoplastiche; d) il rispetto dei tempi di attuazione del "Progetto Maggiore" già deliberato dalla Regione Puglia per il monitoraggio delle acque superficiali e profonde";

nel corso degli anni, nella città di Cavallino, nella provincia di Lecce, nonché nell'intera regione Puglia, si sono succedute numerose emergenze rifiuti, recando notevole nocimento alla salute dei cittadini e all'ambiente;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

in data 9 marzo 2007 veniva sottoscritto un accordo di programma quadro, siglato tra Regione Puglia, Comando regionale Puglia Guardia di finanza, Comando tutela ambiente dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, A.R.P.A. Puglia e C.N.R. - I.R.S.A., finalizzato all'aggiornamento continuo di un quadro chiaro ed esaustivo dei livelli di degrado e di contaminazione ambientale presenti sul territorio regionale;

ad oggi, non sono chiari i dati relativi al reale impatto dei vari impianti deputati alla gestione dei rifiuti

nel comune di Cavallino,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;  
se, sulla base della descritta situazione e considerato il vigente dettato normativo, non ritengano opportuno assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, le opportune iniziative di monitoraggio e conseguente divulgazione dell'informazione ambientale riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo e il territorio circostante il comune di Cavallino, nonché delle singole aree esposte a rischio dell'intera regione Puglia;  
se non intendano attivarsi con urgenza, sollecitando le amministrazioni locali competenti ed i singoli enti coinvolti, affinché sia reso operativo un immediato piano di controllo, di bonifica e di contrasto al dannoso fenomeno di emergenza rifiuti e, di rimando, al perdurante allarme ambientale, nella città di Cavallino e nelle aree limitrofe, allo scopo di tutelare lo stato della salute e della sicurezza umana, nonché il paesaggio, le coltivazioni, i terreni ed i siti d'interesse circostanti le aree in questione;  
se non ritengano imprescindibile adottare idonee iniziative di competenza, che definiscano un appropriato quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia, nonché misure che evitino la sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambientale, di trattamento dei rifiuti e di tutela del territorio.

(4-05377)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che: ripetutamente, le cronache di giornali riportano casi di soggetti "deboli" (malati, anziani, bambini) vittime di maltrattamenti da parte di coloro che, invece, avrebbero dovuto averne cura;  
si cita, a titolo di esempio, l'episodio accaduto in una scuola del basso Polesine (il fatto accadde tra il 2013 ed il 2014, ma il 1° febbraio 2016 ha avuto inizio il processo, si veda un articolo de "Il Resto del Carlino" del 2 febbraio) dove una maestra di 50 anni sarebbe andata ben oltre i metodi educativi consentiti, ricorrendo agli schiaffi sul viso, sulle mani e sul sedere e urlando in più di un'occasione nei riguardi di una bambina con difficoltà psicomotorie;  
le indagini del caso, ma anche di tanti altri, evidenziano, puntualmente, comportamenti degli insegnanti degli asili nido o scuole dell'infanzia vessatori verso i bambini, fisicamente e psicologicamente;  
altrettanto allarmanti sono gli episodi di maltrattamenti nei confronti degli anziani in strutture sanitarie o case di cura, in cui si registrano costrizione fisica dei pazienti, negazione della dignità (ad esempio lasciandoli in condizioni di sporcizia), negligenza nella somministrazione di farmaci, fino addirittura alle vere e proprie contusioni, lesioni e fratture ossee;  
purtroppo, però, tali episodi vengono alla luce solo dopo le denunce dei familiari, quando cioè il danno fisico o psicologico sui bambini e sugli anziani oramai è stato fatto,  
si chiede di sapere se e quali misure i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per una politica di prevenzione efficace dei rischi e dei danni da maltrattamenti su minori e anziani.

(4-05378)

[DI BIAGIO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [BILARDI](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [NACCARATO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [CONTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:  
nell'ambito della conversione del decreto cosiddetto milleproroghe 2016 (decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016), recentemente discussa in Parlamento, sono state previste alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'associazione della Croce rossa italiana, in particolare per quanto riguarda la configurazione dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); *in primis*, viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello Stato. In secondo luogo, viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto sancito dall'articolo 49-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 98 del 2013, che prevedeva tale disposizione soltanto per l'associazione della CRI. Inoltre, nell'ambito delle medesime modifiche operate alla Camera è previsto che la riduzione dei finanziamenti, attualmente previsti, sia vincolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;

le disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura *in fieri* della CRI, di fatto sviscerano la *ratio* delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare rispetto all'originario progetto, soltanto quanto "di comodo", esorcizzando un'ipotesi di proroga più ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della collocazione del personale civile e militare;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce rossa italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'ente pubblico e la smilitarizzazione del personale militare, comportando una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura (già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica), che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del *deficit* di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocumento anche dei lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre al mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178 del 2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l'ente Croce rossa italiana, oltre ad essere ausiliario delle forze armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire, visto che questo ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali emergenze o pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale ente pubblico non economico, nell'articolato della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

una soluzione potrebbe essere rappresentata da un'ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, blocchi lo *status quo* attualmente definito dal decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Si concretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un comitato centrale e di vari comitati regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei comitati provinciali e locali per effetto dell'intervenuta parziale applicazione della normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente, militare e civile, il cui organico è indispensabile per assicurare *in primis* i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;

allo stesso tempo il corpo militare CRI consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'art. 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, il primo interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui "Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE";

in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (poi diventato legge n. 208 del 2015) alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce rossa (emendamento 24.19 all'AC 3444); in particolare nella proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria dell'ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi. Prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo *status* di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi, di contro, verso misure risolutive sistemiche;

per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del corpo militare, la proposta correttiva approvata alla Camera conferma il *trend* della smilitarizzazione e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e di risposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo;

emerge, nella proposta emendativa, una sottesa consapevolezza dell'insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un *deficit* di cassa che, sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal decreto legislativo n. 178 del 2012;

in particolare, i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'emanazione del decreto legislativo, che prevedeva ottimistici risparmi in 4-5 anni pari a 42 milioni di euro, confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200-300 milioni di euro;

per limitare tale *deficit*, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di "azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia", essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

inoltre, si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quello della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che è un principio inderogabile della Costituzione;

la proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni volte a tamponare l'*impasse* che al momento condiziona l'ente, è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che si è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ridimensionamento al rango di un'associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto;

con un ordine del giorno al disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo si è impegnato a

rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, *in primis*, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del corpo militare inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda prevedere un piano di intervento a sostegno dei lavoratori della CRI, segnatamente per quanto attiene nei profili in mobilità, per garantire un equo percorso e la giusta ricollocazione di dipendenti che hanno nel tempo maturato professionalità e qualifiche che non meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa conservazione degli emolumenti economici attribuiti o dovuti in forza del lavoro svolto;

se intenda attivarsi per rivedere, eventualmente, la configurazione del corpo militare, inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;

se intenda consentire un rinnovo dell'impegno della Croce rossa italiana alla luce dei 7 principi ispiratori che, attualmente, risulterebbero parzialmente sviliti da un'organizzazione totalmente privatistica che rischia di non rispondere alle aspettative dei cittadini in considerazione della contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli impedimenti economici legati al reperimento delle risorse economiche e vista l'impossibilità di garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di persone vulnerabili e meno abbienti.

(4-05379)

[SONEGO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da lungo tempo, le cooperative di consumo hanno istituito il "prestito soci" per mezzo del quale raccolgono risparmio che utilizzano per la crescita della propria attività mutualistica a condizioni migliori di quelle del mercato finanziario remunerando, a loro volta, i soci prestatori a condizioni più convenienti di quelle del mercato;

tale istituto ha sin qui funzionato con reciproca soddisfazione delle cooperative e dei soci;

recentemente, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, si sono verificati casi di cooperative che hanno fatto un uso inappropriato ed imprudente del prestito soci danneggiando gravemente questi ultimi e il buon nome della cooperazione di consumo e del prestito soci;

tali casi risultano essere manifestazioni circoscritte di una gestione cooperativistica inappropriata ed imprudente, come si è già detto; tuttavia, per quanto circoscritti, sollecitano un'adeguata attenzione da parte di Governo e Parlamento con lo scopo di meglio tutelare i soci risparmiatori;

inoltre i medesimi episodi negativi dovrebbero sollecitare il mondo della cooperazione di consumo a meglio autodisciplinare l'attività dell'istituto del prestito soci di modo tale da dare più forti garanzie ai prestatori;

tale più adeguata attenzione di Governo e Parlamento, così come quella delle stesse cooperative di consumo, si rende ancor più impellente a seguito di processi di aggregazione per mezzo di fusione ed incorporazione di già grandi cooperative di consumo che in questo modo danno vita a società mutualistiche di dimensione nazionale con impatto economico e sociale sistemico e con milioni di soci,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, anche considerata la dimensione sistemica delle società mutualistiche, sia il caso di meglio disciplinare l'istituto del prestito soci delle cooperative di consumo, allo scopo di tutelare il risparmio dei soci da utilizzi impropri ed imprudenti;

se non ritengano che sia il caso di introdurre specifiche forme di vigilanza effettuate da un soggetto terzo, autorevole e competente;

se non ritengano che, tra le garanzie da offrire ai prestatori, vi debba essere anche quella dell'esigibilità del danaro prestato.

(4-05380)

**SONEGO** - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, è stato istituito presso l'Inps il fondo speciale del trasporto aereo (FSTA) con lo scopo di assicurare la disponibilità di ammortizzatori sociali ai dipendenti del settore (ne erano sprovvisti) nel corso di un molto consistente processo di ristrutturazione industriale del comparto;

il fondo agisce sulla base di disponibilità economiche attinte in ragione di 3 euro ciascuno dai biglietti aerei emessi;

il fondo ha operato utilmente sino alla fine dell'anno 2015 quando, in virtù delle disposizioni della riforma del sistema previdenziale (cosiddetta legge Fornero, legge n. 92 del 2012), si è stabilita la cessazione dei fondi speciali e la loro conversione in fondi di solidarietà;

alla data odierna il Ministero competente non ha ancora provveduto a perfezionare gli adempimenti necessari ad assicurare l'operatività del nuovo fondo di solidarietà sostitutivo del FSTA;

in virtù di tale mancanza, le erogazioni in favore dei lavoratori disoccupati non vengono più effettuate con gli intuibili effetti sociali e familiari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per attivare senza indugio l'operatività del fondo di solidarietà ex FSTA di modo tale da riattivare l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 249 del 2004.

(4-05381)

**CARIDI** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2016 dalle ore 10 alle ore 13 si è svolta, a Catanzaro lido, area lungomare, un'iniziativa del partito di Forza Italia, finalizzata alla distribuzione di volantini per sensibilizzare la cittadinanza sul pericolo di perdita dei finanziamenti per il completamento del porto e per la sistemazione della strada provinciale 25;

l'iniziativa, largamente annunciata dalla stampa locale e dal *web*, è stata correttamente segnalata alla Digos, con Pec del 15 febbraio 2016 indirizzata al questore di Catanzaro, così come la successiva variazione del luogo della manifestazione, dunque nei termini previsti dall'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

il coordinatore cittadino di Forza Italia, avvocato Ivan Cardamone, in data 15 febbraio 2016, ha richiesto al Settore patrimonio del Comune di Catanzaro l'autorizzazione ad installare un gazebo, e tale autorizzazione è stata successivamente concessa;

ciò nonostante, gli organizzatori del volantinaggio hanno deciso comunque di non montare il gazebo e di limitarsi a distribuire volantini ai passanti in un'area (terrazza ex lido Pineta) assolutamente irrilevante rispetto al regolare fluire del traffico veicolare;

una pattuglia di agenti della Polizia locale per ben 2 volte è intervenuta, a giudizio dell'interrogante irrualmente, una prima volta per chiedere copia dell'autorizzazione, una seconda volta per identificare i promotori dell'iniziativa, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, avvocato Ivan Cardamone, e il consigliere regionale Domenico Tallini;

si presume che la stessa pattuglia abbia filmato le operazioni di volantinaggio, ma non si ha notizia sull'utilizzo di tali immagini;

considerato che:

spetta al questore la competenza sulle pubbliche manifestazioni e il potere di sanzione o di scioglimento delle stesse per ragioni di ordine pubblico in base al dettato del testo unico;

la richiesta di autorizzazione rivolta al Settore Patrimonio del Comune era da considerarsi superata dalla rinuncia degli organizzatori a montare il gazebo;

l'intervento della Polizia locale appare, per le sue modalità, come un tentativo di delegittimare, indebolire o comunque condizionare, attraverso tecniche che violano apertamente la *privacy* e il diritto di riunione, il libero svolgimento di un pacifico volantinaggio su una problematica politico-

amministrativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivolgersi al prefetto e al questore di Catanzaro perché aprano un'inchiesta sulla delicata vicenda, che sembra configurarsi come una palese violazione dei diritti costituzionali sanciti negli articoli 17 e 21 della Carta costituzionale.

(4-05382)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della valle del Serchio, in provincia di Lucca, in data 17 febbraio 2016 hanno presentato un documento alla conferenza zonale per l'istruzione della valle del Serchio relativo alla proposta di ripartizione in ambiti territoriali della provincia di Lucca, *ex* comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;

in tale documento, i sottoscrittori esprimono perplessità rispetto alla proposta di accorpamento tra valle del Serchio e Versilia sia perché detta ripartizione non terrebbe conto della complessità del territorio, unendo aree geografiche separate da una catena montuosa e prive di fatto di viabilità di collegamento diretto, sia perché la diversità delle due aree soggette all'accorpamento impedirebbe la formulazione di un'offerta educativa e formativa adeguata;

constatato altresì che la conferenza dei sindaci, nella seduta del 17 febbraio, ha prodotto un ordine del giorno che segnala come la proposta avanzata dall'ufficio scolastico regionale raggiungerebbe il solo obiettivo dell'equivalenza della popolazione scolastica dei due proposti nuovi ambiti, ma non terrebbe conto dei criteri espressamente richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 66, ovvero la prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della proposta formulata in sede regionale e quali iniziative intenda eventualmente porre in essere, al fine di scongiurare l'adozione di un provvedimento i cui effetti comporterebbero reali disagi per studenti, insegnanti e personale scolastico, pregiudicando l'adeguatezza dell'offerta formativa ed educativa.

(4-05383)

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", figlio della *spending review*, è volto alla riduzione del numero dei dirigenti penitenziari;

i posti di funzione dirigenziale dovranno scendere da 500 unità a 300 e per ottenere questo risultato si è deciso di accorpare una quarantina di istituti penitenziari in tutta Italia, trasformando le strutture accorpate in sezioni distaccate delle sedi principali;

i direttori di istituto che non hanno un contratto di categoria da circa 10 anni, e che nel frattempo si sono visti applicare la disciplina prevista per i dirigenti della Polizia di Stato, non sono stati considerati, non hanno avuto voce in capitolo: sulla carta è stato disegnato un nuovo assetto, che tiene conto solo della presenza numerica dei detenuti, accorpando realtà territorialmente differenti, sia per cultura, per circuiti detentivi (alta e media sicurezza) e tradizioni territoriali;

a giudizio dell'interrogante il nuovo assetto disegnato per l'accorpamento delle case circondariali si rivela approssimativo, superficiale, poco attento ai temi della detenzione e con scelte disastrose, basta soffermarsi sul carcere di Sondrio, accorpato a quello di Bergamo, a 120 chilometri di distanza con attraversamento delle Prealpi;

i direttori, a seguito degli accorpamenti, sembrano essere destinati ad assumere la carica di vicedirettori o di direttori aggiunti rispetto al collega, definito coordinatore dell'istituto accorpante;

i direttori-coordinatori si troveranno ad affrontare ogni tipo di decisione sia in materia di spesa, che di sicurezza, di igiene e di trattamento, di provvedimenti disciplinari, dal rilascio dei colloqui fino all'autorizzazione delle uscite e dei ricoveri urgenti. Un eccessivo cumulo di responsabilità per chiunque, aggravato dall'impossibilità di essere fisicamente presente nella sezione distaccata del carcere. Egli sarà, quindi, costretto a delegare molte competenze: una delega obbligata ed un modo per spogliarlo delle sue funzioni;

nel contesto di riordino e di accorpamento vi è il fondato timore che la Polizia penitenziaria acquisti

sempre più spazio all'interno degli istituti di pena. Nel panorama europeo la Polizia penitenziaria è pensata per rimanere al di fuori dei perimetri strettamente detentivi (le sezioni): deve presidiare all'esterno e svolgere azioni di sicurezza al di fuori dello spazio interno riservato a educatori, psicologi, volontari,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'accorpamento degli istituti penitenziari sotto un'unica direzione, come quello della casa circondariale di Sondrio con quella di Bergamo, non trovi giustificazioni né nella logistica della sede, né nella funzionalità organizzativa;

se non ritenga che la funzione del direttore, in una realtà multiforme e complessa come quella carceraria, svolga un fondamentale ruolo di mediazione tra le molteplici istanze delle differenti componenti (Polizia penitenziaria, area educativa, detenuti, familiari, operatori sanitari, volontari, tutti quelli che a vario titolo svolgono le loro attività in carcere) e che, di contro, il riordino e l'accorpamento e l'affidamento della conduzione di un carcere alla Polizia penitenziaria rompendo un equilibrio creato negli anni, grazie soprattutto ai direttori, provocando inevitabilmente uno slittamento verso una logica custodiale, di contenimento, a scapito della funzione rieducativa che dovrebbe essere il fine della pena restrittiva;

se non ritenga, altresì, che lo schema di decreto predisposto dal dicastero, non operi in modo contrario a quanto riportato nella raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee, che, nel 2006, stabilivano che ogni istituto deve avere un "direttore" e che questo "deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali";

se non ritenga necessario ed urgente studiare un nuovo ed efficace modello organizzativo per l'amministrazione penitenziaria, ascoltando anche le proposte che arrivano dai sindacati, dai tavoli di studio e dagli operatori del settore;

se non ritenga che, prima di effettuare tagli secondo criteri "intricati e poco lineari", sia necessaria una redistribuzione ed una razionalizzazione delle risorse.

(4-05384)

[SCAVONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il comma 543 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, gli enti del servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541";

il comma 543 continua stabilendo che: "Nell'ambito delle delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti";

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

alcuni enti del Servizio sanitario nazionale presenti in diverse regioni sembrerebbe vogliano erroneamente escludere l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti i farmacisti, pur in presenza di conclamate esigenze assunzionali di tali figure;

il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco, che, disponendo di una specifica competenza tecnico-professionale, si occupa della preparazione, fabbricazione e del controllo dei

medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta posologia, aderenza alla terapia ed effetti collaterali dei farmaci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di chiarire ed esplicitare che il contenuto del comma 543 della legge n. 208 del 2015 riguarda anche la categoria professionale dei farmacisti ed evitare quindi che possano verificarsi situazioni disomogenee e che taluni enti del Servizio sanitario nazionale perseverino nell'errore.

(4-05385)

**ZIZZA** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dalle ultime notizie di stampa, si apprende degli imminenti e più che probabili sbarchi di profughi, provenienti dai Balcani, che potrebbero verificarsi sulle coste della Puglia;

l'allarme destato dal nuovo esodo è stato oggetto di dibattito fra il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nonché di riunioni fra il Ministro dell'interno italiano e i prefetti pugliesi;

per fronteggiare l'emergenza pare che numerosi soldati siano stati trasferiti a Brindisi e a Bari e sarebbero già stati avviati incontri informali con le autorità albanesi e montenegrine, per evitare situazioni di emergenza;

i numeri di questo esodo spaventano: si parla già di 150.000 rifugiati, che attualmente si trovano in Kosovo e in Albania e che sarebbero pronti ad arrivare nel nostro Paese. A questi andrebbero aggiunti i migliaia che ogni giorno chiedono asilo e ospitalità;

la situazione appare grave se vengono considerati i numeri degli arrivi previsti, che appaiono spropositati per un territorio come quello della Puglia;

la situazione appare ancora più allarmante, se si considera il fatto che la "rotta balcanica" sembra ormai essere tracciata verso la penisola italiana anche a causa della chiusura dei confini in altri Paesi;

si preannuncia, quindi, un nuovo esodo, come quello degli anni '90, ma con una differenza: l'Italia dal 2011 ha dovuto fronteggiare, in quasi completa solitudine, il flusso di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana, da Libia e Siria e da altri Paesi colpiti da sanguinosi conflitti;

a destare ulteriore allarme sarebbero le dichiarazioni del generale Guglielmo Luigi Miglietta, comandante della missione Kfor in Kosovo, che ha rappresentato il rischio enorme che, insieme alle migliaia di rifugiati, potrebbero approdare sulle coste italiane, magari a bordo di mezzi militari chiamati a intervenire per il trasferimento dei migranti, miliziani dell'Isis;

alla Conferenza regionale per l'ordine e la sicurezza che si è svolta in Puglia, il ministro Alfano, alla presenza del prefetto di Bari, ha sdrammatizzato la situazione, dichiarando che il Ministero starebbe lavorando per la prevenzione, a livello internazionale, e che si starebbe attrezzando per attuare la strategia europea sugli "hotspot", ovvero l'allestimento di strutture per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti. Una strategia che dovrebbe riguardare, in particolar modo, tutti quei Paesi molto esposti ai nuovi arrivi, come appunto l'Italia,

si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti e dell'allarme, sotto il profilo della sicurezza, che ne deriva, il Governo intenda riferire in Aula in merito alle strategie da adottare;

come e in quali tempi sarà data attuazione alla strategia degli *hotspot* e in quali strutture attrezzate dovrebbero essere ricollocati i migranti regolari;

in quale modo saranno organizzate le strutture di accoglienza: se si tratterà di aree di accoglienza con l'obiettivo di trasferire chi ha diritto di asilo in altri Paesi, oppure se saranno dei luoghi di detenzione per gli immigrati irregolari in attesa di un rimpatrio;

quali procedure saranno attivate, e con quali tempi, per garantire l'espatrio dei migranti non regolari;

quali siano le modalità con le quali il Ministro in indirizzo intenderà fronteggiare l'emergenza e quali precauzioni intenda adottare per debellare il rischio di infiltrazioni terroristiche nel territorio italiano;

quali richieste il Governo intenda presentare all'Unione europea, affinché l'Italia non venga, anche questa volta, lasciata sola ad affrontare questo nuovo esodo migratorio e quali proposte intenda avviare

per far sì che il nostro Paese non diventi "l'unica spiaggia" per i migliaia di rifugiati e che le nostre coste non siano l'unico sbocco naturale, a causa del fatto che altri Paesi chiudono le proprie frontiere; quali provvedimenti intenda adottare, al fine di non scaricare sui singoli territori e sui sindaci dei comuni costieri le problematiche dovute all'accoglienza dei migranti e in quale modo, come da dichiarazione dello stesso Ministro, si eviterà di lasciare sola la Regione Puglia.

(4-05386)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio (e delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e chirurgia;

il suddetto decreto, in particolare, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro, per ciascun anno di formazione specialistica;

successivamente, l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti;

la direttiva comunitaria 82/76/CEE (che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico) ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire una "adeguata remunerazione" ai partecipanti ai corsi di specializzazione medica;

il nostro Paese ha recepito tali disposizioni comunitarie, solo nel 1999, con la legge n. 370, a seguito della condanna per inadempimento della Corte di Giustizia europea, nell'ambito della procedura di infrazione contro l'Italia, prevedendo per i dottori ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, la corresponsione di una borsa di studio annua, per tutta la durata del corso;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005, ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli *standard* e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, supplemento ordinario n. 115);

il citato decreto ministeriale del 2006 ha individuato, nella necessaria copertura economico-finanziaria, il presupposto comune a tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria e ha previsto, inoltre, un comune denominatore organizzativo, introducendo, altresì, un osservatorio nazionale unico per le discipline mediche e non mediche;

con la sentenza n. 6037 del 17 dicembre 2013, emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, è stato ordinato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di estendere, gli effetti dell'art. 8 della legge n. 401 del 2000 e dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ai non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria (che, al pari dei medici, necessitano del diploma di specializzazione ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale); in particolare, il Consiglio di Stato ha imposto la riapertura dei bandi per le scuole di specialità e la retribuzione degli specializzandi non medici, chiedendo, inoltre, che fossero reperiti, con urgenza, i finanziamenti necessari a dare piena applicazione alla citata sentenza;

tale pronuncia giurisprudenziale è rimasta, a tutt'oggi, priva di concreta attuazione;

la normativa da ultimo in vigore, di cui al decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 di

riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;  
considerato che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria;

la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello, cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché di copertura previdenziale e maternità;

i laureati non medici, anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico e sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi, nonostante i numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie degli specializzandi medici e non medici;

considerato, inoltre, che:

nell'atto di indirizzo 1-00320 del 9 ottobre 2014 erano state già denunciate le molteplici problematiche, relative alla ingiustificata discriminazione fra gli specializzandi medici e "non medici" e si chiedeva che il Governo si impegnasse per garantire il dovuto trattamento economico di questi ultimi;

nell'atto di sindacato ispettivo 3-01469, presentato il 26 novembre 2014, il primo firmatario della presente interrogazione aveva chiesto ai Ministri in indirizzo se avessero intenzione di adottare specifiche azioni, volte all'equiparazione dello *status* contrattuale ed economico dello specializzando "non medico" a quello dello specializzando medico;

nel medesimo atto si chiedevano i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze le ragioni che avessero, già allora, impedito loro di adempiere gli obblighi imposti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato;

la 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016, di cui alla legge n. 208 del 2015), ha accolto l'ordine del giorno G/2111/8/12, impegnando, così, il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati non medici, inclusi nel decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, del trattamento contrattuale di formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

in data 3 febbraio 2016, in sede di trattazione in 12a Commissione permanente del disegno di legge n. 1324, è stato presentato ed accolto l'ordine del giorno G/1324/6/12, che ha impegnato ancora una volta il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettiva equiparazione tra il trattamento economico e contrattuale degli specializzandi medici e non medici;

preso atto, infine che a giudizio degli interroganti, risulta necessario fare chiarezza sulle disposizioni che coinvolgono le scuole di specializzazione mediche e "non mediche", di cui al decreto interministeriale n. 68 del 2015, affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato degli interventi da mettere in atto, anche con particolare riferimento ai farmacisti in formazione specialistica che hanno un corso di studi e di tirocinio a tempo pieno, nonché uno sbocco professionale del tutto analogo a quello dei medici in formazione specialistica,  
si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla ingiustificata e perdurante discriminazione a cui sono sottoposti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al citato decreto interministeriale n. 68 del 2015; in quali tempi intendano adempiere agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato, nonché all'impegno di cui agli ordini del giorno citati in premessa.  
(4-05387)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02627, del senatore Tosato, sull'eleggibilità oltre il secondo mandato per i sindaci;

*6a Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-02626, del senatore Crosio, sugli effetti per i Comuni montani dell'esenzione dall'Imu dei "macchinari fissi";

*10a Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-02629, del senatore Di Biagio ed altri, sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 582<sup>a</sup> seduta pubblica del 25 febbraio 2016, a pagina 76, nell'intervento del senatore Caliendo, all'ultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "quell'atto di stato civile" con le seguenti: "l'unione ove non costituita con atto di stato civile".

## 1.5.2.2. Seduta n. 584 (ant.) del 02/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 584a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi del vice presidente CALDEROLI,  
del vice presidente GASPARRI  
e della vice presidente FEDELI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 585 del 3 marzo 2016  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 febbraio.

Sul processo verbale

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,34)*.

Sulla riforma delle banche di credito cooperativo

**SCHIFANI** *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SCHIFANI** *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, volevo informare l'Assemblea della mia richiesta di ieri formulata in occasione della Conferenza dei Capigruppo. Ho invitato lei ad attivare le opportune intese con la collega, Presidente della Camera dei deputati, perché non si verifichi quanto accaduto in occasione dell'approvazione di un importantissimo e strategico decreto-legge di riforma del settore bancario, quale quello sulla riforma delle banche popolari.

In quella occasione la Camera ha elaborato il proprio testo, ce lo ha trasmesso il 17 marzo e abbiamo avuto solo cinque giorni per esitarlo e votarlo, posto che scadeva il 25 marzo. Il Senato è stato cioè espropriato - scusate la battuta - delle proprie funzioni in occasione dell'analisi e della valutazione di una grande riforma strutturale del settore bancario.

Ebbene, cosa si sta verificando e cosa vorrei evitare, signor Presidente? Innanzitutto mi sarei atteso che il Governo tenesse conto della logica e della consuetudine (che non dipende dai Presidenti di Camera e Senato, i quali possono però intervenire, in termini di *moral suasion* per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento), rispettando un principio di saggezza, quello della navetta e del bilanciamento delle prime letture in occasione di provvedimenti che toccano lo stesso settore. Mi sarei aspettato che in questa occasione della trasmissione del decreto-legge di riforma del credito cooperativo, che tanto dibattito ha suscitato all'interno del Paese, esso venisse assegnato in prima lettura al Senato, posto che su altro tema non aveva avuto modo di intervenire.

Ebbene, abbiamo appreso con rammarico che, anche in questa occasione, il Governo ha trasmesso il testo alla Camera dei deputati. Sappiamo che il decreto-legge è ancora in fase di gestazione, tanto che in Commissione si è addirittura nella fase delle audizioni, nemmeno dell'esame degli emendamenti, e dunque vorremmo evitare - lo dico con garbo, ma con fermezza - che si possa ripetere il secondo tempo di un film già visto, ovvero che il Senato non possa esaminare, discutere, modificare e dire la

propria sulla seconda riforma strutturale del mondo bancario. A questo punto potrei commentare con una battuta: abbiamo abolito il Senato due anni prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale. Signor Presidente, mi consenta questa battuta - sebbene molto amara - sperando che rimanga soltanto una battuta. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Guerra).*

**BOTTICI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOTTICI** (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Schifani che fa parte della maggioranza. Spesso abbiamo lamentato che i decreti-legge arrivano tardi all'esame di questa Assemblea e che le opposizioni non hanno modo di parlare e di dire la propria. Dunque, invito sia lei che i Capigruppo della maggioranza a trovare un'intesa, perché il settore bancario, oggi come oggi, sta mostrando delle falle, apportate appunto dalla maggioranza.

Infine, vorrei ricordare il decreto legislativo all'esame della Commissione finanze, sia alla Camera dei deputati che al Senato, in cui si stanno cercando di abbreviare i termini per l'esproprio delle case. Quindi, è inutile che il senatore Schifani ora ricordi che esiste anche questa Assemblea, perché fa parte della maggioranza e quindi è responsabile, come il PD, di tutto ciò che sta accadendo in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per associarmi all'invito formulato dal senatore Schifani, ritenendo che non sia assolutamente inutile, ma sia anzi un segno importante della possibilità che, finalmente, si possano riequilibrare i rapporti tra Camera e Senato, anche per l'intervento di un autorevole esponente della maggioranza.

Sulla fattispecie in oggetto siamo particolarmente allarmati, signor Presidente, perché si continua a procedere a colpi di decreto-legge, in un settore fondamentale per l'economia del Paese come il sistema bancario, mentre segnano il passo tutte le iniziative parlamentari che vorrebbero rendere il Parlamento attore principale anche di queste riforme. Mi riferisco soprattutto alla legge per l'istituzione della Commissione - d'inchiesta o di indagine che sia - sul sistema bancario e a quello che è accaduto nell'ambito delle banche popolari, che stanno per essere liquidate senza che il Parlamento possa intervenire per stabilire alcuni criteri o temperamenti - mi sono permesso di ricordarlo in occasione di un recente dibattito - che possono evitare impatti devastanti sull'economia del Paese. Si possono anche risanare le banche e fare cortesie ai banchieri, ma si rischia di indebolire ulteriormente l'economia reale del Paese - da quel che sento anche a proposito di altri provvedimenti - quando si prevedono sconti, agevolazioni e incentivi fiscali, alterando il mercato, come sta accadendo nel settore immobiliare, a tutto vantaggio di un presunto risanamento delle banche. A mio giudizio ciò avvantaggia, invece, una fortissima operazione speculativa sui crediti e sugli immobili di molti cittadini italiani.

A nome del Gruppo, mi associo quindi all'appello formulato dal presidente Schifani nella speranza che, qualora esso non dovesse essere accolto, una parte della maggioranza si possa sfilare dall'approvazione finale del provvedimento.

**TOSATO** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**TOSATO** (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo LN-Aut sollecita la Presidenza del Senato a tutelare in modo più efficace l'esercizio del potere legislativo di questa Camera.

La scorsa settimana sono stati varati due provvedimenti, uno dei quali era un decreto-legge, attraverso due voti di fiducia e questa settimana si vocifera che si possa ricorrere a tale strumento anche per quanto riguarda il disegno di legge sull'omicidio stradale. Ci sono temi di una certa rilevanza relativi al mondo bancario che vengono trattati nella Commissione finanze; non vorremmo che anche su questi temi riguardanti la vita dei cittadini si adottasse il sistema di esaminare i provvedimenti all'ultimo momento, con una discussione che non affronta in modo serio le tematiche che stiamo trattando.

Stiamo parlando del provvedimento concernente la possibilità di esproprio delle abitazioni da parte delle banche con procedure molto più rapide e incisive rispetto al passato o di quello riguardante il mondo delle banche cooperative.

Ci rivolgiamo quindi a lei, signor Presidente, perché più di questo non possiamo fare, affinché si faccia interprete della necessità che il Senato possa esercitare compiutamente il potere legislativo; un potere che è costituzionale e che nelle ultime settimane e mesi è stato mortificato dalle scelte portate avanti dal Governo.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, vorrei associarmi alle considerazioni del collega Schifani, perché questo episodio che potrebbe verificarsi si somma a dieci giorni di vita parlamentare (si fa per dire) nei quali credo siano stati raggiunti tutti i *record* di scavalco delle prerogative del Parlamento da parte del Governo. Abbiamo votato il disegno di legge sulle unioni civili con un voto di fiducia su un testo del Governo mai visto in Commissione e oggi si parla della fiducia sull'omicidio stradale. Ricordo, tuttavia, ai colleghi che non si tratta del testo che il Senato emendò con un voto corale, eliminando tutta una parte che ci siamo ritrovati in seguito, di ritorno dalla Camera, stravolta, e sul quale il Governo ha posto la fiducia. Queste vicende inerenti alle banche, che preoccupano e coinvolgono l'opinione pubblica, rischiano anche questa volta di trovare il Senato completamente scavalcato su questioni fondamentali inerenti al rapporto tra cittadino, potere bancario ed economico.

Signor Presidente, se continua così è chiaro che la riforma del Senato è già avvenuta, nel senso che questo organismo, di fatto, è già stato abrogato: non ha più nessuna funzione. Mi associo quindi alla richiesta di poter esaminare in tempi utili questo provvedimento.

Con l'occasione, avviandomi alla conclusione, le ricordo ancora che siamo in attesa di quella memoria del Governo sulla questione della *stepchild adoption*, di cui anche questa mattina tutti i giornali parlano, ricordando l'ultima sentenza del tribunale di Roma, ma che il Senato non ha potuto ancora acquisire, quindi non ha ancora potuto leggere le considerazioni che l'Avvocatura dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio, ha fatto su questa delicata materia.

[VACCIANO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VACCIANO](#) (*Misto*). Signor Presidente, intervengo in qualità di membro della 6a Commissione che si troverà ad affrontare il provvedimento oggetto del presente dibattito in prima battuta, quando arriverà. Prendo la parola perché ho svolto un analogo intervento appena il provvedimento fu assegnato all'altro ramo del Parlamento e aggiungo due considerazioni di carattere operativo. Infatti, in questo ramo del Parlamento abbiamo avuto due importanti eventi: un'indagine conoscitiva sul sistema bancario, che ha coinvolto la 6a Commissione per mesi raggiungendo un livello di approfondimento che ritengo ottimale su molte tematiche, e un *workshop* esclusivamente sul tema della riforma delle banche di credito cooperativo.

Risultato di questi due eventi è stato che nessuno dei provvedimenti che coinvolgono il mondo bancario ha iniziato il suo *iter* in questo ramo del Parlamento. Mi chiedo allora a cosa sia servita quest'opera che si è compiuta, se non viene nemmeno riconosciuto il grande e importante lavoro svolto in questo ramo del Parlamento, che a me non risulta attualmente abolito (quindi avrebbe la sua dignità).

È importante - l'ho detto in Commissione e lo ribadisco anche in Assemblea - che quando il provvedimento arriverà qui, giungerà con il tempo necessario perché l'*iter* che segue non sia puramente formale, come è stato per altri provvedimenti che hanno riguardato il mondo bancario, ma ci consenta quel grado di intervento possibile grazie all'esperienza maturata nell'indagine conoscitiva e nel confronto diretto con le banche di credito cooperativo, che ha arricchito la nostra Commissione e ritengo che possa arricchire e migliorare un provvedimento rispetto all'ottimo lavoro che sicuramente

faranno nell'altro ramo del Parlamento.

**COMPAGNA (CoR).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COMPAGNA (CoR).** Signor Presidente, mi pare che quest'ultimo argomento, efficacemente citato dal collega che mi ha preceduto, vale a dire l'indagine conoscitiva portata avanti in Senato dalla 6a Commissione, giustificasse ampiamente il recepimento della preoccupazione espressa dal senatore Schifani ieri alla Conferenza dei Capigruppo e questa mattina in Aula. Non è una competizione priva di senso quella all'interno di un bicameralismo tuttora esistente fra gli equilibri della Camera e del Senato: è il rispetto dell'istituzione Parlamento, che si compone dell'uno e dell'altro ramo.

Da questo punto di vista, il Senato, direi complessivamente, a prescindere dal percorso di riforma costituzionale che è stato intrapreso in questa legislatura, si sente abbastanza orfano di un Ministro "del Parlamento" nei rapporti con il Governo. Il Governo ha il suo Ministro per i rapporti con il Parlamento ed è giustamente efficace, ma il Senato si sente privo di una sua rappresentanza in questo senso ed il fatto che da parte di chi lo presiede si faccia ogni volta riferimento - a mio giudizio in modo improprio ma direi anche sgradevole e sguaiato - a rapporti di maggioranza e di opposizione rispetto ai provvedimenti di merito, dimostra che questa preoccupazione è più che legittima tra di noi. Dimostra altresì come sia triste e malinconico rispetto alla civiltà del Parlamento che il senatore Schifani abbia dovuto questa mattina farsi eco di un intervento in Aula rispetto a una preoccupazione più che motivata sul percorso di una vicenda, quella delle nostre banche, sulla quale addirittura - mi sembra meno di un mese fa - avevamo avuto un autorevolissimo dibattito in Senato con il Presidente del Consiglio, con interventi profondi e motivati del collega Tremonti e di altri colleghi non meno prestigiosi di lui.

Mi permetto allora anche io, a nome del nostro Gruppo, di pregarla di prendere in più attenta considerazione sia l'intervento di ieri del presidente Schifani sia le parole con cui oggi l'ha ricordato. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Giovanardi e Liuzzi).*

**FORNARO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FORNARO (PD).** Signor Presidente, mi associo alle valutazioni di molti colleghi che sono state anche oggetto di riflessione in seno alla 6a Commissione.

Com'è stato ricordato, in occasione della riforma del sistema delle banche popolari, questo ramo del Parlamento non era stato messo nelle condizioni di poter esprimere una propria valutazione compiuta ed è assolutamente auspicabile che questo non accada di nuovo per la conversione in legge di questo decreto-legge che riguarda anche la riforma, tra le altre, del sistema delle banche di credito cooperativo.

Invito quindi il Presidente del Senato a farsi interprete, presso la Presidenza della Camera, della necessità che siano rispettati i tempi e sia data la possibilità di una discussione compiuta su questa riforma che contiene elementi di criticità che, vorrei ricordarlo, sono stati sottolineati con forza ieri nell'audizione del dottor Barbagallo, capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria di Bankitalia.

Ci sono quindi tutti gli elementi perché sia data la possibilità a questo ramo del Parlamento, sia in Commissione che in Aula, di poter dedicare il tempo necessario ad un passaggio importante relativo a un settore assolutamente diffuso e radicato sul territorio, perché c'è in ballo non solo la credibilità del nostro sistema bancario ma anche - lo sottolineo - il rapporto di fiducia dei risparmiatori nei confronti del sistema bancario stesso. Credo quindi che questo vada fatto in assoluta trasparenza avendo attenzione, da un lato, al tema della stabilità del nostro sistema bancario e, dall'altro - come dicevo prima - al tema del rapporto di fiducia tra i risparmiatori e questo sistema storico e diffuso di credito cooperativo che ha radici profonde nella storia di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vorrei fare delle precisazioni su questo tema. Mi dispiace che il senatore Schifani, che lo ha sollevato, si sia allontanato ma spero che leggerà il Resoconto

stenografico.

Al di là di quelli che possono essere i poteri del Presidente del Senato, che certamente saranno attivati, nei confronti della Presidente della Camera ai fini delle intese necessarie, bisogna tener presente che il provvedimento è stato già calendarizzato alla Camera per lunedì 14 marzo, con seduta antimeridiana e pomeridiana ed eventuale prosecuzione notturna. Quindi, l'esame del decreto-legge di riforma delle banche di credito cooperativo ha un *iter* già calendarizzato.

Ribadisco quindi al senatore Schifani - che ringrazio di essere ritornato in Aula perché così potrà cogliere il senso della mia risposta - che i poteri del Presidente del Senato saranno attivati ma, al di là di questi, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in questione è già programmato alla Camera. (*Applausi del senatore Carraro*).

Ricordo al presidente Schifani che sarebbe cosa utile e giusta che i Capigruppo della Camera assumessero le iniziative di propria competenza per poter completare al più presto l'*iter* legislativo del disegno di legge.

Ribadisco che è stata fissata per lunedì 14 marzo una seduta antimeridiana, una pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna; quindi apparentemente c'è tutta la volontà di finire il lavoro al più presto, ma naturalmente dipende dai Capigruppo di maggioranza (e dai Capigruppo in generale) avviare e completare celermente l'*iter* legislativo. Quindi, con tutto il rispetto per i miei poteri, questo è il punto, visto che il disegno di legge è già stato calendarizzato.

I Capigruppo potrebbero anche richiedere un anticipo della calendarizzazione del disegno di legge presso la Camera, cosa che naturalmente il Presidente del Senato non può certamente chiedere né fare.

Detto questo, auspichiamo comunque che il provvedimento arrivi in tempo per poter essere trattato come si conviene presso il Senato.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

[\(859-1357-1378-1484-1553-D\)](#) ***Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Ginetti; modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,55)***

### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, già approvato dal Senato in un testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Ginetti; modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**CUCCA, relatore.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, siamo ormai giunti al quinto esame parlamentare del disegno di legge sul cosiddetto omicidio stradale, il quale, nel corso del travagliato *iter* legislativo, ha subito rilevanti modifiche rispetto al testo esitato in prima lettura dal Senato.

La mia relazione sarà dedicata ad un breve *excursus* sull'*iter* di esame del provvedimento, per poi soffermarsi, in maniera assai breve, sull'illustrazione dell'unica modifica apportata nel corso della

seconda lettura da parte della Camera dei deputati, con l'approvazione del nuovo testo, avvenuta il 21 gennaio scorso.

Le modifiche più rilevanti sono state apportate durante la prima lettura, quando la Camera dei deputati ha modificato l'impianto del provvedimento. Ricordo che inizialmente era stato inserito nel codice penale il nuovo articolo 589-*bis*, il quale configura la fattispecie del delitto di omicidio stradale, punendolo a titolo di colpa, con una reclusione di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa. L'elemento rilevante dell'intero disegno di legge è proprio rappresentato dal fatto che, sgombrando il campo dai numerosi dibattiti che si erano svolti sulla materia, i reati di cui stiamo parlando vengono configurati esclusivamente sotto il profilo della colpa.

Nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati, per ragioni di sistema si è spostata nel nuovo articolo 589-*bis* la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, mantenendo le pene che erano già previste nell'articolo 589, comma 2, del codice penale. Quindi, all'originario articolo 3 approvato dal Senato tale fattispecie era stata espunta dal citato articolo 589, comma 2. Pertanto, la parte residua dell'articolo 589 riguarda oggi - una volta che sarà approvato il disegno di legge - soltanto la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Una prima distinzione è stata quindi fatta in relazione all'originario articolo 589 dal quale - come dicevo - sono state espunte tutte le norme riguardanti i delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, le quali sono state inserite nell'articolo 589-*bis*. Per effetto di tale modifica, si avrà un sistema sicuramente più organico, distinguendosi le fattispecie penali di cui ci stiamo occupando.

La nuova formulazione dell'articolo 589-*bis* conferma sostanzialmente il testo che era stato approvato dal Senato, punendo con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (ossia - anche questa è una rilevante introduzione - con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, così configurandosi, in buona sostanza, le sole ipotesi più gravi), o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La disposizione punisce anche la guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope, quando il reato sia stato commesso da particolari categorie: ad esempio, coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; conducenti di autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di un numero di persone superiore ad otto; conducenti di autoarticolati e autosnodati. In buona sostanza, si tratta dei casi che da sempre sono definiti «a tolleranza zero» e che vengono quindi puniti con la medesima pena, estremamente grave anche laddove il tasso alcolemico sia superiore soltanto allo 0,8 per cento.

Nella gradazione che è stata introdotta con la modifica della Camera viene punito con la reclusione da cinque a dieci anni (inizialmente si prevedeva un minimo di sette anni) l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore che guidino in uno stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 - ma non superiore, come detto, a 1,5 grammi per litro - che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita o comunque di almeno 70 chilometri orari in un centro urbano, ovvero superiore di almeno 50 chilometri orari rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane), che abbiano attraversato intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che abbiano effettuato sorpassi azzardati. Le ultime due ipotesi - come dicevo - sono state introdotte nel corso dell'esame alla Camera e sono riportate anche adesso nel testo formulato dal Governo in sede di fiducia in terza lettura qui al Senato.

Ora, questo è il sistema generale che è stato previsto. Erano state introdotte anche ulteriori fattispecie, in particolare degli aumenti di pena nel caso in cui si guidi senza patente o privi del contratto di assicurazione (ovviamente se il reato sia stato commesso alla guida di un veicolo di proprietà,

altrimenti non sarebbe logico, non avendo responsabilità sul fatto che il veicolo non sia stato assicurato).

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-*bis* del codice penale prevede una pena più elevata nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. L'applicazione della pena, in questo caso, dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma stabilendo un tetto massimo di diciotto anni. In questo si trova un'ulteriore differenza rispetto al testo originario dell'articolo 589, che è stato modificato, perché il tetto massimo era previsto in quindici anni.

Un'altra circostanza importante da sottolineare è quella della fuga del conducente. Si prevede al nuovo articolo 589-*ter* una circostanza aggravante nel caso in cui il conducente responsabile dell'omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga. In questo caso, si è stabilito un aumento di pena da un terzo a due terzi e che comunque la pena non possa essere inferiore ai cinque anni.

Tutto questo si ripete specularmente - ovviamente graduando le pene in maniera più lieve - nell'ipotesi in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali colpose. Ancora una volta, con l'introduzione dell'articolo 590-*bis*, si è data una maggiore sistematicità alla materia; crediamo che in questo modo si sia data una risposta a chi aveva mosso delle obiezioni sulla disorganicità del testo raffrontando la vecchia formulazione degli articoli 589 e 590, visto che - come dicevo - le due norme sono sostanzialmente speculari e semplicemente si differenziano per la gradazione delle pene e per una minore gravità delle pene stesse nel caso di lesioni personali colpose.

È intervenuta quindi un'unica modifica, nel corso della lettura presso la Camera dei deputati, con l'approvazione del nuovo testo che oggi andiamo ad esaminare. La modifica è stata apportata all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del disegno di legge in esame.

Nel testo approvato in terza lettura al Senato il comma prevedeva l'abrogazione dell'articolo 189, comma ottavo, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, il cosiddetto codice della strada. Alla Camera dei deputati si è deciso di reintrodurre il richiamato comma dell'articolo 189 del codice della strada, ma con una lieve modifica. Si è infatti stabilito che il conducente del veicolo che, avendo provocato un sinistro stradale, si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che avessero subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non sia soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato se dal sinistro in questione derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Si è quindi reintrodotta il vecchio testo, ancora oggi vigente, riferendolo, tuttavia, alla sola ipotesi in cui dal sinistro derivi il delitto di lesioni personali colpose, espungendo, invece, l'ipotesi in cui dal sinistro derivi il delitto di omicidio colposo, nel qual caso può darsi luogo all'arresto.

L'unica modifica della quale ci dobbiamo occupare oggi in Senato è quella testé illustrata. L'auspicio è, quindi, che si pervenga all'approvazione definitiva nei tempi più rapidi possibili. In tal modo, con l'entrata in vigore della normativa, si darà finalmente una risposta seria e concreta alla domanda di giustizia troppe volte rimasta inascoltata, in questi ultimi anni in particolare, di fronte ai tanti casi eclatanti che troppo spesso riempiono le cronache, anche recentissime, nei quali persone incolpevoli, giovani, padri e madri di famiglia, bambini, restano vittime di incidenti stradali cagionati da soggetti che si mettono alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti e attuano comportamenti di guida assolutamente contrari ai precetti dettati dal codice della strada.

La nuova legge è sicuramente perfettibile - come abbiamo detto in tutte le fasi dell'esame - ma sono certo che molto si potrà fare e si farà con la riforma del codice della strada, oggi in discussione presso l'8a Commissione.

È certo, tuttavia, che da quando questo testo diventerà legge ci sarà un cambio di passo. Come ho avuto modo di dire in numerose occasioni, la nuova legge esplicherà un'efficacia deterrente e contribuirà in maniera, credo, determinante alla diffusione di una regola basilare per chi si pone alla guida di un veicolo, conscio di avere in mano un mezzo che può rivelarsi un'arma letale: bisogna che ci si abitui al principio che chi guida non beve e chi beve non guida. Questo nella consapevolezza che

è necessario proseguire sulla strada già intrapresa da questo Governo per sostenere le campagne di educazione tra i cittadini e nelle scuole, nonché per intensificare i controlli. Si tratta di un dato assolutamente significativo: dobbiamo tutti insieme cercare di fare quanto possibile per consentire una maggiore prevenzione, attraverso controlli più severi e diffusi da parte delle Forze dell'ordine, che devono essere adeguatamente sostenute e supportate con mezzi e risorse idonei.

Mi preme, infine, rivolgere un ringraziamento, che non è solo formale, per tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto l'attività parlamentare e governativa, in particolare alle varie e numerose associazioni dei familiari delle vittime della strada, che da sempre hanno stimolato e sollecitato l'approvazione della legge, anche per onorare la memoria dei loro cari, con l'impegno profuso e con i preziosi suggerimenti che hanno voluto darci.

Vi è stato un confronto sempre serrato e costruttivo, che ha condotto ad un risultato che credo si possa definire molto, molto importante in questo settore, perché con l'efficacia deterrente che necessariamente dovrà svolgere questa legge si cercherà di evitare tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. Ricordo che, anche quest'anno già abbiamo avuto un numero molto elevato di morti per sinistri stradali rientranti nella fattispecie punita espressamente e specificamente da questo disegno di legge, ossia cagionati da persone che si mettono alla guida in stato di ebbrezza.

È finito il tempo del lassismo. Queste norme sicuramente dovranno essere ampiamente diffuse e - come ho detto - sarà necessario che tutti quanti ci si dia da fare per consentire maggiori controlli e maggiore prevenzione. Sicuramente questo non riporterà in vita nessuna delle persone che sono state colpite da eventi così gravi, ma certamente sarà una soddisfazione vedere che, grazie all'impegno profuso da persone che hanno dedicato il loro tempo a questo scopo e all'attività legislativa che stiamo portando a termine, finalmente le persone che si dovessero macchiare di reati tanto gravi saranno punite in maniera adeguata. Lo Stato, quindi, dà una risposta seria a quell'esigenza di giustizia di cui ho parlato all'inizio del mio intervento.

Speriamo di poter portare a termine oggi questo lavoro che - ripeto - è stato estremamente difficoltoso, dando così soddisfazione a tutti coloro che si sono interessati al tema. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

**GIOVANARDI** (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, la mia è una richiesta di sospensiva affinché il provvedimento venga rinviato in Commissione.

Ringrazio il relatore Cucca delle cose che ha detto che, però, purtroppo non stanno così, perché con il testo che ci accingiamo ad approvare i famosi pirati della strada, gli ubriachi e i drogati, che colpiscono l'opinione pubblica per le loro efferatezze, avranno pene minori di quelle attualmente in vigore. Infatti, il limite dei diciotto anni è inferiore a quello che le norme precedenti prevedevano proprio per i casi più eclatanti di prateria e omicidio stradale, quelli che colpiscono l'opinione pubblica. Viceversa - e ho presentato un emendamento proprio su questo tema - chi, senza essere drogato o ubriaco, può non rispettare un semaforo o procedere contromano e provocare un incidente stradale mortale, viene immediatamente arrestato, anche se si ferma a prestare assistenza, anche se collabora con le Forze dell'ordine.

Siamo, quindi, in presenza di un provvedimento totalmente squilibrato, per cui chiedo che ritorni in Commissione, almeno per correggere quella parte che è ancora correggibile, prima che l'opinione pubblica si accorga che abbiamo approvato una norma che ad una tragedia - quella di un incidente - aggiunge ulteriori ingiustizie.

Chiedo quindi la sospensione dell'esame del provvedimento ed il rinvio del testo in Commissione.

**PRESIDENTE**. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**LUMIA** (PD). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD).** Signor Presidente, siamo contro questa richiesta di sospensiva che riteniamo pretestuosa e non fondata. Ricordo a tutti i colleghi che siamo alla quinta lettura del provvedimento, e questo della navetta rischia di diventare un gioco che si fa beffa della qualità del lavoro legislativo parlamentare e della sovranità parlamentare. *(Commenti del senatore Palma)*.

**AIROLA (M5S).** Qualità parlamentare? Per cortesia, pulitevi la bocca prima di parlare! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

**LUMIA (PD).** Un gioco che si fa beffa del dovere che abbiamo di non bloccare i lavori parlamentari, ma di andare avanti e produrre una decisione. Lo spettacolo indecoroso che di fronte al tema degli omicidi stradali viene fornito - e, guarda caso, il Parlamento può prendere atto da quale parte arriva, con questa coincidenza di amorosi sensi - la dice lunga sulla necessità che si vada avanti e si proceda lungo il percorso che l'Assemblea si è dato, che è un cammino di discussione generale e di valutazione degli emendamenti.

Ci siamo assunti, ancora una volta, la responsabilità di impedire questo gioco e di procedere verso l'approvazione di questo disegno di legge. È un provvedimento atteso che dobbiamo alle tante vittime, ma anche alla nostra dignità di parlamentari.

Ci sono questioni aperte? Si entri nel merito. Ci sono emendamenti? Si discutano. Ma non si chieda un ritorno in Commissione, che significherebbe la fine di questo provvedimento. Questo no. La fine di questo disegno di legge mai. Ecco perché siamo contrari alla richiesta avanzata e lo siamo anche nel merito, perché l'affermazione fatta è pretestuosa in quanto c'è una gradazione delle pene abbastanza vera. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. C'è, semmai, anche un rigore inedito che si affaccia nel nostro codice penale, per colpire tutti quei reati di natura colposa che producono omicidi e lesioni gravi sulle strade. Ecco perché quella pretestuosa motivazione di merito è priva di qualunque fondamento.

Il relatore ha spiegato bene la gradazione delle pene e come la fattispecie si è evoluta nel corso del dibattito svolto sia alla Camera sia al Senato. Abbiamo avuto modo di spiegare bene che adesso il Parlamento deve e può decidere; le questioni le conosce bene ed è in grado, quindi, di intervenire e fare in modo che si possa tutti insieme scrivere una pagina positiva. Non si possono fare delle promesse alle associazioni e poi sfilare il provvedimento durante i lavori parlamentari. Questo gioco non è possibile. È da irresponsabili, non da persone che sono in grado di venire in Aula a dire la propria e a misurarsi in modo democratico con i lavori parlamentari. Ecco perché siamo contrari, Presidente, e invitiamo l'Assemblea a respingere questa misura, per fare in modo che invece il Parlamento possa finalmente, nel pomeriggio, licenziare questo provvedimento tanto atteso e voluto. Noi non ci sottraiamo a questa responsabilità: respingiamo la richiesta avanzata e chiediamo che sia respinta dall'Assemblea perché, al di là del gioco di maggioranza e opposizione, intervenire in tale settore è un dovere di tutti i Gruppi parlamentari ed è un dovere di ogni singolo senatore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione della questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanardi.

Verifica del numero legale

**MALAN (FI-PdL XVII).** Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,42).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#)**

**PRESIDENTE.** Passiamo nuovamente alla votazione della questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanardi.

#### **Verifica del numero legale**

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Invito inoltre i senatori segretari a voler controllare che non vi siano schede abbandonate.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**SANTANGELO** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTANGELO** (*M5S*). Signor Presidente, se c'è un Regolamento va applicato e rispettato. Lei ha appena fatto una votazione e ci sono decine di schede inserite, appartenenti a senatori che magari le hanno dimenticate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, è suo compito annullare la precedente votazione e far ritirare quelle tessere!

**PRESIDENTE.** Infatti, senatore Santangelo, mentre era in corso la votazione ho pregato i Segretari di osservare la situazione.

**SANTANGELO** (*M5S*). Ma questa è una pratica scorretta, signor Presidente! Eppure, lei è comparso su tutti i giornali a riempirsi la bocca contro questa scorrettezza. Quindi, lei qui dentro le leggi le fa applicare immediatamente: faccia estrarre le schede!

**PRESIDENTE.** Senatore Santangelo, si trattava della verifica del numero legale.

**SANTANGELO** (*M5S*). E allora, dal punto di vista amministrativo, questi colleghi risultano presenti pure essendo assenti. Che cosa significa? Faccia rispettare le regole, signor Presidente!

**CASINI** (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASINI** (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Penso che se stiamo alla stretta interpretazione delle parole da lei dette nella seduta in cui è stato affrontato il tema delle schede che noi inseriamo nella postazione, ha totalmente ragione il senatore Santangelo. Se noi stiamo a quella logica stringente, il senatore Santangelo, al di là della destra, della sinistra e delle nostre legittime opinioni, ha ragione. Il problema è che quella pronuncia, se non viene applicata secondo regole che - a mio parere - nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza devono essere delineate, è semplicemente inapplicabile e rende i già farraginosi lavori del Senato assolutamente impossibili da attuare.

Allora, Presidente, prendendo spunto da quanto detto dal senatore Santangelo, la prego di voler considerare queste parole perché altrimenti, a stretta interpretazione regolamentare, ha ragione il senatore Santangelo e per fare ogni votazione ci vorrà mezz'ora, perché bisogna andare a verificare tutte le schede inserite.

Secondo me, si tratta di un modo per rendere - scusate l'espressione - ancora più ridicolo e infantile il modo di procedere del nostro Senato, non si garantirà la serietà dei lavori e si renderà impossibile andare avanti. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

**PRESIDENTE**. Senatore Casini, mi dispiace contraddirla, ma è ridicolo e infantile che un senatore che abbia una tessera personale non la porti con sé e la lasci nel suo banco. Questo è ridicolo e infantile. Se la tessera è personale, va con la persona. Questo deve essere applicato e noi cerchiamo di spingere verso la cultura della tessera personale, se è possibile.

Visto che non è possibile, adesso adotteremo delle misure drastiche che comporteranno - queste sì - il rallentamento dei lavori, ma il rallentamento sarà provocato dal mancato rispetto da parte dei senatori di una disciplina. La tessera è personale e anche la tessera duplicato, che si lascia qua, dovrebbe essere una comodità per i senatori che eventualmente l'abbiano dimenticata, mentre è diventata una prassi che tutti abbiano una seconda tessera.

**CASINI (AP (NCD-UDC))**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASINI (AP (NCD-UDC))**. Signor Presidente, lei sa che per me il Presidente ha sempre ragione, per cui dico questa cosa e poi mi taccio e ha ragione lei, perché non voglio polemizzare, ma solo dare un contributo: quando in una giornata - non è il caso di questa mattina - si fanno 50 o 60 votazioni, francamente credo sia compatibile con un corretto modo di lavorare che un senatore lasci la tessera dentro e non si ricordi, ogni volta che si alza dal posto, di portarsela via. Non dico altro.

**PRESIDENTE**. Non penso sia così difficile portare la tessera con sé. (*Commenti dai Gruppi M5S, AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

**AIROLA (M5S)**. Bravo Presidente.

**PRESIDENTE**. Assolutamente non penso che siano queste le difficoltà. Tutti i lavoratori hanno un *budget* con cui entrano ed escono dal posto di lavoro e non vedo perché i senatori non possano usare in questo modo la loro tessera. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

Non stiamo dicendo di inserire il *budget* all'ingresso, che potrebbe anche essere una soluzione adottabile dall'Ufficio di Presidenza o dal Regolamento. (*Brusio*).

**PETROCELLI (M5S)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PETROCELLI (M5S)**. Signor Presidente, sarò brevissimo. Intervengo solo ad uso e consumo della visibilità dell'Aula. Si fa così e si va via. (*Il senatore Petrocelli estrae la tessera dal banco e scende le scale*). (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII e LN-Aut*).

**PRESIDENTE**. La ringrazio per l'esemplificazione. Chiudiamo l'argomento, perché abbiamo precisato.

Ricordo che stavamo per votare una questione sospensiva.

**TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))**. Per avere una compiuta idea del valore, anche semantico, di questa conversazione: lei lo chiama *badge* o *budget*? (*Ilarità*).

**PRESIDENTE**. Io lo chiamo *badge*.

**CANDIANI (LN-Aut)**. Ha detto *budget*.

**PRESIDENTE**. Se ho sbagliato dicendo *budget*, accetto la correzione e ne faccio ammenda. Tra *badge* e *budget* c'è una bella differenza e credo di conoscerla. Grazie per la collaborazione.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanardi.

**Non è approvata.**

**RUVOLO (AL-A)**. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Mi pare ovvio che non ci sia bisogno della controprova.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Le astensioni valgono come voti contrari.

PRESIDENTE. Appunto. Abbiamo visto le astensioni e i senatori Segretari hanno confermato che il Senato non approva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il terzo passaggio in Senato del disegno di legge. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Un attimo senatrice, è inutile iniziare a parlare quando i senatori sono in movimento. C'è un brusio da movimento, che aumenterà quando la tessera verrà estratta dal suo alloggiamento.

Chi deve uscire lo faccia in silenzio.

Senatrice, può riprendere il suo intervento.

[GINETTI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il terzo passaggio in Senato di un testo di legge che ha impegnato la Commissione giustizia per lunghi mesi, frutto di riflessioni e di un confronto non semplice con l'altro ramo del Parlamento e frutto di un importante contributo di associazioni e professionisti, che, a diverso titolo, si sono spesi per arrivare a introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, norme sull'omicidio stradale che potessero, prima di tutto, svolgere una funzione di deterrenza e di prevenzione verso un fenomeno deprecabile, ma quasi inarrestabile, come quello delle morti innocenti sulle nostre strade. Peraltro, la prevenzione richiede, prima ancora che una norma cogente, un cambio culturale, in grado di produrre un maggior livello di sicurezza, sia per chi è al volante, sia per chi si trova ad incrociare altri destini.

Il testo arriva modificato dalla Camera dei deputati, per aver eliminato la previsione di arresto in flagranza di reato per il conducente che si fermi a prestare assistenza a coloro che dall'incidente abbiano subito lesioni, in riferimento all'articolo 189, comma 8, del codice della strada, mentre restano confermate le altre disposizioni.

Arriviamo all'approvazione di questo testo finale senza dover nascondere, signor Presidente, le perplessità espresse da alcuni senatori nell'inserimento, nell'ambito della nuova fattispecie di omicidio stradale, delle ipotesi di violazioni individuate all'articolo 1, quali l'alta velocità, l'attraversamento di intersezione con il rosso o l'inversione di manovra o il sorpasso nei pressi di un attraversamento pedonale, che, equiparando tali specifiche violazioni del codice della strada alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, rischiano di non segnare la netta demarcazione tra chi commette omicidio per violazione di legge e chi si mette al volante in uno stato alterato, non avendo il pieno controllo delle proprie facoltà e capacità cognitive e di percezione, assumendo in sé quella responsabilità di dolo eventuale, nel mettere a repentaglio, a causa di tali condizioni, l'incolumità anche di vittime innocenti.

È indubbio, tuttavia, che oggi, dopo molti anni di aspettativa, raggiungiamo un risultato importante nel consegnare al nostro ordinamento giuridico nuovi strumenti per combattere l'omicidio stradale.

Si tratta - come meglio di noi hanno voluto esprimere i familiari delle vittime della strada - non della ricerca di una condanna come compensazione di una perdita e di un dolore che mai si riuscirà a colmare, bensì di garantire il giusto peso a comportamenti che costituiscono disvalore sociale grave, con pene che riescano a rappresentare il peso della responsabilità, per aver leso il più importante dei diritti: la vita umana.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 10,53\)](#)

(*Segue GINETTI*). Si tratta infatti di una conta da aggiornare ogni anno e, se il numero degli incidenti con lesioni alle persone è in diminuzione rispetto all'anno precedente, su oltre 175.000 casi, quello che non diminuisce, al contrario, è il numero di morti sull'asfalto, che è stato di 3.400 nel 2013, con un aumento dell'1 per cento nei primi sei mesi del 2015, arrivando a ben 1.596, di cui oltre la metà sono giovani e giovanissimi, ragazzi sulle strisce pedonali, in motorino o in bicicletta. Si tratta di un fenomeno molto spesso, troppo spesso, legato alla cosiddetta pirateria stradale, da parte di persone che

guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol, anche senza patente, e che poi si danno alla fuga, omettendo di prestare soccorso. In quest'ottica abbiamo previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni. Si tratta della lesione di un bene, come l'incolumità personale, che non è solo diritto di ogni singolo, ma è bene pubblico - la sicurezza pubblica - perché ogni ragazzo morto è figlio nostro, dell'intera comunità, che avrebbe dovuto tutelarlo e difenderlo. In quest'ottica, un ruolo fondamentale può essere svolto dalle amministrazioni pubbliche preposte, attraverso adeguati livelli di investimento in termini di manutenzione delle strade, con una segnaletica dissuasiva chiara e leggibile, con più controlli di polizia e sistemi di rilevazione della velocità.

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei nostri ragazzi e fin troppi ricoveri si registrano nei pronto soccorso per coma etilico ed eccessi legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti anche da parte di adolescenti travolti da consuetudini sociali di cui troppo poco si parla. Prima di un'educazione alla guida e alle norme sulla circolazione stradale, occorre un'educazione civica volta al rispetto di sé stessi e della propria salute; un'educazione alla salute che potrebbe essere reintrodotta nei programmi scolastici e accompagnata da campagne informative pubbliche, per arrivare ai giovani prima che sia troppo tardi, poiché, carnefici o vittime che siano, li avremo persi.

Allo stesso modo sarà necessario rivedere certi meccanismi di verifica dell'idoneità alla guida per quelle malattie degenerative o che incidono sul sistema neurologico e cognitivo in relazione alla possibilità di accertamento, per la quale un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dal medico di famiglia. Lasciamo alla 8a Commissione tale compito, nell'ambito del lavoro di aggiornamento del codice della strada che sta svolgendo.

In tale prospettiva, abbiamo previsto l'inasprimento delle pene, non solo per reprimere adeguatamente tali condotte nei casi più gravi di lesioni o omicidio, ma al fine di costruire una disciplina deterrente e progressiva e che punisca in maniera graduata le diverse violazioni, per scoraggiarne la reiterazione. In particolare, in tale contesto la revoca della patente può costituire un costo sociale molto sentito, che quindi può indurre un comportamento più responsabile in vista della perdita della possibilità di riconseguire l'abilitazione alla guida per periodi significativamente lunghi: quindici anni, che possono diventare trenta in caso di fuga o omissione di soccorso.

Di certo si è ritenuto che di fatto abbia fallito l'attuale previsione dell'omicidio stradale come omicidio colposo *ex* articolo 589, come modificato nel 2008, in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol, che prevede una pena da tre a dieci anni di reclusione. Ha fallito perché non ha fermato né rallentato tale causa di morte e perché le pene irrogate difficilmente hanno condotto in carcere i responsabili in quanto troppo spesso, nel giudizio di bilanciamento o di prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, la pena irrogata in concreto non è apparsa congrua rispetto al valore della perdita di una vita umana innocente. Inasprire la previsione da otto a dodici anni, e in particolare la pena minima, è stata la priorità. Tale pena può arrivare a diciotto anni nel caso in cui a morire siano più persone. Se a commettere il reato è una persona senza patente o con patente sospesa o revocata, le pene saranno aumentate, così come i tempi di prescrizione. Per il pubblico ministero sarà inoltre possibile autorizzare verbalmente il prelievo coattivo di campioni biologici.

Si prevedono, dunque, pene elevate, ma che ci riallineano alle previsioni giuridiche di altre democrazie: in Francia la pena base per l'omicidio stradale è di dieci anni, nel Regno Unito può arrivare a quattordici anni di reclusione, mentre negli Stati Uniti la sanzione prevista è sino a trenta anni. Si intende adottare la stessa severità per esprimere disapprovazione sociale, con pene dissuasive per provare a difendere i nostri ragazzi, con la capacità deterrente di sanzioni che possano contribuire a creare una cultura di maggior rigore e maggior sicurezza nelle condotte al volante.

Si tratta di un segnale forte della politica nel dare una concreta risposta a battaglie e ad aspettative che da troppo tempo chiedevano di essere ascoltate.

La proposta di introduzione nel nostro ordinamento di una nuova e autonoma fattispecie di reato di omicidio stradale, dopo mesi di discussione e passaggi parlamentari, oggi diventa legge. Il nostro auspicio, signor Presidente, è che il legislatore insieme ai magistrati e, soprattutto, a una diffusa

cultura civica agiscano congiuntamente per fermare una strage (e non solo del sabato sera) di vittime troppo spesso giovani; quei giovani che, al contrario, devono continuare a considerare la strada come affidabile compagna di viaggio per un comune patto di convivenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ho un serio dubbio su come modulare l'intervento, perché stanno arrivando voci sempre più insistenti che il Governo, alla fine, metterà la fiducia su questo provvedimento. È chiaro che questo significa impedire un dibattito.

Ho scritto parola per parola - e dopo chiederò conforto al Resoconto stenografico - ciò che ha poc'anzi dichiarato il senatore Lumia: «Ci sono gli emendamenti: si discutano». Sono tre, discutiamoli.

Abbiamo visto la settimana scorsa il PD imporre, con varie scuse, la fiducia perché c'erano centinaia di emendamenti e si è impedito di parlare sul merito. In questo caso ci sono tre emendamenti e volete mettere la fiducia.

A questo punto chiedo veramente quale sia il senso di sottoporre all'Aula parlamentare un disegno di legge! *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 11,01)

*(Segue CANDIANI)*. Si proceda direttamente con un decreto di tipo luogotenenziale; decida direttamente il dittatore cosa dobbiamo o non dobbiamo fare e finisce lì, perché questo è ciò a cui si sta arrivando.

Ha ragione qualche senatore a dire che «finalmente» arriviamo all'approvazione di questo provvedimento: è la quinta lettura, e da che mondo è mondo la maggioranza qui dentro la deve garantire chi sostiene il Governo. Se il provvedimento viene modificato, in una e nell'altra Camera, è perché nella maggioranza ci sono delle chiare divisioni su un testo che, così come è stato presentato, per più punti è apparso incongruente e addirittura, in alcuni casi, dannoso per le questioni non risolte e soprattutto per le reali incoerenze che presenta.

All'inizio si è partiti con aspetti emotivi trascurando profili che invece sono di merito, arrivando a punire di più chi si trova in una condizione colposa rispetto a chi è invece in una condizione dolosa. Dopo così tanto tempo e così tanta meditazione da parte del Governo - e mi rivolgo al Sottosegretario e al Ministro - ci saremmo aspettati interventi a sostegno della cultura, soprattutto dei più giovani, su come si deve stare sulle strade, altrimenti siamo sempre alla solita retorica: «abbiamo inasprito le pene!». Dopodiché ci troviamo con il criminale che fugge dopo aver compiuto un reato con un'auto rubata, che travolge un povero innocente e che viene scarcerato il giorno dopo. *(Applausi del senatore Arrigoni)*. E questo non certamente perché il magistrato sia impazzito (in qualche caso può essere), ma perché un codice e delle regole rendono possibile, da parte di chi ha la difesa di quel criminale, aprire falle di credibilità del sistema.

La questione è molto semplice e va risolta in questi termini: se sei un criminale che fugge dopo aver compiuto una rapina e travolgi una persona, devi andare in galera. Il rischio reale è che ci troveremo per l'ennesima volta con il criminale in giro, mentre il povero Cristo, che per destino e fatalità si è trovato coinvolto in un incidente, magari si toglie la vita per il dispiacere di ciò che ha causato senza aver voluto arrecare danno.

Signor Presidente, purtroppo ci siamo abituati a capire che il Governo agisce più in favore delle telecamere che non dell'utilità che per i cittadini debbono avere regole e leggi. E lo ribadisco. Altrimenti, avremmo visto politiche impegnate ad educare, a partire dai più giovani, su come si sta al volante e sulle strade. Oggi quest'unica azione è lasciata nelle mani dei Comuni, senza risorse peraltro. Metta il Governo a disposizione delle amministrazioni locali scuole e risorse e si parta dai più giovani ad avere una seria educazione stradale!

È inutile che la ministra Boschi venga a farci pressione, come è avvenuto l'ultima volta, a dicembre dello scorso anno, perché si chiuda velocemente l'*iter* del provvedimento, in modo da poter andare poi a qualche convegno e dire che il suo Governo ha fatto quello che gli altri non sono riusciti a fare.

Ribadisco che siamo al quinto passaggio parlamentare, perché per cinque volte voi della maggioranza

avete apportato modifiche e anche questa volta non avete la capacità di stringere su un provvedimento che è di buonsenso, ma che necessita di coerenza e congruenza.

Ci sono anche questioni che non vanno trascurate, che stanno emergendo ed emergeranno, legate ai costi assicurativi e alle responsabilità di cui le assicurazioni si scaricheranno in virtù di questo provvedimento di legge, lasciando molto probabilmente le vittime scoperte rispetto a coperture assicurative che invece dovrebbero essere garantite.

Occorre una stretta sulla severità ma occorre anche la serietà, quella che continuiamo a non vedere nella gestione di questo provvedimento. Lo ribadisco, signor Presidente, e termino qui il mio intervento, non volendo utilizzare tutto il tempo a mia disposizione perché, se sarà posta la questione di fiducia, sarà l'ennesima volta in cui il dibattito parlamentare verrà svenduto per il solo interesse del Governo di accreditarsi una determinazione che nel contenuto non ha corrispondenza con gli interessi reali del Paese. Bisogna essere seri, non fare le cose solo a favore delle telecamere, come purtroppo ci siamo abituati a vedere da parte del presidente Renzi e dei suoi Ministri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Igrò. Ne ha facoltà.

**SCILIPOTI IGRÒ** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo oggi in quest'Aula ad esaminare, per la terza volta, il disegno di legge sull'omicidio stradale. Lo facciamo con colpevole ritardo rispetto a tutti gli altri Paesi d'Europa e anche rispetto a quella che, modestamente, era stata una mia proposta normativa che porta la data oramai di quasi tre anni fa. Il ritardo è ancora più colpevole se si considera che stiamo parlando di un argomento che riguarda tutti i cittadini che da tempo chiedono che comportamenti irresponsabili, che causano dolore e morte, vengano puniti severamente.

Credo profondamente in questa istanza di condanna sociale che viene dalla popolazione, non certo per vendetta, che io, profondamente credente, non concepisco, ma per un senso di profonda giustizia, perché chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, chi attua comportamenti gravemente irresponsabili (eccesso di velocità, passaggio con il semaforo rosso, guida contromano e altro) e a causa di ciò provoca incidenti gravi è giusto che sia trattato alla stregua di un criminale. Chi non ha rispetto per la sicurezza e la vita degli altri deve essere messo nella condizione di non nuocere più e di imparare dai propri errori. Ma, soprattutto, le vittime hanno quel sacro diritto alla giustizia che in questi anni è stato troppe volte loro negato. Quanti episodi abbiamo dovuto leggere sui giornali o guardare in televisione, in cui una persona ubriaca o drogata alla guida provocava conseguenze drammatiche, magari senza neanche fermarsi a soccorrere le vittime, e dopo poco tempo usciva di prigione o, in alcuni casi, non c'entrava neanche?

Credo che questa legge abbia anche una importante funzione educativa. Deve insegnare ai giovani che mettersi alla guida deve essere un atto responsabile, che guidare uno *scooter* o un'automobile non può essere considerato un gioco. Dobbiamo dire ai nostri figli che le regole devono essere rispettate, che la prudenza alla guida (e non solo) è una cosa di cui vantarsi e non vergognarsi, che la vita degli altri è anche nelle loro mani.

Il concetto di fondo di questo disegno di legge è profondamente condivisibile. Introduce - come ben sapete - i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, prevedendo un adeguato regime sanzionatorio. Soprattutto, credo, introduce finalmente il concetto che chi, cosciente del proprio stato o della propria condotta di guida pericolosa e scriteriata, provochi incidenti gravi e gravissimi, debba subire conseguenze più serie di chi viene coinvolto in un incidente per pura fatalità.

Dicevo all'inizio che siamo in ritardo. Lo siamo anche perché, ormai da alcuni anni, i giudici spesso hanno superato la fattispecie del reato semplicemente colposo per chi, in presenza di particolari condizioni, come lo stato di ebbrezza o l'alterazione da sostanze stupefacenti, si sia comunque posto alla guida di un veicolo e abbia accettato di porre in pericolo il bene supremo della propria vita e, soprattutto, della vita altrui. Questo disegno di legge, quindi, non fa altro che recepire non solo il giusto sentire dei cittadini, ma anche quello che sembra essere l'orientamento tendenziale della magistratura.

Se siamo di nuovo in quest'Aula è perché la Camera dei deputati, una volta tanto, ha inteso mettere riparo a un clamoroso errore contenuto nel testo: mi riferisco alla previsione dell'obbligo di arresto per chi, colpevole di lesioni colpose in caso di incidente, si fosse fermato a dare soccorso e si fosse messo a disposizione dell'autorità. Ma io mi chiedo come sia possibile che voi arrestiate un cittadino che, seppur colpevole, fa il possibile per porre rimedio a ciò che ha causato e ne accetta le conseguenze. Questo errore rappresentava un esplicito incitamento a scappare dopo aver causato un incidente e, per fortuna, è stato rimosso con l'approvazione di un emendamento.

Voglio fare un'altra considerazione. Da anni assistiamo a un virtuoso processo di diminuzione del numero di incidenti e di morti sulle strade, iniziato con un provvedimento del Governo Berlusconi del 2003: mi riferisco all'introduzione della cosiddetta patente a punti. Da allora abbiamo visto un evidente calo del numero delle vittime degli incidenti stradali: il numero delle morti sulle nostre strade è sceso passando da 7.000 nel 2001 a 3.400 nel 2014 e anche il numero dei feriti è diminuito, passando dai 370.000 nel 2001 ai poco più di 250.000 sempre nel 2014. Si tratta di un grande risultato: migliaia di vite salvate e di incidenti evitati.

Tuttavia, ciò non è ancora sufficiente, perché il tasso di mortalità stradale (mi riferisco a quel parametro *standard* europeo che misura il livello di mortalità stradale, calcolando il numero di morti per milioni di abitanti) ci vede ancora in fondo alla classifica: nel 2014 l'Italia registra un dato pari al 55,6 per cento, superiore sia alla media europea (pari al 51 per cento), sia ai dati registrati, tra gli altri, nel Regno Unito (28 per cento), in Spagna (35 per cento), in Germania (41 per cento) e in Francia (51 per cento).

Sono profondamente convinto che, con l'approvazione - spero - definitiva di questo provvedimento che ci apprestiamo a votare, si potrà fare un altro passo importante per rendere sempre più sicure le nostre strade, apportando un sicuro beneficio alla nostra economia (gli episodi di infortunistica stradale producono, infatti, costi per circa il 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano) e, soprattutto, aumentando la sicurezza di tutti noi e la percezione di uno Stato giusto ed equo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

**LIUZZI** (CoR). Signor Presidente, il provvedimento in esame, giunto alla terza lettura da parte di quest'Assemblea, evidenzia ancora una volta la confusione che regna nella maggioranza, incapace di produrre norme chiare, nette ed efficaci.

Si tratta dell'ennesima circostanza in cui ci troviamo di fronte a un provvedimento opaco che, da un lato, non risponde alla domanda di giustizia posta dai cittadini e, in particolare, dalle associazioni delle vittime della strada, e, dall'altro, prevede pene spropositate che colpiscono anche chi incorre in mero errore.

Non vi sono alcun equilibrio e proporzione e, soprattutto, non si risponde alle attese delle famiglie delle tante vittime. Sarà pur vero che il numero delle vittime della strada ha registrato una diminuzione, ma i dati degli ultimi mesi dimostrano - ahimè - un'inversione del *trend*. Il picco si è toccato a luglio dello scorso anno, soprattutto nella fascia oraria notturna.

I dati rilevati da Polizia e Carabinieri dimostrano che tra le cause principali c'è l'uso dei cellulari mentre si guida, per la compilazione di *sms*, *e-mail* e persino *selfie*. Nuove abitudini e moderna tecnologia hanno fatto crescere il numero degli incidenti; è il prezzo che i contemporanei pagano alla rivoluzione digitale. Secondo il periodico «Polizia moderna», nei primi sette mesi dell'anno ci sono state 972 vittime, a fronte delle 952 del 2014, e gli incidenti mortali sono passati dagli 879 del 2014 agli 897 del 2015.

In questo disegno di legge, ad una previsione assolutamente complessa e confusa che riguarda le pene per chi commette omicidio stradale in stato di chiara alterazione psicofisica, che stabilisce automatismi legati ad una serie di parametri di non facile ed immediata verifica, si associa una incomprensibile penalizzazione di chi, pienamente sobrio, incorre in sempre possibili errori. Nelle indicazioni delle pene, ad esempio, l'articolo 589-*bis* prevede dai cinque ai dieci anni di reclusione al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero

circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona o al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. In ciascuna di queste fattispecie, che escludono lo stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol o droghe, si presuppone che la violazione sia dovuta a colpa grave e pertanto questa viene equiparata di fatto alla guida in stato alterato. È sicuramente corretto comminare la giusta pena quando si è in presenza di fatti che producono la morte o gravi lesioni, ma - torno a ripetere - manca il necessario equilibrio. Superare una striscia continua per sorpassare un mezzo eccessivamente lento o imboccare in controsenso una via, perché magari è stata cambiata la segnaletica e non si è avuto modo di accorgersene, se produce incidenti gravi è sicuramente comportamento da sanzionare, ma non con la galera. La mancanza, nel testo in esame, della fattispecie della distrazione consapevole rappresenta una grave lacuna, che dovrebbe essere colmata al più presto, perché aggrava ulteriormente il quadro di riferimento tradizionale della casistica degli incidenti che vedeva, fino a poco tempo fa, tra le prime cause l'abuso di alcol e l'uso di droghe.

Ci sembrava quindi più che mai opportuna l'introduzione nel codice penale di un nuovo reato, l'omicidio stradale appunto, con pene inasprite, che riguarda evidentemente non solo la mortalità, ma anche i danni gravi alle persone, con l'applicazione del reato di lesioni stradali. Altrettanto opportuna ci sembrava la previsione della revoca automatica fino all'ergastolo della patente, non solo in caso di condanna, ma anche di patteggiamento, e così pure la previsione di aggravanti pesanti in presenza di infrazioni al codice della strada pericolose in sé, come l'eccesso di velocità o il non rispetto dello stop o altre manovre spericolate, con la sottolineatura che tali infrazioni devono essere combattute severamente con tolleranza zero, anche a prescindere dall'incidente.

Qui si dovrebbe aprire il capitolo del gravissimo livello di degenerazione dell'attuale disciplina automobilistica di tutti noi guidatori, visto che i comportamenti virtuosi sono sempre più rari e destinati ad annegare nel *mare magnum* della scelleratezza generalizzata.

Il problema fondamentale sta proprio nell'inasprimento delle contravvenzioni, nella capacità di esercitare un controllo vero e nell'applicazione puntuale delle sanzioni, sull'esempio di altre Nazioni dove il rispetto della vita umana (propria e degli altri) è il faro cui si ispira tutto il sistema di controllo, prevenzione e punizione della circolazione stradale.

Questa considerazione chiama in causa le forze di polizia, francamente insufficienti a garantire presenza e controlli sulla fitta rete viaria italiana, da quella autostradale, fino alle arterie di collegamento comunale ed urbano. Più controlli, più prevenzione, più sanzioni, meno incidenti, meno sinistri, meno feriti, meno decessi, più vite salvate, più famiglie serene, più sviluppo economico e più intelligenze e competenze al servizio del progresso delle comunità locali e del Paese.

Se ci si sofferma per un attimo sulle stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui nel 2020 gli incidenti stradali saranno la prima causa di morte, è evidente la necessità di maggiori controlli e di procedere a un'ampia operazione di sensibilizzazione culturale, a partire dai primi anni del percorso scolastico. La legge, da sola, non è sufficiente: bisogna farla applicare ed è importante costruire intorno alla norma una nuova cultura di rispetto della persona e della vita.

È su questo terreno che potremo recuperare l'efficacia delle nuove tecnologie, la loro potenzialità per rendersi utili all'umanità. Con l'*information and communication technology* potremo disporre di un dialogo continuo e proficuo tra il quotidiano e il tecnologico, tra il sistema complesso dell'apprendimento, le famiglie e le agenzie educative. Non essersi soffermati sufficientemente su questi aspetti dell'*vexata quaestio*, sull'omicidio stradale quale terminale di un processo sociale involutivo, di una legislazione che persegue e non previene, rappresenta il limite antropologico di questa maggioranza, figlia probabilmente dei tempi e di una contemporaneità sempre alla ricerca di giustificazioni e di gratificazioni, *hic et nunc*, senza orizzonti e senza visioni profetiche. Mancano i profeti in questa società e le leggi oblique e liquide ne sono la conseguenza. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

**DIVINA** (*LN-Aut*). Signor Presidente, probabilmente serve anche qualche voce fuori dal coro per bilanciare e per entrare nel merito della serietà di questo provvedimento. Se lo leggiamo bene, con attenzione, dobbiamo arrivare alla conclusione che è una brutta legge, distorsiva, dettata da emotività che oggi non sarebbero giustificate e che probabilmente serve a placare la rabbia per qualche caso specifico, che meriterebbe veramente pene esemplari. Però, con questo spirito di rivalsa e di giustizialismo verso casi effettivamente efferati, mettiamo a rischio milioni e milioni di conducenti normalissimi, gente che si guadagna la vita guidando mezzi pesanti o autoveicoli.

Serviva questa legge? Prima domanda. Risposta, magari personalissima: assolutamente no. Perché no? Perché l'omicidio colposo è già previsto nel nostro codice; è vero, con pene abbastanza miti (da sei mesi a cinque anni), ma è previsto nel nostro codice che l'omicidio possa essere sempre colposo a seguito di violazioni delle norme del codice stradale oppure - la fattispecie è identica - per infortuni sul lavoro contravvenendo la normativa sull'infortunistica, prevedendo già pene da due a sette anni. Qualora ci fosse una violazione delle norme sulla strada in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, già la normativa esistente prevede pene da tre a dieci anni.

Serviva, allora, questa legge per inasprire le pene? No, perché abbiamo sempre visto che l'inasprimento delle pene di per sé non ha alcuna rilevanza sulla deterrenza ai fini della commissione di qualsiasi tipo di reato.

Noi prevediamo, al di là di alcune fattispecie, la norma base che punisce l'omicidio stradale con pene da cinque a dieci anni. Consentitemi di fare qualche raffronto rispetto a pene simili da cinque a dieci anni.

Chi commette un omicidio colposo stradale indubbiamente non circola con l'intenzionalità di andare a «stendere» qualche persona. Viceversa, chi compie una rapina sa che è un atto deliberato, perché la rapina, oltre ad essere una sottrazione di beni che non ti appartengono, è esercitata con minaccia e violenza. Noi abbiamo visto qualche casistica di atti (gente che entra in casa, deturpa le persone, le lascia in fin di vita, porta via tutto ciò che c'è da portare via) per cui i soggetti rischiano soltanto da tre a dieci anni. Ripeto, per l'omicidio stradale si prevedono pene da cinque a dieci; per la rapina, ricercata, voluta, efferata, pene da tre a dieci anni.

Prendiamo il caso della violenza privata (ci sta un po' di tutto): cosa rischia chi deliberatamente si accinge con violenza contro una persona fino a ridurla in fin di vita (e si ferma lì altrimenti sarebbe omicidio)? Rischia solo fino a quattro anni.

Andiamo avanti e consideriamo, per l'aspetto femminista che rappresenta, la violenza sessuale, ossia lo stupro. Bene, in caso di un'aggressione che finisce con una violenza nei confronti di una donna arrivando allo stupro, la pena sarebbe esattamente identica, e cioè da cinque a dieci anni. Possiamo noi pensare che il cittadino che incappa in questa fattispecie, violando sì qualche norma del codice stradale, rischia di più di chi deliberatamente esercita azioni sicuramente violente, sicuramente biasimevoli, che a questo punto il nostro codice penale considera quasi minori rispetto all'incauta guida per le strade?

Entriamo anche un po' nel dettaglio. Si rischia una pena da cinque a dieci anni se consegue un incidente mortale quando una persona circola contromano. Cosa vuole dire circolare contromano? Probabilmente alla base ci può essere distrazione, disattenzione alla guida, di per sé riprovevoli, però, signori, ci può essere anche una carenza cartellonistica che induce una persona non del posto a non capire bene dove si sta recando e involontariamente a prendere una strada contromano. Dopodiché penso ai miei colleghi della Pianura padana. Sapete che normalmente in Pianura padana in certi periodi dell'anno cala la nebbia. Ebbene, chi prova a guidare nella nebbia sa cosa significa destreggiarsi a guidare con visibilità ridotta, talvolta, a pochi metri. Può succedere di imboccare una strada contromano e può capitare l'incidente. Signori miei, roviniamo la vita alla persona che, provando a destreggiarsi nella nebbia, prende una strada contromano e la consideriamo peggio di uno stupratore, di un rapinatore, di una persona che arriva quasi ad ammazzarne un'altra? (*Applausi del senatore Consiglio*). Penso che stiamo prendendo davvero una strada aberrante. Ma vediamo di più.

C'è l'incertezza del commettere un reato. Vengo al terzo comma dell'articolo 1, che parla di incidente mortale a seguito di una manovra di inversione in prossimità di un'intersezione, di una curva o di un dosso. Che vuol dire «in prossimità»? Lasciamo a questo punto agli agenti, ai rilevatori o ai magistrati la facoltà di stabilire se la prossimità è 20, 50 o 200 metri.

Innanzitutto un guidatore può accorgersi - come a tutti può capitare - di aver sbagliato strada; la prima cosa che fa è fermarsi, guardarsi intorno e provare a rimettersi nella carreggiata giusta. Fa esattamente quello che dice la normativa in atto: una manovra di inversione. Può anche non accorgersi di essere vicino a una intersezione o a un dosso. Possiamo condannare, da cinque a dieci anni, una persona che sicuramente ha commesso qualcosa di sbagliato e irregolare per il codice della strada, ma in modo del tutto incolpevole, per cui dovrebbe scattare sicuramente la buona fede?

Vi segnalo solo l'incongruenza di questa norma. Può a questo punto essere condannato, con le pene ridotte alla metà (da due anni e sei mesi fino a cinque anni), colui che provoca un incidente mortale, ma che non sia conseguenza diretta della sua azione. Proviamo a dare corpo a questo comma: è il caso di un conducente che viaggia su una carreggiata e dall'altra parte succede qualcosa (un tamponamento o un urto) che proietta un ciclista o un motociclista dalla sua parte. Chi sta guidando se lo trova improvvisamente davanti e lo investe, provocandone probabilmente la morte. Il guidatore che lo ha investito magari procedeva tranquillamente, anche se ad una velocità superiore ai 70 chilometri orari.

Ogni tanto vedo alcuni cartelli stradali e mi chiedo se siano fatti per le biciclette, quelli che impongono limiti di velocità di 20 o 30 chilometri orari; non so chi riesca a rispettarli, forse solo chi va in bicicletta. E chi magari supera del doppio quel limite, andando a 60 chilometri orari e incappa in qualcosa che accade dall'altra parte della carreggiata, va incontro ad un incidente rischiando fino a cinque anni di carcere.

Sono sconcertato nel dover constatare con quale leggerezza si approvano queste norme così sbagliate che istituiscono una fattispecie in cui la pena non dipende dalla responsabilità della persona e con l'incertezza che deriva dal dover definire il concetto di «prossimità» (che non sappiamo neanche chi definirà, per cui è un reato indefinibile). Qua c'è, a mio avviso, la paura di passare per chi non vuole garantire la sicurezza dei cittadini.

Dentro quest'Aula credo che non ci sia una sola persona che non voglia garantire la sicurezza ai cittadini. Per questa paura portiamo avanti un disegno di legge, di cui discutiamo anche a bordo d'Aula e nei corridoi, e tutti lì dicono che è una fesseria; ma se è una fesseria, saremmo in grado di dire che è una fesseria anche in Aula? No: siccome in Aula è tutto registrato e pubblico, allora bisogna fare i giustizialisti. Bisogna rispondere a logiche che non sono quali siano, ma non mi appartengono a questo punto, anche se il mio Gruppo (qualcuno poi interverrà in dichiarazione di voto) vi si adegnerà, per non passare, appunto, per coloro che non vogliono garantire la sicurezza. Magari ci si dovrà adeguare, ma queste cose sicuramente vanno dette. Anche perché, signor Presidente, ricordiamoci che se approviamo questo testo esattamente com'è scritto, da domani ogni conducente (e molti di noi, tra le tante cose, guidano macchine) ha già potenzialmente un piede in carcere. Io non lo trovo corretto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Liuzzi e D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Approfitto della sua Presidenza, senatore Gasparri, per ricordare, innanzitutto, le grandi battaglie che abbiamo fatto sulla sicurezza stradale. E sono compiaciuto che anche dall'altra parte dell'emiciclo la sinistra abbia la consapevolezza del dramma degli incidenti stradali. Ricordo, però, quando ero Ministro e fummo battuti alla Camera per un voto - perché sotto la dittatura degli interessi economici delle discoteche - anche sui provvedimenti che allora avremmo voluto prendere contro l'alcol e la droga, per mettere in sicurezza quel fenomeno che è costato all'Italia quasi 8.000 ragazzi morti (erano gli anni in cui le stragi del sabato sera mietevano vittime). E siamo stati battuti perché ogni limite che volevamo porre e ogni provvedimento venivano contestati.

Non è un caso - e lo dico oggi ai familiari delle vittime - che, mentre viene approvato, forse con la fiducia, questo testo orrendo (e dirò poi perché è orrendo), la stessa parte politica propone la

liberalizzazione della droga. Quindi, invece di contrastare una delle cause fondamentali degli incidenti stradali e della mortalità, che è appunto la droga - e lo sappiamo - si pensa di legalizzarla.

Ma se da 8.000 morti siamo scesi a 3.000, allora noi rivendichiamo l'onore di aver approvato leggi come la patente a punti, di avere elaborato strategie come il "Drugs on street", con controlli stradali la notte su alcol e droga, come il ritiro immediatamente della patente e tutte le misure messe in campo per attenuare questo fenomeno.

E lo abbiamo fatto qui al Senato, cari colleghi senatori. Noi abbiamo votato gli emendamenti, al 90 per cento, che eliminavano da questo disegno di legge non la droga, non l'alcol, non i pirati della strada (è giusto che paghino, ma qui pagano poco). Poi la Camera ha introdotto, e il Governo ci ha imposto con la fiducia, il carcere per la madre di famiglia, per il ragazzo, per chi accompagna i bambini a scuola, introducendo un principio secondo il quale si va dai cinque ai dieci anni di carcere, fino ai diciotto anni di carcere, senza dolo e senza colpa.

E allora rivolgo adesso la domanda che ho fatto l'altra volta. Se a mia moglie quando accompagna i nipotini a scuola o a mia figlio quando va a lavorare capita quello che può capitare a tutti, anche se cerca di essere il più attento possibile, perché deve restare in galera diciotto anni? A che serve la galera per diciotto anni? Se si vuole lavorare sui risarcimenti per le famiglie delle vittime è assolutamente giusto, sull'educazione, sulla prevenzione.

Io ho presentato un emendamento, l'unico che posso presentare. Sapete che, in base a questa legge, se, a causa della nebbia, qualcuno non si accorge che dall'altra parte della strada arriva un motociclista, anche se si ferma ad aiutarlo, presta soccorso e collabora con l'autorità giudiziaria viene immediatamente arrestato? E perché viene arrestato se non è ubriaco, non è drogato, non va a velocità folle e non è un pirata della strada?

I pirati della strada e i drogati sono favoriti. È vero che la pena massima arriva fino a diciotto anni, e il collega Cucca mi ha corretto rilevando che la pena massima, prima era a quindici anni e ora è a diciotto. Il *range*, però, fra i diciotto anni cui può essere condannata una persona che commette un'infrazione del codice stradale, e che viene così assimilato al drogato e all'ubriaco che compie una strage, è una follia. Anche perché lo stragista, ubriaco e drogato, può prendere anche più di diciotto anni. E non parliamo dell'eventualità che sia recidivo, che abbia già avuto incidenti stradali o abbia causato lesioni in precedenza.

Ma come si fa a sposare questa logica perversa per cui, nella stessa legge, chi in qualche modo viola qualche regola del codice della strada ha una determinata pena (se passa al semaforo con il rosso, se va contromano, se fa inversione di marcia, può avere una pena da cinque a dieci anni, fino a un massimo di diciotto) e, se è ubriaco o drogato, invece, in qualche modo la pena viene attenuata, in quanto viene parificata a quella di qualche milione di persone?

Vi leggo quanto ha detto un'ora fa il senatore Lumia, che io stimo, per difendere la legge. Egli dice: «Essere contrario a questa legge nel merito è una cosa pretestuosa, perché c'è nella legge una gradazione delle pene abbastanza vera»; una gradazione abbastanza vera.

Noi abbiamo posto al Governo in Commissione questo problema e ci ha risposto di sapere che la legge è fatta male e presenta delle incongruenze, ma deve fare un manifesto e mostrare di aver approvato una legge che sia di monito. Ma io non sapevo che le leggi, signor Presidente, vengono fatte, non per affrontare fenomeni con giustizia e con equità, ma per dare un segnale all'opinione pubblica. Ma qui ci sono delle vittime di questi segnali.

Allora, secondo la mia esperienza, maturata collaborando con gli amici della polizia stradale e cercando di attenuare questi fenomeni, è che di solito in un incidente stradale, tolti i drogati, gli ubriachi e i pirati della strada, ci sono due vittime: una è chi viene lesa o perde la vita in un incidente stradale e l'altro è il cittadino normale, cui, con tutta la prudenza del mondo, può capitare un incidente che gli rovina la vita perché, comunque, avrà sempre il senso di colpa per aver colpito un'altra persona, perché dovrà giustamente risarcire il danno e si troverà a far fronte ad alcune situazioni. Ricordo ancora di essere stato particolarmente colpito dalla vicenda di un ragazzo che si è impiccato due giorni

dopo il secondo incidente stradale mortale. Si è tolto la vita. Posso capire il dramma di un ragazzo a cui per due volte capita un fatto così traumatico che si domanda se è uno che ammazza la gente. Pensa che due persone hanno perso la vita per colpa sua e, quindi, si suicida.

Allora, so benissimo che tutte le volte che c'è un incidente stradale, da una parte c'è la famiglia di chi ha causato l'incidente - magari si tratta di un ragazzo di diciotto anni neopatentato e il papà, la mamma, i fratelli, gli zii e i parenti dicono che è sfortunato, non deve stare in carcere neanche un giorno e deve essere compreso - e dall'altra c'è la famiglia della vittima che dice che bisogna dare l'ergastolo a chi ha commesso il reato. Capisco benissimo il punto di vista dei familiari della vittima, che subiscono un trauma, e quello dei familiari di chi ha causato l'incidente, attorno al quale fanno quadrato. La legge cosa dovrebbe fare? Trovare un temperamento e un sentimento di giustizia che graduino le pene a seconda delle responsabilità.

L'avevamo fatto: il Senato - lo ripeto - aveva votato, dopo una discussione di un pomeriggio, gli emendamenti del PD e non i miei che giustamente intendevano per omicidio stradale quello che tutti gli italiani pensano sia tale, quello commesso dal drogato, dall'ubriaco e dal pirata della strada. Se passa questa legge, non verrà colpito chi ha comportamenti delinquenti. Ogni mattina diciotto milioni di persone diventano potenziali assassini e si salva chi ha l'autista. A chi può permettersi di essere accompagnato da un autista questa legge non crea nessuna difficoltà perché, se succede un incidente, paga l'autista. Le persone normali però - quelle che tutte le mattine prendono la macchina per andare a lavorare, per accompagnare i bambini a scuola o per svolgere le varie attività professionali - avranno questa spada di Damocle sopra la testa. E allora il sentimento di giustizia si ha con pene draconiane - l'ha detto il collega Divina - superiori a quelle per stupro o rapina?

Il concetto di dolo lo conosciamo. Certo, qui ci vuole la colpa, ma la legge dice che sei già in colpa per principio se passi con il semaforo rosso. È giustissimo che l'ubriaco che passa con il semaforo rosso abbia una pena esemplare, ma se uno non vede il semaforo perché ha il sole negli occhi e passa deve farsi diciotto anni di carcere? Come si fa ad evitare questo pericolo con tutta la prudenza? Qualcuno può giurare che nella sua vita di guidatore oggi e in futuro non potrà mai capitargli una cosa del genere? Se lo giura, giura il falso, perché non è così. Tutti sappiamo che nel momento stesso in cui ci mettiamo in automobile, un incidente può capitare.

Si tratta dell'ennesima legge che questo Governo impone al Parlamento non per risolvere un problema, non per affrontare con equità il dramma degli incidenti stradali, ma per fare un manifesto e far vedere che fa qualcosa. Premesso che spero diminuirà il numero degli incidenti, in ogni incidente che avverrà creerà un'ingiustizia e un risultato pessimo per tutti gli italiani e anche per i familiari delle vittime. Con il primo caso di una persona normale che incapperà in questo circuito infernale tutta la stampa italiana e l'opinione pubblica si indigneranno chiedendo cosa è stato fatto. Ci domanderanno: chi volevate colpire? Non volevate colpire i criminali, gli ubriachi, i drogati e quelli che mettono a rischio la vita degli altri? Ora mettete in galera per anni la madre di famiglia o il ragazzo che ha commesso un errore nella guida?

Per tale ragione, signor Presidente, speriamo possano essere approvati questi emendamenti, che almeno faranno passare il principio per cui chi ha causato un incidente mortale - lo ripeto: non essendo drogato o ubriaco - e si ferma ad assistere la vittima e ad aiutare l'autorità giudiziaria non venga arrestato. Invece ora, in base al testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, quella donna o quell'uomo o quel ragazzo che si ferma verrebbe immediatamente arrestato. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale «Ettore Majorana - Sabin»

di Giarre, in Provincia di Catania, che salutiamo e ringraziamo per la loro visita. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) (ore 11,46)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

**FILIPPIN** (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, oggi concludiamo il faticoso cammino per l'approvazione di uno dei provvedimenti legislativi più delicati dell'intera legislatura. Lo dico pensando alle oltre 3.000 persone che perdono la vita ogni anno sulle nostre strade a causa degli incidenti stradali. Questo numero rappresenta il dato spaventoso, che ci ha indotti a questo disegno di legge: un numero ancora più terrificante se confrontato con un'altra statistica, quella degli omicidi volontari, cagionati con un'arma da fuoco o da taglio, che sono appena 600 o poco più.

Quali e quante riflessioni dovrebbero stimolare questi dati? La prima, la più immediata, è che dietro a queste 3.000 vittime di incidenti stradali, ci sono altrettante famiglie che si perdono, affetti che si spezzano, storie che si interrompono. Oltre a queste migliaia di morti, contiamo altre centinaia, anzi migliaia di feriti, molti dei quali gravi ed invalidati per sempre. Tante di queste 3.000 e più persone scomparse, strappate alla vita in un solo istante, sono, per lo più, vittime innocenti e inconsapevoli, inaspettatamente sottratte alla propria esistenza, magari da un automobilista ignaro, distratto, stanco o, ancor peggio, non in grado di guidare un veicolo, perché sotto l'effetto di stupefacenti o di alcol.

Si tratta di 3.000 vittime e di 3.000 ingiustizie: un'ecatombe, rispetto alla quale nessuno in quest'Assemblea può restare inerme o rimanere in silenzio. Il silenzio è stato rotto da altri Paesi europei - e non solo - dove pure, in molti punti, la rete stradale è assai più sicura della nostra e in cui sono state introdotte norme analoghe, per strutture e finalità, a quelle oggi in esame e - spero - in definitiva approvazione. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi l'omicidio commesso alla guida di un veicolo costituisce una tipologia di reato distinta e disciplinata, che si configura quando un conducente guida in maniera pericolosa, con una precisa configurazione delle condotte repute pericolose e quindi meritevoli della sanzione penale più dura.

Quelle che ci apprestiamo a votare sono misure complesse nella loro applicazione, ma necessarie e urgenti, le cui finalità sono assolutamente condivisibili e hanno richiesto una lunga mediazione, qualche rinuncia e sintesi fra posizioni diverse. L'evoluzione della società non ci consente di restare ancorati a norme lontane, non più adeguate per la nostra realtà: esse devono invece punire l'uso improprio e inadeguato di mezzi di trasporto che, negli anni, a causa di comportamenti scorretti, ha causato vere e proprie stragi, di cui spesso sono state vittime i giovani e, a volte, famiglie intere. L'incidentalità stradale rappresenta un problema sociale rilevante: i numeri devono farci riflettere. Secondo alcune statistiche, in Italia, nei primi sei mesi del 2015, si sono registrati 85.000 incidenti stradali con lesioni a persone, 1.596 decessi e 119.000 feriti, con un aumento delle morti dell'1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questi dati richiedono l'introduzione di strumenti dissuasivi che scoraggino chi ritiene di potersi mettere alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti su strade urbane e extraurbane. La condotta irresponsabile deve subire sanzioni severe. Su questo principio non si può e non si deve derogare.

Con il difficile lavoro di questi mesi, Camera e Senato, con le rispettive Commissioni coinvolte, hanno cercato di arrivare ad un testo che fosse il frutto della collaborazione di tutte le forze parlamentari, proprio per le indiscutibili finalità sociali che persegue. Non è stato possibile arrivare anche a questo risultato, alla condivisione ampia, ma certamente nessuno dentro quest'Aula ne contesta lo scopo o la necessità e l'urgenza. Il provvedimento approvato dal Senato in terza lettura lo scorso 10 dicembre e poi modificato dalla Camera in un solo punto, peraltro condivisibile, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali ed entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.

Quello che mi preme sottolineare e ricordare oggi sono le ragioni che ci hanno portati a discutere

dell'introduzione dell'omicidio stradale nel nostro ordinamento giuridico. La legge inserisce nel codice penale italiano il delitto di omicidio stradale, attraverso il quale è punito, a titolo di colpa e con la reclusione di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa, il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa di un evento mortale e lo fa con una censura particolare e severa della guida in stato di ebbrezza, specie se si tratta di ubriachezza volontaria. Lo fa con l'introduzione dell'articolo 589-*bis* del codice penale e con la preliminare affermazione secondo la quale l'ubriachezza non esclude, né diminuisce, la capacità di intendere e di volere. Si trasferisce l'elemento soggettivo del momento in cui si cagiona lo stato di ubriachezza alla commissione del reato. Si tratta di una disciplina codicistica molto criticata, che ha suscitato una serie di discussioni nel mondo dei penalisti, tuttavia è dimostrativa di una tradizionale durezza del trattamento legislativo nei confronti dell'ubriachezza e dello stato di alterazione conseguente al consumo di droghe, che mi sento di condividere appieno. Dobbiamo comprendere che la soluzione dei problemi di cui parlavo in premessa è costituita dalla prevenzione, ovvero da un sistema di sicurezza dei cittadini che transiti attraverso un controllo sociale e collettivo rispetto al quale, in nome di controversi ideali, in passato si sono fatti troppi passi indietro per non meglio chiare e meritevoli ragioni. Scelte da rivedere, insomma, al fine di infondere nella società una reale e concreta cultura della prevenzione, del controllo e, al tempo stesso, della repressione e repulsione sociale di certe condotte dissennate e deplorevoli, quale appunto quella di chi si mette a guidare un'auto, non essendo presente a se stesso.

È chiaro: un semplice intervento normativo, per quanto mirato e circostanziato, non può da solo costituire una soluzione definitiva ed esaustiva. C'è la necessità, in altre parole, di associare a quest'attività sanzionatoria e a questo controllo collettivo un altrettanto capillare controllo e presidio del territorio - l'uno non esclude l'altro - e questo per una ragione molto semplice intrinseca nella stessa tipologia del reato colposo, che, per quanto ovvio, implica una non volontarietà del reato e, quindi, assenza di una disobbedienza volontaria del reo. Imperizia, imprudenza, negligenza sono tutte categorie che fanno del responsabile un soggetto non pienamente consapevole delle disastrose conseguenze della sua condotta; ne fanno cioè un soggetto non del tutto incline a rispondere positivamente a quella che è una mera attività preventiva.

Ciò che invece il testo di legge va a perseguire è la fase immediatamente preparatoria rispetto alla commissione del reato, ovvero l'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti o psicotrope e alcoliche. La loro assunzione è senza dubbio connotata da un elemento di volontarietà, di discrezionalità, di decisionalità del futuro reo, che l'ordinamento giustamente va a censurare con asprezza o comunque con maggior durezza rispetto al passato. L'assunzione di alcol o droghe abbinata alla successiva messa alla guida della persona determinano già di per sé una situazione di grave pericolo, che merita un'adeguata sanzione da parte dell'ordinamento.

Il punto è che con questo provvedimento il legislatore ha inteso dare un significato differente alla colpa, innescando su di esso un modello che si frappone fra la colpa grave ed il dolo eventuale: una colpa da probabilità, se così possiamo definirla, che macchia la condotta di quell'individuo che, ben consapevole della probabilità e concreta possibilità che dalla sua condotta alterata potranno determinarsi conseguenze gravi ed irreparabili, perpetra comunque quel comportamento.

Nel sistema anglosassone una forma analoga di colpe è quella che potremmo definire sconsideratezza, un livello censurabile, intollerabile e insostenibile. L'individuo che uccide o lede gravemente un altro individuo perché si è posto alla guida in stato di ebbrezza sa bene, pur non volendo uccidere o ledere l'altra persona, che potrà farlo, e potrà farlo, seppur involontariamente, perché in modo sconsiderato ha scelto di bere, drogarsi e poi guidare un veicolo.

In questa complessa serie di condotte si concretizza la gravità della colpa dell'omicidio stradale e delle lesioni gravi, ed è da questa gravità che, secondo il legislatore, dall'entrata in vigore di questa legge scaturiranno conseguenze sanzionatorie e processuali più gravi. Sia chiaro, dovrà essere sempre attenta e rigorosa la valutazione circa la sussistenza o meno della colpevolezza dell'autore del fatto. Non dobbiamo correre il rischio opposto, quello di condannare a prescindere da una seria ed attenta valutazione circa la sussistenza di tutti gli elementi necessari per poter disporre una valutazione di

colpevolezza piena.

È proprio su questi aspetti che ritengo che il legislatore, attraverso il lavoro svolto dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, abbia raggiunto, con il testo di cui discutiamo quest'oggi nel suo complesso, un giusto equilibrio, che mi pare sia stato raggiunto non soltanto nella prima parte del testo, ma anche nella parte dedicata alla guida incosciente ed azzardata sui circuiti urbani o con manovre sconsiderate.

Non mi nascondo che sia questo il punto di maggior dubbio e contrasto: aver esteso le pesanti sanzioni penali previste per l'omicidio stradale consumato in stato di ebbrezza o di alterazione per il consumo di sostanze psicotrope anche alle condotte «azzardate ed incoscienti» come la velocità superiore al doppio di quella consentita, l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, l'inversione di marcia in curva o il sorpasso in prossimità delle strisce pedonali, laddove simili condotte causano la morte di una persona. Perché prevedere pene così dure (da cinque a dieci anni) a chi ha ucciso guidando un'auto ma senza volerlo, cioè per sua colpa? Perché vi sono condotte che per la loro sconsideratezza devono essere indicate all'opinione pubblica come più gravi, più pericolose e dunque più meritevoli di sanzioni penali, se determinano la morte di una persona o la sua invalidità.

In occasione del precedente voto, mi sono imposta un intero giorno di guida attenta al rispetto rigoroso di ogni norma del codice della strada e della segnaletica, compresi gli incoerenti limiti di velocità delle nostre strade e nonostante lo stato talvolta pessimo delle stesse. Non è stato facile imporsi un simile autocontrollo in una società che invita alla "velocità" in ogni campo.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 12\)](#)

(Segue FILIPPIN). Eppure ho capito che la guida di un veicolo deve essere fatta con un grado di consapevolezza, attenzione e prudenza superiore ad ogni altra azione umana. E se manchi a questo dovere di superiore controllo, anche se ti chiami Rosanna Filippin e sei un senatore della Repubblica devi essere adeguatamente punito.

Sono ampiamente condivisibili gli aumenti di pena per chi invece commette il reato per essersi messo alla guida senza patente o alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Elemento di sicuro interesse e pregio della legge è inoltre il contenuto dell'articolo 4, che, nel modificare il codice di procedura penale, inserisce il reato di omicidio stradale e di lesioni gravi stradali fra quei reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievamento di campioni biologici.

È inoltre importante aver previsto che il pubblico ministero, quando proceda ad accertamenti, rilievi descrittivi o ogni altra operazione tecnica in relazione ai delitti di omicidio e lesioni stradali, debba avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali.

L'intervento normativo consente anche che il prelievo coattivo possa essere disposto dal pubblico ministero. Quando infatti il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e in tutti i casi urgenti in cui sussiste il pericolo che dal ritardo possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi alle indagini, il pubblico ministero può disporre il prelievo coattivo di campioni con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato.

È stata inserita altresì la previsione normativa dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato per l'omicidio e facoltativa per le lesioni: un giro di vite in estrema sintesi, che costituisce senza dubbio un primo passo, un compromesso tra più posizioni, un segnale, un accenno di reazione che non può tuttavia esaurirsi in questo tema ma che deve andare anche oltre. Mi riferisco alla necessità che abbiamo tutti di rimettere al centro della politica nazionale il tema della sicurezza stradale, un dibattito troppo spesso relegato ai margini dell'agenda politica del Paese e che, invece, i fatti e i numeri della premessa del mio intervento dovrebbero riportare prepotentemente in auge.

Facciamo un passo in avanti, in altre parole, ma un passo che deve essere l'inizio di un cammino e di un percorso a trecentosessanta gradi; un percorso che sia in grado di conferire alla politica il ruolo di

attore che agisce nella direzione di limitare e, se possibile, azzerare del tutto gli effetti drammatici delle tragedie che quotidianamente si consumano sulle nostre strade. La direzione giusta è stata intrapresa ed è per questo che auspico il maggior consenso possibile per le norme che nel loro complesso andremo definitivamente ad approvare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad un rappresentante della Casa del Tibet di Barcellona

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, salutiamo il Lama Thubten Wangchen, rappresentante della Casa del Tibet di Barcellona, che è presente in tribuna. *(Applausi)*.

Sul 5° anniversario della morte di Shahbaz Bhatti

**CASINI** *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASINI** *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, la ringrazio della sua sensibilità.

Vorrei ricordare all'Assemblea che oggi ricorre il 5° anniversario dell'assassinio di Shahbaz Bhatti, ucciso da fondamentalisti il 2 marzo 2011 a Islamabad. È stato il primo e unico ministro federale per le minoranze religiose del Pakistan ed è stato assassinato a causa del suo impegno in favore dei non musulmani e soprattutto per impedire l'abuso della legge antiblasfemia attraverso una revisione della norma.

Il Parlamento italiano e i democratici del nostro Paese vogliono ricordare oggi quest'uomo, simbolo della battaglia per una piena cittadinanza delle minoranze religiose in Pakistan. Bhatti era un uomo carismatico, che ha saputo dar loro voce, garantendo la giusta dignità e la possibilità di contribuire alla crescita del Paese.

Oggi, a cinque anni dalla scomparsa di Bhatti, le minoranze religiose chiedono ancora la restaurazione di un Ministero federale loro dedicato, come quello da lui guidato, attraverso cui i diritti dei non musulmani del Pakistan possono essere pienamente assicurati.

Questo ricordo di Bhatti si inserisce in una valutazione più ampia di attenzione del nostro Parlamento nei confronti di tutti coloro - cristiani e non - che, perseguitati nel mondo a causa della propria fede religiosa, debbono trovare l'attenzione del mondo occidentale e di un Paese con identità e radici cristiane come l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, presidente Casini. La Presidenza si unisce alle sue parole.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) (ore 12,06)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

**MAZZONI** *(AL-A)*. Signor Presidente, siamo al quinto passaggio parlamentare del controverso disegno di legge sull'omicidio stradale a causa - io dico invece grazie - della modifica apportata a scrutinio segreto dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 6. Si tratta di una modifica assolutamente opportuna, in quanto viene riscritto l'articolo 189, comma 8, del codice della strada, che il testo approvato dal Senato intendeva abrogare.

La nuova formulazione del testo del disegno di legge esclude l'ipotesi dell'arresto in flagranza di reato nel caso in cui il conducente si fermi e presti assistenza a chi ha subito danni, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, qualora dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, escludendo quindi la fattispecie dell'omicidio.

L'emendamento a prima firma dell'onorevole Sisto, approvato dalla Camera dei deputati, va dunque considerato di buonsenso in quanto pone rimedio ad una grave incongruenza presente nel testo. La persona che provoca un incidente era praticamente incentivata a fuggire dalla precedente norma approvata dal Senato, che prevedeva l'arresto obbligatorio: prestare assistenza significava infatti essere arrestati, mentre fuggire voleva dire evitare l'arresto in flagranza di reato. Si trattava di una sorta di salvacondotto autorizzato per i pirati della strada: più che un'incongruenza, una follia legislativa.

Basta fare un caso di scuola per capire che non c'è logica nell'opporci all'emendamento dell'onorevole Sisto. Se in strada c'è una persona ferita per causa mia, fermandomi posso evitare che perda la vita, ma io rischio di essere arrestato, mentre fuggendo evito l'arresto, aumentando però le probabilità che la vittima perda la vita. La necessità di garantire chi si ferma per soccorrere chi è ferito è quindi un diritto umanitario, protetto dalle leggi internazionali, che rischiava di essere fortemente negato dal testo approvato da quest'Assemblea dopo il terzo esame.

Se è comprensibile, dal punto di vista politico, l'arezza di chi, nella maggioranza e nel Governo, voleva un'approvazione più celere del provvedimento sull'omicidio stradale, è però altrettanto, anzi, molto più comprensibile la soddisfazione di chi, votando a favore dell'emendamento dell'onorevole Sisto, ha favorito la certezza del diritto per i cittadini, che è un valore da non mettere mai in secondo piano. Non si dovrebbe mai legiferare sull'onda della demagogia e la modifica di cui stiamo discutendo oggi ha evitato un errore e migliorato il testo proprio in favore di chi rimane ferito in un incidente stradale. Con la previsione dell'arresto in flagranza di reato non si può infatti disincentivare l'adempimento del dovere di prestare assistenza ad un ferito, posto che il soccorso va anzi incoraggiato perché può aiutare a salvare delle vite. La Camera dei deputati, approvando un buon emendamento, ha corretto dunque un errore grave ed inaccettabile.

Per quanto riguarda il complesso del provvedimento, rilevo che molte delle nuove fattispecie di reato introdotte non appaiono rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone, come stabilito in più occasioni dalla Corte costituzionale, che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. A tal proposito, a nostro parere non è stata attentamente valutata l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave.

In ordine poi all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale che per quella di lesioni personali stradali, la norma in entrambi i casi presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nell'ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante (un pasticciaccio dunque). C'è il rischio che si arrivi ad approvare una legge molto attesa, ma eccessivamente repressiva e punitiva.

Già oggi, a legislazione vigente, chi ha la sfortuna di uccidere una persona in auto è punito da tre a dieci anni; oggi quindi non resta impunito, ma è punito da tre a dieci anni. Adesso, e cioè da domani, se approviamo questa norma, sarà punito da otto a dodici anni. L'iniquità dunque sta in questo: il minimo della pena passa da tre a otto anni e il massimo passa da dieci a dodici. Quindi c'è una sproporzione difficile da comprendere. Quando si tratta di ubriachi e drogati, è giusta la massima severità. Se parliamo invece di tutti gli altri venti milioni di persone normali che guidano l'automobile, di mamme che portano i bambini a scuola o di chi va a lavorare con il proprio mezzo, non è accettabile la criminalizzazione di massa. Queste persone, in base alla legge che stiamo approvando, possono essere arrestate con una pena da quattro a dieci anni non perché sono drogate o hanno bevuto, ma perché sono passate con il semaforo rosso, hanno fatto un'inversione di marcia o un sorpasso azzardato

o magari sono state sorprese da una segnaletica cambiata da un giorno all'altro.

Concludo con una constatazione, signor Presidente. Spesso, sull'onda dell'emozione, la politica tenta di dare giustamente una risposta all'opinione pubblica, ma bisognerebbe avere sempre presenti i parametri costituzionali che poi di fatto annullano l'effetto perseguito. Il problema non è varare una legge sull'omicidio stradale, ma quello della sua resistenza ai principi del diritto e ai cardini del nostro ordinamento giuridico. Non basta proporre e promulgare una legge, bisogna renderla inattaccabile anche dal punto di vista della costituzionalità ed armonizzarla con le normative europee. Non è purtroppo il caso di questa legge sull'omicidio stradale. *(Applausi dal Gruppo AL-A e della senatrice Bernini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

**MUSSINI** (*Misto*). Signor Presidente, questa è una legge importante, che però ha avuto un percorso tutto sommato sconsolante. Ho sentito parlare in quest'Aula di importanza della prevenzione e ho sentito parlare, in occasione di questa lettura e delle precedenti, di quanto sia necessario porre fine alle morti per incidenti stradali. Quello che quest'Assemblea però non è riuscita a fare, non perché non volesse farlo, ma perché una volontà estranea a quest'Assemblea si è frapposta, è una doverosa distinzione tra gli atteggiamenti irresponsabili di chi non rispetta le regole e l'incidente che può effettivamente capitare.

Partiamo dagli atteggiamenti irresponsabili. Sicuramente è irresponsabile chi si mette alla guida in uno stato che chiaramente impedisce la sua sicurezza e soprattutto quella degli altri, cioè di chiunque possa incontrare sulla strada. Come reprimere? La strada scelta è quella dell'aumento delle pene, che può avere indubbiamente una sua funzione educativa, anche se parrebbe che, nel nostro Paese in particolare, l'aumento delle pene faccia pochissimo effetto ai cittadini, i quali, per un motivo o per l'altro, le regole non le vogliono comunque rispettare. Ci sono certamente strumenti molto più efficaci per convincere chi beve e chi si droga (perché di questo stiamo parlando in particolare) a non mettersi alla guida; magari anche a non bere e a non drogarsi, ma sicuramente comunque a non mettersi alla guida. Sarebbero stati necessari alcuni passaggi e un aumento dei controlli, proprio nei luoghi in cui tradizionalmente sappiamo benissimo che si beve e ci si droga.

Ma questo darebbe fastidio a una serie di interessi. Fare controlli serrati fuori dai luoghi di ritrovo, infatti, darebbe fastidio a chi sugli alcolici fa la propria fortuna e, tutto sommato, anche allo Stato, perché con l'accise sugli alcolici sono state finanziate parecchie proposte di legge. Pertanto, non c'è la volontà di arrivare veramente a punire e reprimere chi, abusando di queste sostanze, poi si mette alla guida. E questa è la prima incongruenza.

La seconda incongruenza riguarda la prevenzione, che significa anche educazione; l'educazione non deve essere fatta solo nelle scuole (e, io insisto, nelle scuole si fa già ogni tipo di educazione richiesta da quest'Assemblea). Non sono i giovani che guidano, ma i giovani prendono esempio dagli adulti e i giovani in auto vedono adulti che tendenzialmente non rispettano le regole; anche questo è un male tipico italiano. Come si fa a far rispettare le regole? Bisogna aumentare i controlli e questo significa aumentare le pattuglie della polizia, dotarle quantomeno di carburante. Sappiamo, infatti, che oggi le volanti hanno problemi a fare rifornimento di carburante. Ma anche questo costa.

Quello che emerge da questa legge è che, in verità, le azioni efficaci costano, la prevenzione costa, i controlli costano; la demagogia, invece, signori, è *gratis*, quindi via con la demagogia. Stiamo quindi approvando un provvedimento in cui la parte del leone la fanno le punizioni esemplari. La critica che, alla fine, nei corridoi, nelle conversazioni, è uscita da tutto l'arco parlamentare riguarda l'incapacità e la non volontà di questa legge di fare delle differenze. Infatti, in questo provvedimento vengono accomunati soggetti che hanno un grado di responsabilità diversa. Nel non fare questa distinzione si va certamente a rispondere alle richieste giuste di chi oggi si domanda come fare per impedire che le morti sulla strada aumentino e per far aumentare il senso di responsabilità. Ma è del tutto ingiusto - e non fa parte del dovere di un legislatore ammettere nelle leggi concetti e criteri ingiusti - equiparare nell'ambito di una stessa sanzione (anche se non in misura esattamente identica, ma, di fatto, dal punto di vista dell'approccio che è stato dato, quello è lo spirito) soggetti che potrebbero anche rimproverarsi

per tutta la vita di non aver visto un semaforo o una striscia pedonale e di aver provocato la morte di qualcuno; è ingiusto che costoro vengano inseriti in una legge con la quale, invece, si volevano ben evidenziare comportamenti oggettivamente irresponsabili.

Questa è una colpa di cui questo Parlamento - Camera e Senato - porterà il peso. Certamente non è la prima volta e ho capito che non sarà neanche l'ultima.

Cosa resta in questo ultimo passaggio al Senato, che probabilmente e tristemente si concluderà con un'ennesima richiesta di fiducia? Resta un ulteriore dato, che non è relativo solo ai contenuti della legge, ma a questa legislatura e forse anche alla qualità - o non qualità - di una classe politica nella relazione tra Parlamento e Governo. Il Parlamento ha un potere legislativo, che comunque, volenti o nolenti, dovrebbe essere esercitato nella consapevolezza del lavoro che si sta facendo. Naturalmente ci sta tutto: la discussione, l'opposizione, la mediazione, l'ostruzionismo; ma tutto questo in un lavoro, in Commissione e in Aula, che dovrebbe portare alla luce quantomeno una discussione nel merito.

Dall'altro lato c'è, invece, un Governo che decide di farsi carico di istanze di associazioni; il Governo fa benissimo a farsene carico, ma dovrebbe accettare il fatto che le sue istanze poi debbano o possano essere mediate con la volontà di chi ha la responsabilità di legiferare, compresa la parte politica che lo sostiene. Ciò che va detto forte e chiaro in quest'Assemblea è che il disegno di legge così com'è il frutto di una modifica fatta alla Camera su un maxiemendamento, quindi su un testo che porta la firma precisa di Maria Elena Boschi, approvato con la fiducia in questo Senato, che quindi non vede la responsabilità, né il merito, né il demerito, di nessuno di noi qui presenti. Maria Elena Boschi: io ce l'ho conservato nella mia cartella.

Ebbene, questo testo incontrava talmente tanto il favore dei deputati (e voglio ricordare che alla Camera dei deputati, in virtù di una legge elettorale incostituzionale, il Partito Democratico ha comunque un premio di maggioranza), era talmente gradito che con un solo voto segreto è stato modificato! Oltretutto, è stato modificato in una direzione - consentitemi di dirlo - che non risolve neanche il problema che voleva affrontare, e cioè il fatto che chi non si ferma non viene arrestato e chi si ferma viene invece immediatamente arrestato.

C'era una ragione precisa per cui quell'articolo prevedeva che l'arresto immediato nel caso di soggetto che si ferma a prestare soccorso non sarebbe stato applicato secondo le regole dell'arresto in flagranza di reato. Il principio del legislatore all'epoca era incoraggiare la volontà di fermarsi e di prestare soccorso, andando dunque contro quello che è lo spirito generale della legge: se ti becco che stai commettendo un reato, ti arresto subito. In quel caso sembrava più rilevante incoraggiare l'aspetto umano, necessario per indurre la persona a fermarsi per prestare soccorso in ogni caso.

Ebbene, cos'è successo alla Camera? Un voto segreto, come sempre accade, porta ad un ribaltamento della situazione. Sarebbe il caso di prendere atto di un problema serio, di una malattia di questa rappresentanza, che è terrorizzata dal voto segreto perché evidentemente la volontà, lo spirito, la coscienza dei singoli senatori - ma anche dei deputati, a quanto pare - non corrispondono alle indicazioni autoritarie di un Governo che le impone, tanto è vero che nel voto segreto il risultato si ribalta. E, per giunta, non è neanche in grado di gestire il risultato del voto segreto, perché a questo punto ci troviamo di fronte alla schizofrenia di un provvedimento in cui chiunque, per una qualsiasi ragione - perché questo riguarda tutti coloro che incorrono nelle condotte elencate in questo disegno di legge - decida di lasciare qualcuno sull'asfalto deve chiedersi se lo ha ammazzato o meno. Se lo ha ammazzato, forse conviene scappare; se non lo ha fatto, forse conviene fermarsi.

Adesso vorrei che qualcuno utilizzasse il buonsenso e si domandasse - e vorrei sapere se lo avete fatto - che cosa, nella concretezza di quel gesto, di quel fatto grave, può capitare nella testa di una persona normale. Lasciamo stare gli irresponsabili, che tanto scappano in ogni caso. (*Applausi del senatore Candiani*).

Trovo veramente che tutto ciò sia ancora la dimostrazione del fatto che, se non ci si prende la responsabilità di fare un lavoro serio, e si utilizza ciò che è fuori da questo Parlamento solo per il peggio, non abbiamo davvero nessun'altra possibilità di riconnettere i rappresentanti ai rappresentati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il testo che stiamo esaminando è frutto delle migliori intenzioni che animano coloro che hanno iniziato questo percorso, a cominciare dal primo firmatario del primo provvedimento, ovvero il senatore Scilipoti Isgrò (questo dovrebbe essere il disegno di legge Scilipoti Isgrò in ragione del fatto che lo sciagurato provvedimento approvato in Senato la scorsa settimana passa per disegno di legge Cirinnà). Ebbene, le migliori intenzioni del senatore Scilipoti Isgrò e di tanti altri in quest'Assemblea - certamente l'ampia maggioranza - arrivano a risultati sciagurati quando si lavora allo scopo di dare al Presidente del Consiglio il modo di fare un *tweet* con i suoi ben 140 caratteri - a volte un po' di meno - anziché con il desiderio di rendere un servizio al Paese e fare una legge utile.

La ragione per cui si è ritenuto opportuno - e io stesso lo ritengo - porre in essere interventi di modifica alle leggi non sta in quello che qualcuno ha persino affermato (e francamente quando si negano statistiche ufficiali sono sempre un po' sorpreso, visto che gli incidenti sono in costante e forte diminuzione); la ragione è che è accaduto in diversi casi che soggetti, chiaramente e gravemente colpevoli, si siano messi alla guida ubriachi fradici o drogati, abbiano ammazzato non una, ma diverse persone, abbiano poi ricevuto un trattamento di assoluto favore nei tribunali e forse non abbiano neanche visto il carcere o lo abbiano visto per pochissimo tempo.

Andrebbe ribadito che la ragione per cui questo è accaduto non è che la legge tutt'oggi in vigore non sia sufficientemente severa, visto che, a oggi, è possibile infliggere più di dieci anni di carcere a coloro che, nelle condizioni che ho descritto, con grave colpa, si mettono alla guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe e, violando norme del codice della strada, uccidono qualcuno; già oggi - ripeto - si possono superare i dieci anni di reclusione. Il problema è che ci sono alcuni giudici che, tra il massimo e il minimo della pena, hanno applicato il minimo anche in casi in cui sarebbe stato doveroso applicare il massimo. Per cui forse, anziché rendere una legge irrazionale, di modo che anche nei casi meno gravi si applichi una pena che sarebbe forse adeguata nei casi più gravi, sarebbe il caso di intervenire maggiormente sulla questione della giustizia, anziché aver fatto passare l'anno scorso una legge sulla cosiddetta responsabilità civile dei magistrati, con cui si sancisce a chiare lettere che giammai un magistrato pagherà, specialmente se in malafede (se in buona fede potrebbe anche darsi, almeno in via residuale).

Saluto il ministro Boschi, ora presente in Aula, che temo non sia qui per ascoltare le ragioni che io e senatori di altri Gruppi stiamo illustrando. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In altra seduta, probabilmente per prudenza, anche quelli del suo partito hanno sottolineato, come stiamo facendo noi, quanti gravi problemi possa causare questo provvedimento di legge. Il Ministro sarà qui, ancora una volta, per tappare la voce alla coscienza e alla voce del popolo italiano, che è rappresentato dai senatori, come dai deputati alla Camera, e non da un Governo frutto di manovre di Palazzo, anzi di manovre di partito, perché giammai c'è stata un'investitura al di fuori dello "stai sereno" Partito Democratico e di "stai sereno" Enrico Letta. (*Commenti del senatore Candiani*).

Però, forse, il ministro Boschi è qui per ascoltare e accogliere i semplici emendamenti che abbiamo proposto e che sono sacrosanti. Questi emendamenti, se non passano, porranno sulla coscienza di chi approva questo provvedimento o di chi ne impone il voto (con tutto che qui nessuno si fa imporre niente; quelli che qui si fanno imporre il voto dalla fiducia lo fanno perché vogliono votarlo) la morte di alcune persone.

Noi dobbiamo incoraggiare chi causa un incidente e chi investe una persona a fermarsi e a soccorrerla; questa è la prima cosa, perché lo scopo è ridurre il numero delle vittime della strada. Invece, con la norma al nostro esame, che noi vorremmo modificare con gli emendamenti che abbiamo presentato, si induce colui che ha investito una persona a fuggire. Infatti, se uno investe una persona con colpa e fugge, se anche in un secondo momento viene preso, avrà una riduzione della pena rispetto a quanto accadrebbe se venisse preso subito, perché in quel caso magari il tasso alcolico sarebbe superiore alla soglia e avrebbe un'aggravante della pena: da otto a dodici anni di reclusione (mentre per l'omicidio semplice va da due a sette anni). Per cui deve scappare, senza contare che scappando magari riesce a

farla franca. Se invece si ferma, soccorre la persona investita, magari salvandole la vita (dopo - ahimè - aver rischiato di causarne la morte), allora è sicuro che venga preso ed arrestato, con il rischio evidente di incorrere in una pena superiore.

Ebbene, questo è quello che voi tutelate, con la ignobile apposizione della questione di fiducia su un provvedimento che ha ben tre emendamenti (in realtà è uno solo, perché vanno tutti e tre nella stessa direzione).

Ma ritorno all'intervento che avevo inteso fare prima del prestigioso arrivo del ministro Boschi.

Gli incidenti stradali sono indubbiamente un problema e causano migliaia di morti. Io rivendico al Governo Berlusconi del 2001-2006 il fatto di aver dato vita ad alcune norme, come la patente a punti, che hanno determinato una riduzione degli incidenti stradali dai 7.096 dell'anno 2001 a 3.381 dell'anno 2014 (l'ultimo sul quale abbiamo delle statistiche). Sono, cioè, più che dimezzati. Solo dal 2010 al 2014 c'è stata una ulteriore riduzione del 18 per cento e, solo nell'ultimo anno, una riduzione dello 0,6 per cento e una riduzione del numero dei feriti da 380.000 a 250.000: 130.000 feriti all'anno in meno grazie alle norme approvate sotto il Governo Berlusconi, all'inizio dello scorso decennio.

L'Italia si trova come indice di mortalità - grosso modo - nella media dell'Unione europea. Ci sono Paesi che, quando fanno altre cose strane, vengono presi ad esempio, come il Lussemburgo e il Belgio, che hanno una mortalità superiore a quella italiana; altri l'hanno inferiore, e noi dobbiamo cercare di andare nella direzione di questi altri Paesi. Ma la soluzione non è l'aumento delle pene. Io ho sentito dire in quest'Aula che altri Paesi hanno pene ancora più gravi. Ho sentito citare gli Stati Uniti, dove sono previsti fino a trent'anni di reclusione per l'omicidio stradale. A parte il fatto che le norme sono scritte meglio in quei Paesi (e poi arrivo ad alcune follie contenute in questo testo), ma faccio notare che gli Stati Uniti, con i loro trent'anni di reclusione, hanno 40.000 morti per incidenti stradali all'anno. Noi ne abbiamo 3.000, come ho detto poco fa. Ora, siccome gli Stati Uniti hanno una popolazione cinque volte superiore a quella dell'Italia, dovrebbero avere 15.000 morti all'anno; invece, ne hanno - ripeto - 40.000. La differenza tra i morti che gli Stati Uniti dovrebbero avere se avessero una percentuale come la nostra e quella reale è molto superiore alle morti causate da armi da fuoco, che sono circa 11.000 all'anno e delle quali si fa un gran parlare (e a causa delle quali vogliono modificare la Costituzione).

Parliamo quindi delle questioni reali, come il modo in cui sono scritte le norme. Ad esempio, passare con il semaforo rosso è considerata aggravante, che fa aumentare la pena (che ordinariamente va da due a sette anni) da cinque a dieci anni. Ora, le morti causate da un mancato rispetto del semaforo rosso sono lo 0,9 per cento del totale; quelle causate dal mancato rispetto dello stop sono il 5,6 per cento, cioè sei volte di più. Sei volte più numerose sono anche le morti causate dal mancato rispetto della precedenza e cinque volte più quelle per il mancato rispetto della precedenza a destra. In altre parole, per queste infrazioni (mancato rispetto dello stop, mancato rispetto del segnale di precedenza, mancata concessione della precedenza a destra) gli incidenti sono pari al 15 per cento; per il semaforo rosso sono pari allo 0,9. Per il semaforo rosso c'è l'aggravante; per gli altri, no.

Evidentemente, è lo stesso concetto. Purtroppo, però, le leggi sono quasi tutte predisposte con un concetto "cittadino". Tanti, a cominciare da me - ne sono orgoglioso - vissuti, nati e residenti in piccoli paesi, si fingono dei raffinati abitanti del centro delle città, dove indubbiamente pensare un incrocio senza semaforo è un po' strano. Ma la realtà è che la metà degli incidenti accade su strade extraurbane, perché vi sono anche persone che guidano non per divertirsi ma per andare al lavoro, in farmacia, per portare i loro figli a scuola. Queste persone circolano per strade dove sono molto più frequenti i segnali di precedenza e di stop piuttosto che il semaforo. Ma chi se ne importa? Approviamo, invece, una norma che consente di inviare un bel *tweet* «L'Italia cambia verso», o robacce del genere.

Andare contromano è un'aggravante mentre la svolta vietata non lo è; peccato che gli incidenti causati dalla guida contromano siano pari al 2,3 per cento e quelli causati da una svolta vietata siano pari al 2,9 per cento. Ma la svolta vietata, che è palesemente più pericolosa, almeno potenzialmente, non è considerata un'aggravante.

Il testo contiene poi dei punti stranissimi. Per esempio, considerate questa aggravante che - lo ripeto -

moltiplica di due volte e mezzo la pena minima.

È prevista un'aggravante quando il conducente di un veicolo a motore, a seguito di sorpasso di un altro mezzo, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, cagioni la morte di una persona. Causare la morte di una persona passando sull'attraversamento pedonale - cosa che non c'entra nulla con i pedoni - è considerata circostanza aggravante. Perché? Non è invece considerata un'aggravante travolgere una signora con la carrozzina o una vecchietta con il bastone sulle strisce pedonali. Non è una circostanza aggravante. Come si fa a scrivere una legge così? Ci mettete pure la fiducia? Ci impedito di parlare!

Il sorpasso irregolare costituisce invece il 2 per cento delle cause di incidenti. Si tratta quindi di qualcosa di totalmente irrazionale dal punto di vista sia della gravità della colpa che delle fattispecie che creano l'aggravante.

Potremmo osservare un'altra cosa. Qui abbiamo pene da cinque a dieci anni con queste stranissime previsioni. C'è poi una norma gravissima - a mio parere - che è stata introdotta qui. Menomale che non avete messo la fiducia la scorsa volta, altrimenti neanche questo si faceva. È stata introdotta la norma - che prima non c'era - per cui, se c'è un concorso di colpa, c'è una riduzione della pena, che però è fino alla metà. Per cui, se al 99 per cento l'incidente è causato da un altro e all'1 per cento da colpa propria, si è soggetti al 50 per cento della pena; parliamo di due anni e mezzo. Supponiamo che una persona in una città, trovando la sua corsia di marcia ingombra da un veicolo fermo, per evitare code e anche situazioni di pericolo, passi nell'altra corsia, andando contromano (constatando che non c'è nessuno davanti a lui per i successivi 100 metri, cosa che dovrebbe consentirgli di attuare tale manovra), e che, dalla direzione opposta, sbuchi, con svolta irregolare, un motorino a 100 chilometri l'ora, che si schianta contro questa macchina: il primo conducente si vedrebbe inflitta una pena di due anni e mezzo di galera perché ha superato per qualche metro un'auto che ingombrava il suo senso di marcia.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 12,37\)](#)

(Segue MALAN). Se il conducente di quel motorino, anziché uccidere se stesso, uccide tuo figlio accanto a te in auto, si prende due anni e mezzo di galera. Ha senso una cosa di questo genere? Se poi muoiono sia il motociclista che tuo figlio in macchina, puoi arrivare anche a quindici anni di galera per una parte piccolissima di colpa, che in realtà non è tale, perché hai circolato contromano. Invece non rispettare il semaforo o uno stop va bene. Come si fa a fare una cosa di questo genere?

Chiudo ricordando che il relatore Lumia, quando c'è stata una giusta richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione, ha risposto in senso negativo perché avremmo dovuto discutere degli emendamenti: sì, li discutiamo con la fiducia! Complimenti; state facendo un danno gravissimo a ogni italiano che si mette sulla strada, al diritto, alle vittime degli incidenti stradali che vengono strumentalizzate per fare una legge indegna, irrazionale e pericolosa, specialmente per le persone perbene e non per i pirati della strada. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi)*.

[PRESIDENTE](#). Poiché il senatore Lumia ha rinunciato a intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché anche il relatore, senatore Cucca, rinuncia alla replica, ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, siamo all'ultima fase. Ci sono stati ben quattro passaggi parlamentari e questo è il quinto. Quindi, sicuramente c'è stato un ampio dibattito e approfondimento sia in Commissione che in Aula nei quattro passaggi precedenti e in quello attuale tra Camera e Senato.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Con la fiducia! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Capisco che il senatore Giovanardi non abbia concluso tutti gli argomenti, ma in questo momento, purtroppo, deve essere il Governo ad assumersi l'incarico di replicare avendo i senatori già avuto modo di confrontarsi.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, non interrompa.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Ovviamente, in base ai Regolamenti parlamentari, oggi discutiamo soltanto degli unici emendamenti possibili alla luce

dell'unica modifica apportata alla Camera e non dell'intero provvedimento, non più modificabile nelle altre parti. Quindi, è molto interessante questo dibattito, ma oggi era circoscritto ai singoli punti modificabili.

Credo, ovviamente, che l'elemento delle sanzioni non sia l'unico attraverso il quale il Governo, il Parlamento e lo Stato devono intervenire: non è un caso che ci siano misure già previste e risorse economiche che sono state in qualche modo disposte, soprattutto a favore dell'ANAS, per ripristinare, con interventi mirati, le strade che hanno un maggior tasso di pericolosità e che quindi necessitano di maggiori interventi di manutenzione e di aggiustamento del manto stradale. Al tempo stesso sapete benissimo - perché il relativo provvedimento è in discussione in Commissione proprio qui al Senato - che c'è la possibilità di apportare modifiche al codice della strada, proprio per tutelare i soggetti più deboli e in modo particolare i pedoni e i ciclisti. Contemporaneamente, stiamo cercando di portare avanti anche un'attività di carattere preventivo ed educativo, attraverso progetti mirati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), nelle scuole, per educare anche a una migliore conoscenza del codice della strada e delle regole, che ovviamente devono riguardare tutti i cittadini, fin dalla più giovane età.

Credo, però, che oggi arriviamo alla fine di un percorso che, per la prima volta, riconosce delle misure molto più stringenti, che tuteleranno i soggetti più deboli e cercheranno di evitare il ripetersi di episodi, come quelli che anche la cronaca recentemente ha ricordato, di soggetti che restano impuniti, a fronte di vittime, che purtroppo non avranno più un futuro. Tutto si può dire di questa legge, tranne - come ha detto il senatore Malan nel proprio intervento - che resteranno impuniti coloro che fuggiranno, perché per la prima volta è prevista una pena molto severa per coloro che fuggono, proprio nel caso di omicidio stradale. Per la prima volta viene inserita tale misura nel nostro ordinamento e sicuramente non è lieve.

Proprio per questo il Governo ritiene di mettere la fiducia su un provvedimento così importante...

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine.

CARDINALI (*PD*). Vergognati tu che hai tante cose di cui vergognarti!

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Credo sinceramente, senatore Giovanardi, che questo Governo non solo non si debba vergognare, ma debba essere orgoglioso di mettere la prosecuzione della propria attività e carriera politica a tutela delle vittime della strada, per riconoscere diritti a loro e alle loro famiglie. (*Prolungati applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Reiterati commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*). Quindi, sicuramente il Governo non si vergogna di mettere la fiducia su un provvedimento così sentito dai cittadini.

SANTANGELO (*M5S*). Buffona!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si accomodi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Proprio per questo, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. (*Prolungati applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Reiterati commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut. Proteste del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine. Sia messo agli atti il richiamo all'ordine.

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,44, è ripresa alle ore 13,16).*

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La seduta è ripresa.

Collegli, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione fiducia posta dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio alle ore 14, è stata ripartita un'ora e trenta minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà luogo alle ore 17.

Fino al voto di fiducia tutte le Commissioni sono sconvocate.

È stata altresì acquisita la disponibilità del Ministro degli esteri a rendere un'informativa al Senato sulla situazione in Libia mercoledì 9 marzo alle ore 11. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno.

La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 14,01).*

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) e della questione di fiducia**

[PRESIDENTE](#). La seduta è ripresa. Invito i colleghi a prendere posto.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, non è facile prendere la parola in circostanze che non si capisce bene se per questo Senato siano tragiche o tragicomiche. Infatti, solo due ore fa, quando ho chiesto di sospendere l'esame del provvedimento e il suo rinvio in Commissione, il senatore Lumia si è rivolto all'Assemblea dicendo: ma quale ritorno in Commissione? I tre emendamenti presentati vanno votati in Assemblea. Siamo qui apposta per verificare se i tre emendamenti otterranno o meno il gradimento dell'Assemblea. Due ore dopo, è arrivato il Ministro dei rapporti con il Parlamento a tagliare la faccia al collega Lumia spiegandogli che, ancora una volta, il Governo pone la fiducia su un argomento così delicato.

Ho visto i colleghi del PD applaudire freneticamente a questa decisione del Governo: forse hanno dimenticato che il testo su cui il Governo ha posto la fiducia per la seconda volta al Senato è diametralmente opposto a quello che il Senato stesso ha approvato, se non ricordo male, in seconda lettura, come modificato da un emendamento di un collega del PD che ha avuto il 90 per cento dei voti dell'Assemblea. Infatti, tutti gli intervenuti avevano rilevato che il provvedimento partiva con il giusto intendimento di punire chi si droga, chi è ubriaco, il pirata della strada, sull'onda della giusta emotività dell'opinione pubblica che, di fronte a comportamenti così pericolosi per gli altri e a vere e proprie stragi, riteneva e ritiene che le pene per chi teneva questi comportamenti fossero troppo tenui. Poi, qui al Senato, ci siamo trovati a vedere sostanzialmente parificati coloro che mettono a rischio la vita propria e degli altri con atteggiamenti scriteriati e pirateschi a tutti gli altri automobilisti, facendo - ripeto - sostanzialmente un favore agli ubriachi e ai drogati, che non si capisce perché, nel massimo della pena, vengono parificati alla madre di famiglia, cui un incidente può capitare.

Sarà meglio che gli italiani lo sappiano, perché finora l'informazione ha solo spiegato che, se non sei ubriaco, non sei drogato e non vai a velocità smodata, non corri il rischio di stare in carcere fino a diciotto anni o di essere immediatamente arrestato. Nossignore: con la fiducia che il Governo ha posto, quando questo provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si rischiano da cinque a dieci anni di carcere nelle fattispecie che la Camera ha aggiunto, ovvero se imbocchi una strada contromano, se non vedi il semaforo rosso avendo il sole negli occhi al tramonto o se fai un'inversione di marcia nelle vicinanze di un dosso oppure vicino a un attraversamento pedonale. Se in queste circostanze ti capita di incorrere in un incidente mortale, vieni subito arrestato: anche se ti sei fermato per prestare soccorso ed hai collaborato, se c'è il morto vai in galera subito. Alla Camera è passato, con il voto segreto, un emendamento per cui non va in galera chi si ferma ad assistere un ferito grave. Ma, quando si ha un incidente, come si fa a sapere, quando ci si ferma ad assistere le vittime dell'incidente, se c'è un ferito grave o un morto?

Ebbene, se c'è un ferito grave e ci si ferma ad assisterlo, non si va in carcere; se invece c'è un morto, malgrado ci si sia fermati per aiutare, si viene presi e messi in carcere. E, nei casi che ho prima citato (passaggio col semaforo rosso, inversione di marcia e così via), si va dai cinque ai dieci anni di reclusione e, nel caso in cui i morti siano due, anche se muore chi è nell'abitacolo di colui che ha causato l'incidente, anche se suo familiare, si va in carcere fino a diciotto anni. Se invece le infrazioni del codice stradale sono di tipo diverso come - ad esempio - il mancato rispetto dello stop, la pena è minore. I motivi per i quali debba essere prevista una pena maggiore per chi non vede il semaforo rosso rispetto a chi non vede lo stop sono tutti nella mente del Governo.

È anche vero, però, che il Governo, in Commissione, ci ha detto che si rendeva conto benissimo che le norme che oggi approverà chi vota la fiducia sono raffazzonate, sbagliate e dovrebbero essere corrette, ma che prevale l'idea di un manifesto, di una bandierina da sbandierare, per dire di aver fatto anche questo. Credo dunque che siamo ad un livello di degrado e di irresponsabilità nei confronti del Paese, a dir poco, spaventosi.

Tuttavia, colleghi dell'altra parte dell'emiciclo, da voi non accetto lezioni su questi temi. Vorrei sapere dove sono tutti coloro che, al soldo delle discoteche e degli interessi economici della notte, per anni e anni si sono opposti a qualsiasi provvedimento che servisse a frenare le stragi del sabato sera. Ho sentito la collega Filippin dire che non si può tacere davanti a una strage di 3.000 morti all'anno. Ma quando ce n'erano 8.000 l'anno, perché tacevate? I morti erano 8.000 l'anno, quando abbiamo cominciato la battaglia per ridurre il tasso di mortalità sulle strade. Si tratta, però, di una battaglia che abbiamo dovuto fare da soli, con il contrasto della sinistra su ogni tipo di provvedimento, persino quello per chiudere tutte le discoteche alle quattro del mattino. Si trattava di un provvedimento volto ad evitare, con gli *afterhour*, che alcune discoteche aprissero alle 6 del mattino e, quindi, che i ragazzi, uscendo alle quattro da una discoteca, facessero cento chilometri per recarsi in esse, magari guidando sotto l'effetto di alcol o di droga, ma anche semplicemente essendo morti di sonno.

Ho la documentazione di centinaia di incidenti, perché monitoravamo il nome, il cognome, l'età dei deceduti - e purtroppo l'età media era di venti anni - e l'ora in cui essi avvenivano, che mediamente era intorno alle 4 del mattino. Si tratta di incidenti fatti tutti con lo stampino, senza segno di frenata, magari in rettilineo, e le cause erano note: si trattava di persone che si mettevano in auto senza essere in grado di affrontare la strada. Ma tutto ciò che abbiamo proposto è stato sempre bocciato da parte della sinistra, perché venivano prima la libertà di impresa, gli interessi delle discoteche, gli interessi economici, il "divertimentificio", Rimini, Riccione, eccetera. Quindi, di battaglie in questo senso ne ho fatte moltissime.

Adesso il dipartimento antidroga - lo voglio dire in questa sede - è stato smantellato: un altro grande risultato di questo Governo. Si tratta di un dipartimento che aveva decine di progetti in essere, di prevenzione, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, per i professori, per i genitori e i ragazzi.

Con il "Drugs on street", un progetto di prevenzione notturna, con cui si mettevano insieme carabinieri, polizia, vigili urbani e associazioni di volontariato per controllare e monitorare dalle ore 23 fino alle 4 del mattino, specialmente nelle notti delle stragi, ossia il sabato sera, abbiamo ottenuto

risultati straordinari. Se adesso la collega Filippin dice che il calo del numero dei morti sulle strade quest'anno rischia di avere un'inversione di tendenza, domandiamoci - e lo chiedo al Dipartimento - per quale motivo tutti questi progetti sono stati accantonati. Quanti "Drugs on street" sono in corso nelle città italiane e quanto pattuglie coordinate dal prefetto sono in giro di notte per attenuare tali fenomeni? Quanti *alcol-test* e *test* sulle droghe vengono fatti? Quante pattuglie di polizia stradale sono impegnate tutta la settimana, per contrastare gli incidenti stradali? Forse ci accorgeremo che il Governo o i membri del Governo sono impegnati a legalizzare la droga, come il sottosegretario Della Vedova, che invece di fare il Sottosegretario agli esteri, sembra si occupi a tempo pieno di legalizzare la droga. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

Mi spiegheranno poi cosa accade legalizzando la droga: un soggetto può farsi di *cannabis* legalmente, ma quando sale in macchina, se ha un incidente, gli vengono inflitti diciotto anni di galera, sebbene prima gli si sia consentito di drogarsi quanto vuole.

Questa è la logica geniale di questo Governo, che pone la fiducia!

Se i morti, fortunatamente, sono passati da 8.000 a 3.000 e c'è forse un'inversione di tendenza, dovuta all'aver accantonato tutti questi programmi, chiedo nuovamente ai colleghi, che dicono che è una tragedia la morte di 3.000 persone, dove stavano quando c'erano 8.000 morti l'anno. Stavano con quelli delle discoteche? Basta andare a vedere gli atti parlamentari per trovare gli accorati appelli alla libertà d'impresa.

Noi abbiamo fatto un calcolo vero - andate a verificarlo - in base al quale, in quegli anni, gli anni della guerra in Iraq, abbiamo avuto tanti morti nelle stragi del sabato sera quanti ne ha avuti l'intero esercito americano in battaglia durante quella guerra. Queste erano le dimensioni gigantesche e tragiche del fenomeno, senza parlare dei feriti e dei permanentemente lesi.

Chi vi parla, ma non solo io, era tra i primi a dire, davanti a queste sconvolgenti notizie di stampa, che chi si mette alla guida di un mezzo in quelle condizioni deve rispondere delle sue azioni, assolutamente, e non ha esimenti, perché deve sapere che quando guida - come ha efficacemente detto il collega Cucca - è come se avesse in mano una rivoltella con cui può sparare: ha un mezzo che può essere letale per gli altri.

Quindi, era giustissimo quello che il Senato aveva fatto. I colleghi che hanno applaudito il Governo e il testo in esame sono gli stessi che due letture fa hanno applaudito un provvedimento che diceva il rovescio: mettetevi d'accordo con voi stessi! Se era giusto il testo che avete votato con l'emendamento, evidentemente è ingiusto questo. Capisco che qualche collega senatrice dia segni di insofferenza, e forse ritiene che due più due fa cinque, perché delle due l'una: o era giusto il testo che avevamo votato qua o è giusto quello in esame, che lo ha stravolto nella maniera che ho appena detto.

La filosofia del provvedimento era colpire chi si mette alla guida in condizioni di nuocere a sé stesso e agli altri. Al contrario, è stato modificato diventando un provvedimento che criminalizza chiunque si mette alla guida. Quando il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, chiunque al mattino partirà in automobile correrà il rischio di passare parte della sua vita in carcere e di essere arrestato senza che tecnicamente ci sia dolo.

I colleghi della Lega hanno ricordato lo stupro e la rapina, perché per la madre di famiglia che accompagna i bambini a scuola abbiamo previsto pene superiori a quelle per lo stupratore e il rapinatore. E che avrebbe fatto questa madre di famiglia? Era drogata? No. Era ubriaca? No. Andava a cento chilometri all'ora? No. Ha fatto qualcosa di doloso? Assolutamente no. C'è una colpa grave? No, ha commesso qualcosa che può capitare a tutti di commettere. E chi sostiene che nella vita non gli capiterà mai - ad esempio - di imboccare una strada in senso vietato mente, perché non è vero. Possono essere, infatti, mille le condizioni per cui capita una cosa di questo genere.

Non posso dirlo al Senato, ma al Governo chiedo conto di questa bandierina, messa secondo il motto di Catenacci, che era: «In galera!»: perché si mettono in galera la madre di famiglia o il ragazzo di diciotto anni? Perché si mette l'agente di commercio in carcere per anni, quando già si è rovinato la vita? Già ha sulla coscienza di aver ucciso un familiare o un'altra persona se era in macchina con lui;

già, giustamente, deve dare il risarcimento del danno. Magari aumentiamo tale risarcimento, con le assicurazioni, prevedendo di ristorare la famiglia, per quanto è possibile, almeno dal punto di vista economico, che è una cosa importantissima.

È una sorta di vendetta. Non saprei come definire altrimenti il prendere una persona che nella vita ha avuto la sfortuna che gli sia capitata una cosa del genere e, se i morti sono due, farla stare diciotto anni in carcere. Perché sta in carcere? Quale è la *ratio* di questo provvedimento, se non è - come abbiamo detto all'inizio - colpire quanti mettono a rischio la vita degli altri?

Il problema è che né in Commissione, né in Aula il Governo si è degnato di darci una risposta, se non balbettare che c'era l'esigenza di dare un segnale. Del resto, il ministro Boschi è venuta a raccontarci questa mattina che intanto passa una tale follia, e poi sono pronti, in sede di discussione di altre norme, a correggere le cose che non vanno. Non è che prima vengono corrette le norme per fare un intervento organico. Il senatore Lumia ha usato un'espressione molto simpatica, dicendo che le norme sono «quasi» precise o qualcosa del genere, vale a dire che qui procediamo all'ingrosso: il codice penale lo riformiamo con norme che pressappoco possono essere giuste. Tanto dopo possiamo fare un altro provvedimento che corregge le storture. Ma se le storture erano state denunciate prima, perché non potevano essere corrette?

Ve lo dico io perché: se i tre emendamenti fossero stati votati col voto segreto, sarebbero passati. I colleghi, di destra, di centro e di sinistra, davanti all'idea che, se una persona - ripeto - assolutamente non ubriaca, non drogata, che non ha fatto cose piratesche, che magari andava a 30 chilometri all'ora, cui capita un incidente grave si ferma a prestare aiuto e la impacchettano, la portano via e l'arrestano, davanti ad una follia di questo tipo si sarebbero chiesti: ma come, l'arresti? Se una persona si ferma a prestare aiuto in una di quelle situazioni di violazione del codice della strada che non presenta i comportamenti che ho citato, è evidente che non la puoi arrestare.

Già l'ubriaco ha la tendenza a scappare, perché pensa: mi pescherete domani, ma non sarò più ubriaco e quindi l'aggravante non ci sarà; ma se mi fermo per aiutare, mi impacchettate, mi portate via e mi arrestate. Sì, la norma su cui votate la fiducia riguarda proprio il caso della persona che si ferma ad assistere. Ad assistere chi? Quando dopo l'incidente una persona cui magari è scoppiato l'*airbag* o è in stato confusionale, si ferma per aiutare, può sapere se c'è un ferito grave o se c'è un deceduto? La Camera in questo caso ha stabilito che, se c'è un ferito grave, non va in galera; se invece la persona è deceduta, l'arrestano subito.

Ma si possono scrivere norme così? Si può mettere nel codice penale una roba da «Monopoli»? Probabilità e imprevisti: tiri su la carta e, a seconda di quello che esce, ti puoi o meno rovinare la vita e puoi finire in galera? Ma io vorrei solo sapere da quali menti del legislativo nascono siffatte norme: è il vigile urbano di Palazzo Chigi che fa queste cose? Una volta, a Palazzo Chigi, c'erano fior fiore di consiglieri di Stato, che almeno il diritto lo conoscevano. Quali sono gli uffici studi che producono queste nefandezze? Loro stessi ammettono in Commissione che sono nefandezze, ma prevale la voglia di dire: abbiamo piantato anche questa bandierina; noi, per la prima volta, abbiamo fatto questa riforma.

Noi invece abbiamo fatto tutta una serie di riforme, che hanno ridotto i morti per incidenti stradali da 8.000 a 3.000, e rivendichiamo di averle fatte bene, meditate, ponderate, con l'introduzione della patente a punti. C'era da migliorare, ed eravamo assolutamente d'accordo nel migliorare.

Signor Presidente, non solo voterò no alla fiducia, ma è un no che viene dopo un altro no alla fiducia la scorsa settimana.

Non posso dimenticare, essendo stato Ministro dei rapporti con il Parlamento, che c'è un rapporto Governo/Parlamento che dovrebbe rispettare la Costituzione e i Regolamenti parlamentari, mentre qui sia la Costituzione che i Regolamenti parlamentari vengono buttati nel macero. Infatti, la scorsa settimana hanno votato con la fiducia un provvedimento mai esaminato in Commissione, tant'è vero che 51 colleghi hanno sollevato il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale. Poi, abbiamo dovuto votare la fiducia su un maxiemendamento del Governo, un nuovo testo mai visto, che non ha avuto però la firma del Capo dello Stato, mentre l'articolo 87 della Costituzione prevede,

quando il Governo presenta un disegno di legge alle Camere, l'autorizzazione del Capo dello Stato. Quindi ci siamo trovati dentro un'anomalia totale di sconvolgimento del rapporto Governo?Parlamento.

Questa settimana su un provvedimento su cui erano rimasti tre emendamenti da votare, che cosa è prevalsa, la libera volontà del Parlamento? Colleghi del PD, la vostra libera volontà l'avevate espressa quando un vostro collega ha presentato un emendamento che toglieva via i riferimenti al semaforo, all'inversione di marcia e alle strisce pedonali, e tale emendamento è stato votato dal 95 per cento dell'Assemblea. Quella era la volontà espressa dal Senato!

Oggi, con la fiducia, voi votate un provvedimento che è esattamente il contrario di quello che il Senato, con libero voto, aveva fatto passare qualche mese fa. Vi sembra una cosa normale o non è una patologia questo ricatto continuo di un Governo che dice: o votate la fiducia o andate a casa, anche se la pensate diversamente?

Per questi motivi, Presidente, il nostro voto sarà convintamente negativo per il metodo (cioè per queste fiducie continue) e per il merito di questo provvedimento che è una vergogna per il diritto e per il sistema giuridico del nostro Paese.

Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Gian Luca Galletti, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: posizione del Governo sul pacchetto dell'economia circolare e operazioni di bonifica riguardanti siti industriali di interesse nazionale e siti di gestione e smaltimento dei rifiuti.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) e della questione di fiducia (ore 14,21)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

**STEFANI (LN-Aut).** Signor Presidente, è veramente un peccato parlare in un'Aula semivuota di un argomento così importante. È vero che è stata posta la questione di fiducia ma questo non dovrebbe esimere quest'Assemblea dal valutare il contenuto di un provvedimento come questo che arriva tra l'altro, a questo punto, ad una votazione finale con un gravissimo ritardo; un ritardo che offende soprattutto le vittime della strada e i loro familiari, tutte quelle tragedie umane per le quali, fino ad oggi, vi è stata mancanza di giustizia, si può dire quasi.

Il Gruppo della Lega Nord ha sempre sostenuto un provvedimento di inasprimento delle pene per il cosiddetto omicidio stradale, pur ricordando che tale fattispecie già esiste nel nostro ordinamento. E non salti fuori, all'esito di questa fiducia, che questo è un provvedimento marchiato Renzi come se Renzi se lo fosse inventato. L'omicidio stradale già esiste e sono già previste delle pene.

Quello che però noi volevamo, e in tal senso avevamo anche presentato un disegno di legge, e quello che noi volevamo fare era una cosa diversa, come avevamo spiegato in Commissione, per quanto ormai serva l'attività della Commissione giustizia visto che poi in Assemblea arrivano i maxi emendamenti e provvedimenti molto importanti vengono approvati con il voto di fiducia quindi, alla fine, nemmeno si discute del contenuto di tali provvedimenti. In questo caso non l'abbiamo nemmeno elaborato noi: il disegno di legge al nostro esame è frutto di un'elaborazione governativa. Noi della Lega Nord volevamo che venisse particolarmente sanzionata la condotta di colui che si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Era quello il nostro obiettivo

perché il comportamento che si valeva punire non era, come è previsto in questo testo, quello del diciottenne che mettendosi alla guida, magari per un sorpasso in un'intersezione rischia dai cinque ai dieci anni di galera. Quello che noi volevamo è che fosse punita una condotta talmente grave che, per come viene posta in essere, supera gli stessi confini della colpa tant'è che se ne era anche discusso, e lo ricorderà chi ha seguito il dibattito. Ovvero, chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto delle droghe è nella consapevolezza di produrre un incidente e di provocare la morte? Si assume, con quella sua condotta, la responsabilità di ciò che può accadere? Per questo si era anche discusso su un particolare inasprimento della pena, quasi che questa condotta fosse dolosa. In pratica se io mi metto alla guida e non voglio quell'effetto, quantomeno lo accetto. In quella formulazione si parlava anche di ciò che in dottrina si definisce dolo indiretto. Quello era l'obiettivo e quella era la motivazione per la quale si accettavano pene particolarmente rigorose, ovvero doveva passare il messaggio che se hai bevuto non ti metti alla guida perché vai in galera immediatamente. Questo era l'obiettivo. C'è stato un dibattito in Commissione giustizia e più di un collega di tale Commissione aveva sollevato perplessità su questa impostazione, sollevate prima di tutti da noi stessi ma condivise anche da altri.

Tali perplessità riguardavano in maniera particolare la previsione di ipotesi colpose come, ad esempio, la guida contromano, l'inversione ad U ed il sorpasso in un'intersezione.

Vorrei ricordare che la pena da cinque a dieci anni di reclusione è più grave di quella prevista per una rapina e quanto meno parificabile a quella prevista per il reato di estorsione. In questo caso stiamo parlando non di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, bensì di chi probabilmente commette un errore nella condotta di guida, ad esempio con il mancato rispetto del semaforo rosso o in fase di sorpasso. Questi sono gli elementi del provvedimento che sollevano delle decise perplessità, pur non essendoci da parte nostra la volontà di arrivare a licenziare una legge che, all'inverso, preveda punizioni quasi inefficaci.

Tali perplessità non sono state raccolte nel provvedimento in esame. Nel testo varato dal Senato vi era una struttura equilibrata, ponderata e tale da ben collocarsi nel nostro ordinamento. Una volta passato alla Camera dei deputati, con sorpresa abbiamo assistito a questo ritorno, che tra l'altro - lo ricordo perché è importante - ha visto l'introduzione di un paio di passaggi estremamente gravi con riferimento alle ipotesi di concorso di colpa e di aggravamento della pena allorquando l'assicurazione risulta non pagata.

Il Gruppo della Lega Nord aveva presentato degli emendamenti, ma, probabilmente per non darci il lustro, è stato presentato un maxiemendamento che li ha sostanzialmente recepiti. Il provvedimento basato su questa nuova impostazione è stato quindi approvato con il voto di fiducia. Imporre un sistema con il voto di fiducia può provocare delle problematiche che, probabilmente, avremmo potuto risolvere in Commissione, arrivando forse anche a risultati molto condivisi.

Il voto di fiducia è, sotto questo profilo, un'imposizione che si è realizzata anche la settimana scorsa e in numerosissime altre occasioni nel corso dell'ultimo anno. Dobbiamo ritornare a fare il lavoro dell'Assemblea parlamentare, senza subire un'attività governativa fatta solo di *diktat* e *c'est à prendre ou à laisser*. Ci deve essere un'elaborazione in tal senso.

Non vorremmo che si arrivasse a creare un grandissimo effetto suggestivo ed emotivo: pene smisurate ed ergastolo della patente. Dobbiamo ricordare che il provvedimento che deve uscire da quest'Aula è una norma e la norma non è un proclama giornalistico o fatto in un comizio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Albertini*). Una norma viene fatta valere nelle aule giudiziarie e quando viene letta dal magistrato o dall'avvocato, nell'ambito di una controversia, non ha lo stesso significato di quando è letta sul giornale. Quando viene portata avanti una questione, la norma deve essere seria e, solo se tale, diventa credibile ed efficace.

Noi condividiamo - e continueremo a ribadirlo - l'obiettivo dell'aggravamento delle pene per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma ciò che non comprendiamo è lo squilibrio creato all'interno del provvedimento con quelle ipotesi che, come detto prima, sono puramente colpose e restano della loro natura.

Dispiace perché c'erano la possibilità e il tempo per modificare il provvedimento, ma il Governo, per l'ennesima volta, non ha voluto approfittare dell'occasione per licenziare una buona norma, elaborata all'interno delle Assemblee parlamentari. Alla fine arriveremo a qualcosa che probabilmente darà una prima sensazione di gaudio e probabilmente anche di vittoria, sarà sentita anche dalle vittime della strada, le cui considerazioni ed argomentazioni condividiamo in pieno. Ricordiamo sempre che per chi ha vissuto una tragedia, una di quelle tragedie che accadono sulla strada e che sono provocate appunto dalle condotte di cui abbiamo detto sopra, quello che noi vogliamo è fondamentalmente la giustizia e non una vendetta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

**URAS** *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il tema principale è che questa è la discussione sulla fiducia al Governo. Noi avremmo voluto che fosse invece la discussione attorno alla configurazione del provvedimento e a come doveva corrispondere in meglio alle esigenze per cui è stato proposto e che l'hanno motivato. Invece, ancora una volta, siamo di fronte ad una procedura che sostanzialmente possiamo definire, per la dimensione che ha e per il ricorso che se ne fa, una modalità patologica nella discussione parlamentare e nella modalità di approvazione dei provvedimenti legislativi. Vediamo sempre più compressa la discussione in Commissione e vediamo sempre più i provvedimenti arrivare in Assemblea senza relatore, mentre i tempi imposti alla discussione e all'esame dei provvedimenti si riducono al minimo. Infine, per non avere sorprese sull'esito degli emendamenti e quindi per scongiurare possibili modifiche del testo, si pone la fiducia, la fiducia al Governo. Per cui anche un provvedimento che tratta una materia sulla quale avremmo voluto dire la nostra e, insieme a tanti altri, avremmo voluto assentire, siamo costretti a dire di no. Siamo costretti a dire di no al provvedimento perché su di esso si pone la fiducia.

Così è stato fatto - badate - per tanti provvedimenti che attengono a materie di competenza prevalente del Parlamento, dove cioè il ruolo del Governo dovrebbe essere possibilmente quello di spettatore rispettoso. Non si può intervenire su tutto, sui diritti civili, sulle questioni di coscienza, sulle modalità di organizzazione della vita dei cittadini, anche sulle attività più intime, sempre con la procedura della fiducia. È un modo sbagliato di fare la discussione, lesivo della relazione tra il Parlamento, che è la rappresentanza del popolo italiano nel suo complesso, e il popolo italiano stesso. Il popolo italiano non è rappresentato dal Governo. È il Parlamento che rappresenta il popolo italiano; e lo rappresenta tutto, non un pezzo, cioè quello che ha la maggioranza.

Argomenti di questa natura meritano di essere discussi da tutti e da tutte le parti politiche; meritano di essere affrontati con quel senso civico che è richiesto a noi parlamentari rispetto alle esigenze manifestate dai cittadini. Non è una questione di politica economica o di strategia militare, su cui si poggia il programma del Governo. Questa e altre molto simili a questa sono questioni che attengono alla vita dei cittadini, dove le maggioranze possono essere anche più fluide, dove anche ciascun singolo parlamentare si può manifestare rispetto a quello che ha come proprio sentimento, come propria esperienza personale, come terminale di un'esigenza a lui rappresentata dai suoi elettori. Questa cosa non è più possibile. Io non sono più in grado di tenere il numero delle richieste di fiducia sui singoli provvedimenti che si sono avanzate in quest'Aula.

Noi avremmo voluto discutere meglio questo argomento. Avremmo voluto concorrere ad approvarlo. Avremmo voluto dare risposta ai cittadini che hanno patito lutti e pesanti lesioni da eventi di questa natura. Avremmo voluto garantire ai cittadini, tutti, anche quelli che guidano l'auto, di non incorrere in pene eccessive in caso di responsabilità, che comunque devono essere punite, dove l'ordinamento prevede le pene nella proporzione adeguata e dove si rispetta il ruolo della magistratura giudicante nel valutare ogni circostanza, aggravante o meno, connessa al fatto specifico che è sottoposto al suo esame.

Noi avremmo voluto fare tutto questo. Invece, puntualmente, in una mattina arriva il Governo, pone la fiducia, il dibattito è chiuso e noi siamo costretti a votare in senso contrario. E magari domani, presso l'opinione pubblica, saremo responsabili di un voto negativo, perché altrimenti avremmo dovuto votare la fiducia ad un Governo al quale abbiamo deciso di non dare la fiducia.

Ma le ragioni affinché si dia la fiducia a un Governo sono molto distanti dai contenuti dei singoli provvedimenti legislativi. È un po' come la questione delle unioni civili. Se alla fine di tutto il tragitto, si vota con la fiducia un testo sul quale, ad esempio, alcuni di noi avrebbero anche potuto dire di essere d'accordo, questi non possono farlo perché quel «siamo d'accordo» domani sarebbe interpretato, in via generale, come «abbiamo dato la fiducia a questo Governo, complessivamente, per ogni sua iniziativa, per ogni sua missione».

Noi, signor Presidente, riteniamo che questo costume debba essere meglio regolato. Andiamo verso la conclusione del processo di riforma costituzionale: questo Senato verrà molto trasformato e la Camera dei deputati sarà l'unico ramo del Parlamento ad attribuire la fiducia al Governo. Ma, signor Presidente, pensiamo forse che possa essere tollerabile, nel futuro, un abuso dell'istituto di fiducia in questi termini? Pensiamo forse che si debba concentrare - perché, alla fine della sarabanda, questo vuol dire - tutta l'attività legislativa ed esecutiva in capo ad un unico organo? Se la selezione del personale politico che costituisce quell'organo è abbastanza ristretta in ragione delle dinamiche elettorali, pensiamo forse che il Paese possa essere governato da una ridotta e ristretta cerchia di personale politico?

Questi processi sono delicati, bisogna avere equilibrio. Il Parlamento è l'organo legislativo e in questo va rispettato perché, se non fosse rispettato, ci sarebbe una violazione palese della nostra Carta costituzionale. Il ricorso sistematico al voto di fiducia, se formalmente consentito, sostanzialmente comporta una riduzione della potestà del Parlamento, che è in contrasto con i principi che sono contenuti nella nostra Carta costituzionale.

Si deve fare ricorso a questo istituto quando esistono circostanze che richiamano l'esistenza stessa di quella compagine di Governo.

#### [Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 14,42\)](#)

(Segue URAS). Noi pensiamo forse che, se oggi qui si manifestasse una volontà contraria rispetto a questo provvedimento, ciò vorrebbe dire che quella volontà coincide con una critica assoluta nei confronti del Governo? Potrebbe essere strumentalmente utilizzata per questo fine, ma non è in questa direzione che si manifesta il voto rispetto ad un contenuto come questo.

Concludo, signora Presidente, richiamando l'attenzione di noi tutti anche su un'altra questione. Noi pensiamo che il diritto penale debba essere sottoposto ad un'evoluzione secondo cui l'incremento delle pene rappresenta l'unica modalità attraverso la quale colpire i reati e fare pagare le responsabilità e le colpe? Badate, noi stiamo andando in quella direzione e stiamo facendo sì che in questo Paese, nella società, le ragioni, le motivazioni e le circostanze nelle quali si compiono quei reati rimangano assolutamente intatte. Non è con un incremento di pene che si evitano i disastri che stiamo cercando di evitare con questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

[AMIDEI \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa Assemblea si accinge a votare la questione di fiducia posta da questo Governo per la cinquantunesima volta in due anni e - ahimè - le aspettative sono che ancora per altre volte - mi auguro poche - questo Governo possa ricorrere a questo atto che è antidemocratico per la libera espressione dei componenti di quest'Aula.

Lo spazio parlamentare è stato fagocitato. Su ogni questione, di qualsiasi natura, di maggiore o minore rilievo, il Governo segue lo stesso identico metodo, che travalica appieno la nostra funzione costituzionalmente garantita di portare in quest'Aula le voci dei nostri cittadini, che noi siamo chiamati a rappresentare. Invece, con l'insediamento di questo Governo e con la sua strategia di mettere a tacere qualsiasi voce contraria, ci ritroviamo ad occupare questi banchi per sentire la nenia dei sì e dei no che si affollano (tra poco li vedremo davanti alla Presidenza). D'altronde, abbiamo visto quanto raramente - quasi mai - i Ministri di questo Governo hanno risposto ad interrogazioni, interpellanze, mozioni, e di tante - e approfitto di questa occasione - io lamento essere ancora senza risposta; un ulteriore affronto ad un sindacato ispettivo che consente di portare all'attenzione di quest'Assemblea i veri problemi dei cittadini di tutto il territorio nazionale.

Su temi etici come le unioni, su temi che riguardano il dritto penale, come quello di oggi sull'omicidio stradale, nulla cambia: il Governo pone la questione di fiducia.

In realtà, nelle ultime settimane, qualcosa di molto grave è accaduto: è cambiata la maggioranza che regge questo Governo. Ma questo, nell'attuale democrazia sospesa, non sembra sollevare alcun problema di legittimazione. In altri tempi si sarebbe gridato allo scandalo. Ma dov'è l'etica morale e politica che regge questo Governo? Dov'è? Ma nulla sembra passare. Nulla sembra essere notato. Tutto passa indifferente.

Questioni di fiducia ad un ritmo incalzante, superamento delle prerogative parlamentari, forzature istituzionali e nuove maggioranze: sono questi i metodi di questo Governo. Oltretutto, questa tattica inaccettabile viene utilizzata per perseguire obiettivi assolutamente contrari ai principi che fino ad ora hanno retto l'assetto istituzionale e costituzionale del nostro ordinamento. Soprattutto, su questo provvedimento è davvero sconveniente sentire che il Governo abbia posto la fiducia, anche su questa questione. C'erano solo tre emendamenti. Non si paventava alcun ostruzionismo, come qualcuno ha gridato poco tempo fa, contro l'ipotesi di migliaia di emendamenti. Non c'era alcun rischio di sconvolgere l'*iter* parlamentare, eppure anche oggi quest'Assemblea è costretta ad interrompere il regolare dibattito. È un ulteriore schiaffo alla democrazia.

Questo provvedimento sull'omicidio stradale, è, in ogni suo aspetto, contrario ai fondamenti del diritto penale, contrario alle vere istanze dei cittadini, contrario ai diritti dei cittadini che noi qui abbiamo il dovere e l'onore di rappresentare. Ma qui l'onore sembra essere parola ormai in disuso.

Venendo nello specifico, non posso che rilevare che questo disegno di legge è l'ennesima occasione persa di questo Governo, che è abilissimo ad accoppiare idee giuste a risultati nulli, se non addirittura disastrosi. L'abbiamo già visto con il *jobs act*, con la buona scuola, addirittura con la riforma della Costituzione, e oggi, con il disegno di legge sull'omicidio stradale. Perché non c'è dubbio che una nuova legge fosse necessaria, ma non è questa la legge di cui l'Italia aveva bisogno e avrebbe bisogno. Confuso, non organico, con errori marchiani, come quello che investire qualcuno sulle strisce pedonali non è considerata un'aggravante. E come quello, ancora più terribile, che se un guidatore provoca un incidente, e si ferma a prestare soccorso, viene arrestato. Ma ci rendiamo conto? Ma come è possibile anche solo concepire una legge del genere? Ma come si fa a non capire che questo è un puro e semplice incitamento alla fuga?

E poi permettetemi di dire che la questione di fiducia, di cui ho già parlato, non permette di mettere a posto altri errori, altre imprecisioni, che il Governo sa benissimo essere presenti nel testo, con la logica, anche questa già usata, che poi, in un'altra legge, in un provvedimento organico, più in là, un giorno, forse, saranno messi a posto.

Questo disegno di legge aveva un unico compito: definire finalmente il semplice concetto che chi si mette alla guida, sapendo consapevolmente di essere un pericolo per gli altri (per esempio, sotto effetto di alcol o di droghe), deve essere punito in maniera esemplare. Questo era necessario. Purtroppo, abbiamo perso questa ulteriore occasione. Questo ci chiedevano i cittadini italiani. Che cosa c'entrano gli errori colposi, che per loro stessa natura sono difficilmente identificabili, e infatti non c'è nessuna precisione nell'indicarli?

In conclusione, signora Presidente, onorevoli colleghi, questo Governo, ancora una volta, attraverso il suo Presidente del Consiglio (e uso un termine improprio) chiede la fiducia. Ma dove sono la dignità e la responsabilità nei confronti dei cittadini, che si aspettavano una legge importante, che doveva essere la legge di tutti gli italiani, che in molte occasioni hanno dovuto subire, a causa di questo tipo di incidenti a familiari e a persone care, l'ingiustizia di una legge che non c'è? Qual è allora la responsabilità verso questi nostri concittadini? Non c'è.

Non c'è, perché altrimenti non si sarebbe posta ancora una volta la fiducia, ma ci si sarebbe confrontati e si sarebbero valutati quei tre emendamenti. Invece, ancora una volta, abbiamo perso questa occasione. Interrogiamoci, allora sul motivo. È la risposta è semplice, signora Presidente: il Presidente del Consiglio, non essendo stato eletto direttamente dai cittadini, non sente questa responsabilità nei loro confronti. Smettiamola, per cortesia! Smettiamola!

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**BENCINI (Misto-Idv).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENCINI (Misto-Idv).** Signora Presidente, il provvedimento sta viaggiando tra le Camere - come tutti hanno detto - ormai da nove mesi perché l'*iter* è iniziato a maggio dell'anno scorso. Siamo al quinto "viaggio".

All'articolo 589-*bis* viene introdotto il nuovo reato di omicidio stradale e nautico. Oggi in quinta lettura ci viene chiesta la fiducia per mettere un punto sulla questione. Noi dell'Italia dei Valori speriamo che questo provvedimento, che presumibilmente da domani sarà legge, costituisca effettivamente un deterrente al fine di evitare che un soggetto conduca un veicolo a motore o natante in stato di ebbrezza alcolica o sotto assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. È giusto rimarcare il fatto che chi beve non guida e chi guida non beve, come chi si droga non guida e chi guida non debba drogarsi. Ovviamente tale legge non esime dalla necessità da parte dello Stato di mettere in atto tutte le buone pratiche preventive di educazione e controllo al fine di evitare il danno che gli incidenti causano. Il danno patito non sempre ha una prognosi risolutiva; anzi, quasi sempre si traduce in una perdita sociale, arrivando a un punto di non ritorno. Ecco perché è importante educare a comportamenti virtuosi. Spero che la riforma del codice della strada, attualmente in discussione nelle nostre Commissioni e in attesa che venga compiuta, possa chiudere il cerchio e fare una ristrutturazione organica anche facendo sì che questo disegno di legge, se ha delle incongruenze, come sono state evidenziate da molti dei senatori qui dentro, possa trovare una sua strutturazione più organica grazie al rinnovo del codice della strada.

Noi, come Italia dei Valori, diremo sì a questo provvedimento perché pensiamo sia utile anche per rispondere a tutte le famiglie in attesa di una giustizia.

**\*BELLOT (Misto-Fare!).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BELLOT (Misto-Fare!).** Signora Presidente, colleghi, Governo, il Gruppo del Fare non può che essere favorevole a un provvedimento che va verso l'introduzione del reato di omicidio stradale. Siamo in questo periodo al fianco delle famiglie delle vittime, alle associazioni e a tutti coloro che aspettavano e aspettano una legge che sia chiaramente severa e che vada verso l'applicazione di norme sanzionatorie. Nella maggiore parte dei casi, come abbiamo visto sulle strade di giorno e di notte, gli incidenti sono dovuti purtroppo a situazioni di incapacità per stato d'ebbrezza o droghe, per incapacità di gestire il momento della guida. Naturalmente siamo al fianco di queste famiglie.

Volevamo capire, dare il nostro contributo, perché questa legge ha qualcosa di migliorabile. Sicuramente va fatta una legge, ma andava fatta con un altro metodo, con una discussione che, non avrebbe cambiato molto la tempistica ma avrebbe permesso di avere uno scambio più approfondito e incisivo e avrebbe permesso alle parti politiche e al Parlamento di interagire in maniera concreta e di contribuire a smussare le divergenze che ancora sono per far sì che vi fosse un unanime voto favorevole su un testo condiviso.

Non siamo favorevoli alla forzatura della fiducia. Non la condividiamo su un tema così delicato e atteso, sul quale volevamo esserci per dare risposte alle famiglie e alle persone che fuori stanno attendendo e soffrono. Volevamo esserci con un voto favorevole al provvedimento, ma non possiamo concepire per l'ennesima volta la fiducia come una forma ricattatoria nel senso di obbligare ad una scelta tra il sì e il no, tra la fiducia o meno. Il provvedimento poteva trovare condivisione e avere un contributo da parte di tutti. Lo ripeto.

Così, con la apposizione della questione di fiducia, il nostro Gruppo è in difficoltà, pur su una tematica che è attesa, importante e fondamentale, per dare sicurezza ai cittadini e far sì che possano vivere meglio, sia coloro che hanno subito questi danni, sia coloro che un domani li potranno subire; ma

riguarda anche coloro che invece, involontariamente, si trovano a subire le stesse pene. Si pone, tra l'altro, il problema di far rispettare le pene, incidendo quindi sul rispetto della legge. Avere una legge non è sufficiente: bisogna saperla applicare e farla applicare. Quindi non parteciperemo al voto.

**BRUNI (CoR).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BRUNI (CoR).** Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, siamo al terzo passaggio del disegno di legge e, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti devo ribadire l'adesione all'idea di introdurre nella nostra legislazione la fattispecie del reato dell'omicidio stradale, con le relative modifiche del codice penale e del codice della strada. Nel contempo devo evidenziare che le incertezze e le incongruenze del regime sanzionatorio, così come previste dal presente disegno di legge, restano intatte anche dopo i plurimi passaggi parlamentari. Dei macroscopici difetti di questo disegno di legge hanno parlato diversi colleghi, in discussione generale: sono state molto significative le considerazioni che ha fatto, qualche ora fa, il senatore Malan.

Non voglio quindi approfondire nuovamente in questa sede tutte le questioni discendenti dalle futura applicazione delle nuove fattispecie, che saranno introdotte nel nostro ordinamento nei prossimi giorni. Certamente è condivisibile l'idea di rafforzare le sanzioni per coloro che, alla guida di un veicolo, dovessero causare lesioni fisiche o, addirittura, l'omicidio di altri automobilisti o pedoni, per il fatto di essere in stato di ebbrezza, media o grave che sia, o di alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. Tutto ciò produrrà verosimilmente un immediato effetto di deterrenza. Ci viene però una domanda: siamo sicuri che, dopo una prima fase all'insegna di una sorta di terrorismo psicologico, questo effetto rimarrà costante? Siamo certi che solo con l'ulteriore aggravamento delle sanzioni si possa scongiurare il triste fenomeno delle morti e dei gravi incidenti sulle strade? In questa materia specifica, così come in altre, non si può pensare che sia solo l'incremento delle pene a garantire il risultato auspicato, ovvero il contenimento del numero delle vittime della strada. Risultati migliori si otterrebbero aumentando efficacemente e realmente le misure per la prevenzione dei sinistri stradali più gravi. Si pensi al nefasto fenomeno delle stragi del sabato sera, prima richiamato dal senatore Giovanardi. Ebbene, se per scongiurare quel triste problema ci si fosse limitati al mero innalzamento delle sanzioni, non credo che avremmo registrato significativi e positivi risultati, tant'è vero che solo in quei territori - e non sono tutti - in cui si è messa in campo una precisa strategia di prevenzione, si iniziano a cogliere dati più confortanti. Oltre al timore delle conseguenze penali, in quei territori che hanno messo in campo diverse strategie, per dissuadere i frequentatori delle discoteche dal mettersi alla guida, dopo aver riscontrato preventivamente le proprie condizioni psicofisiche si è altresì cercato di favorire i collegamenti con mezzi di trasporto collettivi: pensiamo a tutte quelle zone costiere estive, in cui si è diffuso il sistema dei bus specificamente destinati a questo servizio. Si è infine predisposto un servizio di controllo delle forze di polizia nelle immediate vicinanze. Si trova la polizia appena si esce dalla discoteca, prima ancora di potersi mettere alla guida e produrre risultati così negativi.

Con ciò voglio evidenziare che la parte relativa alla prevenzione è molto più efficace e importante di quella meramente sanzionatoria e destinata solo ad incidere con modifiche al codice penale o della strada. È significativo e lo abbiamo già detto altre volte, quanto possa aver contribuito a migliorare le condizioni di sicurezza stradale l'introduzione del sistema Tutor nelle autostrade e così si potrebbe fare con una serie di accorgimenti elettronici e informatici, che iniziano ad essere installati nelle autovetture. Anche per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche bisognerebbe iniziare a riconsiderare il problema della prevenzione.

Quando la polizia stradale o i carabinieri compiono azioni di questo tipo, i nostri Comuni e le Province, per le quali questa competenza è rimasta inalterata, introitano somme congrue e significative che, quando sono collegate a sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, dovrebbero essere specificamente destinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di manutenzione delle strade. Per esempio, dal 2014 al 2016, dopo solo due anni dall'introduzione della legge n. 56 del 2014 (la legge Delrio) lo stato di manutenzione delle strade provinciali inizia a essere vergognoso, da dopoguerra, perché non si investono più soldi su quel tipo di arterie, le più frequenti nel nostro

territorio nazionale. Anche a tal proposito è importante agire sulla prevenzione e non varare solo leggi che riguardano la fase della repressione.

Quanto alla verifica delle condizioni psicofisiche dei soggetti alla guida, poniamoci anche il problema delle dotazioni di cui dispongono la polizia stradale e le altre forze di polizia quando fanno i controlli; andiamo a verificare quanto contenzioso c'è sull'idoneità di queste strumentazioni, che spesso sono superate dalla tecnologia, funzionano malissimo e quindi danno luogo a contenzioso, la cui fase più banale è quella per le violazioni meno gravi del codice della strada, che poi però si ripercuote anche su fattispecie più gravi, come le lesioni colpose o l'omicidio colposo.

Qualche altro collega ha poi introdotto il tema dell'innalzamento delle tariffe RC auto. Questo non è uno spauracchio, ma un argomento su cui ci confronteremo subito, tra qualche settimana, perché ci sarà il problema della copertura per la responsabilità civile collegata ai sinistri stradali; soprattutto per i più gravi, quelli che comportano lesioni gravi, ci sarà il problema di un innalzamento di queste tariffe e ciò comporterà una sicura elusione di quell'obbligo da parte di coloro che non avranno i soldi per poter pagare quel premio di assicurazione; peraltro, tale fenomeno è già in costante aumento per la crisi economica che attanaglia diverse famiglie.

Tutte queste considerazioni fanno pensare che l'argomento dell'omicidio stradale è stato gestito malissimo in questi cinque passaggi parlamentari. Pur partendo da un'adesione di massima sull'idea di una nuova fattispecie di questo tipo, già nei precedenti passaggi parlamentari avevamo dimostrato una certa non condivisione che ci aveva portato a un voto di astensione; oggi, avendo davanti l'ennesimo voto di fiducia, non possiamo che rifiutarci di votare a favore. I colleghi che mi hanno preceduto hanno formulato le considerazioni più fondate; pertanto rimarcare per l'ennesima volta che si trattava solo di esaminare tre emendamenti non è un mero esercizio retorico; di fronte a tre emendamenti, mi chiedo quale Governo e quale maggioranza potevano avere paura di perdere dieci minuti, mezz'ora o un'ora nel dibattito per la sola approvazione o il rigetto di quegli emendamenti. Si tratta di una prova di debolezza di un Governo che, come ripetiamo, utilizza il voto di fiducia per mettere sotto le opposizioni, come se fosse rappresentativo di una maggioranza consistente degli italiani, mentre quando proprio va bene veleggia attorno a un terzo dei consensi di quegli stessi italiani.

Vi è, dunque, una logica molto bieca che tende a far valere questa posizione maggioritaria a dispetto di numeri che invece dicono tutt'altro. Già solo per questo noi, che pure nel merito avremmo mantenuto una posizione di astensione, nella forma non possiamo certamente accettare questo ennesimo arrogante voto di fiducia.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, non perderò molto tempo su questa dichiarazione di voto, se non il tempo necessario per rimarcare la mia profonda delusione politica, ma non solo politica, per quello che sta succedendo oggi. Parlo di delusione politica perché su un tema così importante si dovrebbe cercare di coinvolgere il Parlamento per dare la risposta che non solo nel nostro Paese, ma a livello mondiale, tutti cercano di dare.

Signora Presidente, qual è la *mission* che non solo il legislatore ma tutti debbono darsi su tale questione? Ridurre il numero dei morti, e non trovare qualcuno da colpevolizzare. Questo non lo dico solo io, ma è stato detto in maniera molto chiara anche nell'ultima riunione fatta a Brasilia dall'Organizzazione mondiale della sanità, in cui qualcuno ha sottolineato che ancora oggi abbiamo 1,2 milioni di morti sulle strade di tutto il mondo. E nel nostro Paese non siamo esenti: ci sono 3.000 morti all'anno. Il collega Giovanardi ricordava bene che in questi anni, e da qui viene la mia amarezza, si è lavorato tanto per arrivare agli attuali numeri, anche se sono ancora troppo alti: 3.000 morti all'anno significa otto morti al giorno; questa sera, quando andremo a dormire, ci saranno stati otto morti sulle strade del nostro Paese. Sono ancora troppi. Però siamo passati da 8.000 a 3.000 morti in pochi anni, ed è un successo sul quale si è lavorato molto anche in campo politico, ma non solo, in maniera seria.

Ridurre tutto oggi a un dibattito che alla fine sfocerà in un voto di fiducia ci sembra davvero una follia;

vuol dire anche passare sopra a chi in questi anni, non solo noi ma tanti colleghi all'interno di questo emiciclo ed anche nella precedente legislatura sia alla Camera che al Senato, ha contribuito a migliorare la qualità della vita nel senso di avere meno morti sulle strade: questa è la *mission* che ci deve contraddistinguere.

Però qui entriamo nel campo dell'ipocrisia. Voglio fare anche un esempio: qualche giorno fa ho guidato un'automobile che ha più di 400 cavalli e che raggiunge in uno spazio temporale molto breve 240 chilometri orari. Anzi, questa automobile potrebbe andare addirittura più veloce, non nel nostro ma in altri Paesi della Comunità europea (perché è possibile anche questo). Nel nostro Paese la velocità massima consentita è di 130 chilometri orari sulle autostrade: 130 chilometri orari è la massima velocità che si può raggiungere. Faccio allora una domanda banale: perché continuiamo ancora a costruire automobili che vanno tutte a più di 130 chilometri orari e siamo qui a diventare matti per ridurre i morti? È una domanda banale? Non credo.

Alla base di tutto c'è qualcosa che non funziona: mettiamo i vincoli, facciamo tanti studi, ma alla fine arriviamo sempre al nocciolo, ossia che il dio denaro è quello che regola le questioni. Basta ricordare due fatti importanti a proposito dei milioni e milioni di morti che abbiamo avuto in trent'anni; centinaia di milioni a livello mondiale. Le cinture di sicurezza le hanno omologate nel 1909, ma sono diventate per la prima volta obbligatorie nel 1974 in Francia, dopo che a causa delle automobili vi erano stati più morti che nella prima e seconda guerra mondiale assieme. L'ABS, che è stato una rivoluzione per la sicurezza della macchina, è stato brevettato da un canadese nel 1962-1963 ma solo nel 2004 è diventato obbligatorio nel nostro Paese su tutte le macchine che uscivano dai circuiti di produzione, dopo centinaia di milioni di morti sulle coscienze.

La stessa cosa vale per l'obbligatorietà del casco.

Pertanto, le auto vanno a 200 all'ora, abbiamo dei sistemi di sicurezza che potrebbero essere immessi sul mercato, ma ciò non viene fatto perché influenzerebbero l'economia del mercato automobilistico. Oggi, però, siamo qui a indicare il colpevole, a fare una legge per capire a chi dare la colpa. Voglio sommessamente ricordare che, nel caso di morti sulle strade, i concorrenti sono sempre tre: il primo è l'automobilista, il secondo è l'automobile e il terzo è la strada. L'automobilista deve essere corretto nella conduzione dell'automobile, l'automobile deve essere efficiente e la strada deve essere in buone condizioni per cui, quando c'è un morto, quasi sempre c'è il concorso di tre situazioni.

Ricordo a tutta l'Assemblea che nel nostro Paese se un'auto gira con le gomme lisce il proprietario si becca solo 84 euro di multa. Le statistiche, però, dicono che la maggior parte dei morti dovuti a determinate dinamiche di incidente sono provocati da gomme lisce. La gomma liscia è uno dei più grandi problemi relativi alla sicurezza delle automobili, perché è inutile avere una macchina con tecnologie come l'ABS quando quel pezzettino di gomma che ci tiene attaccati alla strada, di venti centimetri quadrati per quattro ruote, non è efficiente. Forse, in questo caso, sarebbe necessario essere più puntuali e sensibilizzare molto di più chi guida e chi è proprietario dell'automobile. Ma questo non avviene. È molto più facile venire in quest'Assemblea, diventare tutti paladini della legalità e dimostrare profondo rispetto, in modo particolare, ai parenti delle vittime per i quali io ho profondo rispetto. Purtroppo, cara Presidente, credo che in quest'Aula, chi indirettamente e chi meno indirettamente, tutti hanno dovuto versare qualche lacrima personale perché sulle strade hanno perso un amico, se non addirittura un parente o qualcuno della propria famiglia. E questo, purtroppo, fa parte della nostra società.

La risposta della politica a questo problema qual è? Un voto di fiducia su un disegno di legge che tra l'altro - mi permetta di dirlo - politicamente è stato trattato da persone a mio giudizio in buona parte incompetenti - tecnicamente incompetenti - e da persone che su tale questione fanno speculazione politica, da sinistra a destra, perché non hanno altri argomenti, perché non conoscono la materia e perché non studiano neanche. Però stiamo parlando di milioni di morti. È una questione di un'ipocrisia devastante e io mi chiedo con quale serenità oggi, chi deve dare la fiducia posta dal Governo su questo disegno di legge, su un tema così importante, avrà il coraggio di passare davanti al banco della Presidenza.

Sono veramente sconcertato e mi chiedo in questi anni per cosa abbiamo lavorato e che cosa abbiamo prodotto nel nostro Parlamento e nel nostro Paese: niente! Questa è l'amara verità che dobbiamo constatare questa sera. Ci sarà un voto di fiducia.

Mi permetta poi di dire una cosa, Presidente, e non per polemizzare con i colleghi della Camera: tutte le volte che trasmettiamo alla Camera dei deputati un disegno di legge non fatto troppo bene ci ritorna fatto peggio. Lo abbiamo visto con il codice degli appalti - parlo dei temi di competenza della nostra Commissione - a proposito del quale abbiamo inviato alla Camera un testo sul quale avevamo addirittura votato a favore e ci è ritornato in un modo che ci ha costretto a votare contro perché rimaneggiato davvero male. La stessa cosa, puntualmente, è accaduta con il provvedimento oggi al nostro esame. Abbiamo prodotto un testo che era già un po' al limite e ci è ritornato peggio che peggio non si poteva.

Per cui, concludendo, il testo è scritto male, la questione è trattata male, in più mettete anche il voto di fiducia, che è la ciliegina sulla torta. Questo Governo riesce a portare a casa riforme su questioni molto importanti imponendo politicamente il voto di fiducia. In questo caso, trattandosi di morti, mi chiedo come si possa passare davanti al banco della Presidenza, questa sera, e dare la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Scibona).*

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIOVANARDI** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, le considerazioni del collega Crosio sono talmente di buon senso e pacifiche che avrebbero dovuto costituire presupposto alla discussione in Commissione e, poi, in Assemblea.

Ci troviamo nell'imbarazzante situazione - sono molto vicino al collega Cucca, relatore del disegno di legge, e al senatore Lumia, che ne ha seguito l'*iter* - che, quando il rappresentante del Governo è intervenuto per apporre la fiducia, nessuno dei due ha replicato. Eppure il collega Lumia ci aveva rassicurato che ci sarebbe stato un confronto in Assemblea sui famosi tre emendamenti presentati. Se il Governo taglia così pesantemente la faccia a membri della maggioranza, smentendoli nel merito e nel metodo, si tratta di un'altra anomalia che - sottolineo - capita in questo Parlamento.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,18)**

*(Segue GIOVANARDI)*. Come ho già detto, conosco la ragione per cui i tre emendamenti non sono stati messi in votazione con scrutinio segreto: le tre proposte emendative avrebbero ricevuto il voto favorevole della stragrande maggioranza dei membri dell'Assemblea, in quanto non fanno altro che ricalcare norme di buon senso.

È soltanto con l'apposizione della questione di fiducia che il provvedimento viene imposto al Parlamento. C'è chi guida ubriaco (e lo volevamo colpire), ma c'è un tasso alcolico molto alto anche in chi scrive queste leggi. Di chi è figlia la normativa in esame? In Commissione giustizia del Senato nessuno si è preso la responsabilità di dirsi favorevole alle follie contenute nel provvedimento. Ripeto: nessuno. Anzi, quando il Senato ha responsabilmente votato, ha emendato il testo, rimuovendo gran parte delle follie in esso contenute.

Il problema è che noi stiamo veramente giocando con la vita della gente e i colleghi che voteranno a favore della fiducia si assumeranno una grandissima responsabilità. Mi rivolgo soprattutto al Presidente della Commissione giustizia che, essendo un grande giurista, sa benissimo che le norme contenute nel provvedimento sono un obbrobrio giuridico. Quando al mattino la moglie esce per portare i bambini a scuola, un figlio va a lavorare o un fratello parte per un viaggio, tutti gli italiani sono giustamente preoccupati che non capiti qualcosa e che nessuno rimanga vittima di un incidente stradale. Nel momento in cui entrerà in vigore questa legge, ci sarà una doppia preoccupazione: la prima è che il proprio congiunto o amico non sia vittima di un incidente stradale, mentre la seconda è che, seppur con tutti i presupposti di prudenza e non negligenza, non provochi un incidente, perché altrimenti la sua vita e quella dell'intera famiglia sarebbero rovinate.

In ogni incidente stradale programiamo due vittime designate: la vittima dell'incidente e colui che,

senza colpa, lo provoca. Pensiamo, ad esempio, al colpo di sonno. Se una persona provoca un incidente a causa di un colpo di sonno, secondo quanto previsto dal provvedimento che il Governo ci impone, starà in carcere per diciotto anni perché doveva prevederlo? I colpi di sonno non sono prevedibili: possono capitare perché si è influenzati, a causa dell'assunzione di medicinali o per altre mille ragioni.

Abbiamo costruito un sistema, lunatico nella sua espressione, giocando con la vita della gente. Nel dibattito svolto è infatti stato ricordato che chi non rispetta uno stop e provoca un incidente è punito in maniera meno grave rispetto a chi passa inavvertitamente con il semaforo rosso. Perché? Si tratta di una domanda che abbiamo fatto in Commissione e abbiamo cercato di rivolgere anche al relatore. La risposta è venuta dai banchi della maggioranza: il silenzio. Ma non è un silenzio irrispettoso del Parlamento; è che non sanno cosa dire. Perché per tutta una serie di fattispecie di violazioni del codice c'è una certa pena, poi per il dosso, l'inversione di marcia, il semaforo e il contromano c'è una pena diversa e poi, per chi guida ubriaco, c'è una pena diversa ancora? Tutti però vanno in galera: va in galera l'ubriaco, va in galera il drogato, va in galera chiunque si trovi ad essere coinvolto in un incidente mortale. Mi sembra di capire che, se muore accanto a me una persona cara in un incidente mortale, io vengo arrestato, qualora mi trovi in una delle fattispecie indicate dal provvedimento e, a maggior ragione, qualora mi fermi a prestare soccorso.

Qui siamo nel surreale, signor Presidente. Alla Camera è stato detto che se qualcuno si ferma ad assistere una persona con una lesione grave, non viene arrestato. Però se vai ad assistere la persona che ha la lesione grave e c'è anche un morto, vieni immediatamente arrestato. In sostanza, quando uno viene coinvolto in un incidente stradale è in grado di sapere se va ad assistere o se va ad aiutare quelli che hanno avuto l'incidente? È in grado di stabilire se c'è il morto o se non c'è? In questo modo favoriamo il seguente ragionamento: se sei ubriaco fai meglio a scappare, tanto ti pigliano il giorno dopo che non sei più ubriaco. Se invece sei coinvolto in un incidente e ti fermi, invece di riconoscere, come faceva la legge precedente, che fai un gesto virtuoso e quindi non sei arrestabile, ti arrestano. Qual è il motivo di questa norma? Perché è stata introdotta? Sinceramente non si capisce. Non si capiscono le motivazioni che portano l'ordinamento a trattare le persone in questo modo, colpendole in maniera scriteriata.

Poi alla fine l'ho detto e lo confermo: il drogato, l'ubriaco e il pirata della strada vengono avvantaggiati da questa legge, perché cambia il disvalore sociale di un comportamento così odioso, sul quale è stata costruita giustamente tutta una campagna di casi clamorosi, nei quali chi aveva fatto una strage non era stato punito adeguatamente. Costui adesso verrà punito in modo uguale alla mamma che porta a casa i bambini. Infatti, la mamma che porta a casa i bambini, se prende una strada contromano e provoca un incidente stradale con due morti, si prende diciotto anni di galera, esattamente come l'ubriaco e il drogato. Quindi, in qualche modo, nella scala delle pene abbiamo fatto uno sconto e un favore a chi ha dei comportamenti antisociali. Poi andrà a verificare, ma sembra che questo signore o questo ragazzo avrà una pena superiore rispetto a quella comminata a uno stupratore o a un rapinatore. Ma stiamo scherzando? Ci rendiamo conto della follia delle norme che inseriamo nell'ordinamento? La risposta del Governo in Commissione è stata: noi dobbiamo dare un segnale. Devo dire, con onestà intellettuale, che il collega Lumia ha detto che le norme sono abbastanza precise. Adesso c'è il codice penale all'ingrosso: sono abbastanza precise. Abbiamo introdotto delle norme all'ingrosso.

In Commissione ho ascoltato gli interventi del senatore Nitto Palma e del senatore Caliendo, valenti magistrati che hanno fatto a pezzi il provvedimento dal punto di vista tecnico. Mi domando allora: cosa ci sta a fare una Commissione giustizia se non affina, almeno dal punto di vista tecnico, le norme che entrano in vigore? Se non fa quello, che funzione svolge?

Concludo, signor Presidente, ricordando un'altra cosa. I colleghi senatori, che oggi votano la fiducia su questo provvedimento, votano contro se stessi, cioè votano per un provvedimento che il Senato aveva emendato con un voto libero, quando l'ha potuto fare, eliminando proprio le parti più scandalose che nelle prossime settimane purtroppo entreranno in vigore. Quindi, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Chi vota queste norme si assume la responsabilità di rovinare delle famiglie e di

mettere milioni di persone in condizione di vivere non tranquillamente nel momento in cui si mettono in automobile, esimendo però chi ha l'autista. In questo Paese, infatti, come al solito quelli che hanno la fortuna - o la sfortuna - o la possibilità di avere qualcuno che li accompagni sono esentati da queste norme; queste norme si applicano, invece, a chi ha la necessità di utilizzare l'automobile.

Il nostro sarà, quindi, un convinto voto contrario alla fiducia posta dal Governo. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

**FALANGA (AL-A)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FALANGA (AL-A)**. Signor Presidente, signori colleghi, signor rappresentante del Governo, è necessario che faccia un paio di premesse.

Noi, come Gruppo, in quest'Aula abbiamo votato la riforma della nostra Carta costituzionale perché ritenevamo convintamente che il nostro Paese avesse la necessità di ammodernarsi sotto il profilo della sua architettura. Abbiamo, poi, votato la fiducia al Governo sul provvedimento delle unioni civili perché, convintamente, eravamo - e siamo - consapevoli che il nostro Paese meritasse di avere, nel proprio ordinamento giuridico, una norma di civiltà, un istituto nuovo, che vedesse realizzati i diritti di milioni di nostri concittadini.

Abbiamo fatto questo e abbiamo detto che avremmo votato la fiducia su quel provvedimento ma che, di volta in volta, quando il Governo avesse posto la questione fiducia, l'avremmo votata o no sulla base di una nostra valutazione del provvedimento sul quale si poneva la fiducia. La stampa non ha dato sufficiente credibilità a queste nostre dichiarazioni, perché probabilmente non si è abituati ad ascoltare parole del genere da parte di un Gruppo parlamentare.

Noi, anche quest'oggi, daremo dimostrazione a chi ancora è incredulo che la nostra linea è di coerenza ed è sempre la stessa: è una linea non trattata ai tavoli, come solitamente avviene, ma assunta da tutti noi, da soli, nell'ambito delle nostre valutazioni e delle nostre coscienze.

Questo provvedimento non è stato da noi votato e viene oggi in quest'Assemblea in quinta lettura. Probabilmente comprendo le ragioni per le quali il Governo ha posto la fiducia: siamo in quinta lettura, ne discutiamo e ne abbiamo discusso in Commissione giustizia da oltre un anno e il provvedimento poteva ancora ritornare alla Camera. Tutto questo sta a dimostrare quanto dicevo poc'anzi in ordine alla necessità della riforma costituzionale. È per questo che quella riforma l'abbiamo votata: perché condividiamo l'idea di evitare, per il futuro, che per approvare una legge passino tanti anni o mesi, con un palleggiamento tra l'una e l'altra Camera.

Noi questo provvedimento non lo abbiamo votato e, quindi, oggi, coerentemente, non lo possiamo condividere. Il senatore Cucca, relatore del provvedimento, conosce bene le osservazioni che ripetutamente, in sede di Commissione, ho illustrato. Mi piace semplicemente e molto succintamente riassumerle.

Senatore Cucca, il fatto che la riforma abbia individuato in fattispecie autonome di reato, denominate omicidio stradale e lesioni personali stradali, soltanto alcune delle condotte colpose che possono essere ascritte a chi, alla guida di un veicolo, può cagionare la morte o il ferimento di persone, ha determinato un sistema assai articolato di delitti e sanzioni in cui convivono il vecchio e il nuovo regime, con disparità di trattamento che potrebbero risultare arbitrarie e irrazionali.

Pur essendo, inoltre, sempre per ovvi motivi, il nuovo sistema punitivo ispirato a criteri di maggiore severità (severità che è stata da noi condivisa sin dal primo momento dei lavori in Commissione), non è questo il punto che noi criticiamo di questo provvedimento. Era infatti necessaria una maggiore severità per chi, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto sostanze psicotrope, provocava la morte o le lesioni gravi nei confronti di un cittadino; era giusto che venisse sanzionato con una pena sicuramente più severa. Però, tutto questo andava organizzato in maniera armonica. Infatti, mentre l'incremento di pena previsto per l'omicidio, nell'ipotesi in cui esso integri l'omicidio stradale, è stato realizzato nella misura del quadruplo (nel minimo) e di meno del doppio (nel massimo), quello previsto per le lesioni è stato addirittura di otto volte elevato nel minimo e di oltre il

triplo nel massimo.

A ciò si aggiunge che, a causa di un'aggravante ad effetto speciale, come quella di cui all'articolo 589-ter del nostro codice penale, rappresentata dalla fuga del conducente in caso di omicidio stradale, la pena può essere aumentata da un terzo a due terzi, quindi raggiungere i vent'anni, superando dunque la stessa pena massimo del delitto di omicidio preterintenzionale, che però, com'è noto ai tecnici e ai giuristi in quest'Assemblea, ha un substrato psicologico del tutto diverso, trattandosi di un'azione aggressiva consapevole e volontaria, anche se non intenzionalmente diretta a cagionare la morte.

Il fatto è che talvolta ci lasciamo prendere dalla mania di legiferare sotto la spinta emotiva, e quindi si corre il rischio serio di agire in modo non sufficientemente ponderato e attento, creando disarmonie e squilibri di sistema.

La Camera dei deputati è intervenuta a correggere questi squilibri, modificando il testo approvato dal Senato, con la semplice previsione di un nuovo comma 8 all'articolo 189 del codice della strada, che peraltro opportunamente ha escluso l'arresto in flagranza per il conducente che si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, ma soltanto per il caso delle lesioni personali. Un aggiustamento che noi, e io personalmente, abbiamo apprezzato. Si rendevano però necessarie, senatore Cucca, ulteriori attenzioni e modifiche, sistemazioni organiche che non sono state realizzate ed è stata invece posta la fiducia.

Pertanto, come Gruppo parlamentare, non possiamo votare la fiducia su un provvedimento che non abbiamo votato nelle precedenti letture e che non è stato adeguatamente corretto sulla base delle nostre osservazioni. Se facessimo ciò, daremmo ragione a quella parte della stampa che ha voluto leggere nel nostro voto di fiducia una sorta di atteggiamento di stampella e di accordicchio tra il Governo, la maggioranza e il nostro Gruppo.

Il nostro Gruppo quest'oggi dimostra a chiunque abbia messo in dubbio la nostra onestà intellettuale, la nostra consapevolezza e il nostro senso di responsabilità, come legislatori di quest'Aula, che era in errore.

Noi oggi, signor Presidente, non voteremo la fiducia o non parteciperemo al voto. Condividiamo la necessità di sanzionare in maniera severa chi commette delitti di tal genere. Ma dobbiamo continuare a criticare, come abbiamo fatto per il passato nelle precedenti letture, e a denunciare la disarmonia e la disorganicità del testo. Lo facciamo non partecipando al voto.

Questo deve essere letto dal Governo come un segnale. In questo Senato vi è un Gruppo parlamentare che non sempre incondizionatamente dà la fiducia alla propria azione di Governo, ma che vuole partecipare, non già con le poltrone o con i posti, alla stesura dei provvedimenti, dando un contributo, scientifico talvolta, politico in altri momenti, che sia saggio.

Se viene accettato questo nostro contributo, noi potremo ancora in diverse e future occasioni votare la fiducia. Oggi, però, ci asteniamo e non partecipiamo al voto su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

**MUSSINI** (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MUSSINI** (*Misto*). Signor Presidente, sulla strada ci sono due categorie di persone. Persone che commettono delle infrazioni in modo irresponsabile, cioè nella consapevolezza che il codice della strada a loro non interessa. Ci sono, invece, persone che si ritrovano in circostanze sfortunate, come può capitare a tutti.

Certamente, non è possibile liquidare così la distrazione, soprattutto se ha degli esiti mortali o gravissimi. Il problema è che noi, in quest'Assemblea, non siamo riusciti neanche ad evidenziare la differenza tra queste due categorie di persone.

Quindi, per cercare di far capire anche a chi ci segue in questo momento e magari non ha seguito tutto il percorso cosa ci troveremo davanti, facciamo degli esempi pratici. Un ubriaco alla guida, che provoca un incidente grave, lesioni o morte, se ammazza qualcuno avendo bevuto molto prenderà da 8 a 12 anni, se ha bevuto meno, prenderà da 5 a 10 anni.

Parliamo invece di una persona sobria, che è alla guida e che, per varie ragioni, provoca un omicidio, senza però avere la responsabilità di essersi messo alla guida in condizioni non idonee. Questi va incontro alle stesse pene del secondo caso che ho appena citato: quelle di chi ha bevuto meno.

Queste due categorie erano distinte anche per precise ragioni costituzionali, nel senso che nella nostra Costituzione si configura un reato quando c'è una condizione di consapevolezza. A maggior ragione, in questa seconda condizione non c'è una consapevolezza. C'è l'evento, c'è la gravità delle conseguenze, c'è la casualità dell'evento. Ciò non viene riconosciuto da questa legge. Non vengono riconosciute delle responsabilità diverse.

Questo è il primo grande errore messo in luce, ma in questa legge ci sono parecchi errori. C'è l'oggettiva possibilità di incentivare l'omissione di soccorso. C'è una grave mancanza, perché quel che nessuno qui ha ricordato, ma è bene che chi ci ascolta sappia, è che la maggior parte degli incidenti gravissimi è dovuta all'uso di strumenti e di apparecchiature. In questa legge scientemente, nonostante fosse stato proposto, non si è fatto nulla per scoraggiare l'uso di telefonini (invio di messaggi e telefonate), che sono oggi - questo è riconosciuto - forse la causa maggiore degli incidenti gravissimi. In questa legge una previsione del genere non c'è; non stiamo quindi lavorando bene per scoraggiare le cause di gravi incidenti stradali ma stiamo facendo un'altra operazione.

Un altro errore è l'inserimento in modo maldestro del tema dell'assicurazione auto, che non c'entra nulla con questa sbandierata intenzione di creare in modo maldestro una cultura della responsabilità sulla strada, che non corrisponde affatto alla responsabilità di chi guida un mezzo (il mezzo potrebbe essere di qualcun altro e il problema dell'assicurazione non si porrebbe). Tanti errori mostrano come questa legge sia demagogica.

Fa poi tenerezza il discorso del ministro Boschi che arriva e dice: tanto abbiamo il codice della strada e potremo modificarla. Fa tenerezza perché questi argomenti neanche a scuola sarebbero ammissibili, figuriamoci all'interno di un'Aula parlamentare, che dovrebbe avere la presunzione di fare delle leggi buone che durino il più possibile e che abbiano l'efficacia maggiore possibile. Questa affermazione, fatta poi da un esponente del Governo che si occupa dei rapporti con il Parlamento, sembra veramente una patetica giustificazione. È come se si dicesse: sappiamo in fondo che non va bene, ma comunque avremo occasione per correggerla.

Oltretutto, se è comprensibile l'emotività con cui questa legge è stata portata avanti in quanto servirebbe a dare delle risposte alle famiglie delle vittime della strada, è anche vero che purtroppo queste famiglie, come ormai sta accadendo a molti italiani, si accorgeranno che questa legge non dà risposte vere. La legge soddisfa un immediato bisogno di considerazione, del tutto legittimo, ma essendo fatta male non darà soddisfazione; non risolverà il problema e creerà probabilmente un'ulteriore difficoltà interpretativa ai giudici (e quante volte abbiamo sentito che la giustizia è in affanno).

Ancora una volta tutti gli obiettivi del buonsenso trasversale sono stati interamente consumati nel rogo della democrazia parlamentare; non si capisce per quale ragione quest'ultima debba essere annullata a favore di un Governo che presume di se stesso di essere più capace di fare le leggi di quanto lo siano dei cittadini eletti da cittadini proprio con questo compito.

A questo punto si impone anche un'altra riflessione: questo Governo si mette sul petto la medaglia dell'efficienza. Il discorso che facevamo prima è il segno più evidente che c'è una consapevolezza del non raggiungimento dell'obiettivo di efficienza. Se si dice che la legge, tutto sommato, non è un granché ma tanto la cambieremo con un altro provvedimento, si sta già ammettendo che anche nell'usurpare una facoltà legislativa non si è certi della propria efficienza e, infatti, di efficienza ce n'è poca. L'Esecutivo dovrebbe fare il suo mestiere e dimostrare lì la sua efficienza.

A proposito di prevenzione, mi è capitato più e più volte in quest'Aula e in Commissione, nel corso della discussione su questo provvedimento, di richiamare il Fondo contro l'incidentalità notturna. È un fondo istituito nel 2007, il cui capitolo di bilancio è stato istituito solo nel 2010 e solo a partire dal 2011 compaiono le cifre nel bilancio dello Stato. È un fondo rispetto al quale i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione dovrebbero trasmettere regolari relazioni al Parlamento. Di relazioni non

se ne sono viste, quindi inviterei l'Esecutivo a imparare a fare meglio il suo lavoro e a dare al Parlamento gli strumenti di cui ha bisogno e che gli sono garantiti per legge. È un fondo la cui trasparenza sulle spese è sempre stata avvolta dalla più totale nebbia. Forse adesso qualcosa si muoverà, lo speriamo, se non altro per l'interessamento della parte parlamentare e non certo per l'operatività e l'efficienza del Governo. Tutta questa situazione è per l'ennesima volta risolta da una questione di fiducia che, come è già stato ricordato, mette il Parlamento nella condizione di non poter neanche intervenire nel miglioramento o nella condivisione di quanto è stato fatto in una Camera, e che è stato fatto malamente, con voto segreto e con un obiettivo di natura più politica e dimostrativa. Perfetto: se l'obiettivo è stato raggiunto, cerchiamo allora di mettere a posto anche quell'aspetto. No, noi in quest'Assemblea siamo commissariati. Quel che oggi è sempre più evidente è che qualcuno si è fatto un disegno di legge costituzionale, se lo è approvato a colpi di bastonate, a destra e a sinistra - anche con tante ingenuità da parte della destra e della sinistra - ma in realtà lo sta già sperimentando: di fatto siamo nella Camera che, forse, tra le due è la meno incostituzionale, perlomeno nel riflettere la volontà dell'elettorato, ma siamo commissariati e siamo paralizzati da parte del Governo.

Cosa ci resta da fare? Gli appelli infiniti fatti alle forze politiche che sostengono la maggioranza sono caduti nel vuoto. L'opposizione, un po' sparpagliata, non è in grado di farsi intendere, per un'incapacità, una non volontà o per l'impossibilità di applicare realmente il Regolamento: l'opposizione, dunque, non sa fare il suo mestiere. Cosa ci rimane? Ci rimane di rivolgere un appello al Presidente della Repubblica, se non per una legge di questo tipo, perlomeno perché dica una parola affinché la volontà popolare che ci ha portati qui ci consenta anche di fare delle leggi che possano quantomeno essere più durature e condivise di quanto è stato fino ad ora. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

**D'ASCOLA** (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ASCOLA** (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo soltanto su un spicchio del complesso disegno di legge al nostro esame, convinto come sono che in sede di dichiarazione di voto non sia possibile un'illustrazione analitica, che dia conto di tutte le ragioni che determinano la manifestazione di un voto che, in questo caso, sarà favorevole all'approvazione.

Devo mettere in luce alcuni aspetti che sono estremamente positivi del disegno di legge. Mi permetto di notare, a proposito di quanto detto nel corso della discussione generale che ha preceduto le dichiarazioni di voto, che l'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche è un fatto volontario da parte di chi poi si ponga alla guida. Il fatto volontario determina un elemento soggettivo o, per meglio dire, è sorretto da un elemento soggettivo che non possiamo ostinarci a considerare soltanto colposo, bensì intermedio tra il dolo e la colpa, per come risulta da tutta una serie di prese di posizione normative delle legislazioni francese, spagnola e, soprattutto, di quella inglese, che da tempo ha creato la categoria soggettiva della sconsideratezza, come dimostrativa di un livello di indifferenza, se non anche di disprezzo, per gli interessi della collettività, che si manifesta in maniera particolarmente eclatante, tanto che non sbaglieremmo se definissimo questo livello di sconsideratezza come qualcosa che si pone al confine con il dolo eventuale. Vi è addirittura una certa somiglianza con quella accezione iniziale, devo dire un po' rozza, del dolo eventuale, che lo identificava con l'accettazione di un generico rischio. Se vogliamo essere realisti, chi si ponga alla guida di un'autovettura in queste condizioni, è chiaro che accetti un rischio, perché non soltanto sono noti gli effetti conseguenti all'ingestione di queste sostanze, ma sono note anche le conseguenze frequentemente connesse alla guida di un mezzo da parte di un soggetto che si sia volontariamente posto nella condizione che considera la norma.

D'altronde in questo caso non dobbiamo nemmeno trascurare di considerare che, a differenza della categoria generale del delitto colposo d'evento, la violazione della regola cautelare costituisce essa stessa un reato, tanto che gli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada sanzionano queste condotte indipendentemente dall'essersi un evento verificato in conseguenza della loro realizzazione. Abbiamo quindi un elevato livello di gravità oggettiva, perché la violazione della regola cautelare, che

ordinariamente senza l'evento è indifferente per il diritto penale, qui addirittura costituisce un autonomo reato ed è chiaro che l'intervento di un evento connesso alla violazione di una regola cautelare che costituisce essa stessa un reato non può costituire un fatto che si può sovrapporre a tutti quegli eventi determinati da regole cautelari la violazione delle quali non riceve dal diritto penale una particolare considerazione sul piano della sua qualificazione giuridica.

Poiché mi sembra che la circostanza (ma mi scuso se mi fossi sbagliato in questa mia valutazione) non sia stata oggetto di considerazione nel corso della discussione generale, devo anche dire che non è sufficiente che l'evento si sia prodotto per effetto della violazione volontaria della regola cautelare; occorre anche che esso sia dipeso da una condotta colposa, tanto che nel testo c'è un inciso - ovviamente compreso incidentalmente tra due virgole - costituito dalla espressione «per colpa». Intendo dire che se questo evento fosse attribuito soltanto sulla base della violazione della regola cautelare che già di per se stessa vieta che taluno si ponga alla guida in stato di stupefazione o di ebbrezza alcolica, talune delle critiche che ho sentito ampiamente esporre nell'Aula del Senato sarebbero fondate. Tuttavia la verità è che non soltanto è necessario che la regola cautelare sia violata, e che quindi taluno volontariamente accetti il rischio delle conseguenze di una guida compiuta in stato di ebbrezza alcolica o di stupefazione, ma per giunta che abbia compiuto una manovra la quale di per se stessa meriti una censura sul piano delle categorie generaliste della colpa (imprudenza, imperizia o negligenza).

In questo caso, dunque, abbiamo una fattispecie complessa: non soltanto violazione di regole cautelari che costituiscono di per se stesse reato con l'accettazione di un rischio evidente, d'altronde desunto dalla notorietà di vicende di questo genere, da regole di esperienza che dicono a chiunque che non è possibile guidare in questa condizione; per giunta, però, l'inciso «per colpa» cui facevo riferimento richiama l'attenzione sul fatto che un soggetto che avesse guidato un'autovettura in condizione di ebbrezza alcolica ovvero di stupefazione, ma non abbia anche compiuto una manovra errata, censurabile secondo i criteri di una valutazione normativa o di ordine generico tipico delle imputazioni colpose, sarebbe evidentemente esente da colpa, perché potrebbe dimostrare che quell'evento era comunque inevitabile e non determinato da colpa.

A seguito di queste considerazioni (atteso che i minuti a disposizione non è che li si debba utilizzare tutti quanti e necessariamente allorquando si è ritenuto - a torto o a ragione - di dire le cose che servivano), mi permetto di rilevare che se sulla funzione preventiva della pena c'è qualcuno qui tra di noi - ma anche fuori - in grado di stabilire di quanto decresca un reato per effetto di un certo *quantum* di incremento sanzionatorio, questa persona meriterebbe una medaglia, perché sarebbe capace di previsioni straordinarie: saremmo al limite della profezia. Non vi è però dubbio che l'effetto dissuasivo che noi dobbiamo - sia pure in maniera generalista - riconoscere agli incrementi sanzionatori funziona in questo caso proprio perché la regola cautelare di base violata - non devi assumere alcolici, non devi assumere stupefacenti prima di porti alla guida - funziona in quanto la disobbedienza è di tipo volontario. Se invece fosse una violazione soltanto colposa, è chiaro che il rimprovero incrementato dal punto di vista sanzionatorio funzionerebbe in maniera veramente molto ridotta, cioè l'agente dovrebbe in un certo senso rappresentarsi anteriormente i rischi connessi a determinate condotte imprudenti. Qui però abbiamo una violazione della regola di base che è volontaria: allorquando taluno assume sostanze alcoliche o stupefacenti lo fa volontariamente, e allora qui c'è, sia pure residualmente (ho la chiarezza e la coerenza di dirlo), la possibilità che l'incremento sanzionatorio abbia effettivamente un'efficacia dissuasiva.

Con queste premesse, che sono parziali come peraltro mi ero permesso di dire in fase di apertura, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, possiamo dare la feroce notizia: l'Italia non è più, almeno momentaneamente, una Repubblica parlamentare, una democrazia parlamentare, perché le prerogative tipiche degli Stati liberali occidentali, di cui noi riteniamo ancora di dover far parte, sono

momentaneamente sospese a causa dell'abuso sconsiderato dello strumento della questione di fiducia. Solo in queste due ultime settimane abbiamo visto il Governo porre per due volte la questione di fiducia: la settimana scorsa sul maxiemendamento del Governo - anche quello inammissibile - nell'infausta vicenda che ha caratterizzato l'*iter* parlamentare del disegno di legge sulle unioni civili; oggi, paradossalmente a fronte di un disegno di legge anch'esso di origine parlamentare.

Anche questo è un aspetto che va segnalato e stigmatizzato: non parliamo di provvedimenti legislativi di stretto indirizzo politico, per i quali il Governo legittimamente, nei limiti del consentito, può usare lo strumento della fiducia; qui parliamo, sia la settimana scorsa sia nel caso del reato del cosiddetto omicidio stradale, di provvedimenti legislativi provenienti una volta tanto dal Parlamento. Ancora una volta lo strumento della fiducia viene imposto per strozzare il dibattito e per far annegare la funzione tipica del Parlamento in un azzeramento totale, peraltro con la caratteristica singolare del trovarsi di fronte, non già a un numero di emendamenti che possono far pensare a un atteggiamento ostruzionistico da parte delle opposizioni, visto che, come è a noi ben noto, stiamo parlando di tre emendamenti.

Sapendo allora che la questione di fiducia non è uno strumento previsto in Costituzione ma che è previsto dai Regolamenti delle due Camere, e se la *ratio* dell'istituto - ci insegnano - è quella di poter compattare la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo o di evitare l'ostruzionismo, escluso il secondo caso (perché ostruzionismo non ce n'è visto che stiamo parlando di tre emendamenti), credo che non si possa neanche parlare di volontà di compattare la maggioranza ma si tratta di tentativi che mirano a cercare di costituire una maggioranza, che evidentemente non c'è. Questa è una cosa di cui credo bisognerebbe veramente prenderne atto.

Io credo che queste urla di dolore che provengono praticamente da tutte le opposizioni presenti in Aula debbano essere ascoltate dal Quirinale, perché qui non ne usciamo. Se l'abuso dello strumento della fiducia non può o non vuole essere filtrato o stoppato dalla Presidenza del Senato, che probabilmente non potrebbe farlo più di tanto, allora occorre veramente che il presidente della Repubblica Mattarella intervenga con interventi di *moral suasion* o di qualsiasi altro tipo, perché questo andazzo evidentemente sta comportando una deriva autoritaria che sembra lasciar presagire quello che non auspicabilmente potrebbe essere il profilo di questo Paese da qui a pochi anni, qualora le riforme costituzionali dovessero passare.

Noi lo stiamo saggiando oggi qui, ma ritengo che lo stiano saggiando anche i parlamentari della stessa maggioranza sia nell'occasione che ci ha visti impegnati la settimana scorsa con il voto di fiducia sulle unioni civili, comprimendo anche la libertà di coscienza che pure il presidente Renzi aveva concesso ai suoi parlamentari con riferimento al famoso articolo 5 sull'adottabilità del figlio del *partner* sia nel caso odierno.

Quindi è bene che tutte le università italiane sappiano che improvvisamente sono invecchiati tutti i manuali di diritto costituzionale: l'Italia non è più, almeno per il momento, una Repubblica parlamentare. Occorre che qualcuno ne prenda piena consapevolezza e intervenga: che sia il Presidente della Repubblica perché non vedo chi altro possa garantire l'autonomia del Parlamento e il normale *iter* del lavoro. Forse dovremmo approfittare della presenza qui a Roma del Lama tibetano per cercare qualche intervento extraparlamentare che possa tutelare la ragionevolezza dei nostri lavori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Pertanto, anche noi, come probabilmente altre forze di opposizione, ci vediamo costretti a non poter dare il nostro contributo e a non poter partecipare al voto; esattamente un *replay* di quanto è già accaduto la settimana scorsa (e speriamo che questa volta il Presidente del Consiglio non voglia dire che ha posto la fiducia per colpa dei grillini, anche se non ci stupiremmo di nulla).

A parte le polemiche, che lasciano il tempo che trovano, noi avremmo votato a favore di questo testo, seppur perfettamente consapevoli delle numerose criticità dello stesso, molte delle quali sono già state evocate qui in Aula: da un lato una forse eccessiva severità nella normativa penale che riguarda non solo le condotte di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ma anche per le violazioni di alcuni articoli del codice della strada che verosimilmente, con finestre edittali che vanno

dagli otto ai dodici anni nel caso di decesso di un conducente ai cinque?dieci anni nel caso di violazioni specifiche di alcune norme del codice della strada, potranno mettere nei guai o rovinare le vite delle classiche madri o dei classici padri di famiglia, che a causa di una disattenzione incolpevole - intendo quell'incolpevolezza che può colpire ciascuno di noi per la distrazione di un attimo - possono vedere i propri destini segnati da procedimenti penali che, comunque si concludano, lasciano il segno.

Poi ci sarebbe anche da dire, forse è stato già detto ma mi piace ricordarlo, che da queste finestre edittali, che pure noi come Gruppo parlamentare abbiamo ritenuto di voler approvare, risultano sanzioni di una severità particolare e non vorremmo che un domani, magari ascoltando la cronaca dell'ennesimo caso di violenza sessuale o addirittura di violenza sessuale nei confronti di infraquattordicenni e dovendo commentare infausti episodi del genere, ci si rendesse conto che le sanzioni, in quei casi, sono uguali o addirittura inferiori a quelle di un omicidio stradale causato per colpa ma non per dolo, quindi non rispettando le regole del codice della strada o quelle della normale prudenza.

Tutto questo avrebbe forse meritato un'ulteriore riflessione ma saremmo stati disposti a passare sopra a queste considerazioni pur di contribuire a dare un segnale forte di cui il Paese, e non solo i familiari delle vittime della strada, ha bisogno e aspetta da anni, cioè una disciplina anche, ma non solo, di tipo sanzionatorio che possa far diminuire il numero dei morti dovuti alla circolazione stradale.

Oggi, però, forse nessuno ha ricordato un'altra criticità che, paradossalmente, è esattamente opposta rispetto all'eccessiva severità. Ricordiamo, infatti, che nel testo modificato in prima lettura dalla Camera, con l'inserimento del primo comma e tenendo a mente che nel caso concreto, in caso di concorso di colpa nella causazione del sinistro (e ricordo che questo accade percentualmente in un numero molto elevato di casi) anche quella che oggi è la disciplina sanzionatoria ordinaria degli omicidi stradali, chiamiamoli così, cioè degli omicidi colposi per violazione del codice della strada - che prevede una finestra edittale da due a sei anni - il giudice può ridurre la pena in concreto erogata fino alla metà. Quindi stiamo parlando della possibilità che, anche a fronte di una pena edittale così relativamente lieve (due anni), si possa partire addirittura da un anno per poi beneficiare di tutti gli sconti previsti dalla normativa processual-penalistica in caso di patteggiamento e di giudizio abbreviato.

Quindi questo disegno di legge presenta criticità così forti che da un lato, forse colpisce con la frusta troppo violentemente e dall'altro, paradossalmente, rischia di rendere le prossime sanzioni penali - e questo varrebbe certamente anche per tutti i procedimenti oggi in corso - per omicidi stradali non causati dallo stato di ebbrezza o in violazione di particolari norme del codice della strada addirittura inferiori rispetto a quelle fino ad oggi previste.

Per tutte queste considerazioni, il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia, come sempre ha fatto in occasione delle precedenti questioni di fiducia poste dal Governo.

Ci auguriamo tuttavia che se, come è verosimile, questo provvedimento entrerà in vigore, venga promossa sui *media* una grande campagna comunicativa, magari anche dalla Presidenza del Consiglio attraverso una campagna di Pubblicità Progresso. È infatti importante comunicare che la legge, piaccia o no, sbagliata in alcune parti oppure no comunque entra in vigore e che occorre avere la massima consapevolezza della sua severità e della necessità di rispettare il famoso motto: «O bevi o guidi». Speriamo che il provvedimento possa almeno essere utile per registrare qualche vittima in meno sulle strade. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con il Governo Berlusconi Forza Italia è intervenuta nella materia in esame, proponendo l'introduzione di nuove fattispecie di reato colposo con riferimento all'omicidio stradale, alle lesioni colpose e alla violazione delle norme del codice della strada.

Ci troviamo di fronte ad un fatto che merita la nostra attenzione. Vi è necessità di un intervento? Sì. Vi è necessità di aumentare la difesa delle vittime? Certamente. Tuttavia, come abbiamo già detto in

occasione delle precedenti occasioni di esame, il provvedimento interviene con la sola previsione di un aumento delle pene, misurato e non coerente con il sistema, tale da far correre il rischio di incorrere nel vizio di irragionevolezza varie volte denunciato dalla Corte costituzionale.

Il disegno di legge risponde quindi ad una logica del tutto sbagliata, secondo cui si aumentano le pene affinché il fatto reato non si verifichi più. Tuttavia, non è così. Il relatore ed il rappresentante del Governo sanno meglio di me che da quando abbiamo elevato le pene per il reato di femminicidio, i fatti di reato sono aumentati e quindi non è assolutamente vero che vi sia una corrispondenza tra aumento delle pene e diminuzione dei fatti reato.

Signor rappresentante del Governo, il secondo aspetto su cui intendo soffermarmi, è la soppressione di qualsiasi possibilità di discutere. Non riesco a capire: il mio Gruppo non voterà la fiducia per ragioni non solo di merito, ma anche di metodo. Durante il primo anno di università, quando studiavamo diritto costituzionale e diritto pubblico, mi è stato insegnato che quando il Governo pone la questione di fiducia, lo fa su una questione politica, una questione che identifica la propria posizione. Dal momento che il provvedimento in esame è stato già votato nelle sue altre parti dai due rami del Parlamento, ci troviamo in questa sede ad affrontare un'unica questione: mi riferisco alla modifica inserita alla Camera dei deputati grazie al voto segreto (finalmente i deputati dalla maggioranza hanno potuto valutare, liberi da qualsiasi condizionamento, la correttezza di una norma).

La Camera ha correttamente inserito un principio sacrosanto: se per avventura si verifica un fatto in assenza di una volontà di produrre un incidente stradale e io scendo dalla macchina per portare soccorso alle vittime - e quante volte il primo intervento può essere anche determinante per evitare la morte di una persona - e, allo stesso tempo, do tutta la mia collaborazione alle forze di polizia per la ricostruzione dei fatti, l'emendamento votato alla Camera dice che in quel caso non si applica l'arresto in flagranza. Alla Camera hanno però limitato tale fattispecie alle lesioni colpose; come faccio io a sapere se la persona che ho investito è morta o è stata ferita, sia pure gravemente? Sono allora indotto a scappare e, in quel caso, anche a liberarmi della possibilità di essere identificato come autore del fatto. Noi avevamo allora presentato un emendamento che aveva una sua coerenza. Il fatto di scendere e di prestare aiuto è un obbligo non solo giuridico, ma anche morale, però voi lo rendete impraticabile, perché, se io scendo e quello è morto, devo essere arrestato in flagranza, anche se ho prestato il mio ausilio e anche se ho dato tutta la mia collaborazione alla Polizia.

Vedo che è presente in Aula il sottosegretario Gentile, al quale vorrei rivolgere una domanda. La fiducia si mette su qualcosa che identifica la linea politica del Governo. Eppure questo emendamento è stato votato dalla Camera con il parere contrario del Governo; ora al Senato, su quel testo su cui era stato espresso un parere contrario da parte del Governo, viene posta la fiducia come se fosse identificativo di una posizione politica del Governo stesso. Questo è completamente sbagliato ed è contrario a qualsiasi logica della questione di fiducia. Che fiducia è questa, nel momento in cui il Governo ha espresso un parere contrario alla Camera e la Camera ha votato l'emendamento con il voto segreto? Peraltro venite qui a chiedere la fiducia mantenendo in piedi un errore tecnico. La mia domanda è allora la seguente: è così difficile correggere l'errore e immediatamente porre la fiducia alla Camera, perché il provvedimento venga approvato definitivamente? Il relatore sa meglio di me che nella legge sul femminicidio abbiamo evidenziato, concordi tutti i Gruppi parlamentari, quattro errori di diritto penale; sono passati quasi due anni e non è stata ancora fatta alcuna correzione.

Anche in questo caso ci dite che poi farete la correzione. Ma vi rendete conto di cosa avverrà nei mesi o nel periodo in cui non sarà stata ancora fatta la correzione? Noi avremo dato un'indicazione precisa alle persone: pensateci bene prima di scendere dalla macchina. Noi dovremmo invece aiutare ed invogliare le persone a fare questo. La norma non è solo punizione, ma è anche modello di comportamento; la norma è anche l'indicazione di qual è il comportamento corretto da un punto di vista generale.

Capisco anche l'abilità del presidente della Commissione giustizia D'Ascola, che ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali della norma ed ha glissato su parte degli aspetti meno coerenti con quella stessa valutazione di non intenzionalità, che però, nell'ipotesi di assunzione di sostanza stupefacente o di

alcol, porta anche alla necessità di una maggiore sanzione, per quella che potremmo chiamare una prevedibilità dell'evento (anche se siamo lontani dalla prevedibilità dell'evento, perché resta sempre un fatto colposo).

Il problema di fondo è che questa legge invece nelle altre parti presenta degli aspetti del tutto abnormi. Quale coerenza ha dire che se, per ipotesi, sono alla guida di un'autovettura sprovvista di assicurazione (che c'entra con la condotta di violazione delle norme del codice della strada?) si determina un'aggravante, una pena minima di cinque anni? Questa è una situazione abnorme.

Non voglio ora discutere delle norme che sono già state votate dai due rami del Parlamento; pazienza, ma almeno in questa, che era una norma sacrosanta e che rispondeva ad un principio generale del nostro ordinamento giuridico, non ci venite a dire: «Poniamo la fiducia». Probabilmente oramai si sono abituati ad un allargamento della maggioranza, che a volte è dato dal voto favorevole di AL-A o dalla non partecipazione al voto; oramai si sono abituati a questa voglia di imporre la propria volontà, questa volta facendo un errore. L'errore è quello di imporci la volontà di far votare una norma che voi stessi avete detto essere sbagliata e su cui eravate contrari. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**LUMIA (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LUMIA (PD)**. Signor Presidente, colleghi, ogni anno, com'è stato ribadito in diversi interventi, sulle strade si consumano vere e proprie stragi: ben 3.000 morti l'anno. Solo nei primi sei mesi del 2015, 85.000 incidenti con lesioni a persone, 1.596 decessi, 119.000 feriti; stragi che spazzano via molte vite, spesso giovani, bambini, mamme, in molti casi travolte con i propri figli. Ecco perché, cari colleghi, non si tratta di emergenzialismo. Ecco perché è sbagliato banalizzare un intervento del Parlamento e l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Ecco perché non dobbiamo alzare polveroni e scatenare paure nei normali conducenti, che non hanno niente da temere dall'apparato normativo che produciamo con l'approvazione di questa legge.

Naturalmente bisogna intervenire con un approccio sistemico e integrato: d'accordissimo. Il Governo non si è fatto trovare impreparato. Il ministro Boschi ha detto chiaramente che questo approccio sistemico e integrato non è solo una sollecitazione legittima che il Parlamento, unitariamente, fa nei confronti del Governo, ma è una scelta che il Governo fa propria con azioni mirate, sul piano culturale, perché si è convinti che i comportamenti dei conducenti italiani debbano essere corretti, a partire da un'educazione stradale che già sta avendo dei riscontri positivi nel nostro sistema scolastico e che oggi sta coinvolgendo migliaia e migliaia di bambini, di ragazzi, di giovani. Un approccio sistemico che interviene sui controlli preventivi, incrementandoli.

Ne approfitto, come più volte ha fatto il relatore, per ringraziare le Forze dell'ordine che agiscono sulla strada, che lavorano tutti i giorni dell'anno, anche quando molti italiani sono nel periodo delle ferie; anzi, in quei momenti i controlli aumentano e spesso - dobbiamo riconoscerlo - con mezzi un po' più scarsi, con difficoltà di organico. Dobbiamo ringraziare le Forze dell'ordine perché quel controllo preventivo si fa e si esercita e noi siamo pronti a sostenere ancora un maggiore sforzo, meglio organizzato, che vada proprio in questa direzione.

Così, nell'approccio integrato deve essere naturalmente inserito un adeguamento del sistema stradale, dell'asfalto, delle infrastrutture di una moderna strada; così, sempre in questo approccio integrato, devono essere sempre più richiamate alla propria responsabilità le case produttrici di automobili, con le caratteristiche e gli *standard* di sicurezza da inserire all'interno della produzione. Ma, colleghi, non nascondiamoci: in questo approccio integrato non può mancare anche una rivisitazione delle condotte a rilievo penale. Sì, anche sul codice penale, con la nuova previsione del delitto di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, bisogna intervenire.

Entrambi gli illeciti - ricordo ai colleghi - sono puniti, in questo nostro caso, a titolo di colpa. L'istituto tradizionale della colpa era ormai diventato uno scudo per garantire gravissime impunità, com'è stato più volte documentato dalla stampa e dalle associazioni delle vittime della strada. La fattispecie della negligenza, dell'imperizia e dell'imprudenza si sono rivelate, nello scorrere degli anni, inadeguate per

intervenire e colpire questo tipo di condotta. Rimane la base del dolo, come il Presidente ha spiegato bene, e si chiede agli automobilisti e ai conducenti di avere un alto livello di responsabilità, perché gli eventi che si producono a seguito di alcune condotte che vengono sanzionate a motivo di colpa possono causare danni irreparabili, come la fine della vita umana, come lesioni gravi e gravissime nel bene più prezioso che abbiamo, che è l'integrità fisica delle persone. Ecco perché niente paura, niente intervento fuori dal sistema: è con una gradazione delle pene che si è in grado di intervenire e che si va in questa direzione.

Cari colleghi, si prevede per il delitto di omicidio stradale, di cui al nuovo articolo 589-*bis* del codice penale, una reclusione da due a sette anni, riferita a chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione della norma sulla disciplina della circolazione stradale. È punito con la pena della reclusione da otto a dodici anni chiunque provochi, per colpa, la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico ben chiaro che superi 1,5 grammi per litro, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Va ugualmente sottoposto a reclusione, da otto a dodici anni, chi procura per colpa la morte di una persona nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi sempre in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico che qui necessariamente deve scendere e come ha spiegato bene il relatore, scende il limite di tolleranza da 1,5 a 0,8 grammi per litro.

Inoltre, nella gradazione delle pene c'è la reclusione da cinque a dieci anni per chiunque provochi la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico tra lo 0,8 e l'1,5 grammi per litro. La medesima pena si applica altresì a chi cagioni per colpa la morte di una persona superando alcuni limiti di velocità, e comunque procedendo ad una velocità, in centro urbano, non inferiore a 70 chilometri orari, e, nelle strade extraurbane, ad una velocità superiore di almeno cinquanta chilometri orari a quella massima consentita, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, circolando contromano, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso.

Insomma, cari colleghi, nel nostro Paese si vuole dire con chiarezza che il codice stradale non è un consiglio, non è un codice minore. Il codice stradale è una realtà normativa seria che bisogna conoscere e rispettare, la cui riforma sarà un elemento che qualificherà e integrerà la strategia di contrasto alle condotte che producono morti e lesioni gravi o gravissime. Il lavoro sul codice della strada, qui al Senato, è in fase avanzata e sarà importante trovarci preparati a questo appuntamento in Aula, per varare un altro importante strumento di intervento che andrà sempre nella stessa direzione.

In Europa, colleghi, sapete che già molti Paesi sono intervenuti senza creare scandalo; nessuno si è stracciato le vesti o ha trovato le resistenze che stiamo trovando qui nel nostro Paese. Colleghi, non nascondiamoci che siamo già alla quinta lettura: Senato, Camera, Senato, Camera e ancora Senato. In questo caso, quel circolo vizioso che si è immesso nel sistema della navetta può produrre solo un risultato: poca credibilità da parte del Parlamento.

Ecco perché è bene votare e decidere. Fa bene il Governo ad intervenire e a dire chiaramente che alcune condotte non possono più essere tollerate, così come i pirati della strada, che colpiscono, causano lutti e vanno via. Anche questo tipo di condotta che, come ricorderete, creava un allarme sociale molto fastidioso, preoccupante e drammatico, oggi, con le norme che abbiamo stabilito non è più consentita.

Non bisogna assolutamente banalizzare, né strumentalizzare, ma bisogna avere un approccio serio, condiviso e aperto che tutti dobbiamo scegliere, perché tutti siamo chiamati a questa responsabilità.

Il voto di fiducia, cari colleghi, qualifica l'azione di Governo. Questo è uno di quei pochi voti di fiducia del quale, sia chi vota a favore, sia chi vota contro, dovrebbe apprezzare la scelta perché cari colleghi, come sanno bene le associazioni delle vittime della strada, si è perso troppo tempo. Non si è saputo intervenire in modo sistematico, anche con un livello decisionale che fa del tempo una risorsa preziosa della democrazia. Il Governo ha ascoltato, il Governo ha accompagnato. Oggi il Governo

irrompe nei lavori parlamentari, dice basta al gioco della navetta e ci richiama tutti alle nostre responsabilità.

Signor Presidente, il Partito Democratico si assume le proprie responsabilità e voterà la fiducia al Governo su questo importante provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Colleghi, avendo la Conferenza dei Capigruppo fissato alle ore 17 la prima chiama, la seduta è sospesa e riprenderà all'orario stabilito.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,28, è ripresa alle ore 17,03).*

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Votazione nominale con appello

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Serra).*

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Pinotti, Puglisi, Pagliari, Gentile e Gianluca Rossi.

Invito il senatore Segretario a registrarne il voto.

Invito ora il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Serra.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

*(Al momento dell'espressione del voto della senatrice Simeoni si levano commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

**PRESIDENTE.** Scusate, qual è il problema? Facciamo la chiama in silenzio. Se volete convincere chi deve votare e chi no, fatelo con altri metodi, non con le urla.

*(Al momento dell'espressione del voto del senatore Barani si levano applausi ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

Silenzio, non sentiamo l'espressione del voto.

*Rispondono sì i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi, Fucksia  
Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra  
Ichino, Idem  
Lai, Laniece, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia  
Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti, Naccarato, Napolitano, Nencini  
Olivero, Orellana, Orrù  
Padua, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato  
Ranucci, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rubbia, Ruta  
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti  
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano  
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte  
Zanda, Zanoni, Zeller.

*Rispondono no i senatori:*

Rossi Maurizio Giuseppe, Simeoni, Stefano.

*Si astengono i senatori:*

Amoruso, Auricchio, Azzollini

Barani

D'Anna

Iurlaro

Langella, Longo Eva

Mastrangeli, Mazzoni

Pagnoncelli, Piccinelli

Repetti, Ruvolo

Verdini.

Diamo atto che il senatore Scilipoti Isgrò, pur essendo presente in Aula, non partecipa alla votazione.  
Dichiaro chiusa la votazione.

Saluto a rappresentanze di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti, che si sono divertiti parecchio, dell'Istituto comprensivo «Gino Menconi» di Avenza, in provincia di Massa Carrara. (*Applausi*). Penso che abbiano potuto seguire con divertimento questo spettacolo di votazioni.

Sono presenti anche gli alunni e le alunne dell'istituto «Zaccaria» di Milano, che salutiamo. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#)  
e della questione di fiducia (ore 17,49)**

**PRESIDENTE.** Invito ora i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(*I senatori Segretari procedono al computo dei voti*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n.

859-1357-1378-1484-1553-D, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	169
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	149
Astenuti	15
Contrari	3

**Il Senato approva.** (*Applausi dal Gruppo PD*).

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

AIROLA (*M5S*). Bravi: 149!

Sull'ordine dei lavori

[D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*). Come Presidente della Commissione giustizia mi permetto di chiedere che l'esame dei disegni di legge delega sulla riforma della magistratura onoraria venga rinviato a domani mattina perché si dia luogo alla relazione del senatore Cucca, il quale ha partecipato ai lavori da questa mattina fino ad ora. Un aggiornamento forse sarebbe opportuno per una migliore preparazione della relazione e l'introduzione ai lavori.

[PRESIDENTE](#). Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIROTTO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, cittadini, è passato poco tempo dalla conferenza COP21 di Parigi in cui si parlava di argomenti evidentemente non di vostro interesse, visto che il tema era solo il clima del pianeta.

In quella occasione l'Italia ha fatto la propria parte dichiarando che due gradi erano un obiettivo troppo basso, bisognava alzarlo e passare a 1,5 gradi, visto che i cambiamenti climatici non sono più un'ipotesi ma una certezza. A parole l'Italia ha detto che noi faremo meglio degli altri, che vogliamo sia fatto di più. Questo a parole. Siccome sappiamo che per disinnescare questa terribile minaccia bisogna decarbonizzare, cioè passare dall'utilizzo di combustibili fossili alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, nei fatti abbiamo fatto l'esatto opposto, cioè continuiamo a cambiare le regole del gioco a partita in corso e casualmente lo facciamo sempre a sfavore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Da una parte la Germania continua a incentivare questi settori e addirittura incentiva anche gli accumuli, quindi permettendo di chiudere il cerchio; dall'altra gli Stati Uniti ugualmente, finita una prima *tranche* di sussidi alle rinnovabili, ha deciso di continuare a dare incentivi. Noi invece eliminiamo le rinnovabili, perché danno fastidio alle fonti fossili. Per migliaia di aziende che potrebbero mettere un impianto sul proprio tetto eliminiamo la possibilità di autoprodurre e di consumare l'energia prodotta, perché ciò darebbe fastidio alle fonti fossili.

Signor Presidente, quello che ho in mano (non lo può vedere da lì, ma lo mostro perché rimanga in

favore delle telecamere) è un annuncio concernente Solarexpo, la più grande fiera nazionale che da diciassette anni in Italia mostra il fiore all'occhiello dell'efficienza energetica, del solare, delle *smart grid*, delle nuove tecnologie del futuro che negli altri Paesi stanno facendo da traino e creando migliaia di posti di lavoro. Ebbene, quest'anno questa fiera non si farà, perché gli operatori stanno boccheggiando, stanno morendo, perché negli ultimi tre anni questo Governo ha distrutto una filiera di eccellenza, mentre negli altri Paesi questo treno va a gonfie vele.

**Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18)**

(Segue GIROTTI). Io sento la maggioranza dire che l'ILVA è un grosso problema perché ci sono in ballo dai 30.000 ai 50.000 posti di lavoro. È vero che è un grosso problema, perché ci sono decine di migliaia di posti di lavoro, ma l'ILVA è una fabbrica che inquina a morte. La filiera dell'efficienza energetica e delle rinnovabili potrebbe creare decine di migliaia di posti di lavoro, ma non inquina e quindi non è un problema per voi? Non è un problema il fatto che questa filiera sia talmente allo stremo da non riuscire nemmeno a organizzare una fiera di settore dopo diciassette anni nei quali in determinati momenti abbiamo anche avuto la *leadership*?

Mi chiedo quindi dove sia la maggioranza, oltre che a esprimersi a parole, e dove sia Confindustria. Mi dispiace inoltre che il nostro bel Paese del sole sia diventato nero come il petrolio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 3 marzo 2016

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 18,01).

*Allegato A*

## DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (**859-1357-1378-1484-1553-D**) (\*)

(\*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. -- (Omicidio stradale). -- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

*Art. 589-ter. -- (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). -- Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».*

2. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dai seguenti:

«*Art. 590-bis. -- (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). -- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.*

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o

superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

*Art. 590-ter. -- (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).* -- Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

*Art. 590-quater. -- (Computo delle circostanze).* -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

*Art. 590-quinquies. -- (Definizione di strade urbane e extraurbane).* -- Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il

più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

«*m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*»;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di *flagranza di reato*»;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

d) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

e) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale.*

EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**1.100**

[PALMA, CALIENDO](#)

**Precluso**

Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «delitto di lesioni personali colpose» inserire le seguenti: «o il delitto di omicidio stradale».

**1.101**

[GIOVANARDI](#)

**Precluso**

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dal primo comma e dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale».

**1.102**

[MUSSINI](#)

**Precluso**

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale» .

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Falanga, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Lezzi, Marino Mauro Maria, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Pagano, Pagliari, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo, Scavone, Serra, Stefani, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

#### **Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Maria Grazia Gatti, in sostituzione del senatore Roberto Ruta, dimissionario.

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Tiziana Ciprini in sostituzione della deputata Azzurra Pia Maria Cancellieri, dimissionaria.

#### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero medesimo, al dottor Paolo Onelli.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di prima fascia, al dottor

Paolo Pennesi.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Donato Carlea, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha inviato una deliberazione riguardante "Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 716).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 1° marzo 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 aprile 2016.

Le Commissioni 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 3ª Commissione entro il 31 marzo 2016.

La Commissione europea, in data 2 marzo 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM (2016) 52 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 aprile 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 31 marzo 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pin ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00524 del senatore Romano ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Campanella ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00358 del senatore Vacciano ed altri.

Mozioni

[SAGGESE](#), [CAPACCHIONE](#), [DEL BARBA](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [FILIPPI](#), [MORGONI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [RUSSO](#), [RUTA](#), [SANGALLI](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#) - Il Senato,

premessi che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e

forniture (AVCP) è stata soppressa e le relative funzioni sono state attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);  
alla medesima Autorità nazionale anticorruzione, di recente, sono stati assegnati diversi ulteriori compiti, tra i quali quelli di vigilanza in materia di appalti, Expo Milano 2015, Mose e Roma capitale;  
all'aumento di funzioni non è però corrisposto un adeguato incremento di personale;  
il piano di riordino dell'Autorità, previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 e trasmesso dal presidente Cantone al Consiglio dei ministri, in data 30 dicembre 2014, prevede, in particolare, una nuova dotazione organica con 350 dipendenti, a fronte del personale in servizio, che, alla data del 1° gennaio 2016, risulta essere solamente di 313 unità;  
considerato che:  
ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, che impone una riduzione, non inferiore del 20 per cento, del trattamento economico accessorio del personale dipendente, ivi incluso quello di livello dirigenziale, ed una generale riduzione, non inferiore al 20 per cento, delle spese di funzionamento;  
l'Anac ha provveduto, negli ultimi anni, a tagliare le proprie risorse di bilancio di circa il 25 per cento, passando da una spesa di 62,9 milioni di euro a 47,2 milioni di euro;  
in particolare, il costo per il personale è sceso da 38,5 milioni per il 2014 a 31,2 milioni di euro per il 2015 e scenderà ancora a 28,4 milioni per il 2016;  
le uscite per acquisti di beni e servizi sono scese da 21,7 milioni per il 2014 a 14,7 milioni di euro per il 2015 e sono stimate pari a circa 10 milioni nel 2016;  
per quanto attiene alla gestione degli immobili, nel 2014 i costi sono stati pari a circa 7,2 milioni, scesi a 4,8 milioni di euro nel 2015;  
la revisione dei costi così operata ha fruttato all'Autorità un *surplus* di bilancio nell'ordine di circa 50 milioni di euro;  
rilevato che:  
la nota di aggiornamento al piano di riordino del 28 gennaio 2016 evidenzia, tra l'altro, che "il Piano di riordino, dopo la sua approvazione, dovrà essere tempestivamente attuato" e che "il bilancio dell'Autorità sconta una rigidità della spesa tale da non consentire per il futuro, a quadro normativo vigente, ulteriori norme di contenimento oltre quelle finora adottate se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'Anac che, nella circostanza, non sarebbe tra l'altro coerente con l'implementazione delle funzioni avvenuta proprio nelle more dell'approvazione del Piano";  
il funzionamento dell'Autorità e la capacità della stessa di far fronte alle delicate funzioni assegnate dalla legge presuppongono una dotazione organica adeguata alla loro mole e complessità;  
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, è stato approvato il piano di riordino dell'Anac, il quale è stato prontamente trasmesso alla medesima Autorità, impegna il Governo ad adottare tutte le misure di sua competenza, al fine di rendere operativo il piano di riordino, attuarlo e consentire all'Autorità nazionale anticorruzione di avere a disposizione una dotazione di risorse umane commisurata alle funzioni assegnate dalla legge, senza nessun aggravio sul bilancio dello Stato.  
(1-00527)  
[PICCOLI](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [MARIN](#), [CERONI](#), [MALAN](#), [ARACRI](#), [FLORIS](#) - Il Senato,  
premessi che:  
Rai Way è la società italiana che detiene la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della televisione di Stato ed ha il compito di gestire e mantenere tali impianti di diffusione televisiva e radiofonica;  
Rai Way è presente capillarmente in tutta l'Italia, disponendo di una sede centrale a Roma, di 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati su tutto il territorio nazionale;  
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che l'imposta sul possesso della televisione, comunemente chiamata "canone Rai", fissata nella somma di 100 euro venga inserita sulla bolletta elettrica, esclusivamente per la prima casa;  
il territorio nazionale è caratterizzato da molte zone d'ombra, ovvero aree sprovviste del segnale

televisivo Rai o comunque contraddistinte da un segnale di bassa qualità;  
nelle aree montane, alpine e appenniniche nonché, in particolare, nei borghi più difficilmente raggiungibili delle aree interne, resta elevato il *digital divide*, che ha la sua prima fonte nella difficoltà di ricezione del segnale televisivo e radiofonico;  
numerosi sindaci e amministratori locali, nonché enti territoriali, hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di singoli, famiglie e imprese residenti in suddette zone;  
nel territorio sono state promosse molte azioni a difesa degli utenti residenti nelle cosiddette zone d'ombra, al fine di assicurare loro parità di trattamenti e di servizi rispetto a chi risiede nelle aree provviste di un segnale di buona qualità;  
negli ultimi anni numerosi enti territoriali, quali le Comunità e le Unioni Montane, presenti in diverse regioni italiane, hanno acquistato e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza, per assicurare la trasmissione del segnale televisivo nelle zone d'ombra;  
le trasmissioni Rai sono da intendersi come un servizio pubblico, che quindi, come tale, deve essere assicurato a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal paese e dall'area in cui vivono;  
considerato che:

se il pagamento del "canone Rai" è obbligatorio, allo stesso tempo deve essere assicurato un adeguato servizio agli utenti, consentendo loro la fruizione del servizio radiotelevisivo e quindi la ricezione di tutti i canali, in particolare di quelli principali;

Federalberghi Belluno ha segnalato la problematica connessa alla mancata ricezione di canali Rai in alcune zone dell'omologa provincia, marcando l'attenzione sul fatto che le strutture ricettive sono soggette a canone speciale e di conseguenza al pagamento di somme annuali ingenti, senza che vi sia, però, una doverosa e corrispondente efficienza del servizio, a discapito della qualità e della completezza dell'offerta garantita agli ospiti;

già nel 2008, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da un'associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l'utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale Rai fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008, ha confermato l'obbligatorietà del pagamento, anche a prescindere dall'effettiva ricezione del segnale;

circa l'obbligo del pagamento, la giurisprudenza costituzionale e di merito si è più volte pronunciata positivamente, stabilendo la natura di tributo del canone e facendone discendere l'obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento (sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002);

in ragione della difficile situazione economica, le richieste di pagamento del canone Rai avanzate a famiglie e imprese, in relazione all'uso di strumenti individuati, senza che si tenga conto dall'effettiva ricezione del segnale, appaiono un ulteriore ed ingiustificato aggravio a loro carico,

impegna il Governo:

- 1) ad attivare un monitoraggio sul territorio nazionale, atto a verificare l'effettiva ricezione del segnale televisivo, in modo tale da individuare le aree che ne sono sprovviste;
- 2) ad impegnare Rai Way nel potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo in particolare nelle aree montane, più interne e sconnesse del Paese;
- 3) ad avviare un confronto tra Ministeri competenti, Rai Way, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione di vigilanza Rai), l'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna, le Regioni, le Unioni di Comuni e le associazioni di enti locali, in merito alle strategie da intraprendere per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;
- 4) ad intervenire, tempestivamente, prevedendo l'esenzione, ovvero un cospicuo sconto, del "canone Rai" per i residenti nelle aree caratterizzate dalla mancanza del segnale digitale o comunque di qualità fortemente deficitaria.

(1-00528)

[D'ADDA](#), [ORELLANA](#), [PIGNEDOLI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [LANIECE](#), [RUTA](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [CANTINI](#), [MANASSERO](#), [CONTE](#), [FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [GUERRA](#),

[PAGLIARI](#), [AMATI](#), [LO MORO](#), [GINETTI](#), [BERGER](#) - Il Senato,

premessi che:

il regime sperimentale "opzione donna" è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180";

con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l'Inps applica a tale regime sperimentale un elemento ulteriore sulle pensioni, dopo le modifiche introdotte dalla "riforma Fornero" (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), stabilendo che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si introduce l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita;

considerato che:

con l'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) tali disposizioni non vengono abrogate ma viene prevista una relazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'Inps, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali;

nel caso in cui, dall'azione di monitoraggio, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo "verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe";

per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la "finestra mobile", secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53/2011) dopo la maturazione dei requisiti;

valutato che:

la legge di stabilità per il 2016 ha posticipato di un anno il limite entro cui raggiungere i requisiti contributivi e anagrafici per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico;

essendo stato confermato il requisito relativo all'incremento legato all'aumento dell'aspettativa di vita pari a 3 mesi, le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 non riescono a raggiungere i requisiti richiesti entro il termine del 31 dicembre 2016;

tenendo conto della natura del regime "opzione donna", sperimentazione che si sarebbe dovuta applicare secondo le direttive che l'hanno originata, l'aspettativa di vita di fatto esclude le donne del quarto trimestre 2016 dall'optare per una scelta loro consentita dalla legislazione,

impegna il Governo ad assumere le iniziative normative necessarie affinché gli eventuali risparmi economici derivanti dall'attuazione della sperimentazione "opzione donna" vengano utilizzati in modo certo per coprire le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958, in modo da correggere tale distorsione.

(1-00529)

Interpellanze

[D'ALI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: i commi da 118 a 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), hanno introdotto, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, un incentivo generale di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2015, stanziando a tal fine 4.500.000.000 euro di fondi, già destinati ad investimenti nelle

Regioni obiettivo 1 del Mezzogiorno d'Italia (fondi FESR);  
l'esonero contributivo ha riguardato le nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di *part time*, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;  
il termine per usufruire dell'incentivo di decontribuzione è scaduto il 31 dicembre 2015;  
l'Istat ha diffuso dati sulla dinamica occupazionale, nell'anno 2015, contenenti valutazioni complessive, all'interno delle quali non è stato possibile individuare con esattezza le cifre corrispondenti all'eventuale effetto positivo degli incentivi citati;  
il Governo ha ritenuto, nonostante le molte proposte avanzate da più gruppi parlamentari in sede di discussione della legge di stabilità per il 2015, di non collegare all'utilizzo degli incentivi alcuna forma di impegno da parte dei datori di lavoro alla prosecuzione, anche temporanea, dei rapporti instaurati grazie agli stessi incentivi,  
si chiede di sapere:  
quante siano state le assunzioni effettuate, usufruendo degli incentivi di cui ai commi da 118 a 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, distinguendo tra quelle a tempo pieno e quelle *part time*;  
come le stesse assunzioni siano distribuite per ambiti regionali nel territorio nazionale;  
quante delle risorse destinate a tal fine risultino impegnate nell'intero triennio di vigenza degli incentivi;  
quale destinazione abbiano ricevuto o si intenda assegnare alle risorse eventualmente non impegnate, o viceversa, nel caso in cui quelle risorse si siano rivelate non sufficienti a finanziare gli incentivi richiesti, come intenda il Governo provvedere al reperimento delle ulteriori somme necessarie;  
se non intenda introdurre disposizioni per ottenere la prosecuzione, anche temporanea, dei rapporti di lavoro stipulati usufruendo dei richiamati incentivi.

(2-00363)

Interrogazioni

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dalle ultime notizie di stampa, si apprenderebbe che, a seguito della perizia condotta sui *computer* di Pietro Funaro, ex vice presidente di Ance Sicilia, sia stato rinvenuto «un foglio elettronico denominato "gruppo onorevoli da sistemare" e molti dei "pizzini" oggetto della corrispondenza tra Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, i Lo Piccolo di Palermo e Svetonio (alias di Tonino Vaccarino)»;

lo stesso Pietro Funaro risulterebbe essere stato colpito da un procedimento di confisca da 25 milioni di euro, che la magistratura ritiene essere il guadagno di attività illecite, condotte con il sostegno di Cosa nostra trapanese;

dalla perizia sarebbe emersa anche la memoria, priva di firma dei magistrati, depositata dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nel procedimento nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Grigoli e di Matteo Messina Denaro, a proposito dell'impero Despar, finito sotto il controllo di Cosa nostra;

considerato che:

nel *file* denominato "onorevoli da sistemare", oltre ai nomi di 49 deputati dell'Assemblea regionale siciliana, risulterebbe anche quello del presidente della Regione con a fianco il cognome di chi aveva il compito di compiere l'avvicinamento;

secondo quanto indicato nell'articolo del giornale "La Stampa", a firma di Rino Giacalone, l'avvicinamento era previsto per luglio 2014, mentre l'Assemblea regionale siciliana era impegnata su due fronti: la legge finanziaria 2014 e la modifica della legge sugli appalti e i componenti dell'Assemblea dovevano essere avvicinati perché sostenessero un determinato emendamento, di cui non si conosce il contenuto;

a parere degli interroganti, la, anche solo parziale, rispondenza ai fatti di quanto riportato costituirebbe

un *vulnus* intollerabile per il popolo siciliano;  
risulta quindi necessario, ad avviso degli interroganti, allontanare ogni sospetto sull'attività politica svolta da rappresentanti delle istituzioni siciliane,  
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se siano state adottate misure per far luce sulla vicenda.

(3-02630)

[COTTI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'Arabia saudita ha avviato in Yemen un conflitto armato, denominato "Tempesta decisiva", che avrebbe lo scopo dichiarato di respingere l'aggressione Houthi;

il conflitto, avviato senza consultazione e autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta provocando una catastrofe umanitaria;

il 16 novembre 2015, il Consiglio europeo ha espresso gravi preoccupazioni per ciò che sta accadendo in Yemen, con attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili e in particolare su strutture sanitarie, scuole e impianti idrici;

secondo il Consiglio europeo, la situazione di instabilità determinata viene sfruttata a proprio vantaggio da gruppi estremisti e terroristici, quali Al Qaeda nella penisola arabica (AQAP) e Daesh nello Yemen;

a Domusnovas, in provincia di Cagliari, è operante uno stabilimento della Rwm Italia SpA (società sussidiaria del gruppo tedesco Rheinmetall Defence), il cui *core business*, secondo il sito web dell'Aiad (Aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), è rappresentato da "bombe d'aereo e da penetrazione, caricamento di munizioni e spolette, sviluppo e produzione di teste in guerra per missili, siluri, mine marine, cariche di demolizione e controminamento" (si veda "L'Unione Sarda" dell'8 luglio 2015);

numerose e accreditate testate giornalistiche nazionali e internazionali hanno riferito e documentato, a partire dall'ottobre 2015, la partenza dalla Sardegna di ingenti quantitativi di bombe prodotte dalla Rwm Italia SpA e classificate MK82, MK83 e MK84, con destinazione ultima l'Arabia saudita;

il ricercatore di "Human rights watch" Ole Solvang avrebbe fotografato resti di ordigni della Rwm Italia SpA utilizzati in Yemen dalla coalizione militare guidata dall'Arabia saudita e riconducibili alla produzione sarda di Domusnovas, in ragione delle sigle identificative ivi riportate;

considerato che:

la legge n. 185 del 1990, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", all'articolo 1, comma 1, sancisce che l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia, vietando al comma 6, lettera *a*), l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento in Paesi in stato di conflitto e i cui Governi siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani;

in base al Trattato internazionale sul commercio delle armi e alla common position dell'Unione europea sull'*export* di armamenti, l'Italia deve seguire una rigorosa valutazione del rischio, caso per caso, su ogni proposta di trasferimento di armamenti, per determinare se c'è il sostanziale rischio che le armi possano essere usate da chi le riceve per compiere o facilitare gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani. In base a tali elementi l'Italia sarebbe tenuta a negare la licenza per l'esportazione;

il Trattato internazionale sul commercio delle armi, all'articolo 6, prevede il divieto per gli Stati aderenti di autorizzare l'esportazione di armamenti, qualora si sia a conoscenza del fatto che possono essere utilizzati per commettere atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni della convenzione di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili o altri crimini di guerra;

il decreto legislativo n. 105 del 2012 ha modificato la legge n. 185 del 1990, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, vietando l'esportazione di armi quando mancano adeguate garanzie sulla

definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, prevedendo altresì l'eventuale sospensione o revoca di autorizzazioni già concesse per gravi motivi nel frattempo subentrati;

la monarchia saudita è responsabile di gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, come denunciano da anni le principali e riconosciute organizzazioni non governative, le quali hanno documentato continue violazioni dei diritti umani e costante pratica delle punizioni corporali, della tortura e della pena di morte, anche per reati minori, inflitta con la decapitazione pubblica;

il portavoce di Amnesty international Italia Riccardo Noury, dinanzi alla catastrofe umanitaria in atto in Yemen, ha formalizzato al Governo italiano innumerevoli appelli per l'istituzione di una commissione di inchiesta internazionale sui crimini di guerra commessi in Yemen e per la sospensione immediata dei trasferimenti di armamenti;

considerato altresì che:

il 25 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515 (RSP), nella quale, tra l'altro, si evidenzia che: a) l'intervento militare a guida saudita nello Yemen, richiesto dal presidente yemenita, Abd Rabbuh Mansur Hadi, compreso l'uso di bombe a grappolo bandite a livello internazionale, ha portato a una situazione umanitaria disastrosa che interessa la popolazione in tutto il Paese, ha gravi implicazioni per la regione e costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale: membri della popolazione civile yemenita, già esposta a condizioni di vita terribili, sono le principali vittime dell'attuale *escalation* militare; b) dall'inizio del conflitto sono state uccise almeno 5.979 persone, quasi la metà delle quali civili, e 28.208 sono rimaste ferite; tra le vittime si contano centinaia di donne e bambini; l'impatto umanitario sulla popolazione civile degli attuali scontri tra le diverse milizie, dei bombardamenti e dell'interruzione della fornitura dei servizi essenziali sta raggiungendo proporzioni allarmanti; c) secondo molteplici segnalazioni, gli attacchi aerei della coalizione militare a guida saudita nello Yemen hanno colpito bersagli civili, tra cui ospedali, scuole, mercati, magazzini cerealicoli, porti e un campo di sfollati, danneggiando gravemente infrastrutture essenziali per la fornitura degli aiuti e contribuendo alla grave carenza di generi alimentari e di carburante nel Paese; il 10 gennaio 2016 è stato bombardato nello Yemen settentrionale un ospedale finanziato da Medici senza frontiere (MSF) e ciò ha provocato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di una dozzina, tra cui membri del personale di MSF, oltre a danneggiare gravemente le strutture mediche; si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi ai danni di strutture mediche; anche numerosi monumenti storici e siti archeologici sono stati distrutti o danneggiati irrimediabilmente, comprese alcune parti della città vecchia di Sana'a, sito patrimonio mondiale dell'Unesco; d) alcuni Stati membri UE hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi e articoli correlati verso l'Arabia saudita dopo l'inizio della guerra; tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri, laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali;

la risoluzione, nell'esprimere grave preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita e il blocco navale da essa imposto allo Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone, invita il vicepresidente della Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte della UE di un *embargo* sulle armi nei confronti dell'Arabia saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale Paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008,

si chiede di sapere se, con particolare riferimento alla recente risoluzione approvata dal Parlamento europeo, non si reputi opportuno disporre la sospensione immediata di tutte le autorizzazioni ai trasferimenti, movimentazioni ed esportazioni di armamenti, o parti di essi, prodotti nel nostro Paese dalla Rwm Italia SpA e destinati all'Arabia saudita o ai Paesi che con essa fanno parte della coalizione

impegnata nel conflitto in Yemen.

(3-02631)

[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFEI](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 29 agosto 2014, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie generale n. 199 del 28 agosto 2014), è entrata in vigore la legge n. 125 del 2014, recante "Disciplina generale in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo";

essa dispone che i Ministeri competenti emanino alcuni decreti attuativi; in particolare all'articolo 28, comma 1, dispone che: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo";

considerato che:

dall'entrata in vigore della legge sono decorsi circa 18 mesi;

in data 16 dicembre 2015, è stato emanato il decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi convenzionali per il personale impiegato all'estero da organizzazioni della società civile e altri soggetti, senza finalità di lucro, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo (15A09712) (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 1 del 2 gennaio 2016),

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di avanzamento dell'attuazione delle disposizioni previste, a qualsiasi rango gerarchico, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1; quali siano i tempi previsti per giungere alla completa e piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 125 del 2014;

quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di determinare i tetti retributivi per il personale non volontario e i capi missione, in ambito di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

(3-02632)

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#), [PEGORER](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la società Agricola agroalimenti Srl è una società, con sede operativa a Terralba e sede legale a Marrubiu, in provincia di Oristano, in Sardegna, che si occupa della coltivazione agricola e del confezionamento di ortaggi destinati alla vendita;

la società, tra personale diretto ed indotto, occupa circa 100 unità lavorative e ha introdotto innovative tecniche agricole nella sua attività; collabora, inoltre, con una primaria multinazionale europea e con diverse aziende italiane della grande distribuzione, per le quali predispone prodotti di IV gamma;

la società, oltre che sui terreni di proprietà, coltiva, con contratti di compartecipazione agraria, anche terreni di altre aziende agricole, e ha costruito, in tal modo, una filiera agricola secondo la normativa vigente; inoltre, per la sua attività, si avvale di un'idonea struttura fondiaria e di adeguate dotazioni di macchinari e attrezzature agricole;

la società, dopo un'ampia istruttoria, è stata inquadrata nella posizione assicurativa "agricola", a partire dal 14 settembre 2010;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 12 maggio 2015 la società è stata sottoposta ad un controllo ispettivo congiuntamente da parte dell'Inail e dell'Inps;

successivamente, è stato richiesto anche l'intervento dell'Agenzia delle entrate di Oristano per verificare la complessa documentazione prodotta al momento della prima ispezione;

in seguito, all'azienda sono stati notificati il verbale di accertamento dell'Inps ed il verbale unico di accertamento dei due istituti;

a seguito di tali verbali, la società ha rilevato dal cassetto previdenziale la cancellazione della posizione assicurativa "Agricola" e l'annullamento delle denunce secondo il modello DMAG, a

decorrere dal 2010. Tale provvedimento sarebbe stato assunto sulla base di quanto contenuto nel processo verbale di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate;  
evidenziato che la società ha presentato ricorso avverso detti verbali alla Commissione centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati e dunque la cancellazione della posizione assicurativa in "Agricoltura" è avvenuta prima ancora che gli organi competenti potessero esprimere un giudizio in merito al ricorso;

sottolineato che gli effetti prodotti dai due verbali stanno portando al blocco delle attività della società, che rischia la chiusura definitiva, in quanto la cancellazione della posizione assicurativa in Agricoltura comporta la richiesta di pagamenti dei contributi ricalcolati per il settore industria, oltre al mancato pagamento delle prestazioni previdenziali ai lavoratori dipendenti;

tenuto conto che il processo verbale di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate è un atto non definitivo ed istruttorio interno al procedimento di verifica fiscale. Una volta notificato, il contribuente ha la possibilità di presentare memorie difensive che l'Agenzia deve verificare ed esaminare prima di emettere l'avviso di accertamento. Solo quest'ultimo può essere considerato un atto definitivo. In questo caso, quindi, la società ha subito la modifica della propria posizione assicurativa, con tutte le conseguenze riportate, sulla base di un atto istruttorio e non definitivo e nonostante abbia presentato agli organi competenti ricorso avverso i verbali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quale sia la sua valutazione in merito;

se non ritenga grave che una società, che utilizza innovativi metodi di coltivazione, che collabora con aziende di livello internazionale, che offre opportunità occupazionali a circa 100 lavoratori, rischi il blocco dell'attività e la chiusura definitiva, peraltro in un territorio già colpito da una grave crisi economica ed occupazionale;

se non ritenga urgente avviare una verifica su quanto avvenuto alla società Agroalimenti, non solo per rilevare se siano stati adottati comportamenti e decisioni non corrette, nei confronti di tale azienda, ma anche per impedire che in futuro possano ripetersi fatti simili, con grave pregiudizio delle attività economiche ed agricole del nostro Paese;

se non ritenga di doversi attivare, con la massima sollecitudine, affinché il provvedimento sanzionatorio adottato venga sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria e alla definitiva valutazione delle contestazioni, nella sede prevista dalla legislazione vigente, evitando in tal modo la chiusura dell'azienda;

se non ritenga necessario valutare un intervento immediato a tutela delle aziende che operano come IV gamma, settore che produce un forte vantaggio al sistema agricolo per la strutturazione di filiere per i piccoli produttori.

(3-02633)

[Gianluca ROSSI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e della giustizia* - Premesso che:

la salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto;

la grave crisi economica di questi ultimi anni ha fatto registrare una significativa flessione anche nel ricorso alle cure odontoiatriche da parte dei cittadini;

questo è ciò che emerge dai dati forniti dall'ISTAT da cui risulta inoltre che il ricorso ai dentisti che esercitano la libera professione è passato da una percentuale del 34,7 per cento del 2005 ad una del 32,3 per cento;

i giovani odontoiatri neolaureati incontrano sempre maggiori difficoltà ad aprire studi professionali per via degli elevati costi delle strutture;

considerato che:

in Italia negli ultimi anni si è assistito al proliferare di società che si occupano di servizi odontoiatrici e che attraverso il *franchising* hanno aperto strutture sul tutto il territorio nazionale;

spesso tali strutture risultano prive della figura di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri presso l'ordine dei medici o, in molti casi, hanno un direttore sanitario che, prestando la propria attività presso diversi centri, non riesce a garantire una presenza costante; vi sarebbero, inoltre, società che

delegano ad addetti al settore commerciale la redazione di piani di trattamento e cura dei pazienti, in modo da massimizzare l'utile ricavabile;

la forte e crescente presenza di società odontoiatriche nel nostro Paese sta di fatto trasformando l'odontoiatra da libero professionista a professionista dipendente;

tali società, diversamente dagli studi professionali, promuovono e pubblicizzano la loro attività attraverso le "prestazioni civetta", ovvero a tariffe sottocosto che utilizzano per attrarre i cittadini bisognosi di cure, senza che l'ordine professionale possa sanzionarle;

essendo spesso società a responsabilità limitata con un capitale sociale di 10.000 euro, potrebbero essere, in caso di fallimento, insolventi nei confronti sia dei propri assistiti che dei lavoratori che a qualunque titolo operano in tali strutture, in quanto il giro di affari di un centro odontoiatrico supera di gran lunga la quota di capitale sociale versata, che deve essere usata naturalmente anche a forma garanzia;

le società che offrono servizi odontoiatrici non essendo obbligate ad avere all'interno dei loro consigli di amministrazione figure iscritte all'ordine dei medici e degli odontoiatri spesso perseguono politiche societarie puramente commerciali e orientate alla sola logica del profitto;

da una notizia apparsa il 24 giugno 2014 sul sito di informazione *on line* "il Fatto Quotidiano", si apprende che la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, indagando sulla cosca Molé, ha scoperto che la stessa riciclava denaro di provenienza illecita investendolo, fra le altre attività, anche in una clinica sanitaria odontoiatrica, attraverso la società Terni Uno Srl, affiliata al *franchising* "Vitaldent";

il 16 febbraio 2016, la Policia nacional spagnola ha arrestato il proprietario del marchio "Vitaldent" Ernesto Colman, il vice presidente del gruppo, Bartolomé Conde, ed altre 11 persone, con pesanti accuse di reati fiscali e riciclaggio;

il 17 febbraio il telegiornale satirico "Striscia la Notizia" ha mandato in onda un servizio sulla chiusura per fallimento di alcuni centri Vitaldent che hanno lasciato senza cure molti pazienti che già avevano anticipato ingenti somme di denaro;

sempre il 16 febbraio si apprende che al centro dell'indagine sulla sanità lombarda denominata dagli inquirenti "Smile" vi è l'attività corruttiva di un'importante società che si occupa di servizi odontoiatrici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto starebbe avvenendo negli ultimi anni nell'ambito del settore delle cure odontoiatriche e, in particolare, del proliferare di società che operano in tale settore e quali siano le loro valutazioni in merito;

quali iniziative intendano adottare per fare in modo che le prestazioni sanitarie non siano oggetto di attività che puntano esclusivamente o prevalentemente al profitto e alle logiche commerciali più che alla cura dei cittadini;

anche alla luce dei recenti scandali, se non ritengano necessario avviare con la massima sollecitudine controlli più stringenti nei confronti delle società che operano nel settore odontoiatrico per tutelare i cittadini da truffe e da terapie inappropriate;

quali iniziative intendano adottare per garantire trasparenza e professionalità al mercato odontoiatrico, per tutelare i cittadini e salvaguardare un sistema professionale che da decenni rappresenta un punto di riferimento importante per gli stessi cittadini;

se al tal fine non ritengano necessario intervenire regolamentando un settore come quello odontoiatrico, anche attraverso la revisione delle norme che riguardano le società di capitali che operano nello stesso ambito.

(3-02634)

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) prevede, al comma 98 dell'articolo 1, che "alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Molise, Sardegna e Abruzzo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese";

evidenziato che:

numerosi imprenditori hanno segnalato ad oggi l'impossibilità di accedere al credito d'imposta;

in particolare dall'Agenzia delle entrate non sarebbero ancora arrivate conferme sulla possibilità di accedere in maniera automatica al credito d'imposta;

questo fatto sta generando un generale e conseguente rinvio di investimenti, che, alla luce della normativa approvata 2 mesi fa, erano già stati programmati e sarebbero oggi già operativi;

il legislatore prevedeva che le modalità di applicazione della norma fossero automatiche e prive di verifiche burocratiche preventive, che potessero ritardare gli investimenti per le imprese e dunque gli effetti della legge stessa;

la normativa è assolutamente precisa e delimita i soggetti che ne possono godere e i limiti entro i quali il credito d'imposta è attribuito;

considerato che il credito d'imposta per le aziende del Mezzogiorno è particolarmente atteso per gli indubbi benefici in grado di generare a favore delle imprese e un ritardo nell'applicazione potrebbe limitare gli effetti positivi della norma stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e per quali motivi la normativa prevista dalla legge di stabilità per il 2016 sul credito d'imposta nel Mezzogiorno non sia ad oggi operativa;

se non ritenga necessario un intervento immediato per fare chiarezza sull'interpretazione della norma e per dissipare ogni dubbio sulla sua applicazione automatica, in modo da dare certezze a tutte le imprese interessate ad effettuare l'acquisizione di beni strumentali e di godere dunque dei benefici previsti dal credito d'imposta.

(3-02635)

[GRANAIOLO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede, all'articolo 1, comma 900, lettera *b*), la promozione delle operazioni di pagamento, basate su carta di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro;

la norma entrerà in vigore solo in seguito all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che dovrà, altresì, stabilire le regole di armonizzazione con la direttiva europea (regolamento (UE) n. 751/2015) in vigore in Italia dal 9 dicembre 2015, il quale stabilisce un tetto massimo alle commissioni interbancarie, pari allo 0,3 per cento del valore dell'operazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per i pagamenti con carta di debito;

se da un lato è condivisibile favorire l'utilizzo della moneta elettronica, dall'altro occorre evitare che si creino nuovi e costosi obblighi che gravino sul commercio tradizionale, composto da medie e piccole imprese, già messe a dura prova dalla crisi dei consumi;

tra i fattori che hanno rallentato la diffusione di tali forme di pagamento, quello senz'altro più rilevante, insieme al costo elevato delle commissioni interbancarie, è il costo per il noleggio dell'apparecchio POS;

un primo passo verso l'abbattimento delle commissioni si compirà con l'entrata in vigore del citato decreto, anche se tale riduzione non si applicherà ai circuiti American Express e Diners;

alcune categorie di imprese, quali ad esempio i tabaccai e i benzinai, svolgono, di fatto, il ruolo di esattori di accise per conto dello Stato, per giunta con un basso margine di guadagno;

sono proprio queste categorie a soffrire di più dell'introduzione del pagamento elettronico, capace di incidere fino al 60 per cento sul margine percepito,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché l'obbligo non si traduca in rilevanti costi aggiuntivi per le piccole e medie imprese, con particolare riguardo alle commissioni interbancarie

e al costo per il noleggio degli apparecchi POS;  
se intendano prevedere incentivi ?scali per le imprese che si doteranno di questi sistemi di pagamento.  
(3-02636)

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PICCINELLI](#), [RIZZOTTI](#), [EUCKSIA](#), [SERAFINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con determinazione n. 1694 del 23 dicembre 2015, l'AIFA ha modificato il regime di fornitura dei medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA G03AB, G03AC;

le modalità di prescrizione sono state diversificate in base al formato delle confezioni: per quelle che coprono fino a 2 mesi di trattamento, continua ad essere sufficiente la semplice ricetta ripetibile, mentre per confezioni oltre i 2 mesi occorre ora la ricetta non ripetibile (ricetta da rinnovare volta per volta);

l'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE, prevede che sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o rischi particolarmente elevati per la salute e che tali ricette, utilizzabili una sola volta dal paziente, sono valide per soli 30 giorni;

considerato che:

numerosi studi scientifici condotti sulle più diffuse pillole contraccettive hanno escluso, nella maggioranza dei casi, l'insorgere di gravi controindicazioni in conseguenza all'assunzione controllata di tali farmaci;

l'AIFA, in un'informativa del gennaio 2014 concordata con l'EMA, sui contraccettivi ormonali combinati (COC), ha confermato le precedenti evidenze sul basso rischio di tromboembolia (TEV) legato all'assunzione di contraccettivi a basso dosaggio;

l'indagine condotta dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) nel 2015 ha ribadito che i benefici associati all'uso corretto dei farmaci anticoncezionali superano di gran lunga il rischio di effetti indesiderati gravi nella maggior parte delle donne;

alla luce di quanto rappresentato, non paiono sussistere per tali farmaci le criticità ed i rischi per la salute che, in base all'art. 89 citato, impongono la prescrizione con ricetta non ripetibile;

l'acquisto di multiconfezioni di farmaci anticoncezionali che coprono più di 2 mesi di trattamento consente, peraltro, al paziente di realizzare un risparmio economico;

la modalità di prescrizione disposta dall'AIFA per questo formato, tuttavia, costringendo il paziente a recarsi dal medico per una nuova prescrizione, rende meno agevole l'accesso al farmaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ripristinare il regime di fornitura dei farmaci anticoncezionali per il trattamento superiore a 2 mesi, subordinandone la vendita alla presentazione della ricetta ripetibile.

(3-02637)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ALBANO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che intorno al 22 febbraio 2016 i lavori, concernenti il raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, con specifico riferimento alla tratta tra San Lorenzo al mare e Andora, subiranno ulteriori ritardi, rispetto alla data precedentemente fissata nell'11 dicembre 2016, per un periodo di 52 giorni, con conseguente arresto delle corse e introduzione di autobus sostitutivi;

tali lavori sono necessari per la messa in sicurezza della galleria di Capo Mele ad Andora;

nel corso di un incontro tenutosi presso la Regione Liguria il 22 febbraio, alla presenza dell'assessore regionale per i trasporti, Gianni Berrino, dei rappresentanti del Comitato dei pendolari del Ponente ligure e dell'ingegner Calogero Di Venuta per la società RFI, è emerso che lo slittamento sarebbe dovuto, in parte, a ragioni amministrative ricollegate al ritardo, con cui l'impresa esecutrice dei lavori procede al pagamento degli emolumenti dovuti ai lavoratori impegnati nell'opera;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

l'impresa esecutrice è la Tecnis SpA di Catania, la quale è affidataria dei lavori per il completamento delle gallerie naturali e artificiali del raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nella tratta S. Lorenzo al mare-Andora, il cui importo dei lavori è fissato in 30.260.592 euro;

tale impresa risulterebbe oggetto di una misura interdittiva antimafia, adottata dal prefetto di Catania il 16 novembre 2015;

insieme alle altre aziende riconducibili alla stessa amministrazione, queste sarebbero state "asservite alla famiglia catanese di cosa nostra" e, oltre che a rimpinguarne le casse, avrebbero "consentito agli esponenti apicali dell'organizzazione di governare in qualche modo l'indotto, ottenendo sub appalti e forniture a imprese vicine alla organizzazione mafiosa ed accrescere il proprio potere e prestigio anche presso le famiglie palermitane, consentendo ad imprese loro vicine di infiltrare il settore delle commesse pubbliche";

con la motivazione citata, la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto l'amministrazione giudiziaria e il sequestro delle relative quote ed azioni societarie, avendo rilevato il rischio di infiltrazioni in alcuni cantieri siciliani, per assunzioni e lavori che sarebbero stati pilotati;

successivamente il consiglio di amministrazione della Tecnis SpA avrebbe nominato presidente del collegio di vigilanza l'ex direttore della Direzione investigativa antimafia Tuccio Pappalardo, poi sostituito da un commissario straordinario, ora amministratore giudiziario, il professore di Diritto civile dell'università "La Sapienza" di Roma, Saverio Ruperto;

da notizie uscite a mezzo stampa, risulterebbe che i cantieri siciliani della Tecnis SpA sono fermi, a causa del mancato pagamento delle buste paga ai lavoratori, situazione che si protrae da almeno 3 mesi, tanto che il Comune di Palermo avrebbe sollecitato RFI a risolvere il contratto con l'impresa appaltatrice,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ripercussioni che le vicende della Tecnis SpA stanno avendo anche sul funzionamento del cantiere del raddoppio ferroviario tra San Lorenzo al mare e Andora in Liguria;

se non ritengano opportuno valutare strumenti alternativi, affinché sia rispettato il cronoprogramma dei lavori, già abbondantemente "sforato", in quanto la messa in funzione del nuovo tratto è prevista per il mese di giugno 2016.

(4-05388)

**CONSIGLIO** - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: diversi settori industriali, italiani ed europei, sono fortemente minacciati dalla concorrenza sleale proveniente dai Paesi del sud-est asiatico, ove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea;

sui mercati europei si trova di tutto, dai giocattoli agli elettrodomestici, con marchio CE contraffatto, dai prodotti elettronici ai capi di abbigliamento e gli accessori con falsa *griffe*. Ad essere minacciati dalla sleale concorrenza, in particolare cinese, sono anche i settori industriali strategici del Paese, ed uno di questi è l'acciaio, settore attualmente in grande sofferenza, dove sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro;

la Cina ha una sovracapacità produttiva di acciaio di 400 milioni di tonnellate: più della produzione annua europea e, ovviamente, è intenzionata a riversarla in Europa. Negli ultimi 18 mesi, nonostante i dazi, l'acciaio cinese entrato in Europa è raddoppiato, facendo crollare i prezzi del 40 per cento;

i produttori cinesi ricevono molteplici sussidi dal Governo, che permettono loro di vendere i prodotti a prezzi assolutamente inferiori rispetto a quelli praticati nei mercati europei, ostacolando quindi la competitività delle imprese europee e nazionali, con particolare riguardo al settore del *made in Italy*;

l'agguerrita e sleale politica di *dumping* cinese, che pone l'Italia in un'oggettiva impossibilità di competere, trova le sue fondamenta in una moneta sottovalutata, lo *yuan*, ma soprattutto in una totale assenza di norme a tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori, che consente alle imprese cinesi di avvalersi di ritmi di lavoro impressionanti, con un costo di manodopera, in media,

pari ad un decimo rispetto a quello italiano, nonché negli enormi vantaggi derivanti dal mancato rispetto delle norme ambientali, che si riflette in bassissimi costi di produzione; si aggiungano, inoltre, gli enormi ostacoli che le imprese nazionali e europee incontrano nell'esportare i propri prodotti in Cina, contrariamente a quanto invece avviene per le esportazioni dei prodotti cinesi in Occidente, ampiamente favorite da mirate politiche governative di sostegno e dal valore tenuto artificiosamente basso dello *yuan*;

l'industria italiana dell'acciaio non è in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza cinese ed è oggi al collasso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia sollecitare, attivandosi presso l'Unione europea, l'adozione di più stringenti disposizioni per la tutela dell'industria nazionale ed europea dell'acciaio, attraverso azioni *antidumping*, volte a limitare l'ingresso di prodotti provenienti dalla Cina, che siano il frutto di politiche di concorrenza sleale, basate sullo sfruttamento del lavoro, nonché sulla sistematica violazione delle regole per la tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei consumatori.

(4-05389)

[D'ADDA](#), [SPILABOTTE](#), [FABBRI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: riveste particolare rilievo, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, la corretta definizione delle qualifiche minime richieste agli addetti al montaggio e manutenzione degli apparecchi di sollevamento e delle gru a torre per l'edilizia;

in data 5 agosto 2015 l'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha approvato il parere favorevole allo schema di decreto legislativo, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" (atto del Governo sottoposto a parere n. 176 del 2015);

considerato che nel parere erano contenute alcune osservazioni, tra le quali la seguente: "nell'ambito delle disposizioni del Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di salute e sicurezza del lavoro, in analogia con quanto previsto dall'articolo 20 comma 1, lettera n), si valuti l'opportunità di prevedere che con decreto ministeriale si proceda alla definizione della qualifiche minime richieste ai montatori e manutentori di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia attentamente valutato i termini del problema e quali siano i tempi di emanazione del decreto, atteso che il Ministero non ha ancora convocato le associazioni di categoria e di settore interessate, né avviato, a conoscenza degli interroganti, alcuna iniziativa in merito.

(4-05390)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

tutto il vasto territorio del sud-est barese è servito, relativamente alla sicurezza riservata ai Vigili del fuoco, dal solo distaccamento di Putignano (Bari), paese collegato con quelli della fascia costiera, in particolare, Mola (servito dal distaccamento di Bari), Polignano, Monopoli e Fasano (servito dal distaccamento di Ostuni);

la topografia di quel territorio non è da considerarsi favorevole, in particolare, il comune di Putignano sorge in posizione collinare, ad un'altitudine di 375 metri sopra il livello del mare ed i collegamenti stradali da cui è servito non sono di rapida né agevole percorrenza, a causa anche del notevole salto di quota che i mezzi di soccorso devono affrontare per raggiungere le città costiere;

il territorio costiero è caratterizzato da una vegetazione mediterranea, ricca di secolari alberi d'ulivo e quindi particolarmente soggetta al rischio di grossi incendi, mentre le arterie stradali sono teatro di numerosi incidenti;

sono stati fino ad oggi, purtroppo, constatati gravi ritardi nell'arrivo dei soccorsi a tutela del patrimonio ambientale e boschivo o delle vite umane, con attese che, in particolari condizioni di traffico, sono anche di un'intera ora, prima che i soccorsi riescano ad intervenire;

da tempo e ad ogni livello è stata più volte avvertita e rappresentata l'esigenza di garantire la sicurezza, con l'istituzione di un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco nel territorio di Monopoli, già previsto

da un decreto d'individuazione di 10 sedi su tutto il territorio nazionale, che risale al 2011, l'ex "Piano 65 DM DP n. 14/93" e da un decreto istitutivo, che di fatto autorizza ad avviare una realizzazione di un distaccamento del Corpo dei Vigili del fuoco (circolare ministeriale n. 48/81035 del 18 dicembre 1995);

considerato che:

previo il completamento dell'*iter* burocratico, il distaccamento sarà classificato come D1, con 29 unità, di cui 28 operative divise per 4 turni, più una a turno differenziato;

la tipologia di distaccamento di tipo D1 rispecchia *in toto* quelle che sono le esigenze del territorio del sud-est barese, ribadendo i concetti espressi;

il tempo d'intervento, definito come il tempo necessario ad una squadra di soccorso per portarsi dalla propria sede operativa al luogo d'intervento, per detto territorio, in molti casi di traffico veicolare, soprattutto nel periodo estivo, supera i 45 minuti, a fronte dei 20 minuti massimi previsti dal regolamento dei Vigili del fuoco;

la creazione del nuovo distaccamento porterebbe a un abbattimento di quasi il 50 per cento dei tempi d'intervento;

i paesi indicati rappresentano, in gran parte, le sedi dei principali insediamenti produttivi del sud-est barese, citando, nello specifico, la città di Monopoli, con 3.954 imprese agricole, 3.108 imprese commerciali e industriali, fra cui l'internazionale Mer.Mec., la Black Shape, impresa di costruzione di aeromobili, la Plastic-Puglia, industria di trasformazione di materie plastiche, e l'Eco Leather, industria di conceria e trasformazione pelli; per non parlare della presenza del porto, con un notevole traffico marittimo prevalentemente con trasporto di merci, traffico ferroviario, statale e locale, con trasporto passeggeri e merci, la presenza di un plesso ospedaliero (San Giacomo) di notevole importanza e grandezza, più un altro importante polo sanitario in fase di realizzazione nell'agro monopolitano, nei pressi della strada statale 16, tra Monopoli e Fasano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per assicurare, nel più breve tempo possibile, l'istituzione di un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco nel territorio di Monopoli, al fine di garantire la celerità dei soccorsi a salvaguardia delle vite umane e del patrimonio ambientale-boschivo lungo la fascia costiera del sud-est barese, ferma restando la competenza del distaccamento di Putignano sui centri collinari limitrofi.

(4-05391)

**ARRIGONI** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nuclei appartenenti al comando Carabinieri per la tutela della salute hanno ispezionato 3 strutture adibite all'accoglienza degli immigrati irregolari, richiedenti asilo, a Scontrone (L'Aquila);

nelle 3 strutture, situate rispettivamente in via Castellanello, via Dragone e piazza del Carmelo, erano ospitati in totale 33 stranieri extracomunitari;

nel corso della loro ispezione, i Nas dei Carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie, che sono state contestate alla cooperativa "Arcobaleno", che gestisce l'accoglienza dei 33 richiedenti tutela internazionale, ospitati nei siti;

il verbale dell'ispezione, compilato in contraddittorio alla presenza dell'amministratore unico della cooperativa "Arcobaleno", è stato consegnato al sindaco di Scontrone, con annessi rilievi fotografici;

stando a quanto riscontrato dai Carabinieri, le strutture ispezionate sarebbero risultate maleodoranti e comunque sottodimensionate, in rapporto al numero di persone ospitate, e non abitabili e costituirebbero una sorgente di pericolo per la salute di chi vi è alloggiato e dei cittadini residenti nelle vicinanze;

sulla base di tali rilevazioni, il sindaco ha emanato un'ordinanza di sgombero, già eseguita, ingiungendo altresì alla cooperativa di provvedere alla bonifica dei locali presi in gestione, al fine di fornire le prestazioni connesse al servizio di accoglienza;

è stato altresì deliberato il trasferimento ad altre strutture, da individuare, degli immigrati irregolari richiedenti asilo eccedenti rispetto alla capacità delle strutture concesse in uso alla cooperativa a

Scontrone,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali precedenti esperienze abbia maturato in materia la cooperativa "Arcobaleno" e che cosa possa comportare quanto emerso a suo carico nelle strutture utilizzate a Scontrone per gestire l'accoglienza di 33 migranti;

in particolare, se sia a conoscenza se la Prefettura de L'Aquila, aggiudicatrice del servizio di gestione e accoglienza, intenda o meno rideterminare il compenso da corrispondere alla cooperativa "Arcobaleno", alla luce dei gravi problemi riscontrati e, inoltre, se abbia riscontrato o intenda verificare l'esistenza di altre inadempienze in ordine ai servizi oggetto dell'affidamento;

se, alla luce di quanto accertato a Scontrone, non sia possibile escludere dai futuri appalti per la gestione dell'accoglienza la cooperativa "Arcobaleno".

(4-05392)

**SAGGESE** - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il pomodoro San Marzano è una varietà di pomodoro prodotto in Italia nell'area dell'agro sarnese-nocerino, il cui nome trae origine dalla città di San Marzano sul Sarno (Salerno) ed a cui è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

il San Marzano è un pomodoro dalla forma allungata ed è particolarmente adatto agli usi dell'industria agro-alimentare, in particolare per la preparazione di pelati e conserve alimentari;

la denominazione DOP "pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varietà San Marzano 2 e Kiros, prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali ricadenti nelle aree territoriali espressamente delimitate dall'apposito disciplinare;

di recente, l'utilizzo del termine San Marzano, riferito al pomodoro, è stato riscontrato nell'etichettatura di prodotti commercializzati in Belgio dall'azienda Lava avente sede a Leuven;

l'utilizzo improprio del termine rischia di essere fuorviante e di trarre in inganno i consumatori;

a tal fine, il regolamento (UE) n. 1308/2013 protegge le DOP contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione della denominazione protetta al fine di tutelare il consumatore;

considerato che:

il commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, in risposta ad un'interrogazione (P-012317-15) presentata dall'on. Paolo De Castro, membro del Parlamento europeo, ha dichiarato che "la varietà di Pomodoro San Marzano può essere coltivata al di fuori della zona geografica delimitata" e che la Commissione sta ricercando informazioni in proposito, per cui nel momento in cui "l'analisi permettesse di concludere nel senso che si tratta di un'evocazione illecita della denominazione Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, la Commissione non mancherà di informare le competenti autorità belghe";

il commissario Hogan ha poi concluso specificando che spetta "alle autorità competenti degli Stati membri affrontare le carenze nei controlli effettuati per individuare casi di evocazione come quello menzionato e inoltre spetta ai giudici degli Stati membri pronunciarsi sui casi di evocazione lamentati";

in risposta ad un'analoga interrogazione dell'on. Mara Bizzotto (E-012917-15), il commissario Hogan ha ulteriormente precisato che "la varietà di Pomodoro San Marzano menzionata nella denominazione composta in questione può essere coltivata fuori della zona geografica delimitata e non costituisce pertanto una prerogativa dei produttori italiani in questione";

rilevato che, a giudizio dell'interrogante:

tali dichiarazioni sono inaccettabili, poiché negano ogni prerogativa dell'Italia nella produzione del pomodoro San Marzano con grave nocumento per il *made in Italy* e per l'intero comparto dell'agroalimentare;

un pomodoro prodotto in Belgio non può in alcun modo avere le medesime caratteristiche di uno prodotto nelle aree campane nelle quali viene realizzato il San Marzano;

di recente, la tutela dei prodotti agroalimentari è stata più volte messa in discussione, come denota ad esempio la recente proposta, avanzata in sede europea, di permettere ai vini non italiani di riportare in etichetta nomi di prodotti *made in Italy* identificati con denominazione di origine protetta;

l'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli", prevede apposite sanzioni amministrative nel caso di uso improprio di segni distintivi di un prodotto a denominazione protetta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di tali fatti e quali iniziative intenda adottare, in sede nazionale ed europea, per evitare la violazione delle norme e tutelare la produzione del pomodoro San Marzano DOP;

quali iniziative intenda assumere, più in generale, per operare un'ampia tutela dei prodotti *made in Italy* aventi caratteristiche di DOP e IGP e dell'intero settore agroalimentare.

(4-05393)

**BATTISTA** - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

gli uffici giudiziari della città di Trieste vivono da tempo una situazione di emergenza per la costante mancanza di organico;

in particolare, la Procura della Repubblica da tempo denuncia una difficile condizione e inadeguatezza dell'attuale organigramma che prevede un giudice togato ogni 9.304 abitanti;

la pianta organica della Procura prevede 56 unità di personale amministrativo, progressivamente ridotto a 37 persone, a causa di un interpello ministeriale;

il personale, tutti con età media alta, ha ben reagito all'ammodernamento tecnologico apportato al servizio giustizia negli ultimi anni;

considerato che:

le 37 persone attualmente in servizio, impiegate negli uffici e nel servizio segreteria per i 9 pubblici ministeri e il procuratore, presto subiranno una nuova riduzione per 2 prossimi pensionamenti, a discapito degli uffici a diretto contatto con il pubblico;

cittadini, enti, istituzioni, avvocati e altri operatori professionali sono tutti utenti che giornalmente si relazionano con il Tribunale: trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale;

il Tribunale di Trieste, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell'esistenza dei vincoli strumentali, è impegnato nella sistematica analisi dei processi lavorativi per l'individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell'*iter* di completamento dei procedimenti amministrativi;

secondo dati diffusi dal Ministero della giustizia, il Tribunale, nonostante le carenze evidenziate, è uno dei più produttivi d'Italia, o comunque è secondo su 139 per la percentuale più bassa di carichi pendenti oltre il triennio, pari al 4,6 per cento, e di molto inferiore alla media nazionale (27,9 per cento);

tenuto conto che:

la competenza territoriale della Procura della Repubblica di Trieste interessa i comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste; inoltre, svolge il ruolo di Direzione distrettuale antimafia coprendo, quindi, l'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia;

la soppressione delle Province, trasformate in enti di area vasta, ha portato 15.758 esuberanti da riallocare nelle pubbliche amministrazioni; in particolare, sarebbero circa 1.800 le persone certificate e potenzialmente idonee ad essere trasferite presso tribunali, cancellerie e altri uffici giudiziari in cui da tempo si lamenta una carenza di personale;

la sfida della riorganizzazione degli enti locali, così come quella della giustizia, è un'occasione importante di ridefinizione del ruolo e dei compiti delle risorse umane della pubblica amministrazione, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per rispondere in maniera più adeguata alle

esigenze degli uffici giudiziari della città di Trieste e della sua provincia;  
se, in particolare, intenda rivedere la dotazione organica del Tribunale, della Procura e del personale amministrativo che appare gravemente sottostimata rispetto a qualsiasi criterio e parametro quantitativo e qualitativo;

se abbia intenzione, in accordo anche con gli organi e le amministrazioni interessate, di avvalersi del personale in eccedenza proveniente dalle Province per sopperire alla carenza di organico;

se, infine, intenda garantire la totale copertura dei posti previsti nell'organico della Procura e del personale amministrativo delle cancellerie interessate.

(4-05394)

[AMATI](#), [VALENTINI](#), [CASSON](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

dalla fine di marzo 2015 in Yemen è in corso una guerra tra i ribelli Houthi e le forze della coalizione guidata dall'Arabia saudita. Come diretta conseguenza del conflitto, 21 milioni di persone, pari all'80 per cento della popolazione, necessitano di aiuti umanitari e 6 milioni di persone hanno bisogno immediato di assistenza di primo soccorso;

in numerose occasioni, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha invocato un immediato "cessate il fuoco" in Yemen, per affrontare quella che ha definito la catastrofe umanitaria in atto nel Paese;

in seguito alle notizie diffuse dalla stampa in merito ad esportazioni di armi e munizioni dall'Italia all'Arabia saudita, nei mesi scorsi sono state presentate 2 interrogazioni al Ministro in indirizzo (4-04409 e 4-04870);

richiamando le disposizioni della legge n. 185 del 1990, recante "Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", e gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, si chiedeva al Ministro se fosse stato valutato il rischio che le armi esportate verso l'Arabia saudita possano contribuire o facilitare il protrarsi delle violazioni dei diritti umani in Yemen e quali informazioni e dati fossero stati considerati per autorizzare i trasferimenti;

considerato che:

il 19 gennaio 2016 il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova ha dato risposta a entrambe le interrogazioni;

le risposte sottolineano la preoccupazione del Governo in merito alle conseguenze umanitarie del conflitto in Yemen e ribadiscono l'impegno del nostro Paese nel conformarsi alla normativa nazionale e internazionale in materia di autorizzazioni alle esportazioni di armi, che prevede una valutazione caso per caso basata su specifici criteri, procedure e adempimenti;

per quanto riguarda le esportazioni di armi verso l'Arabia saudita, il sottosegretario Della Vedova ha ricordato come il Paese faccia parte della coalizione anti Daesh e come non ci siano provvedimenti di *embargo* internazionale in merito;

il sottosegretario ha altresì segnalato come quasi tutti i *partner* UE continuino ad autorizzare esportazioni di materiali della lista militare comune europea verso i Paesi impegnati nell'intervento;

considerato altresì che:

in data 25 febbraio, approvando una risoluzione sul conflitto in Yemen, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che riconosce la necessità di fermare il flusso di armi nella regione;

l'emendamento invita l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza UE, Federica Mogherini, ad avviare un'iniziativa perché la UE imponga un *embargo* sulle esportazioni di armi verso l'Arabia saudita, accusata di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale in Yemen;

in questo contesto, la vendita di armi all'Arabia saudita viola quanto già previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dar seguito alla risoluzione del Parlamento europeo e sospendere immediatamente i trasferimenti di armi verso l'Arabia saudita;

se intenda promuovere un impegno dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, perché venga posto un *embargo* da parte della UE;  
se intenda promuovere nelle opportune sedi una rigorosa applicazione di quanto già previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC e un rafforzamento del ruolo di monitoraggio dei Parlamenti nazionali.

(4-05395)

**SAGGESE** - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in attuazione dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è in corso di emanazione il decreto con il quale si provvede alla riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al fine di migliorare il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, sono istituite le Soprintendenze per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, quale risultato della operazione di fusione e accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze per l'archeologia e delle Soprintendenze per le belle arti e il paesaggio;

conseguentemente, è stato disposto l'accorpamento e la fusione delle unità dirigenziali, tra le quali quella afferente al comune di Napoli;

in particolare, il Ministero ha deciso che per il comune e per la provincia di Napoli siano istituite due direzioni archeologiche, belle arti e paesaggio, una per il comune di Napoli e una per l'area metropolitana, entrambe con sede nella città di Napoli;

considerato che:

l'art. 1 dello schema del decreto ministeriale recita: "La nuova articolazione territoriale, che realizza una distribuzione dei presidi più equilibrata ed efficiente, è stata definita tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della dimensione dei territori";

tale definizione dell'assetto e del numero delle sedi dirigenziali in Campania nell'ambito della riorganizzazione del Ministero, indipendentemente dai contenuti e dalle finalità poste alla base di questa decisione, comporta inevitabilmente dei problemi gestionali e organizzativi;

collocare due Soprintendenze nello stesso territorio mal si concilia con l'immagine che la Soprintendenza offre come istituzione nella sua storia centenaria, e con il suo essere riferimento amministrativo e culturale per l'intera provincia;

il numero ridotto del personale che presta attualmente servizio presso la Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio mal riuscirebbe a rendere in modo adeguato il proprio servizio al cittadino, e l'introduzione della nuova organizzazione territoriale e funzionale pregiudicherebbe lo svolgimento delle funzioni tutorie a cui per legge la Soprintendenza è tenuta ad assolvere;

non si comprendono, quindi, le motivazioni che hanno portato a istituire due sedi dirigenziali nella stessa città, contrariamente, invece, a quanto operato in analoghe situazioni, come ad esempio a Milano, fatta eccezione per Roma capitale;

qualora il criterio di suddivisione dell'attuale città metropolitana in due parti, istituendo le "nuove" Soprintendenze e distinguendo la città di Napoli dalla sua area metropolitana, fosse stato quello di offrire al cittadino servizi più adeguati, anche in ragione del numero dei residenti, si osserva che il fatto di avere collocato entrambe le sedi dirigenziali a Napoli è in evidente contrasto con il criterio presunto dell'ottimizzazione del servizio da rendere, posto a base della riorganizzazione;

l'istituzione di due direzioni archeologiche napoletane comporterà impedimenti e ritardi nella gestione di tutti i progetti già programmati o in via di definizione a favore della città e dell'area di Napoli;

rilevato che, inevitabilmente, l'istituzione di altri uffici periferici quali i parchi archeologici dei Campi Flegrei (il cui perimetro ingloba anche parte del territorio di Napoli) e di Ercolano, nonché la prevedibile attribuzione della tutela di alcuni comuni al dirigente della Soprintendenza speciale di Pompei, potrebbe rendere auspicabile l'assegnazione alla sola Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio per il comune di Napoli, con sede a Napoli, del restante territorio della provincia, coincidente con l'area metropolitana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nella più ampia condivisione delle preoccupazioni

esprese, intenda verificare e integrare il provvedimento di riorganizzazione relativo all'area napoletana.

(4-05396)

[MANCONI](#), [SANGALLI](#), [AMATI](#), [COCIANCICH](#), [Elena FERRARA](#), [MAZZONI](#), [PUPPATO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il conflitto in Darfur, a 13 anni dal suo inizio, non cessa di fare vittime e le violazioni dei diritti umani in Sudan proseguono impunemente;

il 15 gennaio 2016, sono ripresi i bombardamenti da parte delle forze armate sudanesi che stanno compiendo *raid* aerei in Darfur, sulla zona montuosa di Jebel Marra, come testimoniano i caschi blu della missione di *peacekeeping* in Sudan e le immagini satellitari diffuse con l'annuale rapporto di "Italians for Darfur" sulle crisi e i conflitti nel Paese;

la nuova campagna aerea ha causato circa un migliaio di vittime, la distruzione di 124 villaggi, e lo sfollamento di 87.000 persone solo nelle ultime 4 settimane;

le persone costrette alla fuga dai nuovi scontri nell'ultimo anno sono oltre 150.000 e i bisognosi di aiuti umanitari in Darfur sono circa 4 milioni, 2 dei quali ospitati nei campi profughi interni;

non si intravede una soluzione pacifica del conflitto e le denunce di violenze contro civili sia nei villaggi delle province sia nei dintorni e all'interno dei campi per sfollati del Darfur, ma anche in Kordofan e nello stato del Nilo blu stanno aumentando;

organi di stampa, tra cui l'autorevole "New York Times", hanno pubblicato inchieste su scandali e casi di corruzione e di omissioni che coinvolgevano alti vertici dell'Onu nell'ambito delle attività e nell'assegnazione di incarichi della missione "Unamid", di cui alcune componenti avrebbero coperto crimini e violazioni dei diritti umani in Sudan da parte del Governo;

la missione ibrida di *peacekeeping* di Nazioni Unite e Unione africana, 27.000 unità dispiegate nel corso di 8 anni, di cui la maggior parte africani, non è riuscita a garantire quanto il mandato della risoluzione approvata all'unanimità nel 2007 dall'Onu prevedeva, ovvero la protezione della popolazione civile e il mantenimento della pace, mai del tutto raggiunta nella regione;

attualmente l'Ocha (Office for the coordination of humanitarian affairs), agenzia per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, garantisce assistenza di varia natura a 5, 2 milioni di persone, per mancanza di cibo e mezzi primari di sussistenza a oltre 4 milioni, e a 1,2 milioni di bambini malnutriti;

l'Onu sta valutando, su pressione delle autorità sudanesi, una "*exit strategy*" della missione Unamid dal Paese, azione che determinerebbe il collasso del già precario sistema di soccorso umanitario e di protezione della popolazione civile;

visto che:

il 25 febbraio 2016 la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha acquisito il resoconto di un anno di violenze e di violazioni di diritti umani, realizzato da Italians for Darfur, e ha ascoltato la testimonianza di Niemat Ahmadi, sopravvissuta del genocidio fuggita dal Sudan dopo aver ricevuto 2 volte minacce di morte e rifugiata negli Stati Uniti, dove ha fondato un'organizzazione internazionale per i diritti umani, "Darfur women action";

la signora Ahmadi ha dichiarato con fermezza che il Governo sudanese sta attuando la "soluzione finale" in Darfur e ha rivolto un appello ai parlamentari e al Governo italiano, nonché all'Europa, che la scorsa settimana ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per arginare i nuovi flussi migratori dall'Africa sub-sahariana, affinché ottenga la cessazione dei bombardamenti da parte del Governo del Sudan a fronte degli accordi economici e di cooperazione sottoscritti tra le parti, si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, visti i considerevoli rapporti diplomatici ed economici con il Sudan, per chiedere conto al Governo sudanese della recrudescenza dell'azione militare nell'area del Jebel Marra;

se, attraverso i rapporti diplomatici, si possa favorire la ripresa dei colloqui di pace e la cessazione dei bombardamenti e delle ostilità.

se e quali azioni possa mettere in campo la nostra cooperazione all'interno del sistema dell'assistenza

umanitaria delle Nazioni Unite o dell'Unione europea per portare generi di primo conforto e assistenza sanitaria agli sfollati del Darfur coinvolti e colpiti nei recenti attacchi.

(4-05397)

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è, da lungo tempo, il parametro attraverso cui vengono stabiliti l'accesso e la fruibilità di molte agevolazioni indirizzate a prestazioni di natura sociale;

tale parametro è stato al centro di numerose critiche nel corso degli anni a causa della sua inadeguatezza a rappresentare in modo puntuale la situazione economica dei nuclei familiari, dando avvio ad una riflessione circa l'opportunità di modificarlo per evitare distorsioni nell'accesso ad alcune prestazioni e diritti fondamentali;

la riforma dell'ISEE è stata attuata attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in vigore dal gennaio 2015, con l'obiettivo di considerare i reali redditi delle famiglie e le voci di spesa a loro carico (affitti, famiglie numerose, con presenza di minori o disabili) e di rimodulare l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP): un'operazione che ha generato sin da subito perplessità e allarmi da una pluralità di soggetti, come le persone disabili o gli studenti, per quali il calcolo dell'ISEE risulta necessario nell'accesso ad alcune prestazioni fondamentali;

in particolar modo, è apparsa da subito la macroscopica distorsione generata dall'aver qualificato come reddito anche quanto percepito per la propria condizione di disabilità, ossia la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento;

in questo modo la riforma dell'ISEE ha, paradossalmente, peggiorato gli effetti distorsivi nella valutazione dei redditi dei nuclei familiari, con il risultato di impedire alle persone disabili la possibilità di usufruire di alcuni servizi pubblici e prestazioni sociali gratuitamente o a costi contenuti;

in merito si è espresso il TAR de Lazio, accogliendo parzialmente 3 ricorsi presentati contro il decreto. Con la sentenza n. 2458 del 2015 il TAR ha ritenuto il decreto illegittimo nella parte in cui include nel computo ISEE le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità;

il 29 febbraio 2016, in seguito al ricorso presentato dal Governo contro la sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto quanto affermato dal Tribunale amministrativo, chiarendo come la disabilità non possa essere considerata quale fonte di reddito o remunerazione, e come l'irragionevolezza di tale principio sia in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

il Consiglio di Stato ha, inoltre, ricordato al Governo che le indennità e il risarcimento sono misure a favore di individui che si trovano in una condizione di svantaggio, e hanno l'obiettivo di correggere tale condizione di disuguaglianza. È evidente, dunque, come esse non costituiscano in alcun modo un vantaggio per le persone con disabilità;

già con l'ordine del giorno G/2111-B/19/5 al disegno di legge di stabilità per il 2016 i senatori Petraglia, Uras e De Petris avevano richiesto al Governo di intervenire con urgenza per risolvere tale *vulnus* a diritti delle persone disabili, atto accolto dal Governo come raccomandazione durante la discussione in Commissione permanente;

è necessario che il Governo corregga il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte considerata illegittima dalle sentenze, sopprimendo la parte che considera pensione e indennità come reddito,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno condotto il Governo a dimostrare tale rigidità, anche attraverso il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, in una questione tanto delicata e manifestamente lesiva dei diritti delle persone con disabilità;

quali iniziative normative intenda prendere, nell'immediato, per porre rimedio a tale *vulnus*, rispettando in tal senso le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e correggendo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

(4-05398)

**PAGLIARI** - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le commissioni mediche delle ASL hanno, tra l'altro, la funzione relativa al riconoscimento delle inabilità, ai fini della concessione dei benefici economici, in favore delle categorie protette, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e, per i minori in obbligo scolastico, dell'indennità di frequenza; tali commissioni hanno discrezione di richiamare a controlli periodici i soggetti interessati, al fine di confermare o revocare i predetti benefici;

considerato che:

in attuazione del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2006, art. 6, comma 3, il decreto ministeriale 2 agosto 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto l'"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante", con carattere permanente ed irreversibile, di cui ai seguenti punti:  
7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.  
8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili;  
rilevato che le predette commissioni disattenderebbero in larga parte, il citato decreto ministeriale del 2007, richiamando di fatto a controlli periodici (con frequenza annuale/biennale) minori con patologie rientranti ai citati punti 7 e 8;

tenuto conto, altresì, che le predette visite di verifica comportano per le famiglie dei soggetti interessati oneri economici significativi (assistenza di uno specialista di fiducia, produzione recente ed aggiornata di perizie e certificazione medica specialistica),

si chiede di sapere:

se la circostanza descritta sia nota;

se si ritenga di dare indicazioni alle commissioni sanitarie circa la puntuale applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2007, al fine di escludere dalle visite di controllo per verifica della "permanenza stato invalidante" i soggetti, tra gli altri, in condizioni neurologiche invalidanti e irreversibili (n. 7 e 8 dell'allegato al decreto ministeriale).

(4-05399)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1a Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02630, dei senatori Campanella e Bocchino, su alcuni presunti tentativi di pressione nei confronti di esponenti politici in Sicilia;

*3a Commissione permanente*(Affari esteri, emigrazione):

3-02631, del senatore Cotti ed altri, sul divieto dell'esportazione di armi in Arabia Saudita da parte Rwm Italia SpA;

3-02632, del senatore Lucidi ed altri, sulla definizione delle disposizioni contrattuali per il personale impiegato all'estero in attività di cooperazione allo sviluppo;

*6a Commissione permanente*(Finanze e tesoro):

3-02635, del senatore Lai ed altri, sull'accesso al credito d'imposta da parte delle aziende del Mezzogiorno;

3-02636, della senatrice Granaiola, sull'obbligo di pagamento elettronico per le piccole e medie

imprese;

*9a Commissione permanente*(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02633, del senatore Lai ed altri, sui controlli ispettivi da parte di Inail e Inps nei riguardi della società Agricola Agroalimenti Srl;

*12a Commissione permanente*(Igiene e sanità)

3-02637, del senatore Mandelli ed altri, sulla vendita di confezioni di anticoncezionali attraverso la ricetta ripetibile.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00522, della senatrice D'Adda ed altri.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 583<sup>a</sup> seduta pubblica del 1° marzo 2016, a pagina 28, nel titolo del *Doc. IV*, n. 13, alla terza riga sostituire la parola: "signor" con la seguente "senatore" e alla quarta riga eliminare le parole: "senatore all'epoca dei fatti,".

